CENTRO INTERUNIVERSITARIO
SUL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ECONOMICHE

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

Collana diretta da

G. ADINOLFI - S.M. CARBONE - F. MUNARI - G. SACERDOTI - M. VELLANO - G. VENTURINI

Elena Corcione

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE

G. Giappichelli Editore – Torino

CENTRO INTERUNIVERSITARIO
SUL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ECONOMICHE

CIDOIE

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

Collana diretta da

G. ADINOLFI - S.M. CARBONE - F. MUNARI - G. SACERDOTI - M. VELLANO - G. VENTURINI

33

Il Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche (CIDOIE) è stato costituito nel 2003 per coordinare le ricerche degli studiosi che operano, nell'ambito dei rispettivi Dipartimenti, nelle Università degli Studi di Genova, di Milano, del Piemonte Orientale e di Torino e nella Università "L. Bocconi" di Milano; a queste si sono aggiunte, a partire dal 2009, l'Università della Valle d'Aosta e, a partire dal 2022, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

L'attuale Presidente è il prof. Francesco Munari dell'Università degli Studi di Genova e il Direttore è il prof. Stefano Saluzzo dell'Università del Piemonte Orientale.

Il Centro promuove ricerche specialistiche e interdisciplinari sul diritto delle principali Organizzazioni internazionali economiche a carattere universale e regionale e, più in generale, sul diritto internazionale dell'economia.

I risultati delle ricerche sono esposti e discussi nel corso di convegni e seminari, a livello sia nazionale sia internazionale, e, successivamente, pubblicati per essere messi a disposizione della comunità scientifica e degli studenti.

La presente collana accoglie i volumi che rappresentano il frutto di queste ricerche e altri contributi di studiosi delle materie che rientrano nelle aree dell'attività scientifica del Centro.

I volumi di unico Autore, pubblicati nella presente collana a fare data dal 2012, sono stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con l'Editore che ne conserva la relativa documentazione.

Elena Corcione

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE

G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 979-12-211-1092-0
ISBN/EAN 979-12-211-6039-0 (e-book)

Questo volume è parte del progetto NODES, sostenuto dal MUR sui fondi PNRR MUR - M4C2 - Investimento 1.5 Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione", nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Grant agreement Cod. n.ECS00000036).

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Ad Anita e Martino,
con la speranza che abbiano sempre uno sguardo critico
e mai passivo sulle vicende del mondo

INDICE

pag.

Sigle e abbreviazioni XIII

Ringraziamenti XV

Capitolo Primo

DIRITTI UMANI E ATTIVITÀ D'IMPRESA: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Le violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa 1
2. Brevi cenni sulla soggettività delle imprese nel diritto internazionale 10
3. Diritto internazionale ed economia globale: l'emergere di un *accountability gap* 15
   3.1. La struttura delle imprese multinazionali e delle catene globali del valore: cenni e rinvio 16
   3.2. Le cause dell'*accountability gap* e la necessità di soluzioni a livello internazionale 17
4. Dalla responsabilità sociale d'impresa all'approccio *business and human rights*: un cambio di prospettiva 20
5. Definizione della domanda di ricerca e piano dell'opera 22

Capitolo Secondo

ECONOMIA GLOBALE, IMPRESE MULTINAZIONALI E CATENE GLOBALI DEL VALORE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

1. La catena globale del valore: *a many-headed hydra*? 27
2. Le imprese multinazionali nel diritto internazionale e l'assenza di una concezione giuridica unitaria del fenomeno d'impresa transnazionale 28
3. Le catene globali del valore, tra rapporti proprietari e rapporti contrattuali 30
   3.1. Le imprese apicali e la *governance* della catena globale del valore 32

pag.

3.2. Quali conseguenze per la tutela dei diritti umani? 34
4. Il velo societario nei rapporti infragruppo 36
4.1. Il caso *Barcelona Traction* e il possibile superamento del velo societario 39
4.2. Il superamento degli ostacoli di diritto societario nei Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani 41
5. Superare la limitazione di responsabilità nelle catene globali del valore: quali criteri per sollevare il *contractual veil*? 42
6. L'emergere di un nuovo *accountability gap* e una necessaria ridefinizione degli obblighi degli Stati 47

Capitolo Terzo

IL DOVERE DEGLI STATI DI PROTEGGERE E LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE DI RISPETTARE I DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

1. Gli obblighi positivi degli Stati in materia di diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa 53
1.1. La dottrina degli obblighi positivi e gli obblighi di *due diligence* 56
1.2. Standard di *due diligence* nel diritto internazionale generale 61
1.3. Standard di *due diligence* e tutela internazionale dei diritti umani 62
1.4. L'accesso alla giustizia come elemento essenziale del dovere di proteggere 64
1.5. La rimozione degli ostacoli all'accesso alla giustizia nel contesto delle catene globali del valore 66
2. L'assenza di riferimenti specifici all'attività d'impresa nei trattati internazionali in materia di diritti umani e lo sviluppo della prassi 70
2.1. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 72
2.2. La giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani 76
2.3. La giurisprudenza della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli 81
3. Il contenuto degli obblighi degli Stati alla luce degli strumenti internazionali non vincolanti 82
3.1. I Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani 82
3.2. La struttura dei Principi Guida ONU 85
3.3. Il primo pilastro dei Principi Guida ONU: *State duty to protect* 86
3.4. Il terzo pilastro dei Principi Guida ONU: *access to remedy* 90
3.5. Il secondo pilastro dei Principi Guida ONU: *corporate responsibility to respect* 93
3.5.1. Il processo di *due diligence* delle imprese 94
3.5.2. Il coinvolgimento delle imprese negli impatti negativi sui diritti umani: le condotte rilevanti e le azioni richieste 96

pag.

3.5.3. Il concetto di 'impatto negativo' 98
3.5.4. Il concetto di 'leverage' 99
4. Le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e la procedura dinanzi ai Punti di Contatto Nazionali 100
5. La Dichiarazione tripartita dell'OIL 103
6. I lavori per l'adozione di un trattato internazionale in materia di impresa e diritti umani 104
7. La privatizzazione della tutela dei diritti umani nell'ambito delle catene globali del valore: cenni sui c.d. *voluntary sustainability standard systems* 107

Capitolo Quarto

LA PORTATA EXTRATERRITORIALE DEL DOVERE DI PROTEGGERE NEL CONTESTO DELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE

1. La portata extraterritoriale del dovere di proteggere i diritti umani nelle catene globali del valore: verso un nuovo obbligo? 111
2. Un problema di extraterritorialità? Inquadramento della questione e dello stato dell'arte 113
2.1. Il concetto di giurisdizione nel diritto internazionale generale e nel diritto internazionale dei diritti umani: precisazioni di metodo 117
2.2. Extraterritorialità nel diritto internazionale generale 119
2.3. Extraterritorialità nel diritto internazionale dei diritti umani 120
2.4. Gli standard elaborati dalla Corte europea dei diritti umani 122
2.4.1. L'inapplicabilità del criterio del controllo effettivo, spaziale o personale, per fondare la giurisdizione nei casi di violazioni lungo le catene del valore 123
2.4.2. La chiusura della Corte europea dei diritti umani nei confronti di nuove ipotesi di giurisdizione extraterritoriale 129
2.5. La Corte interamericana dei diritti umani e il collegamento giurisdizionale *causa-effetto* nel parere consultivo su *Ambiente e diritti umani* 134
3. I Principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali 138
4. I criteri di giurisdizione nella prassi degli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite 140
4.1. La posizione del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali: dai primi commenti generali al commento n. 24 *on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities* 142
4.2. Le posizioni espresse dal Comitato per i diritti del fanciullo e il modello 'capacità-impatto' 146

pag.

4.3. La recente prassi del Comitato per i diritti umani: il Commento Generale n. 36 e lo standard dell'impatto diretto e prevedibile 149
5. L'extraterritorialità nell'attuale bozza di trattato in materia di impresa e diritti umani 156
6. Osservazioni conclusive: per una proposta di rivisitazione del concetto di giurisdizione 157

Capitolo Quinto

IL DOVERE DEGLI STATI DI PROTEGGERE E LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE DI RISPETTARE I DIRITTI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA

1. Dai regolamenti settoriali alla prima norma di portata generale sulla *due diligence* delle imprese 165
2. I primi interventi del legislatore europeo sulle catene globali del valore: cenni sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e sulla finanza sostenibile 167
3. L'adozione di regolamenti *product-based* che impongono obblighi di *due diligence* per le imprese: dal Regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto alla proposta di divieto di immissione sul mercato di prodotti derivanti da lavoro forzato 170
3.1. Il Regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto 171
3.2. Il Regolamento sui prodotti derivanti da deforestazione e il (futuro) Regolamento sui prodotti derivanti da lavoro forzato 174
4. Strumenti legislativi *practice-based* per regolare le catene globali del valore: l'esempio della regolamentazione della filiera agroalimentare 177
4.1. L'effetto indiretto della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali in agricoltura 179
4.2. La clausola di condizionalità sociale nella Politica Agricola Comune 182
5. I limiti degli strumenti di incentivo per un'efficace tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore 184
6. La necessità di uno strumento di portata generale a tutela dei diritti umani: la Direttiva in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità 187
6.1. Genesi ed evoluzione della proposta di Direttiva 188
6.2. L'ambito di applicazione soggettivo: le grandi imprese e l'effetto 'a cascata' 190
6.3. La *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente e la catena di attività 193
6.4. La previsione di una clausola di responsabilità civile in capo alle imprese 196

pag.

6.5. La portata extraterritoriale della Direttiva 198
6.6. La Direttiva e le catene globali del valore: alcune osservazioni 200

Capitolo Sesto

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE NELLA PRASSI STATALE

1. La regolamentazione delle catene globali del valore nelle legislazioni degli Stati europei 203
2. La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore nella giurisprudenza statale 210
   2.1. Il riconoscimento della responsabilità civile delle società madri per violazioni derivanti da condotte delle controllate 211
   2.2. Una possibile responsabilità delle società apicali nelle catene globali del valore? 216
3. Osservazioni conclusive 223

CONCLUSIONI 225

BIBLIOGRAFIA 231

Sigle e abbreviazioni

CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo
CSDDD	Corporate Sustainability Due Diligence Directive
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
ESG	Environmental, Social and Governance
EUDR	EU Deforestation Regulation
EUTR	EU Timber Regulation
FAO	Food and Agriculture Organization
GU	*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*
GUUE	*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
HRDD	Human Rights Due Diligence
NFRD	Non-Financial Reporting Directive
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OIL	Organizzazione Internazionale del Lavoro
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PAC	Politica Agricola Comune
PCN	Punto di Contatto Nazionale dell'OCSE
RIIA	*Reports of International Arbitral Awards*
SVS	Schemi Volontari di Sostenibilità
UE	Unione europea
UNTS	*United Nations Treaty Series*
UTP	Unfair Trading Practices

Ringraziamenti

Questo volume è frutto delle opportunità accademiche e professionali che ho avuto la fortuna di poter cogliere negli anni, dagli studi al *Center for Transnational Legal Studies*, alla professione legale, dal lavoro per la Clinica Legale *Migration, agribusiness and human rights* dell'Università di Torino, alla collaborazione con l'ISGI-CNR. Sono grata di queste esperienze, tra tante; granelli che hanno sedimentato e plasmato lentamente l'idea e poi la direzione di questa ricerca.

Sono immensamente grata ai colleghi e alle colleghe, amici e amiche, del gruppo di Diritto internazionale e dell'Unione europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino per i numerosi suggerimenti ricevuti nella fase embrionale di questo lavoro in una "Stanza 19" di (ormai) diversi mesi fa. Rivolgo (a ciascuno per motivi diversi) un grazie particolare a Edoardo Greppi, Michele Vellano, Anna Viterbo, Francesco Costamagna e Andrea Spagnolo, senza i quali questo libro semplicemente non sarebbe mai stato scritto. Un grazie va poi a Stefano Saluzzo e Gustavo Minervini per gli spunti e i momenti di confronto su alcuni dei temi cruciali di questo volume e a Margherita Penna per l'aiuto nella stesura della bibliografia.

Ringrazio i colleghi e le colleghe dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ed in particolare Michele Fino, per le suggestioni su alcuni temi del libro, e tutti gli studiosi e le studiose con cui ho avuto modo di rapportarmi in questi anni: alcune idee confluite in questo volume sono rielaborazioni di riflessioni che solo un ambiente multidisciplinare e multiculturale può offrire.

Ringrazio i direttori e le direttrici della collana CIDOIE per i suggerimenti iniziali nella messa a punto della struttura del volume ed i revisori anonimi, di cui spero di aver ben colto i preziosi consigli e le puntuali correzioni. Errori ed imprecisioni nel volume restano di mia esclusiva responsabilità.

Questo libro esiste grazie al supporto costante della mia famiglia e di Andrea, il migliore compagno di vita e di studi che mi potesse capitare.

Capitolo Primo

Diritti umani e attività d'impresa: considerazioni introduttive

SOMMARIO: 1. Le violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa. – 2. Brevi cenni sulla soggettività delle imprese nel diritto internazionale. – 3. Diritto internazionale ed economia globale: l'emergere di un *accountability gap*. – 3.1. La struttura delle imprese multinazionali e delle catene globali del valore: cenni e rinvio. – 3.2. Le cause dell'*accountability gap* e la necessità di soluzioni a livello internazionale. – 4. Dalla responsabilità sociale d'impresa all'approccio *business and human rights*: un cambio di prospettiva. – 5. Definizione della domanda di ricerca e piano dell'opera.

1. Le violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa

L'impatto dell'attività d'impresa sul godimento dei diritti umani è un tema su cui da tempo si è concentrata la dottrina, data la rilevanza delle sfide che il fenomeno pone al diritto internazionale. Già dagli anni Settanta del secolo scorso, diversi studiosi si proposero di analizzare e comprendere le implicazioni dell'economia globalizzata in termini di responsabilità internazionale degli Stati[1]. A distanza di oltre cinquanta anni, i paradigmi del diritto internazionale appaiono ancora (e sempre più) necessari per cercare di offrire soluzioni al problema dell'impatto sui diritti umani dell'attività d'impresa su scala globale. Se i confini territoriali già costituivano un ostacolo per la gestione di fenomeni economici che si sviluppavano tra due o più Stati, a maggior ragione essi rappresentano una barriera di fronte a questioni nuove, che potremmo definire a-territoriali, come la polverizzazione della produzione in una miriade di imprese sparse in tutto il mondo e connesse tra loro attraverso complesse catene globali del valore oppure le violazioni dei diritti umani connesse all'uso delle piattaforme online. Tali fenomeni impongono, quindi, un ripensamento dei paradigmi

[1] F. FRANCIONI, *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Milano, 1979; G. SACERDOTI, 'Le imprese multinazionali in un mondo di stati: aspetti giuridico-economici e problemi di politica legislativa', in *La Comunità internazionale*, 1974, pp. 12-41; G. CANSACCHI, *Le imprese multinazionali nel diritto internazionale*, Torino, 1974.

classici del diritto internazionale, basati su una concezione territoriale degli obblighi e delle responsabilità degli Stati [2].

La vasta e trasversale dottrina sul tema delle violazioni dei diritti umani connesse all'attività transnazionale delle imprese ne denota la rilevanza, crescente negli anni e di continua attualità [3]. L'interesse degli studiosi del diritto internazionale per tali questioni ha peraltro portato a declinarne gli studi nei più diversi ambiti delle discipline internazionalistiche, suscitando dibattiti dal punto di vista del diritto degli investimenti internazionali [4], del diritto del commercio inter-

---

[2] C. BRÖLMANN, 'Deterritorializing International Law: Moving Away from the Divide between National and International Law', in A. NOLLKAEMPER, J.E. NIJMAN (eds), *New Perspectives on the Divide Between National and International Law*, Oxford, 2007, pp. 84-109; E. MILANO, 'The Deterritorialization of International Law', in *ESIL Reflections*, 13 marzo 2013; D. KHAN, 'Territory and Boundaries', in B. FASSBENDER, A. PETERS (eds), *The Oxford Handbook of the History of International Law*, Oxford, 2012, pp. 225-249.

[3] Si vedano sul tema le numerose opere monografiche, *ex multis*, M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, Torino, 2024; R. MCCORQUODALE, *Business and Human Rights*, Oxford, 2024; L. CHIUSSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights in International Law*, Leiden, 2020; D. PALOMBO, *Business and Human Rights: The Obligations of the European Home States*, Oxford, 2019; N. BERNAZ, *Business and Human Rights: History, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap*, New York, 2017; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente: profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, 2012; M.M. WINKLER, *Imprese multinazionali e ordinamento internazionale nell'era della globalizzazione*, Milano, 2008; O. DE SCHUTTER, *Transnational Corporations and Human Rights*, Oxford, 2006; N. JÄGERS, *Corporate Human Rights Obligations: In Search of Accountability*, Antwerpen, 2002. Tra le opere collettanee si segnalano S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2020; M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020; A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, New York, 2019; W. BENEDEK, K. DE FEYTER, F. MARRELLA (eds), *Economic Globalization and Human Rights*, Cambridge, 2009; M.T. KAMMINGA, S. ZIA-ZARIFI (eds), *Liability of Multinational Corporations under International Law*, 2000. All'argomento è oggi data una certa rilevanza anche nella manualistica, tra cui si segnala, *ex multis*, S.M. CARBONE, 'Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale', in S.M. CARBONE et al., *Istituzioni di Diritto Internazionale*, sesta edizione, Torino, 2021, p. 38 e ss.; D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto Internazionale*, seconda edizione, Milano, 2018, pp. 36-38 e 501 e ss.; M.N. SHAW, *International Law*, ottava edizione, Cambridge, 2017, p. 197. Infine, per una trattazione sistematica e onnicomprensiva del tema, si segnala F. MARRELLA, 'Protection internationale des droits de l'homme et activités des sociétés transnationales', in *Collected courses*, vol. 385, 2017.

[4] E. DE BRABANDERE, 'Human Rights and International Investment Law', in M. KRAJEWSKI, R.T. HOFFMANN (eds), *Research Handbook on Foreign Direct Investment*, Cheltenham, 2019, pp. 619-645; F. MARRELLA, 'The UN Guiding Principles on Business and Human Rights as an Evolving Regime: their Contribution to International Investment Law and Arbitration', in D. D'AMBRA, P. DUCOULOMBIER, G. ECKERT, J.P. JACQUÉ, P. WACHSMANN (dir.), *Mélanges en l'honneur de Florence Benoît-Rohmer: les droits de l'homme, du Conseil de l'Europe à l'Union européenne*, Bruxelles, 2023, pp. 327-349; F. FRANCIONI, P.M. DUPUY, E.U. PETERSMAN (eds), *Human Rights in International Law and Arbitration*, Oxford, 2009; G. ZARRA, 'International Investment Treaties as a Source of Human Rights Obligations for Investors', in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, cit., pp. 52-73; F.M. PALOMBINO, 'Revisiting the 'Humanization

nazionale e dei contratti internazionali[5], del diritto dell'ambiente[6], del diritto internazionale umanitario[7] e del diritto penale internazionale[8]. Il tema ha poi assunto una dimensione significativa anche nell'ambito del diritto internazionale privato[9].

La natura globale del fenomeno ha palesato la necessità di ricercare soluzioni negli strumenti del diritto internazionale, date le difficoltà di regolare efficacemente a livello statale l'attività di impresa transnazionale e di rimediare alle sue

---

Of International Law' Argument Through the Lens of International Investment Law', in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2020, pp. 745-750.

[5] F. SEATZU, 'Reconciling International Human Rights with International Trade', in I. BANTEKAS, M.A. STEIN (eds), *The Cambridge Companion to Business & Human Rights Law*, Cambridge, 2021; F. MARRELLA, C. MASTELLONE (a cura di), *Contratti del commercio internazionale e sostenibilità*, Pisa, 2024; L. MOLA, C. PONCIBÒ, 'Trade and UN SDGs 2030: The Interplay between Public International Law and Contract Law', in A. BAHRI, W. ZHOU, D. BOKLAN (eds), *Rethinking, Repackaging, and Recuing World trade Law in the Post-Pandemic Era*, Oxford, pp. 113-130; M. VELLANO, 'Alla ricerca di un'etica globale nel diritto internazionale dell'economia', in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, 2017, pp. 929-936.

[6] C. MACCHI, *Business, Human Rights and the Environment: The Evolving Agenda*, The Hague, 2022; E. MORGERA, *Corporate Accountability in International Environmental Law*, Oxford, 2009.

[7] Nell'ambito del diritto internazionale umanitario va riconosciuto come manchino riferimenti normativi espliciti alla responsabilità delle imprese, che tuttavia può venire in rilievo quando società private vengono coinvolte nella condotta delle ostilità (a tal riguardo F. FRANCIONI, N. RONZITTI (eds), *War By Contract: Human Rights, Humanitarian Law, and Private Contractors*, Oxford, 2011; E. CALAZANS, *Private Military and Security Companies: The Implications under International Law of doing Business in War*, Newcastle, 2016) oppure nei conflitti legati allo sfruttamento delle risorse naturali (su cui si rimanda a M. PERTILE, *La relazione tra risorse naturali e conflitti armati nel diritto internazionale*, Padova, 2012; M. TIGNINO, 'Corporate human rights due diligence and liability in armed conflicts: The role of the ILC Draft Principles on the protection of the environment and the Draft Treaty on business and human rights', in *Questions of International Law*, Zoom-In 83, 2021, pp. 47-67).

[8] J. KYRIAKAKIS, *Corporations, Accountability and International Criminal Law*, Cheltenham, 2021.

[9] Sul punto si segnala la recente adozione della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law* del 4 settembre 2021. Per un commento su aspetti particolarmente rilevanti per il tema di cui qui ci si occupa si rimanda a G. CARELLA, 'Art. 19 della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law*: attuazione della responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale privato', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 169-186. In generale, sulla rilevanza degli aspetti di internazional-privatistici in materia di *business and human rights* si veda P. FRANZINA, 'Il contenzioso civile transnazionale sulla *corporate accountability*', in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, pp. 828-853; A. BONFANTI, 'Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato', in *Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2021, pp. 369-390; U. BAXI, 'Mass Torts, Multinational Enterprise Liability and Private International Law', in *Collected Courses*, vol. 276, 1999; D. AUGENSTEIN, 'Torture as Tort? Transnational Tort Litigation for Corporate-Related Human Rights Violations and the Human Right to a Remedy', in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 593-612; C. VAN DAM, 'Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms on the Role of Tort Law in the Area of Business and Human Rights', in *Journal of European Tort Law*, 2011, pp. 221-254.

possibili implicazioni in termini di tutela dei diritti umani. Tuttavia, la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa e di garantire alle vittime rimedi efficaci in caso di violazioni è un problema ancora in larga parte irrisolto, nonostante gli strumenti che il diritto internazionale offre.

Il paradigma tradizionale del diritto internazionale ha considerato per lungo tempo gli Stati quali unici soggetti a pieno titolo dell'ordinamento internazionale e, come tali, quali unici titolari di obblighi di tutela dei diritti umani. La tutela dei diritti umani a livello internazionale nasce infatti appositamente per contrastare l'autorità dello Stato e i possibili abusi della stessa.

Tale paradigma, tuttavia, ha subito una necessaria evoluzione al fine di far fronte a nuove esigenze di tutela della persona, connesse all'emergere di attori privati sulla scena internazionale [10]. Le imprese, ed in particolare le imprese multinazionali, si sono rivelate soggetti altrettanto capaci di pregiudicare il pacifico godimento dei diritti fondamentali, esercitando attività che possono avere l'effetto di modificare la capacità degli individui di godere dei propri diritti [11].

Non vi sono dubbi che la crescita economica legata all'esercizio dell'attività d'impresa possa avere ricadute positive e contribuire alla realizzazione dei diritti umani. Il progresso economico derivante dalla presenza di imprese su un territorio può infatti portare a un miglioramento delle condizioni di vita dei singoli lavoratori e generare ricadute positive anche sulle comunità in cui questi vivono [12]. Tuttavia, si constata che la modalità con cui le imprese operano nel sistema economico globale tende a vanificare in larga parte le possibili ricadute positive appena descritte. La tendenza alla massimizzazione dei profitti privati e alla collettivizzazione dei costi, cioè le esternalità negative generate dall'attività d'impresa, può avere come conseguenza un generale impoverimento degli individui, delle comunità e, in ultima istanza, degli Stati che sopportano le conse-

---

[10] Sulla rilevanza di soggetti non statali nel diritto internazionale in relazione alla tutela dei diritti umani si veda, *ex multis*, A. CLAPHAM, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford, 2006; P. ALSTON, *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford, 2005; R. MCCORQUODALE, *International Law Beyond the State: Essays on Sovereignty, Non-State Actors and Human Rights*, London, 2011; C. RYNGAERT, *Human Security and International Law: the Challenge of Non-State Actors*, Cambridge, 2014; M. NOORTMANN, A. REINISCH, C. RYNGAERT (eds), *Non-State Actors in International Law*, London, 2015; N. CARRILLO SANTARELLI, *Direct International Human Rights Obligations of Non-State Actors: a Legal and Ethical Necessity*, Oisterwijk, 2017.

[11] D. BIRCHALL, 'Corporate Power Over Human Rights: An Analytical Framework', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, p. 43.

[12] Così, ad esempio, nella prospettiva della Banca Mondiale WORLD BANK, *Trading for Development in the Age of Global Value Chains*, 2020, p. 3. La prospettiva della Banca Mondiale si pone tuttavia in un'ottica di misurazione dello sviluppo sulla base del mero incremento della capacità di acquisto e di consumo del singolo che viene assorbito nell'ingranaggio della produzione globale; tale visione è sicuramente restrittiva e superata dalle più ampie definizioni del fenomeno della povertà globale in relazione allo sviluppo economico, su cui si veda *ex multis* A. SENGUPTA, 'Human Rights and Extreme Poverty', in *Economic and Political Weekly*, 2010, pp. 85-93.

guenze sociali, umane ed ambientali della produzione globalizzata, senza partecipare alla distribuzione degli enormi profitti che da essa derivano. In altre parole, il vantaggio di pochi si costruisce sullo svantaggio di molti [13], con tutte le conseguenze che ciò può determinare in termini di instabilità sociale e, in ultima istanza, di mantenimento della pace [14].

In termini giuridici, la disuguaglianza che caratterizza l'economia globale si traduce in violazioni dei diritti umani e inosservanza delle norme di tutela dell'ambiente evidenti e ormai strutturali [15]. Gli esempi in tal senso non mancano. Basti pensare allo sfruttamento lavorativo e al lavoro minorile ancor oggi largamente diffusi soprattutto in alcuni settori produttivi e in determinate aree geografiche [16], ma anche al fenomeno della povertà lavorativa [17]; all'accaparramento delle terre a fini produttivi, in spregio ai diritti degli individui che abitano e coltivano quelle terre [18]; allo sfruttamento delle risorse naturali, all'impoverimento dei suoli, all'inquinamento delle acque e alle conseguenti violazioni dei diritti umani [19]; agli effetti devastanti del cambiamento climatico originato da attività

---

[13] S. MARKS, 'Exploitation as an International Legal Concept', in S. MARKS (ed.), *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, Cambridge, 2008, p. 301.

[14] La rilevanza del fattore economico nel mantenimento della pace internazionale era questione ben nota già prima della metà del secolo scorso, come descritto da H.B. BUTLER, *The Economic Factor in International Affairs*, Manchester, 1939, secondo cui la pace internazionale dipende dalla stabilità sociale, la quale a sua volta dipende dalla giustizia economica; il concetto sembra essere confluito nel preambolo della dichiarazione dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, secondo cui "[T]here can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development", si veda ASSEMBLEA GENERALE, *Risoluzione 70/1 adottata il 25 settembre 2015: Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development,* Preambolo, UN Doc. A/Res/70/1, 21 ottobre 2015.

[15] Con particolare riferimento all'economia globalizzata e la tutela dell'ambiente, le considerazioni avanzate nel presente volume ricalcano sostanzialmente quelle proposte da F. MUNARI, S.M. CARBONE, 'Lo sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi internazionali e delle regole di diritto internazionale ad essi relative', in *Diritto del commercio internazionale*, 1999, p. 40-41 secondo cui nel contesto degli scambi globali "non solo la domanda di beni e servizi originati da Stati ad economia più arretrata proviene da Stati industrializzati, ma anche [che] l'offerta di questi stessi beni di fatto dipende da imprese di questi ultimi Stati, le quali, grazie alla globalizzazione, si sono stabilite sul territorio dei primi, e sono esse le prime responsabili di comportamenti ecologicamente non sostenibili".

[16] Per una stima sui profitti derivanti dal lavoro forzato nei diversi settori produttivi e aree geografiche si veda il recente rapporto OIL, *Profits and Poverty: the Economics of Forced Labour*, 19 marzo 2024, reperibile all'indirizzo https://www.ilo.org/publications/major-publications/profits-and-poverty-economics-forced-labour.

[17] Su cui si veda ASSEMBLEA GENERALE, Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Olivier De Schutter, *The Working Poor: A Human Rights Approach to Wages*, UN Doc. A/78/175, 13 luglio 2023, par. 55 e ss.; G. LEBARON, 'Wages: An Overlooked Dimension of Business and Human Rights in Global Supply Chains', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 1-20.

[18] M. NINO, Land grabbing *e sovranità territoriale in diritto internazionale*, Napoli, 2018.

[19] *Ex multis*, F. ROMANIN JACUR, A. BONFANTI, F. SEATZU (eds), *Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective*, Leiden, 2015.

umane. Più in generale, poi, l'attività d'impresa transnazionale, attraverso la sistematica massimizzazione dei profitti e l'esternalizzazione dei costi, genera e alimenta una povertà diffusa e strutturale che è causa e al contempo conseguenza delle disuguaglianze su cui il sistema produttivo globale si fonda, con importanti ricadute sul godimento dei diritti economici, sociali e culturali [20].

È quindi evidente che, nella prospettiva di chi si occupa della tutela dei diritti umani, l'attività d'impresa su scala globale sia oggi fonte di criticità che superano in larga misura le eventuali ricadute positive cui si è accennato poc'anzi.

Le criticità legate alle condotte delle imprese rispetto ai diritti degli individui possono essere considerate risalenti nel tempo [21]. Tuttavia, la necessità di regolare l'attività d'impresa per limitare gli impatti negativi che questa può avere sui diritti umani è emersa chiaramente solo negli anni Ottanta del secolo scorso, in conseguenza di alcuni avvenimenti che hanno segnato un punto di svolta nella consapevolezza di legislatori, studiosi e opinione pubblica. Al contempo, questi casi hanno fatto emergere con chiarezza l'incapacità del diritto internazionale di fronteggiare, ancor prima di prevenire o regolare, tali eventi con strumenti adeguati. Vale la pena riportare alcuni di questi casi noti per tratteggiare i confini del problema.

Il primo momento di consapevolezza dei potenziali effetti devastanti dell'azione delle imprese multinazionali e dell'incapacità degli strumenti giuridici a disposizione di offrire adeguate risposte per le vittime, si raggiunse nel 1984 a seguito del disastro avvenuto nella città indiana di Bhopal [22]. L'incidente riguardava la fuoriuscita di gas tossici provenienti da un impianto gestito dalla società *Union Carbide India*, di proprietà della statunitense *Union Carbide*. Il disastro causò la morte di diverse migliaia di persone e molte altre subirono danni permanenti alla salute in conseguenza dell'esposizione ai gas tossici; inoltre,

---

[20] Il legame tra attività d'impresa e povertà richiederebbe un approfondimento a sé stante; per alcune considerazioni di ordine generale ed in prospettiva, che verranno anche riprese in questo volume, si rinvia al contributo di M.E. SALOMON, 'Poverty, Privilege and International Law: The Millennium Development Goals and the Guise of Humanitarianism', in *German Yearbook of International Law*, 2008, pp. 39-73.

[21] Per un inquadramento delle vicende storiche più risalenti che possono essere lette in un'ottica di impresa e diritti umani si veda, tra gli altri, N. BERNAZ, *Business and Human Rights: History, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap*, cit. Il tema della complicità delle imprese con riguardo alla commissione di crimini internazionali si era posto in relazione alle condotte delle imprese durante il regime nazista in Germania, all'esito del quale erano stati condannati gli amministratori di diverse società coinvolte in schiavitù, produzione di gas tossici usati nei campi di concentramento e altri crimini, come riportato da D. WEISSBRODT, 'Roles and Responsibilities of Non-State Actors', in D. SHELTON (ed.), *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*, Oxford, 2013, p. 726.

[22] Sull'incidente e le implicazioni in materia di responsabilità delle imprese si veda S. DEVA, 'Bhopal: The Saga Continues 31 Years On', in D. BAUMANN-PAULY, J. NOLAN (eds), *Business and Human Rights From Principles to Practice*, New York, 2016, pp. 22-26 e, più risalente, U. BAXI (ed.), *Inconvenient Forum and Convenient Catastrophe: The Bhopal Case*, Dehli-Bombay, 1985.

l'incidente ebbe come conseguenza la persistente contaminazione di acqua e suolo. La vicenda processuale che ne derivò non si concluse con una pronuncia nel merito, in quanto i giudici statunitensi declinarono la competenza sul caso, che fu successivamente chiuso con un accordo in via stragiudiziale[23]. Come si vedrà, la tendenza degli Stati a non riconoscere la propria competenza giurisdizionale sulle violazioni dei diritti umani avvenute su territorio straniero ad opera di proprie imprese rimane ancora oggi una delle principali barriere ad un pieno accesso alla giustizia per le vittime e rende quantomai evidente la necessità di ricercare soluzioni a livello internazionale. Il caso è poi emblematico della tendenza delle imprese multinazionali coinvolte nelle violazioni dei diritti umani ad evitare pronunce sul merito in sede giurisdizionale, preferendo invece percorsi alternativi di risoluzione delle controversie, attraverso la conclusione di accordi transattivi con le vittime. Se tali soluzioni possono apparire di immediata soddisfazione per le vittime stesse, dal punto di vista pecuniario, esse sollevano non pochi interrogativi dal punto di vista giuridico e di tutela dell'accesso alla giustizia, soprattutto nei casi – come quelli di cui ci si occupa – in cui vi è un forte squilibrio di potere tra le parti dell'accordo[24].

La seconda vicenda che sembra aver segnato un punto di svolta nella percezione dei retroscena della globalizzazione, anche da parte dell'opinione pubblica, è lo scandalo legato al caso *Nike*. La multinazionale di abbigliamento sportivo fu tra le prime a delocalizzare completamente la produzione, specialmente in Asia, e tra le prime ad essere travolte, negli anni Novanta, da gravi accuse di violazione dei diritti umani, tra cui sfruttamento lavorativo, lavoro minorile e violazione degli standard di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle attività svolte negli stabilimenti dei propri fornitori in Indonesia, Vietnam e Bangladesh[25]. Le ricadute in termini reputazionali per la società furono particolarmente rilevanti, tanto che *Nike* si spese per essere una delle imprese fondatrici del Global Compact delle Nazioni Unite, ad oggi la più ampia iniziativa *multi-stakeholder* di natura volontaria volta a supportare le imprese nell'attuazione di pratiche rispettose dei diritti umani. Nel far fronte alle accuse che le erano attribuite, l'impresa avrebbe affermato di non ritenersi responsabile per le condotte dei propri fornitori, in quanto essa non era proprietaria delle imprese coinvolte, ma si limitava ad acquistarne i prodotti[26].

---

[23] Per un resoconto sulla vicenda, fattuale e processuale, si veda il rapporto di AMNESTY INTERNATIONAL, *Bhopal: 40 Years of Injustice*, 2024.

[24] Su tali interrogativi si vedano le considerazioni di F. FRANCIONI, 'The Rights of Access to Justice under Customary International Law', in F. FRANCIONI, *Access to Justice as a Human Right*, Oxford, 2007, p. 40 e, nello specifico, di J. JOS, 'Legal Waivers in Settlement Agreements: Implications on Access to Remedies in Business and Human Rights', in *Journal of Human Rights*, 2022, pp. 639-653.

[25] J. RUGGIE, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, New York, 2013, p. 3.

[26] *Ibidem*, cit., p. 5.

Un punto di svolta rispetto ai casi precedenti si è poi raggiunto all'esito dei contenziosi che hanno coinvolto la società olandese *Royal Dutch Shell*. Il colosso del settore estrattivo è stato protagonista di alcune vicende giudiziarie concernenti i gravissimi danni ambientali e conseguenti violazioni dei diritti umani a danno delle comunità nigeriane interessate dalla presenza degli impianti di estrazione, dovuti alla scarsa manutenzione degli oleodotti gestiti in *joint venture* con la controllata governativa locale. I danni in termini di violazioni dei diritti umani della popolazione residente nella zona degli insediamenti estrattivi, quali il diritto alla vita, alla salute e all'autodeterminazione, tra gli altri, sono stati oggetto di alcuni tra i principali contenziosi avviati contro le società capogruppo, per la prima volta con esiti vittoriosi per le vittime di violazioni occorse su territorio straniero [27].

Probabilmente tra i casi più conosciuti, anche per le ripercussioni dal punto di vista della regolamentazione di settore, vi è stato poi il crollo dello stabilimento *Rana Plaza*, in Bangladesh, che ha acceso i riflettori sulle gravi violazioni sottese alla produzione di capi d'abbigliamento a basso costo. L'edificio ospitava diverse imprese, contando oltre cinquemila lavoratori, più di mille dei quali persero la vita nel noto incidente avvenuto nell'aprile 2013. Il caso ebbe particolare risonanza, non solo per la gravità degli eventi, ma anche perché i capi prodotti dalle imprese operanti nell'edificio erano destinati a imprese committenti europee e statunitensi. L'incidente appare oggi come la prima tragica evidenza delle conseguenze del *fast fashion* che, a distanza di oltre dieci anni, rimane un modello produttivo che caratterizza gran parte dell'indotto del settore, nonostante i tentativi di regolamentazione che ne sono conseguiti [28]. La vicenda è peraltro simile e contemporanea ad un incidente avvenuto a Karachi, in Pakistan, in cui diversi lavoratori persero la vita nel rogo della società *Ali Enterprises*, anch'essa

---

[27] In particolare si segnala il caso CORTE D'APPELLO DELL'AIA, *Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc and another*, sentenza del 19 gennaio 2021. Su tali vicende ed i precedenti rilevanti si veda, *ex multis*, L. ROORDA, D. LEADER, 'Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability Back in Court', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 368-376. Per un'analisi più approfondita si rimanda alle considerazioni che saranno svolte in questo volume, *infra*, cap. 6.

[28] In seguito alla vicenda furono avviati imponenti negoziati tra le parti al fine di giungere ad un accordo di compensazione per le vittime, che sfociarono nell'adozione del *Rana Plaza Compensation Agreement* gestito da un comitato di coordinamento, le cui informazioni sono disponibili sul relativo sito web https://ranaplaza-arrangement.org. Su tali accordi si veda B. VANPEPERSTRAETE, 'The Rana Plaza Collapse and the Case for Enforceable Agreements with Apparel Brands', in M. SAAGE-MAAß, P. ZUMBANSEN, M. BADER, P. SHAHAB, *Transnational Legal Activism in Global Value Chains: The Ali Enterprises Factory Fire and the Struggle for Justice*, Cham, 2021, pp. 137-169 e più in generale J. NOLAN, 'Rana Plaza: the Collapse of a Factory in Bangladesh and its Ramifications for the Global Garment Industry', in D. BAUMANN-PAULY, J. NOLAN (eds), *Business and Human Rights: from Principles to Practice*, cit., pp. 27-30; P. MUCHLINSKI, D.G. ARNOLD, 'Sweatshops and Labour Law: the Ethical and Legal Implications of Ignoring Labour Law in Developing Countries', in *Business and Human Rights Journal*, 2024, pp. 1-20.

operante per committenti europei. Oltre ad aver dato il via ad un contenzioso nei confronti della società europea committente *Kik*, il caso è noto anche per aver messo in luce le lacune dei sistemi privati di certificazione della di sostenibilità sociale, essendo *Ali Enterprises* in possesso di tali certificazioni [29].

La lista può essere certamente più corposa, ed è destinata ad aggiornarsi, ma le vicende qui ricordate appaiono emblematiche per diverse ragioni. Da un lato, esse hanno costituito i primi casi ad aver scosso l'opinione pubblica mondiale e ad aver quindi causato alle società coinvolte un impatto reputazionale di una certa entità, aprendo quantomeno una discussione sui correttivi necessari per evitare ulteriori ripercussioni [30]. Ma ancor più, detti casi rilevano perché mettono in luce alcune delle principali criticità che ancora oggi caratterizzano l'operare delle imprese sul mercato globale: la delocalizzazione e i conseguenti problemi di controllo e di allocazione delle responsabilità lungo la filiera produttiva; le difficoltà delle vittime di ottenere giustizia nello Stato in cui hanno subito la violazione e gli ostacoli esistenti nell'accesso alla giustizia dinanzi a giudici di Stati diversi; il ruolo degli strumenti non vincolanti di autodisciplina e degli standard privati volontari nella promozione del rispetto dei diritti umani lungo le filiere produttive.

In questo quadro, ristabilire il ruolo del diritto internazionale nella tutela dei diritti umani degli individui che, a vario titolo, subiscono gli impatti dell'attività d'impresa non è compito facile. La ricerca può essere approcciata da una duplice prospettiva. Da un lato, dalla prospettiva del riconoscimento di obblighi internazionali diretti in capo alle imprese multinazionali; tentativo che appare ancora oggi complicato [31]. Dall'altro lato, dalla prospettiva degli strumenti internazionali in materia di *business and human rights*, alla luce dei quali può essere proposta un'interpretazione evolutiva degli obblighi internazionali degli Stati in relazione alla condotta delle proprie imprese anche all'estero, tenendo in considerazione le attuali strutture della produzione globale e le peculiarità che le caratterizzano.

La prospettiva da ultimo descritta, che è quella adottata nella scrittura del presente volume, necessita di alcuni chiarimenti preliminari. Innanzi tutto, è necessario ridimensionare la rilevanza del riconoscimento di piena soggettività delle imprese multinazionali nell'ordinamento internazionale; in secondo luogo, è necessario chiarire perché oggi non sia più opportuno parlare di responsabilità sociale d'impresa, adottando invece la locuzione 'impresa e diritti umani'.

---

[29] Sul tema si tornerà al cap. 3, par. 7 e al cap. 6, par. 3.2.

[30] M.T. KAMMINGA, 'Company Responses to Human Rights Reports: An Empirical Analysis, in *Business and Human Rights Journal*, 2015, pp. 95-110.

[31] Non mancano, ovviamente, strumenti non vincolanti o di autoregolamentazione in materia, che tuttavia, seppure rivolti in via immediata alle imprese, mancherebbero del requisito della obbligatorietà. Si veda, in generale, G. SACERDOTI, 'Le società e le imprese nel diritto internazionale: dalla dipendenza dallo stato nazionale a diretti destinatari di obblighi e responsabilità internazionali', in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, pp. 109-122.

2. Brevi cenni sulla soggettività delle imprese nel diritto internazionale

Per meglio comprendere le difficoltà di un'attribuzione diretta di obblighi internazionali di rispettare i diritti umani in capo alle imprese, senza che tali obblighi siano imposti per il tramite delle leggi di uno Stato, occorre premettere alcune considerazioni in merito alla soggettività internazionale delle imprese stesse.

L'istituto giuridico della soggettività comporta infatti la possibilità di riconoscere in capo a un individuo, sia esso persona fisica, giuridica o altra entità non statale, diritti e obblighi che discendano da e possano essere fatti valere in un dato sistema giuridico [32].

La struttura interstatale del diritto internazionale ha per lungo tempo escluso la rilevanza degli individui come soggetti di diritto internazionale, richiedendo la mediazione dello Stato al fine di attribuire a questi ultimi diritti e obblighi [33]. Perciò si è inizialmente affermato che gli individui fossero meri 'oggetti' del diritto internazionale, tutelabili attraverso la protezione diplomatica dello Stato [34]. Il quadro iniziò a mutare dopo la Seconda Guerra Mondiale, che evidenziò l'esigenza di tutelare gli individui a livello sovranazionale e dunque la necessaria rilevanza di questi ultimi come soggetti del diritto internazionale. L'inclusione della tutela dei diritti umani tra gli obiettivi delle Nazioni Unite e la successiva adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, nel 1948, hanno contribuito a plasmare un sistema in cui gli individui (persone fisiche) diventavano titolari di diritti nell'ordinamento internazionale. Parallelamente, l'istituzione del Tribunale di Norimberga, e la successiva consacrazione dei principi emersi da quel processo, contribuirono a configurare in capo agli individui una limitata titolarità di obblighi internazionali, in particolare rispetto alla commissione di crimini internazionali, contribuendo così a delineare la soggettività (seppure limitata) degli stessi nell'ordinamento internazionale [35].

La soggettività delle persone giuridiche sul piano internazionale non subì la

---

[32] C. WALTER, 'Subjects of International Law', in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007; J.E. NIJMAN, *The Concept of International Legal Personality*, The Hague, 2004; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, parere dell'11 aprile 1949, p. 178.

[33] Nei testi più risalenti l'esclusione degli individui dalla possibilità di rilevare quali soggetti di diritto internazionale è chiara, si veda L. OPPENHEIM, *International Law: A Treatise, Vol. I, Peace*, seconda edizione, Londra, 1912, p. 362 e ss.; per una disamina delle posizioni fino alla prima metà del secolo scorso, G. SPERDUTI, 'L'individu et le droit international', in *Collected Courses*, vol. 90, 1956.

[34] *Ex multis*, C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, quinta edizione, Milano, 2019, p. 100 e ss. e, in merito alle imprese multinazionali, C. FOCARELLI, *La persona umana nel diritto internazionale*, Bologna, 2013, pp. 345 ss.

[35] Si vedano a tal riguardo le riflessioni di E. GREPPI, *I crimini dell'individuo nel diritto internazionale*, Torino, 2012, p. 12.

medesima evoluzione, quantomeno dal punto di vista della titolarità di obblighi internazionali. Indipendentemente dal riconoscimento di una piena soggettività internazionale, infatti, le imprese multinazionali si erano già affermate quali attori sul piano internazionale in quanto in grado di partecipare a processi di elaborazione normativa del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione degli investimenti internazionali che vedevano le imprese stesse, e i loro diritti, coinvolti in prima persona [36]. Si rendeva, tuttavia, sempre più necessario considerare le imprese multinazionali non solo come titolari di diritti, ma anche come attori assoggettabili agli obblighi di rispetto dei diritti umani: il tema si era posto già dagli anni Sessanta del secolo scorso e poi specialmente dagli anni Novanta, quando, come si è visto, era emerso molto chiaramente come l'operatività di queste ultime potesse rappresentare una minaccia per il godimento dei diritti umani [37].

È indubbio che l'esclusione per lungo tempo delle imprese multinazionali dal novero dei soggetti dotati di personalità giuridica internazionale abbia contribuito all'attuale inadeguatezza delle categorie giuridiche tradizionali a cogliere gli aspetti necessari a regolarne efficacemente le condotte. Ancora oggi, infatti, la dottrina ha posizioni divergenti riguardo alla soggettività delle imprese multinazionali nel diritto internazionale [38]. La posizione più tradizionale poggia sull'assunto che gli Stati sono i soggetti principali del sistema giuridico internazionale ed è quindi riluttante a riconoscere piena soggettività internazionale alle imprese [39]. L'argomento principale a supporto di tale posizione è che un simile riconoscimento *tout*

---

[36] S.M. CARBONE, 'Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale', cit., pp. 36-37; in generale sulla partecipazione degli attori non statali alla creazione delle fonti di diritto internazionale R. MCCORQUODALE, 'Sources and the Subjects of International Law: A Plurality of Law-Making Participants', in J. D'ASPREMONT, S. BESSON (eds), *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*, Oxford, 2017, pp. 749-766.

[37] V. CHETAIL, 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', in D. ALLAND, V. CHETAIL, O. DE FROUVILLE, J.E. VIÑUALES (eds), *Unity and Diversity of International Law: Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy*, Leiden, 2014, p. 110 ss.

[38] Diversi approcci sono descritti da A. CLAPHAM, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, cit., p. 25 e ss.; V. CHETAIL, 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', cit., p. 110 ss.

[39] Si veda ad esempio S.M. CARBONE, 'Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale', cit., p. 40, che riafferma espressamente l'assenza di personalità giuridica internazionale delle imprese; le imprese multinazionali sono 'possibili candidati per la personalità internazionale' secondo M.N. SHAW, *International Law*, cit., 2017, p. 197; non hanno personalità giuridica internazionale secondo J. CRAWFORD, *Brownlie's Principles of Public International Law*, ottava edizione, Oxford, 2019, p. 111, nonostante abbiano spesso più risorse di certi Stati e possano concludere accordi con gli Stati stessi, tali accordi tuttavia non sarebbero governati dalle norme sui trattati internazionali; le imprese internazionali non sono soggetti internazionali alla luce della discussione sui rimedi possibili per far valere violazioni commesse da queste ultime, secondo C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 113. Sulle imprese multinazionali come soggetti di diritto internazionale si veda D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto Internazionale*, cit., p. 505.

court comporterebbe l'equiparazione delle imprese multinazionali agli Stati sul piano del diritto internazionale; equiparazione che, tuttavia, è difficilmente sostenibile sia su un piano politico sia su un piano giuridico, quantomeno se si accede al concetto di personalità giuridica basata su caratteristiche proprie dello Stato (capacità di concludere accordi internazionali, capacità di intrattenere relazioni diplomatiche, capacità di sollevare cause internazionali) [40]. A supporto della posizione più tradizionalista, vi sono poi ragioni di opportunità, poiché una simile legittimazione delle imprese multinazionali potrebbe minare l'autorità dello Stato e, al contempo, alleggerire indebitamente quest'ultimo delle proprie responsabilità di garante primario della tutela dei diritti umani [41].

Malgrado tali reticenze, è indubbio che le imprese multinazionali godano oggi di una posizione di particolare rilievo di cui si sono, *de facto*, appropriate [42]. Esse operano al pari degli Stati nella stipula di accordi economici, influenzano le relazioni internazionali e la formazione delle norme internazionali che le riguardano [43], sono in grado di far valere i propri diritti dinanzi a istanze internazionali anche nei confronti degli Stati [44]. È quindi ormai anacronistico negare l'esistenza di una qualche forma di soggettività delle imprese sul piano internazionale.

Infatti, si deve dar conto della circostanza che parte della dottrina preferisce adottare una soluzione intermedia, che consiste nel riconoscimento di una personalità giuridica internazionale alle imprese, seppure limitata funzionalmente a quanto necessario all'applicazione delle norme di diritto internazionale di volta in volta rilevanti [45]. È del tutto coerente con l'impostazione data rispetto alla

---

[40] Il dibattito è descritto da V. CHETAIL, 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', cit., p. 111.

[41] A. CLAPHAM, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, cit., p. 25. Su alcuni effetti collaterali del riconoscimento della soggettività internazionale delle imprese si veda J.E. ALVAREZ, 'Are Corporations Subjects of International Law?', in *Santa Clara Journal of International Law*, 2011, pp. 1-36.

[42] D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto Internazionale*, cit., p. 37.

[43] Si veda, ampiamente, S. TULLY, *Corporations and International Lawmaking*, Leiden, 2007.

[44] P. DUMBERRY, E. LABELLE-EASTAUGH, 'Non-State Actors in International Investment Law: The Legal Personality of Corporations and NGOs in the Context of Investor-State Arbitration', in J. D'ASPREMONT (ed.), *Participants in the International Legal Systems: Multiple Perspectives on Non-State Actors in International Law*, London, 2011, pp. 360-371. Per alcune considerazioni più risalenti sulle imprese multinazionali quali interlocutori e concorrenti degli Stati, sia internamente che sul piano internazionale, si veda G. SACERDOTI, 'Le imprese multinazionali in un mondo di stati: aspetti giuridico-economici e problemi di politica legislativa', cit., 1974, pp. 12 e ss.; più recentemente, *ex multis*, E. DECAUX, 'The Impact of Individuals and Other Non-State Actors on Contemporary International Law', in R. PISILLO MAZZESCHI, P. DE SENA (eds) *Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law*, Cham, 2018.

[45] V. CHETAIL, 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', cit., p. 113; C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., 2019, p. 108; F. FRANCIONI, 'Alternative Perspectives on International Responsibility for Human Rights Violations by Multinational Corporations', in W. BENEDEK, K. DE FEYTER, F. MARRELLA (eds), *Economic Globalisation and Human Rights*, cit., p. 258.

soggettività degli individui ritenere che le imprese siano dotate di capacità giuridica limitata, e dunque di una certa soggettività, considerando che quest'ultima è data dalla capacità di un soggetto di conformarsi al diritto internazionale e quindi di esercitare le posizioni soggettive che la norma di diritto internazionale produce [46].

Se si accede a tale prospettiva, non vi sono dubbi che le imprese multinazionali siano soggetti idonei a essere destinatari di norme di diritto internazionale relative alla protezione dei diritti umani e a conformarsi ad esse [47]; per tale ragione, secondo alcuni esse sono legittimamente destinatarie della norma internazionale che prevede l'obbligo di rispettare tali diritti, anche in assenza di un'istanza internazionale che possa giudicare tali violazioni [48]. Entro questi limiti, esse certamente hanno soggettività internazionale, seppure limitata.

A sostegno di quanto sopra, vi sono poi argomenti di carattere politico. Il riconoscimento della soggettività internazionale delle imprese sarebbe infatti coerente con il crescente potere economico assunto da tali soggetti, spesso pari, se non superiore, al potere economico e negoziale di alcuni Stati, e con la capacità delle imprese di incidere sensibilmente sul godimento dei diritti umani degli individui. Tale riconoscimento sarebbe inoltre funzionale a pretendere da parte delle stesse il rispetto in via immediata degli obblighi derivanti dal diritto internazionale [49], senza cioè richiedere l'intervento dello Stato.

Al netto delle considerazioni sin qui svolte in relazione alla soggettività delle imprese, occorre riconoscere che, *rebus sic stantibus*, non è possibile affermare l'esistenza di una responsabilità internazionale delle imprese ed è quindi necessario ricorrere alla mediazione dello Stato, imponendo a quest'ultimo obblighi di controllo e regolamentazione [50]. Dall'altro lato, però, occorre anche fare un passo indietro e domandarsi se il riconoscimento di una piena soggettività internazionale alle imprese multinazionali sia effettivamente essenziale per affermare il dovere di queste ultime di rispettare i diritti umani internazionalmente ricono-

---

[46] E. CANNIZZARO, *Diritto Internazionale*, sesta edizione, Torino, 2023, p. 266.

[47] Non tutti, s'intende; è altrettanto evidente che solo alcuni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti possono rivolgersi a soggetti privati, mentre altri (si pensi, tra molti, al diritto ad un equo processo) si rivolgano chiaramente agli Stati.

[48] La distinzione tra l'esistenza dell'obbligo in capo a un soggetto e la possibilità di far valere la responsabilità per la violazione commessa da quel soggetto dinanzi a un tribunale internazionale sono questioni da tenere distinte, così che la necessità di accedere a corti nazionali a tal fine non sarebbe un ostacolo al riconoscimento dell'esistenza di obblighi internazionali in capo alle imprese secondo S.R. RATNER, 'Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility', in *Yale Law Journal*, 2001, p. 476, 481. Sull'opportunità della previsione di obblighi internazionali diretti in capo alle imprese multinazionali si veda, *ex multis*, N. CARRILLO SANTARELLI, *Direct International Human Rights Obligations of Non-State Actors: a Legal and Ethical Necessity*, cit.

[49] D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto Internazionale*, cit., p. 505.

[50] Tale circostanza ne escluderebbe la rilevanza come soggetti internazionali secondo C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 113.

sciuti, ovvero se sia necessario scardinare tali 'prigioni concettuali'[51] e fondare su altri termini l'esistenza di detto dovere.

È stato ad esempio ipotizzato[52] che l'esistenza di un dovere delle imprese di rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti possa essere desunta implicitamente dagli obblighi di *due diligence* gravanti sugli Stati. Se è vero che lo Stato può essere responsabile per non aver agito con la dovuta diligenza nel prevenire e reprimere le condotte delle imprese contrarie ai diritti umani, tale responsabilità indiretta presuppone che la violazione sia compiuta dalle imprese, che quindi direttamente hanno l'obbligo di rispettare norme internazionali di tutela dei diritti umani. Gli obblighi di *due diligence* degli Stati potrebbero quindi essere la chiave per colmare la distanza tra la soggettività internazionale delle imprese e l'impossibilità di far valere gli obblighi in materia di diritti umani direttamente nei confronti di queste ultime[53]. Ciò a maggior ragione se si intende porre l'accento sulle catene globali del valore che, come si vedrà, presuppongono la partecipazione di una moltitudine di imprese ad un unico processo produttivo, dotato di organizzazione transfrontaliera unitaria garantita da un'impresa leader[54].

Su tali obblighi e sul loro contenuto attuale, anche alla luce delle interpretazioni dei trattati in materia di diritti umani e della prassi degli organi di monitoraggio e delle corti internazionali in materia di diritti umani, si concentrerà l'analisi dei prossimi capitoli.

La prassi, infatti, sembra confermare l'impostazione da ultimo proposta, restituendo centralità agli obblighi di regolamentazione delle imprese da parte degli Stati quale strumento per imporre a queste ultime il rispetto dei diritti umani nelle loro operazioni su scala globale. Come si vedrà, i trattati internazionali in materia di tutela dei diritti umani sono stati interpretati dagli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite, nei commenti generali e nella prassi, come inclusivi di veri e propri obblighi a carico degli Stati di regolare le attività d'impresa potenzialmente lesive dei diritti umani. Alle imprese restano invece direttamente rivolte le raccomandazioni contenute in una moltitudine di strumenti interna-

---

[51] R. HIGGINS, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, New York, 1999, 49 secondo cui "the whole notion of 'subjects and 'objects' has no credible reality … no functional purpose. We have erected an intellectual prison of our own choosing and then declared it to be an unalterable constraint". Sull'irrilevanza di un dibattito circa il riconoscimento della personalità giuridica internazionale alle imprese multinazionali si esprime A.M. TANZI, *A Concise Introduction to International Law*, seconda edizione, Torino, 2022, pp. 64-65.

[52] V. CHETAIL, 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', cit., p. 127; così come S.R. RATNER, 'Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility', cit., pp. 470-471.

[53] V. CHETAIL, 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', cit., p. 130.

[54] La definizione, su cui si tornerà nel cap. 2, è ripresa da M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, cit., p. 6.

zionali non vincolanti, cui la prassi giurisprudenziale nazionale e internazionale sta gradualmente volgendo lo sguardo; di tale tendenza si parlerà nei prossimi capitoli.

3. Diritto internazionale ed economia globale: l'emergere di un *accountability gap*

La necessità di riportare il tema della *corporate accountability* nel quadro degli obblighi degli Stati è ancor più rilevante se si considera che, mentre venivano abbattute le frontiere per gli scambi commerciali e gli investimenti su scala globale, si è gradualmente palesata l'incapacità del diritto internazionale di cogliere l'importanza del fenomeno e regolare di conseguenza l'attività d'impresa transnazionale. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che il diritto internazionale poggia, da un lato, sull'esistenza di Stati territoriali e, dall'altro lato, sul divieto di ingerenza nella sfera di dominio riservato di questi ultimi. Poiché le imprese sono soggetti privati, esse sono sottoposte alla giurisdizione e alle leggi dello Stato in cui operano; persiste quindi ancora oggi una contrapposizione tra la frammentazione del mondo in una molteplicità di Stati e una realtà economica che vede nei confini 'un'insignificante barriera all'esercizio ottimale dell'attività produttiva'[55].

Le società che partecipano alla produzione globalizzata sono infatti solitamente controllate da una società che organizza e dirige la produzione. Essa può essere la *holding* (o società madre) di un gruppo di società, che possiede la maggioranza o la totalità delle azioni delle controllate (o società figlie), ovvero una società apicale (o *lead firm*), che pur non vantando rapporti di tipo proprietario nei confronti dei partner commerciali, ne controlla e dirige l'attività attraverso legami contrattuali. Le società sussidiarie e la moltitudine di fornitori e altri soggetti che partecipano alla catena globale del valore sono poi dislocate in Stati terzi, spesso appositamente scelti al fine di beneficiare di un regime giuridico più favorevole, considerati gli standard ambientali, sociali e fiscali vigenti. L'espediente risulta particolarmente vantaggioso poiché la formale distinzione e separazione sul piano giuridico tra la società madre e le società controllate, così come tra società apicale e partner commerciali, comporta che, qualora l'azione nello Stato terzo si risolvesse in una violazione dei diritti umani, la formale separazione tra le persone giuridiche che compongono la catena globale del valore proteggerebbe la *holding* e la società apicale da eventuali responsabilità nei confronti delle vittime. Non solo: tale circostanza impedisce alle vittime l'accesso

[55] Così nelle parole di G. SACERDOTI, 'Le imprese multinazionali in un mondo di Stati: aspetti giuridico-economici e problemi di politica legislativa', cit., p. 20.

alla giustizia in uno Stato diverso da quello in cui la violazione è stata commessa, proprio perché le condotte abusive sono compiute da un'entità separata, formalmente e giuridicamente, dalla *holding* o dalla società apicale, entità sottoposta alla giurisdizione di un diverso Stato. La *holding* e la società apicale avranno così esternalizzato tutti i rischi e i costi (umani, sociali, ambientali) della produzione[56].

La discrepanza tra la dimensione economica e quella giuridica del fenomeno ha quindi generato una lacuna nella tutela dei diritti umani, da tempo nota in relazione all'operare delle imprese multinazionali su scala globale ed oggi accentuata dalle nuove strutture attraverso cui si sviluppa l'attività d'impresa transnazionale di cui si dirà di seguito e, più approfonditamente, nel capitolo successivo.

3.1. La struttura delle imprese multinazionali e delle catene globali del valore: cenni e rinvio

Per comprendere le sfide poste alla tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa a livello transnazionale è opportuno accennare fin d'ora alle caratteristiche essenziali delle imprese multinazionali e al modo in cui esse hanno operato e operano oggi su scala globale. Come si è accennato, le imprese multinazionali sono gruppi di società verticalmente integrate, che agiscono in più parti del mondo tramite società controllate (sussidiarie, filiali) operanti in Stati terzi, coordinate e dirette da un centro operativo, detto società madre (o *holding*), che possiede la maggioranza o la totalità delle azioni delle controllate. Oggi, come si è detto, l'economia globale è sempre più caratterizzata dalla frammentazione della produzione in più fasi, ciascuna delle quali si svolge in diverse parti del mondo; le diverse fasi produttive sono condotte da una moltitudine di imprese i cui rapporti si basano per lo più su vincoli contrattuali, anziché societari, fino a formare lunghe e complesse catene globali del valore[57].

Il funzionamento dei mercati attraverso tali strutture ha delle conseguenze sul piano del diritto internazionale di tutela dei diritti umani che accentuano le criticità già emerse con l'operare delle imprese multinazionali attraverso le proprie filiali.

La frammentazione, sia geografica sia organizzativa, propria delle catene globali del valore ha conseguenze rilevanti sul piano giuridico, incidendo su obblighi e responsabilità. In primo luogo, essa comporta una segmentazione degli

---

[56] B. CHOUDOURY, 'Corporate Law's Threat to Human Rights: Why Human Rights Due Diligence Might Not Be Enough', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, p. 186.

[57] Per un'analisi del fenomeno e delle sue implicazioni da un punto di vista economico S. PONTE, G. GEREFFI, G. RAJ-REICHERT (eds), *Handbook on Global Value Chains*, Cheltenham, 2019.

obblighi, nel senso che le diverse fasi della produzione saranno regolate da tanti sistemi giuridici quanti sono gli ordinamenti in cui avviene la produzione stessa, con la conseguenza che il divario regolamentare e legislativo tra diversi Stati è ormai divenuto parte delle scelte di *outsourcing* delle imprese. In secondo luogo, essa comporta una suddivisione delle responsabilità con riguardo agli impatti potenzialmente negativi di ciascuna fase del processo produttivo, poiché ciascuna singola impresa interviene su un segmento della produzione, senza formalmente assumere alcuna responsabilità per ciò che avviene nelle fasi produttive a monte e a valle della catena. Ciò, in particolare, tende a minimizzare la responsabilità delle imprese che governano e regolano l'intero processo produttivo, poste al vertice della catena del valore (*holding* o società apicali)[58]. Sono questi i tratti essenziali che hanno lasciato emergere, nel corso degli ultimi decenni, un vuoto di tutela di cui si parlerà nel paragrafo che segue.

3.2. Le cause dell'*accountability gap* e la necessità di soluzioni a livello internazionale

La struttura e le modalità con cui le imprese multinazionali hanno operato (e operano tuttora) sul mercato globale hanno creato un vuoto nella tutela dei diritti umani delle vittime delle violazioni derivanti dalle condotte delle imprese, cui ci si è riferiti con il termine *accountability gap*. Tale vuoto è il frutto di più fattori combinati tra loro[59].

Il primo è la mancanza di volontà o di capacità degli Stati in cui viene commessa la violazione di predisporre e azionare meccanismi di prevenzione e di rimedio efficaci per far valere tale responsabilità da parte delle vittime, con la conseguente necessità di rivolgersi agli Stati di incorporazione delle società capogruppo o delle società *leader* per ottenere giustizia. È noto come alcune delle più importanti imprese multinazionali abbiano un fatturato che supera il prodotto interno lordo di taluni Stati[60], e che per tale ragione questi ultimi siano restii a imporre loro condizioni per l'esercizio dell'attività sul proprio territorio. La competizione internazionale per attrarre gli investimenti delle grandi imprese incentiva anzi gli Stati con basso potere negoziale a rinunciare all'imposizione di standard minimi di tutela ambientale e dei diritti umani pur di ottenere i bene-

---

[58] D. BRINKS, J. DEHM, K. ENGLE, K. TAYLOR (eds), *Power Participation and Private Regulatory Initiatives: human rights under supply chain capitalism*, Philadelphia, 2021.

[59] N. BERNAZ, *Business and Human Rights: History, Law and Policy: Bridging the Accountability Gap*, cit., p. 8 e ss.

[60] Il dato è ampiamente riportato in dottrina, si veda *ex multis*, J. WOUTERS, A. CHANÉ, 'Multinational Corporations in International Law', in N. MATH, A. REINISCH, C. RYNGAERT (eds), *Non-State Actors in International Law*, cit., p. 225; D. WEISSBRODT, 'Roles and Responsibilities of Non-State Actors', cit., p. 727.

fici derivanti dalla presenza dell'impresa. La questione ha radici profonde ed è il risultato di rapporti di forza e squilibri di potere che hanno portato nel tempo a considerare la presenza dell'impresa multinazionale nello Stato ospite come un possibile problema anche dal punto di vista politico oltre che socio-economico [61].

Il secondo fattore problematico risiede nel fatto che le imprese operanti lungo le catene globali del valore agiscono come entità formalmente distinte, dotate ciascuna di propria personalità giuridica separata, pur essendo la loro attività coordinata da un centro direzionale unitario. Ciò impedisce, o rende quantomeno difficoltoso, il riconoscimento di una responsabilità in capo ad una impresa per le condotte di un'altra impresa, ancorché le stesse possano essere legate da un vincolo proprietario. Tale circostanza, di riflesso, limita la responsabilità degli Stati con riguardo all'obbligo di regolare e reprimere le condotte abusive delle proprie imprese quando queste agiscono all'estero attraverso controllate o partner commerciali. Ciò è particolarmente rilevante, come vedremo nel capitolo successivo, nell'ambito delle catene globali del valore, che presuppongono un legame di tipo meramente contrattuale tra le società che a vario titolo partecipano alla produzione.

Tutto ciò poggia sul terzo fattore che alimenta l'*accountability gap*, vale a dire l'inesistenza di un meccanismo internazionale di risoluzione delle controversie che riguardano le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese. Tale lacuna rende necessario rivolgersi alla giustizia statale per risolvere controversie con caratteri essenzialmente transnazionali, lasciando emergere i limiti che derivano dalla parcellizzazione della produzione e dal rispetto della sovranità degli Stati.

La tutela dei diritti umani è infatti inestricabilmente connessa alla giurisdizione degli Stati chiamati a tutelarli attraverso la predisposizione di un quadro legislativo idoneo e meccanismi rimediali efficaci: tale giurisdizione è essenzialmente territoriale [62]. Gli Stati sono quindi tenuti a regolare la condotta delle imprese operanti sul proprio territorio, al fine di prevenire e punire gli impatti negativi derivanti dall'attività d'impresa, al pari di qualsiasi violazione commessa da soggetti privati [63]. Non altrettanto pacifica è invece, ancora oggi, l'estensione

[61] Con tutte le conseguenze anche in termini di responsabilità dello Stato di origine dell'impresa ospitata, su cui si veda F. FRANCIONI, *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, cit., p. 137 e ss. Che il potere di alcune imprese multinazionali sia tale da condizionare anche profondamente gli scenari politici degli Stati in cui operano, è dimostrato ad esempio anche dalle recenti vicende che hanno condotto alla condanna della società *Chiquita*, già *United Fruit Company*, che ha alle spalle una lunga storia di supporto a gruppi paramilitari in alcuni Stati dell'America Latina, su cui si veda BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE, *USA: Banana Giant Chiquita Held Liable for Funding Paramilitaries*, 11 giugno 2024, https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/banana-giant-held-liable-for-funding-paramilitaries/.

[62] Sulla giurisdizione degli Stati e sugli effetti dell'attività delle catene globali del valore per un ripensamento della giurisdizione extraterritoriale in materia di diritti umani, si rimanda ampiamente alle considerazioni che saranno svolte nel cap. 4.

[63] Sugli obblighi di *due diligence* degli Stati in materia di diritti umani e attività d'impresa, si veda *infra*, cap. 3.

dell'obbligo di regolare l'attività d'impresa anche quando questa operi al di fuori dei confini nazionali, né con riferimento alle imprese che operano attraverso società sussidiarie né, tantomeno, con riferimento alle imprese che operino attraverso reti di partner commerciali di paesi terzi. La portata extraterritoriale delle norme a tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa diventa quindi elemento imprescindibile: dal riconoscimento di tale estensione dipende la possibilità non solo di imporre standard adeguati di tutela dei diritti umani in termini di prevenzione, ma anche e soprattutto di garantire alle vittime l'accesso a rimedi efficaci in caso di violazioni occorse lungo la catena globale del valore.

A complicare ulteriormente il quadro non può non notarsi che impatti negativi sui diritti umani possono verificarsi anche in conseguenza di condotte lecite, sfruttate dalle imprese a proprio favore [64]. Di fronte a questa anomalia sistemica, che sovrappone conseguenze fisiologiche e patologiche del mercato globale [65], occorre quindi domandarsi se le violazioni dei diritti umani siano il prezzo inevitabile dello sviluppo economico impostato sulla globalizzazione della produzione oppure se, attraverso un corretto inquadramento delle strutture che caratterizzano tale produzione e un opportuno utilizzo degli strumenti di diritto internazionale esistenti, si possa definire un obbligo degli Stati di origine di regolare, prevenire e punire le condotte abusive delle imprese lungo le catene globali del valore. In altre parole, occorre colmare la distanza tra la realtà economica globalizzata e gli strumenti giuridici che il diritto internazionale ha a disposizione per regolarla, superando un sistema frammentato incapace di rispondere alle attuali esigenze di tutela.

Il presupposto per rispondere a tali questioni, prima ancora di verificare quale sia il dato normativo che sancisce l'esistenza di obblighi internazionali nel senso appena descritto, è riconoscere che il rispetto dei diritti umani nell'attività d'impresa non sia solo un atteggiamento benevolo dell'imprenditore, ma che oggi risponda alla percezione dell'esistenza di un dovere delle imprese di agire

---

[64] Si pensi ad esempio all'utilizzo di sedi per fruire di regimi fiscali più favorevoli, sottraendo risorse agli Stati che avrebbero altrimenti beneficiato del gettito fiscale da destinare alla realizzazione di diritti economici, sociali e culturali sul territorio, su cui si veda *ex multis* S. DARCY, ''The Elephant in the Room': Corporate Tax Avoidance and Business and Human Rights', in *Business and Human Rights Journal*, 2017, pp. 1-30; ovvero alla finanziarizzazione del mercato immobiliare con conseguente riduzione del diritto all'accesso all'abitazione, gli esempi in tal senso sono discussi in D. BIRCHALL, 'Any Act, Any Harm, to Anyone: the Transformative Potential of "Human Rights Impacts" under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *University of Oxford Human Rights Hub Journal*, 2019, pp. 120-147, p. 122. In generale, sull'esistenza di categorie e strutture giuridiche come un 'invito' al loro utilizzo (c.d. *affordances*) nell'ambito delle catene globali del valore si veda A. BECKERS, 'Global Value Chains in EU Law', in *Yearbook of European Law*, 2023, pp. 1-25, p. 6.

[65] Così la terminologia utilizzata da F. FRANCIONI, *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, cit., p. 142, nel distinguere tra pregiudizi che derivano da attività lecite delle multinazionali e pregiudizi che derivano da violazioni di norme internazionali da parte delle stesse.

rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti. Occorre, in altre parole, chiarire subito il passaggio dall'idea di responsabilità sociale d'impresa all'approccio di impresa e diritti umani.

4. Dalla responsabilità sociale d'impresa all'approccio *business and human rights*: un cambio di prospettiva

Secondo le più risalenti teorie di *governance* d'impresa, scopo principale ed unico dell'attività d'impresa è generare ed incrementare il proprio profitto. Tuttavia, già durante gli anni Cinquanta del secolo scorso cominciò ad affermarsi la consapevolezza che le imprese non potessero occuparsi unicamente della loro dimensione economico-finanziaria, considerando invece che la profittabilità dell'attività d'impresa sul lungo periodo dovesse tener conto dell'impatto sugli *stakeholders* e non solo sugli *shareholders*[66]. Si andò così gradualmente affermando l'esistenza di una responsabilità sociale dell'impresa[67]: dall'attività filantropica di pochi, si diffuse l'idea che l'attività imprenditoriale fosse necessariamente in relazione con la società e che, di conseguenza, le imprese nel perseguire i propri obiettivi di profitto avrebbero dovuto tenere conto delle aspettative sociali nei loro confronti.

Il concetto di responsabilità sociale di impresa poggia sull'assunto che le imprese debbano essere guidate dai valori condivisi nel contesto sociale in cui operano e con cui hanno un legame ineludibile, adottando volontariamente scelte imprenditoriali in linea con tali valori. In questo quadro non trova dunque spazio alcun meccanismo coercitivo: il volontarismo è, d'altronde, coerente con l'idea che il comportamento virtuoso dell'impresa risponda ad una aspettativa sociale, piuttosto che ad un obbligo di legge[68]. Questa consapevolezza ha portato alla graduale diffusione di standard volontari di autoregolamentazione delle imprese, da un lato, e di schemi di certificazione del rispetto di tali standard, dall'altro, che ancora oggi hanno grande importanza nel panorama eterogeneo degli strumenti che si propongono di incrementare la sostenibilità dell'attività

---

[66] P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, Oxford, 2021, p. 557.

[67] F. BORGIA, *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Napoli, 2007; P. ACCONCI (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa in Europa*, Napoli, 2009; M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019.

[68] In quest'ottica è stata proposta una distinzione tra ciò che è giuridicamente richiesto all'impresa quale entità economica fondamentale della società (produrre e offrire beni e servizi con il fine di trarne profitto, nel rispetto delle leggi), ciò che è richiesto sul piano sociale perché risponde ad un'aspettativa della società e ciò che neppure assurge a chiara aspettativa, ma può al più essere considerata una scelta strategica dell'impresa. A.B. CARROLL, 'Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct', in *Business & Society*, 1999, pp. 268-295, p. 284.

d'impresa. I codici di condotta sono stati i primi tentativi di autoregolamentazione delle imprese, volontari e redatti su impulso delle imprese medesime, ai quali queste ultime possono scegliere di aderire per allineare la condotta imprenditoriale ad alcuni valori ritenuti rilevanti, imponendone il rispetto anche ai propri fornitori [69].

L'esperienza dei codici di condotta ad iniziativa unilaterale delle imprese lasciò poi il posto ad iniziative collettive di settore, che in molti casi portarono al coinvolgimento di soggetti interessati anche di natura non imprenditoriale, quali associazioni di categoria, governi, ONG in rappresentanza delle diverse istanze, pur rimanendo a trazione imprenditoriale, cioè le c.d. *iniziative multi-stakeholders* [70]. Non solo. In assenza di una regolamentazione efficace a livello sovranazionale, si è gradualmente consolidata una *governance* privata dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa, che passa attraverso la creazione di standard utilizzati come parametro della conformità dell'azione imprenditoriale. Nasceva così non solo un nuovo approccio alla sostenibilità, ma anche un vero e proprio mercato di schemi privati di certificazione e società che offrono servizi di *auditing*. Il panorama dei *private regulatory standards* o *voluntary sustainability standard systems* è ormai variegato e molto ampio e viene oggi indicato anche quale strumento funzionale alla necessità di prevenzione e tutela dei diritti umani. Tuttavia, il ricorso a forme private di controllo del rispetto dei diritti umani pone non pochi problemi da questo punto di vista, a partire dalla definizione dello standard di tutela, alla continuità dei controlli, agli evidenti conflitti di interessi, lasciando emergere la sua natura di strumento di mercato anziché di strumenti a tutela degli individui.

Il modello basato sul volontarismo era tuttavia destinato ad alimentare una frammentazione della tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa. In assenza di qualsivoglia meccanismo coercitivo, solo alcune imprese avevano i mezzi e la volontà di accedere agli strumenti di autoregolamentazione; inoltre, anche le imprese più 'virtuose' avevano la possibilità di limitare il proprio impegno ad evitare solo alcuni aspetti dell'impatto della produzione, anziché preoccuparsi dell'intero *corpus* di diritti umani internazionalmente riconosciuti (ciò che meglio risponderebbe anche alla concezione dei diritti umani come interconnessi, interdipendenti e dunque indivisibili).

L'approccio *business and human rights* ha portato un cambio di prospettiva ed ha costituito, secondo alcuni, una reazione critica all'impostazione nata sotto

---

[69] Sul tema, *ex multis*, A. ODDENINO, 'La rilevanza dei codici di condotta nella regolamentazione dell'attività delle imprese multinazionali', in G. PORRO (a cura di), *Studi di diritto internazionale dell'economia*, Torino, 2006, pp. 61-80.

[70] E. TRAMONTANA, 'Multi-Stakeholder Initiatives and New Models of Co-Regulation in the Field of Business and Human Rights', in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, cit., pp. 145-170.

l'egida della responsabilità sociale d'impresa[71]. Secondo questo rinnovato approccio l'impresa è tenuta a rispettare le norme internazionali in materia di diritti umani non in virtù di una scelta altruistica nei confronti della società, bensì in risposta ad un dovere di rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti. In altre parole, il focus non è più unicamente sull'impresa stessa e sul suo profitto, da cui derivava la necessità di controllare i rischi d'impresa con il fine ultimo di incrementarne il valore attraverso comportamenti virtuosi, ma sui titolari dei diritti umani, le potenziali o reali vittime delle violazioni conseguenti all'esercizio dell'attività d'impresa.

Si è quindi passati dall'autoregolamentazione volta alla gestione del rischio dell'impresa, anche reputazionale e contenzioso, alla prevenzione delle violazioni di diritti umani che possono derivare dallo svolgimento dell'attività d'impresa. In quest'ottica, il paradigma di riferimento della condotta delle imprese non è più la legge degli Stati ospitanti o i codici di condotta di matrice volontaria, ma i diritti umani codificati dai trattati internazionali[72].

5. Definizione della domanda di ricerca e piano dell'opera

L'*accountability gap* sopra descritto deve essere indagato con riferimento alle catene globali del valore che caratterizzano attualmente la maggior parte dell'economia mondiale. Mentre il contenzioso volto a riconoscere la responsabilità in sede civile delle società madri e delle società apicali è oggetto di interesse e continuo studio da parte della dottrina[73], la prospettiva della responsabilità internazionale degli Stati in cui queste hanno sede sembra rimanere argomento secondario. Il tema è però di assoluta centralità, perché non è possibile comprendere ed affrontare le violazioni che derivano dall'attività d'impresa su scala globale senza occuparsi degli obblighi che incombono su tutti i soggetti che a diverso titolo beneficiano dello *status quo*.

Partendo da tale presupposto la domanda essenziale del presente lavoro di ricerca è la seguente. In una realtà composta da catene globali del valore partecipano una moltitudine di soggetti: poche grandi imprese controllano il mercato

---

[71] F. WETTSTEIN, 'The History of "business and human rights" and its Relationship with Corporate Social Responsibility', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, cit., p. 23.

[72] A. RAMASASTRY, 'Corporate Social Responsibility versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability', in *Journal of Human Rights*, 2015, pp. 237-259.

[73] Si veda *ex multis* C. BRIGHT, A. MARX, N. PINEAU, J. WOUTERS, 'Toward a Corporate Duty for Lead Companies to Respect Human Rights in Their Global Value Chains?', in *Business and Politics*, 2020, pp. 667-697.

e la filiera produttiva e ne dettano le regole, a fronte di alcuni intermediari e una miriade di piccoli produttori senza alcun potere contrattuale. Qui, negli ultimi anelli della catena, si verificano gravi violazioni di diritti umani che alimentano un sistema produttivo di cui beneficiano pochi, a scapito di molti. Occorre quindi domandarsi se siamo disposti ad accettare che gli Stati che hanno il potere di regolare le imprese apicali che controllano le catene globali del valore e ne determinano la *governance* non abbiano alcun dovere nei confronti degli individui che subiscono le conseguenze pregiudizievoli dell'attività delle proprie imprese nel mondo e, in ultima istanza, anche nei confronti degli Stati terzi. Occorre altresì domandarsi se si debba cedere all'impossibilità di superare gli schemi classici del diritto internazionale, piegandosi ad una tutela dei diritti umani sempre più appannaggio del diritto nazionale o, ancor più, dei privati (come dimostra la crescente proliferazione di schemi che prevedono standard privati di sostenibilità sociale e relativi sistemi di certificazione [74]) ovvero se una tutela pubblica e internazionale sia ancora oggi necessaria ed auspicabile e soprattutto giuridicamente fondata.

In altre parole, si potrebbe invece ritenere che, essendo le imprese apicali legate indissolubilmente a *tutti* i soggetti che contribuiscono a creare il valore del bene finale, gli Stati di origine abbiano un obbligo, nel diritto internazionale dei diritti umani, di regolare e controllare tali imprese, e che possano quindi essere internazionalmente responsabili nei confronti delle vittime delle violazioni occorse lungo le catene globali del valore che essi non sono stati in grado o non hanno voluto prevenire e regolare.

Una simile indagine non può prescindere da un'analisi del contenuto della *corporate responsibility to respect*, come prevista dai Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani (in seguito per brevità indicati come 'Principi Guida ONU') [75] e dagli altri strumenti internazionali non vincolanti in materia, oggetto di un progressivo recepimento nelle legislazioni statali e di applicazione giurisprudenziale. In tal senso, il processo di *human rights due diligence* delle imprese, basato su una mappatura dei rischi dell'attività, la rilevanza del coinvolgimento dell'impresa nella violazione non solo in termini di 'causa', ma anche di 'contributo' e di 'collegamento diretto', l'influenza (e non solo lo stretto controllo e direzione) come strumento per far leva e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani (e la conseguente responsabilità in caso di mancato esercizio del *leverage*), di cui si parlerà in seguito nella trattazione, sono solo alcuni tra gli istituti che lasciano intravedere la direzione da seguire per colmare un nuovo *accountability gap*. Il *gap*, come detto, riguarda oggi la dimensione più marcatamente transnazionale del problema, posto che gli obblighi e le responsabilità

[74] Su tali aspetti si tornerà nel cap. 3, par. 7.

[75] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, risoluzione n. 17/4 del 6 luglio 2011, UN Doc. A/HRC/RES/17/4.

degli Stati in cui le società apicali hanno sede resta controversa e dai confini incerti.

Il volume mira quindi a comprendere se gli strumenti propri del diritto internazionale, basato su obblighi e responsabilità degli Stati, siano idonei ad affrontare le sfide poste dalle catene globali del valore. A tal fine, l'opera è suddivisa in sei capitoli. Nel capitolo secondo verranno evidenziate le caratteristiche delle imprese multinazionali e, soprattutto, delle catene globali del valore su base contrattuale. Nel capitolo terzo verranno delineati gli obblighi positivi degli Stati di regolare la condotta delle imprese e offrire rimedi alle vittime di violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa, come definiti dalla giurisprudenza delle Corti internazionali e regionali in materia di diritti umani e come prospettati negli strumenti di *soft law* a ciò dedicati, nonché dai primi tentativi di regolamentazione *hard* della materia. Nel capitolo quarto si affronterà il tema della portata extraterritoriale di tali obblighi, vagliando le tendenze delle corti internazionali e degli organi di monitoraggio rispetto all'utilizzo di criteri di estensione della giurisdizione degli Stati in materia di tutela dei diritti umani e valutandone l'utilità rispetto al caso di cui qui ci si occupa. Il capitolo quinto sarà dedicato ad un focus sul diritto dell'Unione europea, dato l'ampio corpus legislativo che ormai regola la sostenibilità d'impresa in Europa sfociato, da ultimo, nell'adozione della Direttiva in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità; di fatto, essa costituisce il primo esperimento di inclusione in uno strumento vincolante degli obblighi degli Stati previsti dai Principi Guida ONU. Il capitolo sesto sarà dedicato alla giurisprudenza rilevante in materia di imprese e diritti umani, nella prospettiva che il contenuto di tale giurisprudenza possa informare gli obblighi degli Stati.

Riportare la ricerca su un piano puramente internazionalistico di tutela dei diritti umani, superando al contempo il volontarismo della responsabilità sociale d'impresa e la tendenza alla privatizzazione della tutela dei diritti umani, ha poi il pregio di contribuire a chiarire il contenuto e la portata attuale degli obblighi internazionali degli Stati rispetto all'attività delle imprese lungo le catene globali del valore, sia in termini di prevenzione sia in termini di rimedio. Entrambi gli aspetti sono cruciali per una piena tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa. Il primo, poiché consentirebbe di ripensare gli obblighi degli Stati anche al fine di limitare l'utilizzo degli strumenti esistenti a scapito dei diritti umani: sono, in definitiva, gli Stati a fornire alle imprese le strutture giuridiche necessarie per agire in ottica di mera massimizzazione del profitto[76] e sono quindi gli Stati ad avere il potere e il dovere di correggere le storture del sistema produttivo che su tali strutture si basano. Il secondo perché consentirebbe di inquadrare nella giusta dimensione gli interventi del legislatore che, pur utili in un'ottica di maggiore tutela dei diritti umani nelle attività d'impresa

[76] K. PISTOR, *Il codice del capitale: come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza*, Roma, 2021.

in via indiretta, non costituiscono strumenti di tutela dei diritti umani, ma misure di mercato, in un'ottica di tutela dei consumatori o di altre imprese[77].

Una maggiore consapevolezza degli Stati sul punto ed un contenzioso strategico a tale scopo potrebbero quindi, da un lato, colmare il vuoto di tutela patito dalle molte vittime che non hanno accesso a sistemi avanzati di tutela dei diritti umani a livello regionale o nazionale e, d'altro lato, consentire di porre un freno alla crescente privatizzazione del controllo sul rispetto dei diritti umani, che è passata dall'autoregolamentazione delle imprese ad un vero e proprio nuovo business, quello della standardizzazione privata e certificazione del rispetto dei diritti umani.

È uno studio che vale la pena intraprendere. A fronte di un proliferare di azioni individuali, che vedono le vittime intentare cause impegnative e dispendiose nei confronti di singole imprese multinazionali, appare quanto mai necessario riportare in primo piano il ruolo degli Stati quali principali garanti del rispetto dei diritti umani e pretendere quindi da questi ultimi, prima ancora che dalle imprese private, il rispetto dei diritti umani che deriva dal loro impegno sul piano internazionale; non da ultimo, occorre tornare ad una dimensione più collettiva, anziché meramente individuale della lotta per la tutela dei diritti umani.

In altre parole, appare necessario tornare a ragionare di obblighi e responsabilità degli Stati per affrontare le sfide, presenti e future, poste dalle catene globali del valore: 'going back to the basis is the way forward'[78].

---

[77] Con tutte le conseguenze in termini di carenze di tutela delle vittime di violazioni dei diritti umani, come si vedrà meglio nel capitolo dedicato al Diritto dell'Unione europea, *infra*, cap. 5.

[78] V. CHETAIL, 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', cit., p. 130.

Capitolo Secondo

Economia globale, imprese multinazionali e catene globali del valore nel diritto internazionale

SOMMARIO: 1. La catena globale del valore: *a many-headed hydra*? – 2. Le imprese multinazionali nel diritto internazionale e l'assenza di una concezione giuridica unitaria del fenomeno d'impresa transnazionale. – 3. Le catene globali del valore, tra rapporti proprietari e rapporti contrattuali. – 3.1. Le imprese apicali e la *governance* della catena globale del valore. – 3.2. Quali conseguenze per la tutela dei diritti umani? – 4. Il velo societario nei rapporti infragruppo. – 4.1. Il caso *Barcelona Traction* e il possibile superamento del velo societario. – 4.2. Il superamento degli ostacoli di diritto societario nei Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani. – 5. Superare la limitazione di responsabilità nelle catene globali del valore: quali criteri per sollevare il *contractual veil*? – 6. L'emergere di un nuovo *accountability gap* e una necessaria ridefinizione degli obblighi degli Stati.

1. La catena globale del valore: *a many-headed hydra*?

In uno scritto dei primi anni Novanta, Gunther Teubner definiva le reti produttive come un fenomeno emergente che superava le relazioni tra imprese sia di carattere meramente contrattuale, sia di carattere meramente organizzativo. Per cogliere tale fenomeno occorreva quindi guardare al di là delle strutture contrattuali tipiche basate sul mercato e sulla gerarchia e abbandonare l'idea prevalente della personificazione delle imprese: "[N]etworks break definitively with such all-too-human personifications. They bring out a new form of collective action that abstracts from the parallels with the human individuals. No longer does the associative person endowed with a unitary centre of will seem the appropriate metaphor. The new metaphor is the many-headed hydra" [1]. La metafora prospettata da Teubner consentiva di cogliere alcuni aspetti dell'economia globale fondata su *network* produttivi e di rispondere ad una domanda essenziale: come declinare la responsabilità sociale d'impresa di fronte a queste nuove entità?

[1] G. TEUBNER, 'The Many-Headed Hydra: Networks as Higher-Order Collective Actors', in J. MCCAHERY, S. PICCIOTTO, C. SCOTT (eds), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and the Dynamics of Regulation*, Oxford, 1995, p. 57.

La domanda era, appunto, essenziale perché la produzione tramite strutture reticolari presentava problemi nuovi e specifici in relazione alle esternalità negative da essa generate. Da un lato, la frammentazione della produzione in una concatenazione di azioni organizzate segmentava anche la responsabilità, limitata entro i confini di ogni singola unità produttiva; dall'altro lato, la capacità di mutare e adeguare la propria forma e i limiti del capitale interessato riducevano le potenziali responsabilità giuridiche derivanti dall'azione collettiva del *network*[2]. Si rendeva, quindi, necessario ricorrere a meccanismi di responsabilità flessibili, tali da cogliere le mutazioni in corso e scardinare i ragionamenti in termini di costi-benefici, consentendo di attribuire responsabilità multiple, al *network*, al centro decisionale e all'unità produttiva. In altre parole, secondo l'autore, era necessario sollevare il velo contrattuale e considerare i *network* produttivi come un'entità collettiva[3].

La descrizione del fenomeno dell'organizzazione produttiva in complesse reti contrattuali e le soluzioni proposte per fare fronte alle esternalità negative che da esso derivano si conciliano con gli attuali problemi connessi all'operatività delle catene globali del valore. Prima di analizzare i risvolti di una simile ricostruzione e le soluzioni disponibili dal punto di vista internazional-pubblicistico è tuttavia necessario percorrere a ritroso la strada che ha portato all'emergere delle strutture qui descritte e delle nuove lacune, a partire da una descrizione delle imprese multinazionali e del loro operato nei mercati globali.

2. Le imprese multinazionali nel diritto internazionale e l'assenza di una concezione giuridica unitaria del fenomeno d'impresa transnazionale

Dal punto di vista del diritto societario, le imprese multinazionali si intendono costituite in gruppi di società, composti da una società dominante (società madre, capogruppo o *holding*) che esercita il controllo su altre società (dette controllate) di cui possiede la maggioranza o totalità delle azioni[4]. Il controllo della società madre sulle altre società del gruppo deriva dall'esercizio dei diritti proprietari della prima sulle seconde, che quindi le consentono di impartire direttive agli amministratori e di mantenere la direzione e il coordinamento del gruppo sulla base del controllo azionario.

---

[2] *Ibidem*, p. 58.

[3] G. TEUBNER, 'Piercing the Contractual Veil? The Social Responsibility of Contractual Networks', in T. WILHELMSSON (ed.), *Perspectives of Critical Contract Law*, London, 1993, pp. 211-238. Per alcuni esempi di utilizzo di tale modello da parte del legislatore europeo e della conseguente configurazione della responsabilità come collettiva, si veda A. BECKERS, 'Global Value Chains in EU Law', in *Yearbook of European Law*, 2023, pp. 1-25, in particolare pp. 14 e ss.

[4] F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, p. 159.

A fronte di tale apparente chiarezza terminologica, dai documenti ufficiali delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali non emerge una definizione unitaria del concetto di impresa multinazionale nel diritto internazionale. Nel 1974, il gruppo di esperti per lo studio dell'impatto delle imprese multinazionali sullo sviluppo e sulle relazioni internazionali nominato nell'ambito delle Nazioni Unite, definiva le imprese multinazionali come "enterprises which own or control production or service facilities outside the country in which they are based" [5].

Successivamente, ci si è riferiti al fenomeno con il termine "imprese transnazionali", anziché multinazionali. Così infatti, nella bozza del Codice di Condotta per le Imprese Transnazionali delle Nazioni Unite del 1983, esse sono definite come un'impresa, composta da entità in due o più paesi, che operano sotto una direzione unitaria e che sono collegate, da proprietà o in altro modo, tali che una o più di esse siano in grado di esercitare un'influenza significativa sull'attività delle altre [6].

Ancora, nel Progetto di Norme sulla responsabilità delle imprese transnazionali redatte nell'ambito delle Nazioni Unite nel 2003, le imprese transnazionali erano definite come "economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entity operating in two or more countries – whatever their legal form, whether in their home country or country of activity and whether taken individually or collectively" [7].

Altre definizioni puntano invece sulla caratteristica del coordinamento: secondo le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, queste comprendono società aventi sede in più di uno Stato, collegate tra loro in modo che possano coordinare le loro operazioni in diversi modi, sottolineando che il grado di autonomia tra tali imprese può variare di molto e solitamente una o più di queste imprese può esercitare un'influenza notevole sull'attività delle altre [8].

---

[5] Report of the Group of Eminent Persons to Study the Impact of Multinational Corporations on Development and on International Relations, *The Impact of Multinational Corporations on Development and on International Relations*, 1974, UN Doc. E/5500/Rev.1, ST/ESA/6, p. 25.

[6] CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE, Commission on Transnational Corporations, *Report on the Special Session*, 7-18 marzo e 9-21 maggio 1983, supplemento n. 7, UN Doc. E/1983/17 Rev.1. La definizione originale di cui all'art. 1 della bozza prevede: "the term "transnational corporation" as used in this Code means an enterprise whether of public, private or mixed ownership, comprising entities in two or more countries, regardless of the legal form and fields of activity of these entities, which operates under a system of decision-making, permitting coherent policies and a common strategy through one or more decision-making centres, in which the entities are so linked, by ownership or otherwise, that one or more of them [may be able to] exercise a significant influence over the activities of others, and, in particular, to share knowledge, resources and responsibilities with the others".

[7] CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 agosto 2003, par. 20.

[8] OCSE, *Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa*, Parigi, 2024, Parte I, Cap. I (Concetti e Principi), par. 4: "Tali imprese operano in tutti i settori

Le difficoltà di proporre un'unica e coerente definizione giuridica di impresa multinazionale nei documenti qui richiamati in via esemplificativa riflettono le difficoltà del diritto internazionale di intendere il fenomeno come giuridicamente unitario. È interessante infatti notare sin d'ora che, dal punto di vista *economico*, invece, le imprese multinazionali sono descritte come entità unitarie, che possiedono, controllano e gestiscono *assets* che generano *profitti* in più di uno Stato [9]. La caratteristica di unitarietà appena descritta rileva, come detto, dal punto di vista economico, e solo da questo: in campo giuridico prevale invece una concezione atomistica del fenomeno dell'impresa multinazionale per cui il gruppo non rileva come tale, ma quale pluralità delle società che lo compongono [10]. Ciò anche in conseguenza del fatto che l'impresa multinazionale può assumere e presentarsi in una varietà di forme giuridiche, essendo la fluidità la caratteristica che più la contraddistingue [11].

In ogni caso, nel panorama eterogeneo delle definizioni proposte e nonostante le discordanze terminologiche tra imprese 'multinazionali' e 'transnazionali', sembra che caratteristica costante sia quella dell'esistenza di una società dominante che controlla o che è comunque in grado di esercitare un'influenza significativa sull'attività delle altre, al fine di coordinare le operazioni transnazionali; ciò indipendentemente dal fatto che tale influenza esista in virtù di un controllo societario ovvero di un rapporto contrattuale.

3. Le catene globali del valore, tra rapporti proprietari e rapporti contrattuali

Il modello di produzione basato su gruppi di imprese verticalmente integrate che agiscono sui mercati internazionali attraverso investimenti diretti esteri (cioè insediamenti produttivi dislocati all'estero) e investimenti indiretti di capitali (c.d. *portfolio investments*) è stato progressivamente superato, o quantomeno integrato, dalla creazione di reti produttive e organizzative su base contrattuale: le catene globali del valore [12].

---

dell'economia. Solitamente, si tratta di imprese o di altre entità insediate in più di un paese e collegate in modo da poter coordinare le rispettive attività in varie forme. Mentre una o più di queste entità possono esercitare una significativa influenza sulle attività di altre entità in un gruppo, il loro grado di autonomia all'interno del gruppo può variare notevolmente da una multinazionale all'altra".

[9] P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, terza edizione, Oxford, 2021, p. 5.

[10] F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., p. 167.

[11] J. WOUTERS, A.L. CHANÉ, 'Multinational Corporations in International Law', in N. MATH, A. REINISCH, C. RYNGAERT (eds), *Non-State Actors in International Law*, London, 2015, p. 228.

[12] Per un inquadramento del fenomeno e la sua rilevanza dal punto di vista giuridico si veda A. BONFANTI, 'Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto inter-

La produzione attraverso le catene globali del valore costituisce oggi la struttura su cui si fonda oltre il cinquanta percento del mercato mondiale [13]; esse sono oggi l'unità minima di riferimento per affrontare al contempo qualsiasi ragionamento di tipo giuridico e politico [14].

Non si tratta più, quindi, di imprese multinazionali che agiscono attraverso imprese subordinate e collegate tra loro da rapporti societari di proprietà, ma di una concatenazione di rapporti tra imprese di grandi, medie e piccole dimensioni, dislocate in ogni parte del mondo e governate da società apicali. Il tutto compone un sistema che non si limita ad includere le fasi di produzione dalla materia prima al consumatore, ciò che solitamente viene indicato come 'catena di fornitura' (c.d. *supply chain*), ma che include l'intero ciclo di un prodotto, dalla sua ideazione all'utilizzo finale e alla gestione dei rifiuti [15], abbracciando tutte le attività che conducono alla realizzazione del prodotto e tutti gli attori che vi partecipano.

---

nazionale privato: verso una direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità', in *JUS*, 2022, pp. 295-329; K.B. SOBEL-READ, 'Reimagining the Unimaginable: Law and the Ongoing Transformation of Global Value Chains Into Integrated Legal Entities', in *European Review of Contract Law*, 2020, pp. 160-185; J. SALMINEN, M. RAJAVUORI, 'Transnational Sustainability Laws and the Regulation of Global Value Chains: Comparison and a Framework For Analysis', in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2019, pp. 602-627; IGLP LAW AND GLOBAL PRODUCTION WORKING GROUP, 'The role of law in global value chains: a research manifesto', in *London Review of International Law*, 2016, pp. 57-79; K.B. SOBEL-READ, 'Global Value Chains: a Framework for Analysis', in *Transnational Legal Theory*, 2014, pp. 364-407; si vedano inoltre gli scritti in L. ENNEKING, I. GIESEN, A.J. SCHAAP, C. RYNGAERT, F. KRISTEN, L. ROORDA (eds), *Accountability, International Business Operations and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains*, London, 2021. Sulle catene globali del valore dal punto di vista socio-economico, si veda G. GEREFFI, *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*, Cambridge, 2018; S. PONTE, *Business, Power and Sustainability in a world of Global Value Chains*, London, 2019; S. PONTE, G. GEREFFI, G. RAJ-REICHERT (eds), *Handbook on Global Value Chains*, Cheltenham, 2019; R. AGARWAL, C. BAJADA, R. GREEN, K. SKELLERN (eds), *The Routledge Companion to Global Value Chains: Reinterpreting and Reimagining Megatrends in the World Economy*, London, 2021; A. ASEEVA, *From Corporate Social Responsibility to Corporate Social Liability: A Socio-Legal Study of Corporate Liability in Global Value Chains*, Oxford, 2021; G. GEREFFI, J. HUMPHREY, R. KAPLINSKY, T.J. STURGEON, 'Introduction: Globalisation, Value Chains and Development', in *IDS Bulletin*, 2001, pp. 1-8; G. GEREFFI, J. HUMPHREY, T.J. STURGEON, 'The Governance of Global Value Chains', in *Review of International Political Economy*, 2005, pp. 78-104.

[13] WORLD BANK, *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*, 2020, xi.

[14] K.B. SOBEL-READ, 'Global Value Chains: A Framework for Analysis', cit., p. 368-9.

[15] R. KAPLINSKI, 'Spreading the Gains from Globalization: What Can be Learned from Value-Chain Analysis?', in *Problems of Economic Transition*, 2004, p. 80. Le catene globali del valore si differenziano dalle catene di fornitura, o *supply chains*, che invece si limitano alla catena di attività che va dal fornitore al cliente; l'utilizzo dell'una o l'altra definizione ha suscitato dibattiti in sede di attuazione della Direttiva europea in materia di *human rights due diligence* delle imprese (su cui si dirà al cap. 5, par. 6) poiché dalla terminologia utilizzata dipende l'ampiezza, maggiore o minore, degli obblighi di controllo sulla M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, Torino, 2024, pp. 6-7.

Caratteristica essenziale di tale modello produttivo è l'affidamento delle singole fasi della produzione a molte imprese, geograficamente distribuite in Stati diversi [16]: nessuna impresa partecipante alla catena globale del valore produce l'intero bene, ma ciascuna incrementa il valore del bene fino ad arrivare al prodotto finale. La produzione di beni e servizi non è quindi più solo internazionalizzata, ma è composta da *network* diffusi geograficamente e i cui rapporti sono regolati da contratti di *outsourcing*. Conseguenza della struttura peculiare delle catene globali del valore è il fatto che esse determinano una iperspecializzazione della produzione, tale per cui ciascuna impresa parte della catena del valore si occupa esclusivamente di uno specifico segmento della produzione [17].

3.1. Le imprese apicali e la *governance* della catena globale del valore

Ai vertici delle catene globali del valore si trovano le imprese apicali (o *lead firms*). Si possono così definire le imprese che controllano e regolano le attività produttive dell'intero processo, determinano il prezzo dei prodotti, definiscono gli standard di produzione e attribuiscono le diverse fasi alle imprese lungo la catena; in altre parole, le imprese apicali sono i soggetti che definiscono la *governance* della catena globale del valore [18].

A seconda della natura dell'entità che ne determina la *governance* sono state identificate due macro-categorie di catene globali del valore: *producer-driven* oppure *buyer-driven* [19].

Nel primo caso (*producer-driven*), il potere di determinare la *governance* come sopra descritta è nelle mani dei produttori dei beni finali; il modello è caratteristico dei settori che richiedono alta tecnologia, competenze, capitale.

Nel secondo caso (*buyer-driven*), invece, il potere è esercitato dai distributori e dai rivenditori dei prodotti finali, grazie alla loro capacità di determinare l'andamento dei consumi di massa attraverso il controllo della maggior parte del mercato e la proprietà di *brand* forti. Le catene globali del valore *buyer-driven* sono caratterizzate dalla presenza di piccole e medie imprese, solitamente costituite localmente nei paesi del sud globale, che producono il prodotto finale. Le società che controllano queste catene di produzione non sono più proprietarie degli stabilimenti produttivi collocati all'estero, ma si limitano a progettare e poi

---

[16] T.J. STURGEON, 'How Do We Define Value Chains and Production Networks', cit., pp. 9-18.

[17] WORLD BANK, *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*, cit., p. 3.

[18] S. PONTE, G. GEREFFI, G. RAJ-REICHERT (eds), *Handbook on Global Value Chains*, cit., p. 9.

[19] La distinzione è descritta da G. GEREFFI, *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*, cit., p. 403.

rivendere beni prodotti da altri soggetti[20]. Esse sono, in altre parole, "manufacturers without factories"[21]. Tale evoluzione si pone peraltro in continuità con quanto avvenuto nei gruppi di società, laddove si è col tempo separata del tutto la direzione strategica dell'impresa dalle sue funzioni operative, attraverso *holding* c.d. pure[22].

Per comprendere il ruolo delle società apicali nelle catene globali del valore è inoltre necessario indagare i rapporti di forza che intercorrono tra i soggetti che intervengono nel processo produttivo. In tal senso, gli studi di carattere economico hanno identificato diversi modelli di catene globali del valore, che descrivono le possibili modalità di interazione tra le imprese che ne fanno parte. Tali modelli si differenziano l'uno dall'altro a seconda dell'intensità delle asimmetrie di potere riscontrabili tra le imprese che partecipano alla catena globale del valore e, di conseguenza, del diverso livello di controllo da parte delle società apicali rispetto ai propri partner commerciali[23]. Ai fini del presente lavoro, sono particolarmente rilevanti le strutture che vengono definite come c.d. *captive value chains*; esse consistono in reti produttive in cui piccoli produttori e fornitori dipendono dalle grandi imprese nelle cui filiere sono inseriti e dalle quali possono uscire solo a fronte di costi significativi. In conseguenza di tale assetto, le *captive value chains* si caratterizzano quindi per un marcato controllo e monitoraggio da parte delle società apicali sui propri business partner[24]. Produzioni di questo tipo sono infatti solitamente caratterizzate da un'alta complessità delle specifiche di produzione a fronte di una bassa competenza dei partner commerciali, ciò che rende quindi l'uscita dalla filiera un'opzione non percorribile e in ogni caso non attrattiva per questi ultimi[25], che saranno portati ad accettare tutte le condizioni contrattuali imposte dalle società apicali pur di rimanere sul mercato.

In tali contesti, lo iato esistente tra chi regola e controlla il processo produttivo e ne trae i benefici e chi invece ne sopporta i costi e le responsabilità è massimo. Le società che governano le catene globali del valore sono enti sostanzialmente, formalmente e giuridicamente distinti dai soggetti che partecipano alla loro catena del valore. Tuttavia, proprio l'esistenza di controllo e monitoraggio esercitato dalle società apicali attraverso le condizioni contrattuali imposte lun-

---

[20] Il modello è ad esempio tipico del settore food, su cui si veda D. FUCHS, A. KALFAGIANNI, 'The Causes and Consequences of Private Food Governance', in *Business and Politics*, 2010, in particolare pp. 12-13.

[21] F. MAYER, G. GEREFFI, 'Regulation and Economic Globalization: Prospects and Limits of Private Governance', in G. GEREFFI, *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*, cit., p. 256.

[22] F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., p. 171.

[23] Si veda la classificazione proposta da G. GEREFFI, J. HUMPHREY, T. STURGEON, 'The governance of Global Value Chains', cit., pp. 78-104.

[24] *Ibidem*, p. 84.

[25] *Ibidem*, pp. 86-87.

go la catena del valore, cioè il potere che si estrinseca nella *governance* contrattuale, è un elemento essenziale ai fini dell'indagine di cui ci si occupa. Al fenomeno dell'*outsourcing*, che ha determinato un sempre maggiore allontanamento e separazione delle società apicali dai loro partner commerciali, non è corrisposto un minore controllo delle prime sui secondi; è piuttosto vero il contrario [26]. Alla frammentazione è infatti conseguita una crescente necessità di controllo, prima per rispondere ad esigenze di qualità e sicurezza dei prodotti e, via via, per rispondere a pressanti richieste di adeguamento ai mutati standard di sostenibilità sociale e ambientale della produzione [27].

Non è quindi differente, nella sostanza, il rapporto di potere, di asimmetria e disuguaglianza che intercorre tra una società madre e le sue controllate e tra le società apicali e i soggetti che queste controllano nella propria catena del valore [28]. Ciò che è cambiato è che tale potere è ora slegato dalla proprietà. Non cambia quindi la necessità di considerare il fenomeno della catena del valore nel suo complesso, in virtù dei rapporti economici e di *governance* ad essa sottostanti [29].

3.2. Quali conseguenze per la tutela dei diritti umani?

Nonostante la preponderanza del fenomeno nell'economia globale degli ultimi decenni, le implicazioni giuridiche dell'esistenza di tali strutture e interconnessioni sono rimaste a lungo sottostimate.

Le catene globali del valore, infatti, sono state oggetto di studi di taglio prevalentemente economico [30], con la conseguenza che l'evoluzione degli istituti giuridici non ha ancora saputo cogliere le peculiarità e la complessità di tali strutture. In particolare, non si rilevano indagini che ne abbiano sistemato l'influenza sul rispetto dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa e, soprattutto, se vi siano e quali siano le implicazioni rispetto agli obblighi degli Stati di regolamentare gli impatti delle attività che si realizzano attraverso le catene globali del valore.

Mentre quindi l'organizzazione delle catene globali del valore è prevalentemente contrattuale, i regimi normativi nazionali che regolano l'attività d'impresa

---

[26] J. SALMINEN, 'Sustainability and the Move from Corporate Governance to Governance through Contract', in B. SJÅFJELL, C.M. BRUNER (eds), *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, Cambridge, 2019, p. 61.

[27] J. SALMINEN, 'From Product Liability to Production Liability: Modelling a Response to the Liability Deficit of Global Value Chains on Historical Transformations on Production', in *Competition and Change*, 2019, p. 426.

[28] M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, cit., p. 7.

[29] Così, parafrasando il punto sulle imprese multinazionali di F. FRANCIONI, *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Milano, 1979, p. 164.

[30] Sulla assenza e sulla necessità di più ampi studi di carattere giuridico sul tema, si veda IGLP LAW AND GLOBAL PRODUCTION WORKING GROUP, 'The Role of Law in Global Value Chains: A Research Manifesto', cit.

transnazionale si sono concentrati sulle possibili responsabilità per violazioni di diritti umani nell'ambito dell'attività di gruppi di società su base proprietaria, con la conseguenza che le esternalità negative derivanti dalle catene globali del valore contrattuali non sono sufficientemente affrontate né tantomeno contrastate [31].

Il passaggio dai rapporti intrasocietari di tipo proprietario a rapporti intrasocietari di tipo contrattuale ha infatti diverse conseguenze giuridicamente rilevanti sul piano giuridico.

In primo luogo, il modello delle catene globali del valore ha esasperato i tratti di sfruttamento già presenti nell'economia globale. Oggi, lo sfruttamento non è più riferibile solo alle risorse naturali: il depredamento subìto dagli Stati del sud globale, che fino a qualche decennio fa riguardava principalmente le materie prime, oggi vale per qualsiasi bene posto in commercio [32]. Il passaggio da *make* a *buy*, da *manufacturing* a *marketing* [33], ha fatto sì che gli attori che determinano le regole del gioco nella produzione globale oggi non siano più produttori, ma meri acquirenti: le catene globali del valore altro non sono che un insieme di ordini nei confronti di partner commerciali, i quali, a loro volta in cerca del minor prezzo possibile, impongono condizioni sempre più stringenti a subappaltatori e piccoli produttori.

In secondo luogo, ed in conseguenza, la scelta di organizzare la produzione attraverso legami contrattuali, anziché proprietari, pone un tema di carattere più strettamente giuridico: l'assenza di rapporti proprietari diluisce ulteriormente il rischio per le imprese apicali di incorrere in responsabilità per le condotte connesse alle attività produttive della catena globale del valore [34]. In ragione della fluidità del processo produttivo si determina una dispersione delle cause e delle conseguenze delle violazioni dei diritti umani di coloro che operano alla fine delle catene globali del valore; è possibile cogliere le origini di tali violazioni solo ripercorrendo la catena a ritroso [35], valutando come, a cascata, ogni entità che ha agito lungo la catena ha potuto incidere negativamente non facendo ciò che avrebbe potuto per prevenirle o limitarle. Tale considerazione lascia emergere la centralità di due concetti che saranno ripresi nel corso della trattazione: l'impatto sui diritti umani e il *leverage*.

In questo quadro, il riconoscimento del ruolo e delle responsabilità delle società apicali nella catena globale del valore è un passaggio cruciale per com-

---

[31] J. SALMINEN, 'Sustainability and the Move from Corporate Governance to Governance through Contract', cit., p. 58-60.

[32] S. MARKS, 'Exploitation as an International Legal Concept', in S. MARKS (ed.), *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, Cambridge, 2009, p. 288.

[33] Lo scenario è descritto da N. KLEIN, *No Logo*, London, 2001.

[34] IGLP LAW AND GLOBAL PRODUCTION WORKING GROUP, *The role of law in global value chains: a research manifesto*, cit., p. 65.

[35] Sulla necessità di indagare le cause originarie delle violazioni dei diritti umani S. MARKS, 'Human Rights and Root Causes', in *Modern Law Review*, 2011, pp. 57-78.

prendere quali obblighi incombano sugli Stati che hanno il potere di controllarle. Le *lead companies* infatti controllano la produzione lungo tutta la catena, ne determinano, come si è detto, la *governance*; tale elemento di controllo è normalmente un fattore chiave per stabilire la responsabilità civile delle imprese al di là della loro sfera di operatività diretta [36]. Non solo: le imprese apicali sono al contempo i principali beneficiari dei profitti derivanti dalle attività delle catene globali del valore che coordinano e regolano [37].

Ma la complessità delle reti produttive attuali non può essere colta se non considerando l'intricato rapporto tra tutti i soggetti che vi partecipano. Concepire le catene globali del valore come *network* di imprese richiede di emanciparsi dalla individualizzazione delle persone giuridiche, che tipicamente riduce tutto ad un unico centro decisionale. Seppure la *governance* sia esercitata per larga parte dalle imprese apicali, vi possono essere più soggetti il cui contributo o la cui influenza può determinare un impatto finale sul rispetto dei diritti umani. Per questo motivo, la metafora della *many-headed hydra*, citata in apertura di capitolo, risulta particolarmente efficace per descrivere il fenomeno [38].

Questo modello pone particolari difficoltà in termini di tutela dei diritti umani. Mentre la struttura economica transnazionale polverizza i confini, societari e territoriali, della produzione, dal punto di vista giuridico le imprese che partecipano ai *network* produttivi restano singole imprese separate, ciascuna con la propria nazionalità di riferimento connessa al paese di costituzione [39]. Per superare tale barriera, nell'ambito dei gruppi di società, è necessario superare il c.d. velo societario che separa la società controllante dalla controllata. Occorre quindi descrivere brevemente cosa si intenda per velo societario e quando sia possibile superarlo per capire se ed entro quali limiti sia possibile traslare il concetto ai rapporti contrattuali, proponendo un superamento del velo 'contrattuale'.

4. Il velo societario nei rapporti infragruppo

L'idea della società di capitali come ente distinto dalle persone fisiche che ne sono proprietarie, avente propria personalità giuridica, e la conseguente limitazione della responsabilità degli *shareholders* rispetto alle attività dell'impresa, è

---

[36] *Ibidem*.

[37] K.B. SOBEL-READ, 'Reimagining the Unimaginable: Law and the Ongoing Transformation of Global Value Chains into Integrated Legal Entities', cit., p. 164.

[38] G. TEUBNER, 'The Many-Headed Hydra: Networks as Higher-Order Collective Actors', cit., p. 57.

[39] P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, cit., p. 77.

risalente nel tempo [40]. La personalità giuridica separata dell'impresa comporta che essa sia titolare di propri diritti e obblighi e dei rapporti giuridici sottostanti, inclusi quelli derivanti da eventuali danni causati a terzi con la propria attività. Di conseguenza, gli azionisti (e il loro patrimonio) sono protetti da una barriera rispetto agli eventuali debiti della società, inclusi quelli nei confronti di soggetti danneggiati dall'attività d'impresa. Tale barriera è nota come velo societario.

In origine, il velo societario aveva lo scopo di proteggere gli investitori, persone fisiche, disposti a mettere a rischio il proprio capitale. Era quindi essenziale che l'investitore non rispondesse con i propri beni per le eventuali perdite dell'attività d'impresa, poiché il rischio eccessivo di un simile scenario avrebbe contratto notevolmente le risorse messe a disposizione. La personalità separata e la conseguente autonomia patrimoniale della società sono quindi da sempre capisaldi del diritto societario.

In questo quadro non era tuttavia contemplata la possibilità per le imprese stesse di essere proprietarie di altre imprese; non si prevedeva cioè che l'investitore che necessitava di protezione dai rischi d'impresa fosse esso stesso una società, considerato che tale ipotesi era stata per lungo tempo limitata per evitare grandi concentrazioni di potere [41]. La nascita dei gruppi di società fu quindi frutto dell'inventiva degli imprenditori che, di fatto, sfruttarono in maniera esponenziale le potenzialità della società per azioni, utilizzando gli strumenti consentiti dalla legge; così, le società iniziarono ad acquistare le azioni di altre società o a costituirne di nuove, acquisendone il controllo attraverso l'esercizio dei diritti proprietari [42]. Quando ciò accadde, di fronte a nuovi soggetti nati dai rapporti proprietari instauratisi tra due o più imprese, l'istituto della responsabilità limitata venne semplicemente esteso da una a tutte le imprese collegate, indipendentemente dagli obblighi e dalle condotte di ciascuna, creando uno schermo tra le azioni delle società controllate e la responsabilità della società madre [43].

Ora, l'istituto della separazione delle personalità e della limitazione della responsabilità, corollario dell'esistenza del velo societario, è certamente un caposaldo dell'attuale funzionamento dell'economia globale, in quanto permette ancora oggi di tenere sotto controllo i rischi connessi agli investimenti; allo stesso tempo, tuttavia, tale limitazione comporta un'esternalizzazione dei rischi della società madre rispetto all'attività delle proprie sussidiarie. In particolare, saran-

---

[40] P.I. BLUMBERG, 'Limited Liability and Corporate Groups', in *Journal of Corporation Law*, 1986, pp. 573-631; B. STEPHENS, 'The Amorality of Profits', in *Berkeley Journal of International Law*, 2002, pp. 45-90; P. MUCHLINSKI, 'Limited Liability and Multinational Enterprises: A Case for Reform?', in *Cambridge Journal of Economics*, 2010, pp. 916 ss.

[41] B. STEPHENS, 'The Amorality of Profits', cit., p. 55.

[42] F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., pp. 158-159.

[43] P. MUCHLINSKI, 'Limited Liability and Multinational Enterprises: A Case for Reform?', cit., p. 918; S. JOSEPH, *Corporations and Transnational Human Rights Litigation*, London, 2004, p. 131.

no esternalizzati i rischi connessi alle richieste di tutti i creditori, inclusi quelli relativi ai c.d. creditori involontari [44], come solitamente sono le vittime di violazioni dei diritti umani derivanti dall'attività d'impresa, allocandoli interamente ai soggetti al fondo della struttura societaria. La responsabilità limitata nell'ambito dei gruppi societari comporta infatti la creazione di "as many layers of limited liability as there are tiers in corporate structure" [45] e costituisce quindi una barriera per arrivare ad affermare una responsabilità delle società controllanti rispetto alle azioni delle controllate. In pratica, il velo societario, non ha più la sola funzione di separare i patrimoni, ma anche di diversificare i rischi imprenditoriali nell'ambito dei gruppi societari.

Occorre quindi domandarsi se l'esistenza dello schermo societario, in tale contesto, sia ancora giuridicamente accettabile ovvero se siano necessari dei correttivi [46]; ciò in particolare per evitare le conseguenze esorbitanti ed ingiustificabili della sua applicazione, quali quelli che si verificano ad esempio facendo valere l'esistenza del velo societario nei confronti dei creditori involontari [47].

Ed invero la responsabilità della società madre nei contesti dei gruppi di imprese su base proprietaria può essere accertata attraverso due strade: riconoscendo una responsabilità omissiva della società madre, fondata sul controllo esercitato sulle attività della controllata, oppure attribuendo la responsabilità delle azioni della controllata direttamente alla società madre [48]. Mentre la strada della responsabilità omissiva non interferisce con il principio della separazione tra società controllanti e controllate, la seconda costituisce una vera e propria eccezione al principio della responsabilità limitata e richiederebbe il sollevamento del velo societario.

La prima strada è quella attualmente più esplorata nella giurisprudenza delle corti nazionali; tuttavia, non è ancora stato stabilito quale controllo sia necessario per sostanziare tale responsabilità, che quindi rimane incerta nei suoi esiti e difficile da provare da parte delle vittime.

La seconda strada è stata per lo più proposta in dottrina, anche riferendosi ad altri contesti normativi in cui il legislatore consente il sollevamento del velo

---

[44] I creditori involontari sono i soggetti terzi che 'subiscono' i rischi dell'attività d'impresa senza avere la possibilità di controllare e allocare detti rischi. P. MUCHLISNKI, *Multinational Enterprises and the Law*, cit., p. 300; P.I. BLUMBERG, 'Limited Liability and Corporate Groups', cit., p. 576.

[45] P.I. BLUMBERG, *The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate Personality*, Oxford, 1993, p. 139.

[46] P. MUCHLINSKI, ''Limited Liability and Multinational Enterprises: A Case for Reform?', cit., pp. 915-928; B. CHOUDHURY, 'Corporate Law's Threat to Human Rights: Why Human Rights Due Diligence Might Not Be Enough', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 180-196.

[47] Una serie di correttivi, dall'abolizione della limitazione della responsabilità a forme più tenui di attribuzione delle responsabilità nei gruppi di società su base proprietaria e lungo le catene globali del valore è proposta da P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, cit., p. 319 e ss.

[48] P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, cit., p. 304 e ss.

societario[49], mentre non è sostanzialmente contemplata nella prassi relativa alle violazioni dei diritti umani nelle catene globali del valore[50]. Alcuni spunti utili possono essere tratti dalla giurisprudenza internazionale, come si vedrà nel paragrafo che segue.

4.1. Il caso *Barcelona Traction* e il possibile superamento del velo societario

La Corte internazionale di giustizia si è occupata delle implicazioni della personalità giuridica separata delle imprese e della questione del velo societario in tempi risalenti nel noto caso *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited* (d'ora in poi *Barcelona Traction*)[51].

Il caso si riferisce alle vicende di una società canadese operante in Spagna, la *Barcelona Traction*, in relazione ad alcune misure di espropriazione applicate a quest'ultima dal governo spagnolo. Le stesse venivano contestate dinanzi alla Corte internazionale di giustizia non già dallo Stato di nazionalità della società, ma dallo Stato di nazionalità dei suoi azionisti di maggioranza: il Belgio. Tale ultimo Stato agiva infatti in protezione diplomatica degli azionisti di maggioranza della società *Barcelona Traction*, poiché questi ultimi erano asseritamente danneggiati, seppure in via indiretta, dalle misure messe in atto dal governo spagnolo nei confronti della società, che avrebbero di fatto svuotato di valore economico le azioni della stessa. In questo caso, la Corte negò al Belgio la possibilità di agire, poiché la lesione dei diritti della società non comporta automaticamente la responsabilità nei confronti degli azionisti tale da fondare un ricorso in protezione diplomatica, a meno che gli atti non siano volti direttamente a colpire i diritti degli azionisti *per se*.

Ciò che qui più interessa è tuttavia la posizione espressa dalla Corte internazionale di giustizia in relazione all'esistenza del velo societario. La Corte affermava in prima battuta che il caso interessava questioni che derivano dal diritto interno,

---

[49] A. YLMAZ, R. CHAMBERS, 'Overcoming the Corporate Veil Challenge: Could Investment Law Inspire the Proposed Business and Human Rights Treaty?', in *International and Comparative Law Quarterly*, 2018, pp. 389-423, in riferimento al diritto internazionale degli investimenti; D. PALOMBO, *Business and Human Rights: The Obligations of the European Home States,* London, 2020, pp. 236 ss. in riferimento al diritto della concorrenza nel contesto dell'Unione europea.

[50] P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, cit., p. 313 ss.

[51] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (Belgio c. Spagna)*, sentenza del 5 febbraio 1970. In dottrina, per una più esaustiva esposizione dei fatti e per le principali implicazioni della sentenza si rimanda ad A. GIANELLI, 'La protezione diplomatica di società dopo la sentenza concernente la Barcelona Traction', in *Rivista di diritto internazionale*, 1986, pp. 762-798; S. WITTICH, 'Barcelona Traction Case', in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007; F. FONTANELLI, G. BIANCO, 'Barcelona Traction Share', in J. HOHMANN, D. JOYCE (eds), *International Law's Objects*, Oxford, 2018, pp. 141-150. Con riferimento specifico alle implicazioni in relazione alla protezione degli azionisti G. MINERVINI, *Shareholders Claims in International Law*, Torino, 2024, pp. 10 e *passim.*

cioè la distinzione tra la società e gli azionisti della stessa, le forme di costituzione delle società e la loro personalità giuridica [52]. Proseguiva quindi la Corte: "the law, confronted with economic realities, has had to provide protective measures and remedies in the interests of those within the corporate entity as well as of those outside who have dealings with it: the law has recognized that the independent existence of the legal entity cannot be treated as an absolute" [53].

La Corte affermava quindi la necessità di ricercare, nel diritto, le misure di protezione che consentano di mitigare le storture della realtà economica, in caso di pericolo di abusi che risultino in un danno per gli interessi dei terzi che per diverse ragioni hanno a che fare con la società. In questi casi, la finzione della persona giuridica non può essere considerata un dogma assoluto: l'esistenza del velo societario può cedere laddove ci siano ragioni di equità che rendano giustificabile sollevare il velo. Secondo la Corte, il velo può essere sollevato per prevenire abusi dei privilegi legati all'esistenza della personalità giuridica, al fine di proteggere i creditori. È in questo contesto che si inserisce la possibilità, nel diritto interno, di non considerare l'entità giuridica e di sollevare il velo societario, qualora ciò sia giustificato ed equo alla luce delle circostanze: così è, ad esempio, qualora sia necessario prevenire gli abusi dei privilegi che derivano dalla personalità giuridica dell'ente, per salvaguardare terzi creditori, per prevenire l'evasione di obblighi o requisiti richiesti dalla legge [54].

La Corte replicava poi il ragionamento applicandolo nel contesto dell'ordinamento internazionale. Così come è possibile sollevare il velo societario nel contesto del diritto interno per prevenire situazioni in cui l'esistenza della personalità giuridica separata dell'ente può costituire un abuso o una violazione di norme interne, così lo stesso velo potrà essere sollevato se la sua esistenza è fatta valere per evadere o giustificare violazioni del diritto internazionale. In altre parole, la Corte internazionale di giustizia chiariva che l'esistenza del *corporate veil* non poteva essere utilizzata abusivamente. In definitiva, non è quindi possibile godere dei privilegi della separazione della personalità giuridica a scapito del rispetto del diritto internazionale [55].

Una delle possibilità, nel diritto internazionale, di sollevare il velo societario è data dalla circostanza che lo Stato di nazionalità della società non sia in grado di agire per tutelare la società stessa; ciò legittimerebbe lo Stato di nazionalità degli azionisti di maggioranza ad agire in protezione diplomatica, attraverso il sollevamento del velo societario [56]. Nel caso di specie, la Corte forniva una serie

---

[52] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited*, cit., par. 56.

[53] *Ibidem*.

[54] *Ibidem*, par. 57.

[55] *Ibidem*, par. 58.

[56] *Ibidem*, par. 69. Su questo aspetto si veda in particolare G. SACERDOTI, 'Alternative all'arbi-

di argomenti fattuali che dimostravano come lo Stato di nazionalità della *Barcelona Traction*, il Canada, avesse in realtà agito in diverse occasioni in protezione diplomatica per conto della società[57] ed escludeva perciò il diritto di azione del Belgio. Nel caso in commento, il principio del velo societario (e quindi della personalità giuridica separata della società) fu utilizzato ai fini dell'azione in protezione diplomatica in favore degli azionisti di maggioranza della società. Tuttavia, i ragionamenti proposti dalla Corte internazionale di giustizia possono essere estesi dal caso di azionisti persone fisiche al caso di azionista persona giuridica, come è nel caso delle società multinazionali di cui qui ci si occupa[58]. Il principio espresso dalla Corte può quindi costituire un importante punto di partenza per affermare che il velo potrà essere sollevato ogni qualvolta esso venga utilizzato strumentalmente per limitare la responsabilità della società madre per le condotte delle controllate e, di conseguenza, per limitare la responsabilità dello Stato di origine di quest'ultima di proteggere le vittime di eventuali violazioni commesse all'estero[59].

4.2. Il superamento degli ostacoli di diritto societario nei Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani

Ad ulteriore supporto di un possibile ridimensionamento dell'insindacabilità del *corporate veil* nel contesto delle attività imprenditoriali potenzialmente lesive dei diritti umani è possibile richiamare quanto stabilito negli stessi Principi Guida ONU.

Il Principio 3 prevede che nell'adempimento del loro dovere di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani, gli Stati dovrebbero "(a) [E]nforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps; (b) Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights; (c) Provide effective guidance to business enterprises on how to respect human rights throughout

---

trato degli investimenti: protezione diplomatica e arbitrato interstatale', in D. MANTUCCI (diretto da), *Trattato di diritto dell'arbitrato. Vol. XIII – L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Napoli, 2020, pp. 18-20.

[57] *Ibidem*, par. 76.

[58] Sul punto si veda G. SACERDOTI, 'Barcelona Traction Revisited: Foreign-Owned and Controlled Companies in International Law', in Y. DINSTEIN, M. TABORY (eds), *International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai Rosenne*, Leiden-Boston, 1989, pp. 699-716.

[59] Il principio è infatti richiamato anche nel commentario al Principio 25 dei *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights*, si veda O. DE SCHUTTER et al., 'Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights', in *Human Rights Quarterly*, 2012, pp. 1139-1140.

their operations; (d) Encourage, and where appropriate require, business enterprises to communicate how they address their human rights impacts" [60].

È interessante notare che, nell'indicare i principi operativi in attuazione del dovere degli Stati di proteggere i diritti umani nel contesto dell'attività delle imprese, sia richiamata la necessità di adottare a tal fine tutte le misure preventive idonee e necessarie, tra cui l'adozione di un quadro legislativo adeguato. In questo senso, in particolare, il citato Principio 3 impone agli Stati di garantire che le norme di diritto societario, che regolano nel diritto interno la creazione e il funzionamento delle imprese, non siano di ostacolo al rispetto dei diritti umani da parte delle imprese private [61].

Anche alla luce di tale previsione, sembra dunque possibile affermare che l'esistenza del velo societario, caposaldo del diritto societario ed essenziale nella tutela degli interessi societari, possa e anzi debba essere completata dall'esistenza di correttivi laddove il suo mantenimento possa essere un ostacolo al rispetto dei diritti umani. L'esistenza del velo societario può certamente costituire un ostacolo al rispetto dei diritti umani nei casi in cui la formale distinzione tra le diverse entità (in questo caso, infragruppo) determini una maggiore difficoltà per le vittime di accedere ad una giustizia sostanziale in caso di violazioni non direttamente commesse dalle società controllanti.

Il diritto societario è però solo un esempio. Il ragionamento può certamente essere esteso a tutte le strutture di diritto interno che possono costituire un ostacolo al godimento e alla tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa: è quindi consentito (se non addirittura imposto) ripensare anche alla separazione giuridicamente e formalmente esistente tra imprese che sono però tra loro connesse da vincoli contrattuali.

5. Superare la limitazione di responsabilità nelle catene globali del valore: quali criteri per sollevare il *contractual veil*?

Alle critiche ricevute per le condizioni di sfruttamento dei lavoratori nella propria filiera emerse nello scandalo degli anni Novanta, *Nike* rispose con un'obiezione che ha il pregio di rendere in modo plastico i termini della questione: ogni responsabilità fu respinta sul presupposto che le fabbriche presso cui si erano verificate le violazioni non fossero di proprietà di *Nike*; semplicemente quest'ultima acquistava prodotti dalle imprese, non avendo con esse alcun rapporto

[60] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, risoluzione n. 17/4 del 6 luglio 2011, UN Doc. A/HRC/RES/17/4, principio 3.

[61] *Ibidem*, lett. b).

proprietario [62]. L'obiezione lasciava già intravedere l'emergere di quello che potremmo chiamare un nuovo *accountability gap*.

Come si è visto nei paragrafi precedenti, ad oggi l'identificazione di soluzioni soddisfacenti per conciliare i capisaldi del diritto societario con le esigenze di giustizia per i c.d. creditori involontari nell'attuale contesto economico-produttivo sembra ancora lontana.

Considerata la realtà dell'economia globale e la complessità delle catene globali del valore, che esulano dal rapporto classico di proprietà tra imprese controllanti e controllate, è necessario pensare a un nuovo approccio che superi la formale distinzione tra entità giuridiche ponendo l'accento sulla tutela dei diritti degli individui che subiscono le conseguenze negative dell'attività d'impresa ovunque condotta, anche attraverso partner contrattuali. Tale approccio presuppone che gli Stati abbiano l'obbligo di regolare l'attività delle società apicali e di consentire l'accesso alla giustizia nei paesi di costituzione di queste ultime alle vittime delle violazioni commesse lungo l'intera filiera.

Occorre quindi, in prima battuta, allargare lo sguardo alle catene globali del valore basate su vincoli di tipo contrattuale al fine di comprendere se sia possibile in questi casi far valere una responsabilità delle società apicali, dato che il controllo che esse esercitano lungo la catena produttiva è del tutto assimilabile a quello esercitabile nei gruppi *equity-based*. Le catene globali del valore non sono più infatti solo un insieme di relazioni tra imprese, ma sono una entità integrata, proprio perché le imprese apicali hanno bisogno di integrazione sistemica e coordinamento dell'intera catena globale del valore, anche per ragioni di controllo di rispetto degli standard richiesti dal mercato.

In questi casi si pongono ulteriori e diversi problemi rispetto a quelli posti dalle violazioni commesse dalle controllate nei gruppi di società, poiché le entità sono formalmente e giuridicamente distinte e indipendenti, senza neppure la struttura unitaria del gruppo: pertanto la responsabilità delle *lead companies* per le azioni dei *business partners* non può essere scontata. Occorre dare rilevanza alle interconnessioni e alle dinamiche di potere che si creano all'interno della catena globale del valore al fine di valutarne e valorizzarne le analogie con le dinamiche infragruppo ed estendere una simile responsabilità [63]. Tale cambio di paradigma è possibile innanzi tutto ammettendo che lo stesso grado di integrazione, coordinamento e controllo della filiera che si ha in caso di integrazione verticale, nell'ambito di rapporti infragruppo, si abbia anche in assenza di tale rapporto proprietario tra società [64].

---

[62] J. RUGGIE, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, New York, 2013, p. 98.

[63] L'argomento, supportato da un'analisi della prassi giurisprudenziale, è proposto da C. BRIGHT, A. MARX, N. PINEAU, J. WOUTERS, 'Towards a Corporate Duty for Lead Companies to Respect Human Rights in the Global Value Chains?', in *Business and Politics*, 2020, pp. 672-3.

[64] G. GEREFFI, J. HUMPHREY, T. STURGEON, 'The Governance of Global Value Chains', cit., p. 81.

Per fare ciò, è necessario superare un approccio che lega indissolubilmente la responsabilità all'esistenza del rapporto proprietario e al controllo che da questo deriva, l'unico vincolo che finora ha permesso l'apertura di un debole spiraglio per riconoscere di responsabilità della società controllante [65]. Un simile modello è possibile solo proponendo una transizione da un approccio 'entity-based' a una 'enteprise analysis' [66] (o *integrated enterprise approach*) [67]: in altre parole, occorre spostare il focus dalle singole imprese e dalla limitazione della responsabilità che queste possono avere nei confronti dei terzi, alla realtà economica sottostante, considerando l'attività di controllo e coordinamento della società madre e delle società apicali.

Mantenendo la catena globale del valore nel suo complesso quale orizzonte su cui ci si muove, occorre fare un ulteriore passo avanti. Se il potere non è più sinonimo di controllo proprietario, è necessario indagare l'esistenza di altri criteri per identificare i soggetti che determinano la *governance* contrattuale della catena globale del valore. In altre parole, occorre identificare criteri alternativi per "concettualizzare" il potere esercitato da alcune imprese in questo contesto [68]. Tale identificazione è un elemento cruciale, poiché comprendere quali siano i soggetti che esercitano il potere di regolamentazione e controllo della produzione, che sono quindi in grado di allocarne i rischi e distribuirne i profitti, significa identificare chi dovrà assumersi la responsabilità per le violazioni occorse lungo la catena globale del valore.

La necessità di considerare la catena globale del valore come fenomeno unitario porta ad escludere l'individuazione della società apicale sulla base del solo criterio dimensionale [69].

A nostro parere sarebbe invece molto più pertinente identificare tali soggetti rispetto ai rapporti di potere nella catena globale del valore dal punto di vista relazionale, non necessariamente basati sul potere economico (anche se molto

---

[65] Si veda ad esempio il caso CORTE D'APPELLO DE L'AIA, *Four Nigerian Farmers e Stitching Milieudefensie c. Royal Dutch Shell plc et al.*, sentenza del 29 gennaio 2021; per una descrizione della sentenza in questione e dei precedenti rilevanti si rinvia a L. ROORDA, D. LEADER, 'Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability Back in Court', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 368-376; sull'argomento delle responsabilità infragruppo si veda anche D. PALOMBO, 'The Duty of Care of the Parent Company: A Comparison between French Law, UK Precedents and the Swiss Proposals', in *Business and Human Rights Journal,* 2019, pp. 265-286. Per una disamina della giurisprudenza in questione si rinvia al cap. 6.

[66] P. MUCHLINSKI, 'Limited Liability and Multinational Enterprises: A Case for Reform?', cit., p. 919.

[67] O. DE SCHUTTER, 'Towards a New Treaty on Business and Human Rights', in *Business and Human Rights Journal*, 2015, p. 49.

[68] A. BECKERS, 'Global Value Chains in EU Law', cit., p. 25.

[69] Tendenzialmente sulla base del turnover annuale o del numero dei dipendenti, come avviene ad esempio nel contesto della Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, di cui si dirà ampiamente nel cap. 5, par. 6.

spesso le due condizioni coincidono). Si dovrebbe, in particolare, identificare il controllo giuridicamente rilevante come la capacità di influenzare l'attività delle altre imprese della catena del valore. Non solo: tale capacità potrebbe addirittura essere oggetto di una presunzione [70], per cui la mera possibilità di esercitare il controllo (inteso in termini di *leverage*) dovrebbe poter fondare una responsabilità della società apicale. Questo consentirebbe al contempo di incentivare condotte responsabili da parte delle imprese apicali con riguardo alla *governance* della catena del valore, da un lato, e di garantire un più agevole accesso alla giustizia da parte delle vittime, sollevandole dall'onere probatorio sui rapporti tra imprese apicali e partner contrattuali, dall'altro.

Considerare i rapporti di potere, non sulla base della dimensione economica dell'impresa, ma piuttosto dal punto di vista dell'asimmetria sul piano relazionale, tra chi è in grado di incentivare o disincentivare una certa condotta dei propri partner commerciali, di chi può facilitare o motivare le scelte degli altri attori nella catena del valore, consente a nostro parere di cogliere la catena globale del valore come fenomeno unitario.

In termini di tutela dei diritti umani, una simile lettura ha un'ulteriore conseguenza: più soggetti possono essere considerati responsabili di quel che accade nella catena globale del valore. Il concetto peraltro non è nuovo agli strumenti di *business and human rights*. Le Linee Guida OCSE, richiamate ad inizio di questo capitolo, identificano nella capacità di esercitare un'influenza significativa l'elemento chiave del controllo delle imprese multinazionali. Lo stesso documento ed anche i Principi Guida ONU presentano la capacità di esercitare influenza sui *business partner* come un elemento significativo della *corporate responsibility to respect*.

Tale lettura appare coerente anche con quanto già affermato dalla Corte internazionale di giustizia diversi decenni fa. Il principio essenziale che si può ricavare dalla pronuncia *Barcelona Traction* sopra esaminata è proprio quello della prevalenza della sostanza sulla forma. Se dunque la separazione formale tra società apicale e partner contrattuali delle catene globali del valore è oggi l'ostacolo che impedisce alle prime di essere responsabili per le violazioni che occorrono nelle diverse fasi produttive, e che sono conseguenza prevedibile dell'unitaria *governance* contrattuale impostata dall'impresa apicale, i principi stabiliti dalla Corte internazionale di giustizia nel caso *Barcelona Traction* potrebbero consentire di superare tali barriere formali. Così, la separazione tra entità giuridiche che partecipano alle catene globali del valore potrebbe essere superata, come è possibile superarla nei confronti delle società controllanti nei casi di responsabilità infragruppo.

Certo è che mentre nei casi di responsabilità per le violazioni dei diritti umani nell'ambito delle operazioni dei gruppi di società il controllo societario è il

---

[70] In termini simili si vedano P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, cit., p. 320 e ss.; D. PALOMBO, *Business and Human Rights: The Obligations of the European Home States,* cit., p. 239 ss.

criterio essenziale per affermare una responsabilità della società madre nei confronti delle vittime delle società affiliate, è necessario pensare a possibili criteri alternativi al controllo societario per far valere le violazioni dei business partner nei confronti delle società apicali. Qui, gli strumenti di *business and human rights* offrono alcuni spunti per compiere questo passaggio superando l'autonomia meramente formale delle imprese che partecipano alla catena globale del valore.

In particolare, come si è detto e come si vedrà meglio nel seguito della trattazione, i Principi Guida ONU, nel descrivere la corporate *responsibility to respect human rights*, descrivono quali sono le condotte che, se realizzate dalle imprese, possono risultare in un loro coinvolgimento in violazioni dei diritti umani. Ebbene, per quanto qui ci interessa ai fini di rilevare un criterio alternativo al controllo societario per ascrivere una responsabilità alle società apicali, il Principio 13 prevede che le imprese debbano evitare di contribuire con le proprie attività al verificarsi di impatti negativi sui diritti umani[71]. Inoltre, esse devono prevenire o mitigare gli impatti negativi direttamente collegati alle loro operazioni, prodotti o servizi in virtù di una relazione commerciale. Sia il 'contributo' che il 'collegamento diretto' possono quindi determinare la responsabilità delle società apicali, poiché entrambi sono suscettibili di includere condotte poste in essere da società collegate in via meramente contrattuale all'impresa che materialmente e direttamente causa la violazione[72].

È infine opportuno prospettare anche possibilità diverse e ulteriori per ascrivere una simile responsabilità alle società apicali delle catene globali del valore. Seppure operanti su un piano di formale parità, giuridicamente parlando, gli operatori non si trovano sullo stesso piano dal punto di vista della forza negoziale, ed è questa la condizione di asimmetria che consente lo sfruttamento delle risorse umane ed ambientali contrario ai diritti umani internazionalmente riconosciuti. La responsabilità potrebbe dunque attribuirsi a chi di tale asimmetria beneficia indebitamente, facendo leva sugli squilibri e sulle disuguaglianze esistenti per trarne maggiore profitto[73]. Per evitare che le strutture delle catene globali del valore incentivino i comportamenti opportunistici delle imprese apicali, attraverso il trasferimento di tutti i rischi della produzione sulla parte debo-

---

[71] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, cit., principio 13: "The responsibility to respect human rights requires that business enterprises: (a) Avoid causing or contributing to adverse human rights impacts through their own activities, and address such impacts when they occur; (b) Seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are directly linked to their operations, products or services by their business relationships, even if they have not contributed to those impacts".

[72] Sulle specifiche condotte si tornerà nel cap. 3, par. 3.5.2.

[73] Per un approccio internazionalistico basato sul concetto di sfruttamento e sul profitto che da esso ne traggono i soggetti beneficiari, si veda S. MARKS, 'Exploitation as an International Legal Concept', cit., 2008, pp. 281-307. L'arricchimento ingiustificato è difatti la fattispecie su cui sono stati fondati alcuni dei più recenti ricorsi in materia di violazioni dei diritti umani nell'ambito delle catene globali del valore contrattuali, come si vedrà in seguito nel cap. 6, par. 3.2.

le del rapporto contrattuale, sarebbe quindi opportuno valorizzare il legame tra l'attività rischiosa e il profitto che da ciò deriva. In altre parole, la responsabilità dovrebbe ricadere sulle imprese che non solo determinano il rischio di violazioni dei diritti umani attraverso le proprie scelte di *governance* contrattuale della filiera, ma che in aggiunta beneficiano di tali circostanze[74].

Ciò è tanto più rilevante se si considera lo squilibrio nella distribuzione del 'valore' creato dalla filiera. Nel processo produttivo costituito dalle varie fasi che incrementano il valore del prodotto, la massima parte del valore aggiunto è realizzata nello Stato dove viene commercializzato il bene finale: il prodotto viene infatti immesso sul mercato ad un prezzo che eccede in larga misura il costo di produzione[75]. È questo un ulteriore elemento che dovrebbe essere tenuto in considerazione nel determinare gli obblighi degli Stati di regolare la condotta delle proprie imprese: gli Stati di origine, di fatto, generano profitto derivante dallo sfruttamento delle possibilità date dall'operare delle catene globali del valore.

Tutto ciò non può che riflettersi su una necessaria revisione degli obblighi degli Stati, ed in particolare degli Stati di origine delle imprese apicali, alla luce delle considerazioni appena avanzate.

6. L'emergere di un nuovo *accountability gap* e una necessaria ridefinizione degli obblighi degli Stati

La dimensione delle catene globali del valore consente di allargare lo sguardo a due circostanze cruciali nel colmare le lacune esistenti.

L'*accountability gap* deriva infatti dalla concezione atomistica della società di gruppo e della responsabilità che rifiuta, almeno in prima battuta, l'assunzione di responsabilità di un soggetto per le azioni di un altro soggetto. La responsabilità di gruppo sembra oggi configurabile solo laddove il 'gruppo' sia giuridicamente riconosciuto come tale, attraverso forme di rapporti proprietari che riconducano tutto ad unità e prevalentemente in contesti diversi da quelli di cui qui ci si occupa[76]. Occorre, invece, aprirsi ad una nuova visione della responsa-

---

[74] Il principio è peraltro noto da tempo, potendosi ricollegare alla massima *ubi emolumentum ibi onus*. Sul punto si veda P. DOWLING, 'Limited Liability and Separate Corporate Personality in Multinational Corporate Group: Conceptual Flaws, Accountability Gaps and the Case for Profit-Risk Liability', in L. ENNEKING, I. GIESEN, A.J. SCHAAP, C. RYNGAERT, F. KRISTEN, L. ROORDA (eds), *Accountability, International Business Operations, and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains*, cit., pp. 219-238.

[75] V. BRINO, *Diritto del lavoro e catene globali del valore: la regolazione dei rapporti di lavoro tra globalizzazione e localismo*, Torino, 2020, p. 10.

[76] Sulla possibilità di estendere modelli di sollevamento del velo societario già esistenti e codi-

bilità, che riconosca e dia valore a rapporti tra imprese interconnesse in organizzazioni economiche più fluide e complesse [77].

Affrontare il tema degli obblighi degli Stati tenendo conto della realtà economica delle catene globali del valore offre diversi vantaggi. Da un lato, consente di disincentivare l'utilizzo strumentale del modello di produzione su base contrattuale [78]. Dall'altro lato, le catene globali del valore sono la chiave per cogliere la complessità dei mercati globali e delle strutture che li governano poiché esse comprendono non solo gli attori che partecipano alla filiera della produzione in senso stretto, ma, come si è detto, si estendono a tutte le fasi rilevanti della vita commerciale di un prodotto, dalla ricerca e sviluppo fino al riciclo dello stesso, passando dai servizi necessari per la progressione della produzione [79].

Ciò è particolarmente rilevante in relazione alla questione del controllo delle reti produttive: a fronte di una crescente richiesta di dar conto delle condizioni umane, sociali e ambientali della produzione globalizzata, è emersa la necessità di affidarsi (e, nuovamente, esternalizzare) il controllo dei partner commerciali a soggetti esterni, quali società di certificazione private e società di *auditing*. Adottare le catene globali del valore come unità di misura consente dunque di allargare il campo di indagine a soggetti che possono essere considerati come società apicali, poiché in grado di influenzare in modo significativo l'operato di altre entità nella catena globale del valore. Si pensi ad esempio ai fornitori di servizi, consulenti, investitori, società di certificazione, che possono avere un'influenza (in positivo e in negativo) sul rispetto dei diritti umani nell'intero ciclo produttivo. L'obbligo degli Stati di prevenire e rimediare alle violazioni commesse da soggetti privati sarà quindi tanto più ampio quanto più si allargherà il novero di tali soggetti.

In questo senso, come si è detto, la comprensione delle dinamiche delle catene globali del valore non può che consentire, se non addirittura richiedere, una rimodulazione degli obblighi degli Stati nell'ambito dell'attività d'impresa transnazionale, che consenta di superare gli ostacoli ad una piena applicazione del dovere di proteggere i diritti umani.

---

ficati in altri ambiti, come ad esempio nel diritto degli investimenti, si veda A. YLMAZ, R. CHAMBERS, 'Overcoming the Corporate Veil Challenge: Could Investment Law Inspire the Proposed Business and Human Rights Treaty?', cit., pp. 389-423.

[77] H. COLLINS, 'Ascription of Legal Responsibility to Groups in Complex Patterns of Economic Integration', in *Modern Law Review*, 1990, p. 732.

[78] Ad esempio attraverso le operazioni volte ad incrementare le attività in *outsourcing* dismettendo la proprietà diretta di filiali operanti in contesti complessi, soprattutto a seguito di episodi di gravi e reiterate violazioni di diritti umani commesse da società controllate. Il riferimento è al caso di *Royal Dutch Shell* che ha annunciato la vendita della controllata operante in Nigeria *Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited* (SPDC), al centro di numerose vicende giudiziarie che hanno investito il gruppo negli ultimi decenni https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2024/shell-agrees-to-sell-nigerian-onshore-subsidiary-spdc.html.

[79] K.B. SOBEL-READ, 'Global Value Chains: A Framework for Analysis', cit., 2014, p. 369.

È qui necessario premettere che lo Stato ospite, cioè quello in cui l'impresa transnazionale svolge la sua attività attraverso controllate o *business partner*, è in prima battuta obbligato a regolare la condotta delle entità che operano sul suo territorio alla stregua di qualsiasi altro soggetto privato sottoposto alla sua giurisdizione territoriale. Esso dovrà quindi non solo applicare e far rispettare le norme interne in materia di diritti umani, ma anche assolvere ai propri obblighi positivi derivanti dagli impegni assunti con la partecipazione ai trattati internazionali di tutela dei diritti umani.

Tuttavia, la necessità di attrarre e mantenere gli investimenti esteri sul proprio territorio spinge tali Stati ad allentare il controllo e l'*enforcement* dei diritti umani, realizzando una vera e propria corsa al ribasso. In un contesto di produzione globalizzata, e dunque frammentata in più Stati che applicano diversi standard di tutela dei diritti umani, lo Stato territoriale non può quindi essere l'unico responsabile del controllo della condotta delle imprese. Tanto più se si consideri che la partecipazione alle catene globali del valore non è necessariamente sinonimo di sviluppo per le comunità che ospitano l'investimento straniero; anzi, è indubbio che uno sviluppo non possa realizzarsi in assenza di correttivi che consentano la condivisione del valore aggiunto e il mantenimento, o quantomeno la redistribuzione, delle ricchezze create dalla produzione globale all'interno dell'*host-State* [80].

In un'ottica di rapporti tra Stati, l'assetto del diritto internazionale in materia di regolamentazione dell'attività d'impresa transnazionale è (e continua ad essere) insoddisfacente e ingiusto, come già affermato da Condorelli, nel corso tenuto all'Accademia di diritto internazionale dell'Aia nel 1984:

> "*[I]nstatisfaisants* parce que, à l'abri de ces règles, l'entreprise transnationale consolide son incontrôlabilité, c'est-à-dire son aptitude à se constituer en «pouvoir» (économique) capable d'échapper à l'emprise des États: en effet, les États les plus intéressés à contrôler l'entreprise transnationale n'en ont la plupart du temps ni la force, ni des moyens vraiment appropriés, tandis que l'État ayant plus de possibilités n'en a ni l'obligation, ni l'intérêt. *Inéquitables* parce que foncièrement déséquilibrés: au plan international, en effet, l'entreprise transnationale devient l'objet d'un rapport manifestement unilatéral, vu que sur les États d'accueil pèsent seulement des obligations à l'avantage de l'État d'origine (notamment, celles relatives au traitement des étrangers) mais aucun droit, tandis que le droit de l'État d'origine (celui de protection diplomatique) ne serait contrebalancé par la moindre obligation (de contrôler la conduite de l'entreprise transnationale) comportant l'engagement possible de sa responsabilité internationale envers les États d'accueil" [81].

---

[80] S. PONTE et al. (eds), *Handbook on Global Value Chains*, cit., p. 2.

[81] L. CONDORELLI, 'L'imputation à l'État d'un fait internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances', in *Collected Courses*, vol. 189, 1984, p. 158.

In altre parole, rifiutare una responsabilità degli Stati per l'operato delle imprese controllanti e delle imprese apicali all'estero attraverso controllate e *business partner* rivela una contraddizione di fondo nell'atteggiamento degli Stati stessi [82]. Costituisce infatti prassi risalente la deroga al principio della separazione della personalità dell'ente sociale rispetto a quella dei soci qualora sia lo Stato di origine dell'investimento a voler intervenire a tutela della propria società: se il principio della separazione dell'ente può essere invocato in tal senso, non si vede allora perché lo stesso criterio non debba essere utilizzato al fine di far valere non già diritti, ma obblighi dello Stato di origine dell'investimento. Dovrà quindi necessariamente superarsi "l'artificiosa separazione formale delle varie componenti del gruppo multinazionale" e valutare il gruppo stesso "come entità unitaria, oltre che sul piano economico, sul piano giuridico" [83]. Alla base di tale ragionamento e della sua logica conclusione vi è l'applicazione del criterio di effettività, da intendersi qui come "effettiva localizzazione, cioè, del *centro decisionale da cui dipende la gestione delle attività* (…) della consociata da cui dipende la condotta lesiva tenuta in un determinato Paese ospite" [84]. Se dunque l'effettività è la base su cui si può fondare la responsabilità dello Stato di origine, essa non potrà che essere la base anche per estendere il ragionamento alle società apicali che dirigono, controllano ed influenzano le catene globali del valore, indipendentemente dalla natura del vincolo che lega tali società a quelle che materialmente compiono la condotta abusiva.

La questione della opportuna allocazione degli obblighi e delle responsabilità tra Stati d'origine delle società apicali e Stati in cui operano i partner commerciali diventa allora centrale. Limitarsi a riconoscere la giurisdizione territoriale degli Stati in cui hanno sede ed operano i partner commerciali rispetto alle violazioni commesse da queste ultime non tiene conto della realtà dei rapporti di forza esistenti tra detti Stati. Se il principio che fonda la limitazione della giurisdizione degli Stati è anche la pari sovranità degli stessi, è necessario comprendere quando tale uguaglianza non esiste, nei fatti. L'astensione dall'ingerenza negli affari di un altro Stato dovrebbe infatti giovare allo Stato la cui libertà di decidere è protetta dal principio di non intervento. Nei casi di cui qui ci si occupa, il principio di non intervento sembra piuttosto giovare agli Stati d'origine delle imprese apicali. Gli Stati ospitanti non sono infatti nelle condizioni di rifiutare gli investimenti esteri, né di rischiare di perderli, né spesso hanno le risorse per poter far valere le violazioni dei diritti umani perpetrate sul loro territorio.

È quindi evidente l'urgenza di spostare l'attenzione sugli obblighi interna-

---

[82] F. FRANCIONI, *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, cit., pp. 159-160.

[83] *Ibidem*, p. 161.

[84] *Ibidem* (enfasi aggiunta).

zionali gravanti non tanto sugli Stati ospitanti, ma sugli Stati d'origine, che hanno il potere di controllare e regolare le imprese apicali che a loro volta dirigono, coordinano e influenzano le catene globali del valore[85]. Le considerazioni sopra riportate erano state elaborate in riferimento ai rapporti tra Stati; tuttavia una lettura simile può essere utilizzata per fondare gli obblighi e le responsabilità degli Stati d'origine nei confronti delle vittime che si trovano su territorio straniero, qualora le violazioni siano conseguenti a condotte riferibili alle imprese apicali aventi sede negli Stati d'origine.

Da un lato, quindi, occorre definire il contenuto degli obblighi degli Stati di regolare le proprie imprese; ciò potrà essere fatto alla luce dei trattati in materia di diritti umani e della relativa giurisprudenza fin qui elaborata, ma anche, come si è detto, con una lettura di tali obblighi alla luce degli strumenti non vincolanti in materia, e segnatamente i Principi Guida ONU e le Linee Guida OCSE. Dall'altro lato, occorre estendere la portata degli obblighi positivi degli Stati di regolare la condotta delle imprese al di là dei confini territoriali entro cui normalmente lo Stato esercita la giurisdizione, rinvenendo criteri di esercizio extraterritoriale della giurisdizione utili in tal senso.

[85] Sugli obblighi di *home States* e *host States* si vedano le riflessioni proposte da F. MARRELLA, 'Regolazione internazionale e responsabilità globale delle imprese transnazionali', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 229-258.

Capitolo Terzo

Il dovere degli Stati di proteggere e la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani nel diritto internazionale

SOMMARIO: 1. Gli obblighi positivi degli Stati in materia di diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa. – 1.1. La dottrina degli obblighi positivi e gli obblighi di *due diligence*. – 1.2. Standard di *due diligence* nel diritto internazionale generale. – 1.3. Standard di *due diligence* e tutela internazionale dei diritti umani. – 1.4. L'accesso alla giustizia come elemento essenziale del dovere di proteggere. – 1.5. La rimozione degli ostacoli all'accesso alla giustizia nel contesto delle catene globali del valore. – 2. L'assenza di riferimenti specifici all'attività d'impresa nei trattati internazionali in materia di diritti umani e lo sviluppo della prassi. – 2.1. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. – 2.2. La giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani. – 2.3. La giurisprudenza della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. – 3. Il contenuto degli obblighi degli Stati alla luce degli strumenti internazionali non vincolanti. – 3.1. I Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani. – 3.2. La struttura dei Principi Guida ONU. – 3.3. Il primo pilastro dei Principi Guida ONU: *State duty to protect*. – 3.4. Il terzo pilastro dei Principi Guida ONU: *access to remedy*. – 3.5. Il secondo pilastro dei Principi Guida ONU: *corporate responsibility to respect*. – 3.5.1. Il processo di *due diligence* delle imprese. – 3.5.2. Il coinvolgimento delle imprese negli impatti negativi sui diritti umani: le condotte rilevanti e le azioni richieste. – 3.5.3. Il concetto di 'impatto negativo'. – 3.5.4. Il concetto di 'leverage'. – 4. Le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la procedura dinanzi ai Punti di Contatto Nazionali. – 5. La Dichiarazione tripartita dell'OIL. – 6. I lavori per l'adozione di un trattato internazionale in materia di impresa e diritti umani. – 7. La privatizzazione della tutela dei diritti umani nell'ambito delle catene globali del valore: cenni sui c.d. *voluntary sustainability standard systems*.

1. Gli obblighi positivi degli Stati in materia di diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa

Il dovere di rispettare e proteggere i diritti umani è una prerogativa primaria degli Stati. Come noto, gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani sono riconducibili a due tipologie, cui si è soliti riferirsi con il termine di obblighi ne-

gativi e obblighi positivi [1]. Agli Stati è dunque richiesto di rispettare i diritti umani, sia astenendosi dal porre in essere condotte lesive di tali diritti, sia adottando tutte le misure necessarie al fine di prevenire e punire le violazioni commesse, anche da privati, nei limiti della loro giurisdizione. Dall'eventuale violazione di tali obblighi deriva una responsabilità commissiva, in un caso, e una responsabilità omissiva, nel secondo caso [2].

In materia di impresa e diritti umani, il tema degli obblighi negativi potrebbe rilevare in contesti di *State-owned enterprises* [3] ovvero, in generale, nei casi in cui sia possibile attribuire la condotta del privato-impresa allo Stato, secondo le regole codificate nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati [4]. Seppure tale ipotesi possa essere particolarmente rilevante con riferimento ad alcuni settori critici in relazione al rispetto dei diritti umani (su tutti, ad esempio, il settore estrattivo [5]), la maggior parte delle violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa avviene in contesti in cui non vi è un coinvolgimento dello

---

[1] Sugli obblighi positivi in materia di diritti umani, si veda, in termini generali, R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice*, Torino, 2021, p. 144 e *ex multis* F. SUDRE, 'Les "obligations positives" dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme' in P. MAHONEY, F. MATSCHER, H. PETZOLD and L. WILDHABER (eds), *Protection des Droits de l'Homme: la Perspective Européenne*, Cologne, 2000, p. 1362 ss.; A.R. MOWBRAY, *The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford, 2004; R. PISILLO MAZZESCHI, 'Responsabilité de l'État pour Violation des Obligations Positives Relatives aux Droits de l'Homme', in *Collected Courses*, vol. 333, 2008; D. XENOS, *The Positive Obligations of the State under the European Convention of Human Rights*, London, 2012; L. LAVRYSEN, *Human Rights in a Positive State*, Antwerp, 2016; V. STOYANOVA, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries*, Oxford, 2023.

[2] F. LATTY, 'Actions and Omissions', in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (eds), *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, pp. 355-364.

[3] J. SCHÖNSTEINER, 'Attribution of State Responsibility for Actions or Omissions of State-Owned Enterprises in Human Rights Matters', in *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 2019, pp. 895-936; L. CATÀ BACKER, 'Human Rights Responsibilities of State-Owned Enterprises', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2020, pp. 223-244; M.M. BARNES, *State-Owned Entities and Human Rights: The Role of International Law*, Cambridge, 2022.

[4] Si veda *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II (Part Two), p. 31 e ss. In tal caso, potrebbe configurarsi una responsabilità diretta dello Stato per violazione degli obblighi negativi gravanti su di esso, in considerazione della condotta tenuta dall'impresa stessa. Nel presente volume ci si intende tuttavia concentrare sulla responsabilità indiretta dello Stato per violazione di obblighi positivi, al di fuori delle ipotesi di attribuzione delle condotte dell'impresa, su cui si rimanda ampiamente alla recente opera di D. RUSSO, *L'impresa come organo o agente di uno Stato nel diritto internazionale*, Napoli, 2023.

[5] Su cui si veda, *ex multis*, P. SIMONS, A. MACKLIN, *The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights and the Home State Advantage*, 2014; D. CHIMISSO, S.L. SECK, 'Human Rights Due Diligence and Extractive Industries', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, cit., pp. 151-174.

Stato tale da consentire di percorrere la via dell'attribuzione della condotta del privato allo Stato. Per questo motivo, nella trattazione, ci si concentrerà sugli obblighi positivi degli Stati rispetto all'attività delle imprese.

A tale riguardo, è necessario premettere che l'esistenza degli obblighi positivi è di creazione giurisprudenziale, che deriva da un'interpretazione estensiva e teleologica dell'obbligo generale di proteggere i diritti umani[6]. Gli obblighi positivi hanno natura sia sostanziale, sia procedurale: gli Stati sono tenuti non solo a predisporre misure generali di protezione dei diritti umani, come l'adozione di un quadro normativo idoneo a prevenire le violazioni, ma sono altresì tenuti a porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire, indagare e reprimere le condotte abusive e garantire l'accesso alla giustizia per le vittime.

Strettamente connessa all'esistenza di obblighi positivi degli Stati è l'affermazione dell'effetto orizzontale delle disposizioni dei trattati in materia di diritti umani[7]. Con tale espressione si fa solitamente riferimento all'efficacia degli obblighi anche tra privati, da cui deriva il dovere degli Stati di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire le violazioni dei diritti umani commesse da privati nei confronti di altri privati, qualora lo Stato abbia, o avrebbe dovuto avere, conoscenza del rischio di violazione cui l'individuo era sottoposto[8].

Ora, secondo le norme generali relative alla responsabilità internazionale degli Stati, questi ultimi possono essere responsabili per un illecito internazionale solo se la condotta sia attribuibile allo Stato e se sia contraria ad una norma di diritto internazionale[9]. Le attività di soggetti privati, quali le imprese multinazionali, tuttavia, possono essere attribuite allo Stato solo in circostanze particolari, che raramente sono verificabili nella pratica; come si è detto, difficilmente un'impresa sarà legata allo Stato di origine in modo tale che la sua condotta possa rientrare nelle ipotesi di esercizio delle funzioni governative o che possa essere considerata quale soggetto che agisce secondo le istruzioni o sotto la direzio-

---

[6] V. TZEVELEKOS, 'In Search of Alternative Solutions: Can the State of Origin Be Held Internationally Responsible for Investors' Human Rights Abuses that Are Not Attributable to It?', in *Brooklyn Journal of International Law*, 2010, pp. 155-231, p. 182. Nel contesto della Convenzione europea dei diritti umani, tale interpretazione deriva in particolare da una lettura estensiva dell'espressione "shall secure" di cui all'art. 1 della versione inglese del testo della Convenzione. La stessa interpretazione estensiva è stata data dal Comitato per i Diritti Umani in relazione agli obblighi derivanti dal Patto sui Diritti Civili e Politici, si veda COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *General Comment no. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 del 25 maggio 2004, par. 8.

[7] Sulla distinzione tra effetto orizzontale diretto e indiretto si veda N. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù: una valutazione alla luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell'agenda delle Nazioni Unite 2030*, Torino, 2021, p. 205 ss. e relativi riferimenti.

[8] Il riferimento è alla formula proposta dalla Corte europea dei diritti umani nel noto caso *Osman*, CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Osman c. Regno Unito*, ricorso n. 23452/94, sentenza del 28 ottobre 1998.

[9] *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*, cit., art. 2.

ne e il controllo dello Stato di origine [10]. Per tale motivo, occorre fondare l'eventuale responsabilità dello Stato di origine non sull'attribuzione delle condotte dell'impresa a quest'ultimo, ma sulla base dell'esistenza di obblighi positivi dello Stato [11]; nel caso che qui ci occupa, sugli obblighi di controllo delle imprese apicali che regolano le catene globali del valore.

1.1. La dottrina degli obblighi positivi e gli obblighi di *due diligence*

Come si è detto, in via generale, gli Stati non sono responsabili per gli atti compiuti da individui privati, a meno che tali atti non siano ad essi riferibili secondo le norme in materia di attribuzione; lo stesso commentario al Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati afferma che "[A]s a general principle, the conduct of private persons or entities is not attributable to the State under International law" [12]. Gli atti di soggetti privati non attribuibili allo Stato possono tuttavia generare una responsabilità dello stesso, conseguente alla mancata prevenzione o punizione di tali atti [13].

Ciò che potrà essere contestato allo Stato è quindi il fatto di non aver agito con la dovuta diligenza (*due diligence*) al fine di prevenire le condotte lesive di individui privati, da un lato, e punire tali condotte una volta che si siano verificate, dall'altro [14]. Lo Stato ha infatti un obbligo di esercitare la dovuta diligenza

---

[10] A. BERKES, 'Extraterritorial Responsibility of the Home States for MNCs' Violations of Human Rights, in Y. RADI (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Investments*, Cheltenham, 2018, p. 310.

[11] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Business and human rights: Towards operationalizing the "protect, respect and remedy" framework, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, UN Doc. A/HRC/11/13, 22 aprile 2009, par. 13-16.

[12] *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*, cit., p. 47. Ai sensi del Progetto di articoli l'attribuzione è possibile qualora il privato agisca agisse quale organo dello Stato ex art. 4, ovvero di agente ex art. 5, o in ultima istanza ex art. 8, qualora lo Stato eserciti un controllo utile ad integrare il collegamento fattuale richiesto dalla norma (che, nel caso delle imprese, non sembra potersi limitare alla mera partecipazione azionaria, ancorché maggioritaria). In dottrina si veda P. PALCHETTI, *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, Milano, 2007. Sulla diversa ipotesi di attribuzione delle condotte di privati attraverso il criterio della complicità, si veda D. AMOROSO, 'Moving Towards Complicity as a Criterion of Attribution of Private Conducts: Imputation to States of Corporate Abuses in the US Case Law', in *Leiden Journal of International Law*, 2011 pp. 989-1007.

[13] R. PISILLO MAZZESCHI, 'The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States', in *German Yearbook of International Law*, 1992, p. 26.

[14] Sugli obblighi di *due diligence* degli Stati nel diritto internazionale si veda R. PISILLO MAZZESCHI, *Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*, Milano, 1989; L. KULESZA, *Due Diligence in International Law*, Leiden, 2016; A. OLLINO, *Due Diligence Obligations in International Law*, Cambridge, 2022; S. BESSON, 'La Due Diligence en Droit International', in *Collected Courses*, vol. 409, 2020.

per proteggere i diritti umani degli individui sotto la propria giurisdizione , nella duplice forma di esercitare una certa cura (*duty of care*) e non causare danno (*no harm rule*) [15].

Gli obblighi di *due diligence* dello Stato hanno un duplice contenuto: anzitutto richiedono allo Stato di predisporre e mantenere un apparato legislativo e amministrativo in grado di garantire la prevenzione e la punizione delle condotte lesive dei diritti umani; in secondo luogo, obbligano lo Stato ad utilizzare effettivamente l'apparato legislativo e amministrativo esistente [16]. Il duplice contenuto dell'obbligo di prevenire è stato evidenziato in giurisprudenza nel noto caso della Corte internazionale di giustizia relativo al *Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran*, in cui la Corte ha constatato che lo Stato iraniano aveva predisposto i mezzi per prevenire le azioni dei privati, ottemperando quindi al primo degli obblighi di cui si compone il dovere di prevenire, ma, al contrario, non aveva adeguatamente utilizzato tali mezzi, violando quindi il secondo di detti obblighi [17]. Gli obblighi di *due diligence*, inoltre, si configurano essenzialmente come obblighi di condotta. Tuttavia, alcuni di essi possono essere obblighi di risultato ovvero una combinazione dei due: si pensi ad esempio all'obbligo di giudicare, che è di per sé un obbligo di risultato seppure il comportamento specifico del giudice sia poi valutabile sulla base di uno standard di diligenza [18].

La natura degli obblighi di *due diligence* implica che, ai fini della loro ottemperanza, gli Stati debbano operare uno sforzo diligente nel cercare di ottenere un certo risultato e non, invece, di ottenere effettivamente detto risultato. L'evidente conseguenza di tale distinzione risiede nella diversa configurazione della potenziale violazione della norma: nel primo caso, sussisterà una violazione qualora lo Stato non abbia agito con la dovuta diligenza, indipendentemente dal risultato; nel secondo caso, vi sarà una violazione qualora non si verifichi il risultato richiesto. Ciò che conta è quindi la condotta che lo Stato dovrebbe tenere e non il risultato ottenuto: per tale ragione gli obblighi positivi sono solitamente indicati come obblighi di condotta (o di mezzi o "best effort"), in contrapposizione agli obblighi di risultato (o "to succeed") [19].

---

[15] S. BESSON, 'Due Diligence and Extraterritorial Human Rights Obligations – Mind the Gap!', in *ESIL Reflections*, 2020, p. 4; sullo standard di *due diligence* come elemento della *no harm rule*, si veda H. KRIEGER, A. PETERS, 'Due Diligence and Structural Change in the International Legal Order', in H. KRIEGER, A. PETERS, L. KREUZER (eds), *Due Diligence in the International Legal Order*, Oxford, 2020, p. 356 e ss.

[16] R. PISILLO MAZZESCHI, 'The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States', cit., p. 26.

[17] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran (Stati Uniti c. Iran)*, Questions of jurisdiction and/or admissibility, sentenza del 24 maggio 1980, par. 31-33.

[18] S. BESSON, 'La Due Diligence en Droit International', cit., p. 345.

[19] Sulla distinzione tra i due obblighi si veda *ex multis* R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice*, cit., pp. 145-146.

In definitiva, per ciò che riguarda nello specifico la materia di cui ci si occupa, il dovere di diligenza può essere definito come uno standard di condotta richiesto agli Stati, indipendentemente dal suo esito, che si estrinseca in un obbligo positivo di prevenire, proteggere e offrire rimedio per le violazioni dei diritti umani.

La sussistenza di un obbligo giuridico di agire e l'inerzia statale sono elementi imprescindibili, ma non sufficienti a stabilire la responsabilità omissiva dello Stato. Sono necessarie anche alcune condizioni che devono sussistere indipendentemente da quanto eventualmente previsto espressamente dalla norma primaria: la capacità (non sproporzionata) di intervenire e la ragionevole prevedibilità del rischio [20]. Per determinare la capacità dello Stato di agire, e un'eventuale responsabilità omissiva dello stesso, è quindi necessario verificare l'esistenza di un nesso di causalità [21]. Una valutazione circa l'esistenza di tali circostanze consente di determinare l'adeguatezza della condotta statale e, di conseguenza, determinare se lo Stato sia effettivamente venuto meno ai suoi doveri di diligenza.

Con il primo requisito si intende che lo Stato debba avere un potere di intervento nei confronti della fonte del rischio, con ciò intendendosi la capacità e possibilità dello Stato di produrre qualche effetto sulla condotta del soggetto da cui origina il rischio. Vale la pena qui precisare che la necessità di uno standard attenuato di obblighi per gli Stati, cioè di *best effort* anziché di *success*, si giustifica alla luce del diverso rischio che caratterizza la realizzazione dell'obbligo imposto [22]: è evidente che il rischio di non raggiungere un dato risultato sarà tanto maggiore quanto minore sarà il controllo dello Stato su detto risultato. Un ridotto controllo sul risultato si verifica ad esempio quando esso non dipende interamente dalla condotta dello Stato, ma anche da quella di soggetti privati. Di conseguenza, non potrà che appartenere alla categoria degli obblighi di 'best effort' il dovere dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni di diritti umani commesse da attori non statali, incluse le imprese, sul proprio territorio o comunque nella propria giurisdizione, adottando tutte le misure necessarie a tal

[20] S. BESSON, 'Due Diligence and Extraterritorial Human Rights Obligations – Mind the Gap!', cit.; A. OLLINO, *Due Diligence Obligations in International Law*, cit., pp. 132 e ss.; P. DE SENA, 'La « due diligence » et le lien entre le sujet et le risque qu'il faut prévenir: quelques observations', in S. CASSELLA (ed.), *Le standard de due diligence et la responsabilité internationale*, Paris, 2018, pp. 243-254.

[21] A. ORAKHELASHVILI, *Causation in International Law*, Cheltenham, 2022; LANOVOY, 'Causation in the Law of State Responsibility', in *British Yearbook of International Law*, 2022; A. OLLINO, 'A "Missed" Secondary Rule? Causation in the Breach of Preventive and Due Diligence Obligations', in K. GÁBOR, B. ÇALI, M. MILANOVIC (eds), *Secondary Rules of Primary Importance in International Law: Attribution, Causality, Evidence, and Standards of Review in the Practice of International Courts and Tribunals*, Oxford, 2022. Sul punto, nel contesto della Corte europea dei diritti umani, V. STOYANOVA, 'Causation Between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights', in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 309-346.

[22] R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice*, cit., p. 146.

fine, e di prevedere un rimedio accessibile per rimediare alle violazioni occorse. Lo Stato dovrà quindi regolare la condotta delle imprese al fine di prevenire le violazioni dei diritti umani da parte di queste ultime, ma non potrà garantire che tali violazioni effettivamente non si verificheranno, poiché residua una probabilità inevitabile che il soggetto privato non si conformi alle direttive dello Stato.

Con il secondo requisito si intende la circostanza che lo Stato abbia conoscenza del rischio su cui dovrebbe intervenire con la diligenza dovuta; si tratta dunque di una condizione di prevedibilità delle conseguenze dannose di una determinata condotta. La questione è strettamente dipendente dall'esistenza di un nesso di causalità, poiché è necessario stabilire che lo Stato abbia, o avrebbe dovuto avere, conoscenza del rischio di violazione, per determinare l'esistenza di un nesso di causalità tale per cui ci si possa aspettare l'azione dello Stato [23].

Ora, applicando i principi appena richiamati al caso delle catene globali del valore, sembra potersi affermare quanto segue. Per quanto riguarda il primo requisito, cioè la capacità dello Stato di intervenire, sembra che tale potere sussista con riguardo agli Stati di origine delle imprese apicali. Il potere di agire su tali soggetti, ad esempio adottando le normative necessarie a regolarne la condotta, è dato infatti dall'esistenza di uno dei fattori di collegamento tra lo Stato e l'impresa e segnatamente sia il principio di territorialità, sia, in particolare per quanto riguarda le condotte delle imprese apicali con ricadute extraterritoriali, il principio di nazionalità (c.d. *active personality principle*) [24].

Per quanto riguarda il secondo requisito, cioè la prevedibilità del rischio ci sembra che alcune letture innovative possano essere accolte ed applicate nei casi di cui qui ci si occupa. In particolare, ad esempio, in relazione alla responsabilità degli Stati per il cambiamento climatico, è stato affermato che:

> "[i]n some cases, courts have solved puzzles of factual cause-effect relations by relying on normative standards based on the imperative to prevent global risks combined with evidence of general causation. This presents a significant shift in thinking about causation in international law. While traditionally, legal (or 'normative') causation served to restrict the responsibility-consequences of factual causation, in recent climate change practice, normative causation extends rather than narrows responsibility" [25].

---

[23] B. CONFORTI, 'Reflections on State Responsibility for the Breach of Positive Obligations: The Case-Law of the European Court of Human Rights', in *Italian Yearbook of International Law*, 2003, pp. XIX-10.

[24] M. FASCIGLIONE, *Impresa e Diritti Umani nel Diritto Internazionale: Teoria e Prassi*, Torino, 2024, p. 61.

[25] A. NOLLKAEMPER, 'Causation Puzzles in International Climate Litigation', in *Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper*, 2024-17, p. 5. Si segnala peraltro che l'Assemblea Generale, con la risoluzione A/RES/77/276 del 29 marzo 2023, ha richiesto un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia rispetto agli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico.

Ebbene, nei casi di violazione dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa, ci sembra che un nesso di causalità fondato sulla prevedibilità del rischio possa essere effettivamente affermato in via generale, soprattutto in alcuni settori, in particolar modo per quanto riguarda l'attività d'impresa condotta attraverso le catene globali del valore. Un siffatto modo di fare impresa, infatti, sfrutta il dislivello normativo e di *enforcement* esistente tra i diversi Stati in cui si svolge la produzione e, d'altro canto, massimizza i profitti ed esternalizza le perdite attraverso una *governance* contrattuale dei rischi di violazione dei diritti umani. Si potrebbe allora ipotizzare che l'esistenza di un rischio sia intrinseca nell'utilizzo di tale modello produttivo in *outsourcing*.

Ma anche non volendo accedere a una tale ricostruzione, la quantità di documentazione sia generale che particolare, legata al rischio di violazioni dei diritti umani contestualizzate sia geograficamente che settorialmente rispetto alla produzione globalizzata è talmente diffuso e noto che risulta addirittura superfluo provare la conoscenza di detti rischi da parte degli Stati.

Accanto a tali argomenti, il contenuto del dovere di diligenza degli Stati nell'ambito dell'attività d'impresa può essere configurato alla luce della normativa e della giurisprudenza internazionale sul punto. In primo luogo, è interessante distinguere tra un generico obbligo di proteggere e un obbligo, più specifico, di prevenire. L'equazione tra i due termini non è (o non dovrebbe essere) scontata, se si considera che nella tripartizione classica "rispettare, proteggere e realizzare" l'obbligo di proteggere non è meglio specificato. È lecito dunque domandarsi se un obbligo di prevenire attribuisca un significato ed un contenuto più ampio agli obblighi degli Stati rispetto al generico obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni commesse da terzi privati [26].

Nell'ambito delle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese, in particolare, sembra potersi individuare proprio tale dovere di prevenzione alla luce della prassi e la giurisprudenza delle corti internazionali, che comporterebbe la necessità per lo Stato di adottare misure di varia natura al fine di conformarsi a detto obbligo [27]. In materia ambientale, ad esempio, la Corte interamericana dei diritti umani ha affermato l'esistenza di obblighi di supervisione e monitoraggio dell'attività dell'impresa o relativi all'imposizione alle imprese di procedure di *assessment* d'impatto ambientale e sociale [28]. In tal senso, quindi, il contenuto

[26] S.I. SKOGLY, 'Prevention is Better than a Cure: The Obligation to Prevent Human Rights Violations', in *Human Rights Quarterly*, 2024, p. 332. Questa distinzione peraltro sarà utile nel contesto del diritto dell'Unione europea, che bene rappresenta l'adozione di politiche non solo volte a proteggere, in senso stretto, gli individui dalle violazioni commesse nell'ambito delle catene globali del valore, ma anche a prevenirle con norme indirettamente incidenti su tale aspetto. Per ulteriori considerazioni sul punto si rinvia al cap. 5, par. 5.

[27] R. MCCORQUODALE, J. NOLAN, 'The Effectiveness of Human Rights Due Diligence for Preventing Business and Human Rights Abuses', in *Netherlands International Law Review*, 2021, pp. 455-478.

[28] Così ad esempio la CORTE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Advisory Opinion* OC-

degli obblighi di prevenzione degli Stati si sostanzia nell'imposizione di obblighi di prevenzione in capo alle imprese, quale strumento per realizzare il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani [29].

Misure volte a garantire la prevenzione della commissione di violazioni di diritti umani sono inoltre menzionate come essenziali nella realizzazione dell'obbligo di proteggere il diritto alla vita dal Comitato per i Diritti Umani. Nel Commento Generale n. 36, il Comitato afferma che gli Stati devono adottare misure di protezione adeguate in relazione alla privazione arbitraria della vita da parte di "private entities", inclusa la supervisione continua al fine di prevenire, investigare, punire e rimediare tali violazioni [30]. Come si vedrà, anche i Principi Guida ONU richiedono allo Stato di adottare misure appropriate per prevenire le violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese in attuazione del più generico obbligo di proteggere: l'omissione di tali misure costituirebbe una violazione degli obblighi gravanti sugli Stati stessi [31].

1.2. Standard di *due diligence* nel diritto internazionale generale

Prima della sua applicazione alla tutela dei diritti umani e, ancor più, alla tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività delle imprese, l'esistenza di obblighi di condotta degli Stati secondo lo standard della *due diligence* ha visto uno sviluppo nella prassi del diritto internazionale generale, soprattutto in relazione alle questioni di tutela dell'ambiente, in particolare nella giurisprudenza più risalente in materia di inquinamento transfrontaliero [32]. Il principio traeva proprio

---

23/17, 5 novembre 2017 par. 144. Su tale ultimo aspetto di imporre alle imprese una procedura di *risk-assessment* in materia di diritti umani, la c.d. *human rights due diligence* delle imprese, si concentrano gli strumenti internazionali non vincolanti e gli strumenti vincolanti in via di definizione in seno alle Nazioni Unite, così come la Direttiva europea di cui si parlerà ampiamente nel corso della trattazione.

[29] Sulla *due diligence* delle imprese in materia di diritti umani delle imprese quale strumento di prevenzione delle violazioni, si veda R. MCCORQUODALE, J. NOLAN, 'The Effectiveness of Human Rights Due Diligence for Preventing Business and Human Rights Abuses', cit.

[30] COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *General Comment no. 36: Article 6: Right to life*, UN Doc. CCPR/C/GC/36 del 3 settembre 2019, par. 21.

[31] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, risoluzione n. 17/4 del 6 luglio 2011, UN Doc. A/HRC/RES/17/4, Principio 1 e commentario (d'ora in poi Principi Guida ONU).

[32] Gli obblighi di "best effort" degli Stati sono stati ribaditi anche dalla Corte internazionale di giustizia in altri contesti, ad esempio in relazione agli obblighi di prevenzione del genocidio (quale obbligo di mezzi) attraverso uno standard di *due diligence*, si veda CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro),* sentenza del 26 febbraio 2008, par. 430-432.

origine dall'obbligo di non permettere l'uso del territorio per danneggiare Stati terzi ed è poi stato esteso all'ambito ambientale.

Il primo caso in cui è andato affermandosi tale principio è la decisione nel caso sulla fonderia di Trail[33]. La sentenza arbitrale, risalente al 1941, riguardava una controversia tra Canada e Stati Uniti relativa ad immissioni transfrontaliere provenienti dalla fonderia posta sul territorio canadese. In questo caso, non solo si affermò per la prima volta il principio secondo cui lo Stato non può usare il proprio territorio per danneggiare gli Stati limitrofi, ma anche che tale divieto si applica anche in relazione ad attività compiute da privati[34]. In altre parole, si affermava che lo Stato ha l'obbligo, nel diritto internazionale generale, di prevenire l'uso del proprio territorio da parte di privati in modo da cagionare danno ad altri Stati o comunque al di là della propria giurisdizione.

Il medesimo principio veniva poi affermato nella sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso sullo Stretto di Corfù del 1949[35]. Questo caso, in particolare, nel ribadire e confermare il divieto di utilizzare, o consentire l'utilizzo, del proprio territorio per recare danno al di fuori dei propri confini, affermava al contempo che il controllo territoriale implica la capacità dello Stato di prevenire e gestire le fonti di rischio sul proprio territorio.

Più di recente, il principio è stato ulteriormente confermato dalla Corte internazionale di giustizia, in applicazione agli obblighi di tutela dell'ambiente nel caso *Pulp Mills*[36]. La Corte affermava qui che "[A] State is thus obliged to use all the means at its disposal in order to avoid activities which take place in its territory, or in any area under its jurisdiction, causing significant damage to the environment of another State".

1.3. Standard di *due diligence* e tutela internazionale dei diritti umani

Al di là del regime generale, l'obbligo di *due diligence* assume delle caratteristiche particolari in relazione alla tutela internazionale dei diritti umani, in considerazione della specialità della materia[37]; ciò vale ancor di più, in relazione

---

[33] *Trail Smelter case (Stati Uniti c. Canada)*, RIIA, vol. III, 1941, pp. 1905-1982.

[34] Per una lettura della decisione richiamata in termini di *due diligence standard*, si veda J. BRUNÉE, 'Community Obligations in International Environmental Law: Procedural Aspects', in E. BENVENISTI, G. NOLTE (eds), *Community Interests Across International Law*, Oxford, 2018, p. 159.

[35] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Corfu Channel (Regno Unito c. Albania)*, sentenza del 9 aprile 1949, pp. 18, 22.

[36] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Pulp Mills in the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, sentenza del 20 aprile 2010, par. 197, par. 101.

[37] B. SIMMA, D. PULKOWSKI, 'Of Planets and the Universe: Self-Contained Regimes in International Law', in *European Journal of International Law*, 2006, pp. 483-529; *contra*, A. PELLET,

all'applicazione degli standard di *due diligence* in contesti di violazione dei diritti umani ad opera delle imprese transnazionali [38]. L'operare delle imprese su scala globale e le violazioni che ne sono conseguite e ne conseguono ha infatti reso progressivamente più difficile l'applicazione delle stringenti regole di attribuzione delle condotte lesive allo Stato, al fine di determinarne la responsabilità; di conseguenza, l'utilizzo dello standard di *due diligence* ha consentito di affermare la responsabilità dello Stato per non aver prevenuto un danno che fosse ragionevolmente prevedibile, anche quando non fosse possibile far valere una responsabilità diretta dello stesso per detta violazione [39].

In questa prospettiva va segnalato che l'obbligo di *due diligence* assume anche un'essenziale dimensione transfrontaliera, data dalla natura degli interessi che esso intende proteggere rivolgendosi alla generalità degli individui [40]. Proprio tale peculiarità distingue gli obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani su un punto fondamentale: l'esistenza di un aspetto relazionale necessario tra il beneficiario del dovere di diligenza e il titolare dell'obbligo e, di conseguenza, la necessaria esistenza di un rapporto di giurisdizione tra i due soggetti. In altre parole, per affermare la responsabilità di uno Stato per violazione degli obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani è innanzi tutto necessario affermare la giurisdizione di detto Stato in relazione alla vittima [41].

Tradizionalmente, al fine di ricostruire un obbligo di *due diligence*, è necessario che ci sia una relazione normativa che leghi lo Stato al beneficiario dell'obbligo di *due diligence*, cioè un rapporto tra lo Stato e l'individuo che consenta al primo di esercitare un potere normativo incidente sulla sfera del secondo. Tale aspetto è particolarmente rilevante nei casi che qui interessano, poiché la vittima delle violazioni commesse dalle imprese in territorio al di fuori dello Stato di origine non ha verosimilmente nessun rapporto con detto Stato.

Per sua propria caratteristica, infatti, l'esistenza di un obbligo positivo in materia di diritti umani presuppone la presenza di tre soggetti: un soggetto debitore dell'obbligo di *due diligence* (lo Stato), un soggetto beneficiario (la vittima) e un soggetto fonte del danno (per quanto qui interessa, l'impresa multinazionale) [42]. Nel contesto delle catene globali del valore, tuttavia, la platea dei potenzia-

---

'"Human Rightism" and International Law', in *Italian Yearbook of International Law*, 2000, pp. 3-16.

[38] Su tali considerazioni, in relazione ai diversi fattori che avrebbero determinato un rinnovato interesse verso la *due diligence* nel diritto internazionale si veda S. BESSON, *Due Diligence in International Law*, Leiden-Boston, 2023, p. 51 e ss.

[39] *Ibidem*, p. 53.

[40] S. BESSON, *La Due Diligence en Droit International*, cit., p. 343.

[41] *Ibidem*, p. 346; sul punto giurisdizione quindi è necessario rinviare al cap. 4.

[42] S. BESSON, *Due Diligence in International Law*, cit., p. 77; non così, ad esempio, in relazione agli obblighi in materia di tutela internazionale dell'ambiente che, pur potendosi configurare come obblighi di *due diligence*, non implicano necessariamente la presenza di un beneficia-

li beneficiari dei diritti corrispettivi di un obbligo di *due diligence* imposto allo Stato dovrebbe necessariamente includere soggetti che non hanno tale collegamento normativo con lo Stato di origine dell'impresa apicale: l'obbligo esisterebbe quindi per il semplice fatto che lo Stato abbia il controllo sulla fonte da cui origina la violazione nei confronti di detta vittima [43].

Vedremo in questo capitolo in cosa si sostanzia tale obbligo, attraverso la giurisprudenza in materia e gli strumenti non vincolanti, nel loro contenuto rivolto agli Stati; un capitolo sarà appositamente dedicato alla definizione della possibilità di estensione extraterritoriale degli obblighi qui definiti, in modo che essi siano funzionali ad una tutela effettiva in un'economia dominata dalle catene globali del valore.

1.4. L'accesso alla giustizia come elemento essenziale del dovere di proteggere

L'accesso alla giustizia è tradizionalmente inteso come corollario dell'esistenza di un diritto [44] ed è considerato parte del diritto internazionale consuetudinario [45]. Il dovere degli Stati di proteggere gli individui sottoposti alla loro giurisdizione dalle violazioni dei diritti umani, quindi, include l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia qualora tali violazioni si verifichino. Tale diritto è inteso sia come diritto ad un rimedio effettivo, sia come diritto di accesso ad un giudice equo

---

rio identificato e titolare del corrispettivo diritto, *ibidem*, p. 86 (anche se le cause in materia sono state fondate, nella prassi, sulla tutela dei diritti umani). Come si vedrà, questa circostanza ha delle implicazioni con riguardo alla necessità di definire l'ampiezza della giurisdizione degli Stati in relazione alle vittime di violazioni dei diritti umani prima di poter affermare l'esistenza di detti obblighi ed accertarne la loro eventuale violazione, a meno che non si dia una lettura del fenomeno in termini di responsabilità internazionale degli Stati. Si rinvia per tali considerazioni al cap. 4.

[43] Come è stato notato, una simile configurazione degli obblighi di *due diligence* finisce per sovrapporsi con le questioni di giurisdizione, cioè di portata extraterritoriale dell'applicazione dei trattati in materia di diritti umani. S. BESSON, *La Due Diligence en Droit International*, cit., p. 204.

[44] COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *General Comment n. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 29 marzo 2004, par. 15-16. In dottrina si veda R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice,* Torino, 2021, p. 344; gli scritti raccolti in F. FRANCIONI, M. GESTRI, N. RONZITTI, T. SCOVAZZI (a cura di), *Accesso alla Giustizia dell'Individuo nel Diritto Internazionale e dell'Unione europea*, Milano, 2008; F. FRANCIONI, *Access to Justice as a Human Right*, Oxford, 2007; D. SHELTON, *Remedies in International Human Rights Law*, Oxford, 2006; F. CAPONE, 'Remedies', in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2020.

[45] R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice,* cit., p. 346-347, anche in considerazione dello status di norma consuetudinaria dell'obbligo del previo esaurimento dei ricorsi interni per la vittima; F. FRANCIONI, 'The Rights of Access to Justice under Customary International Law', in F. FRANCIONI, *Access to Justice as a Human Right*, cit., pp. 1-55.

ed imparziale[46]. Non sarebbe infatti sufficiente enunciare l'esistenza di un diritto all'accesso alla giustizia formalmente, senza un apparato idoneo a garantire in concreto una giustizia equa e imparziale[47]. Predisporre tale sistema è quindi parte integrante dell'obbligo degli Stati e si tratta di un obbligo di risultato[48].

L'importanza del diritto ad un rimedio effettivo, almeno con riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani, e del correlato obbligo degli Stati ha trovato inoltre riscontro nel documento dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha adottato i *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*[49].

Il duplice contenuto dell'accesso alla giustizia, come possibilità per gli individui di sollevare un ricorso dinanzi ad un giudice e ottenere una decisione e come diritto ad un giudice equo ed imparziale, è confermato dalla lettera degli strumenti e dei trattati internazionali in materia di diritti umani, in cui si trova solitamente esplicitato in entrambi i termini: così, ad esempio gli articoli 8 (rimedio effettivo), 10 e 11 (equo processo) della Dichiarazione universale dei diritti umani[50], l'articolo 2.3 e articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici[51], l'articolo 13 (rimedio effettivo) e 6 (equo processo) della Convenzione europea sui diritti umani[52], l'articolo 25 (protezione giudiziale) della Convenzione americana sui diritti umani[53].

---

[46] Così, ancora, R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice,* cit., p. 344; N. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù*, cit., p. 101 e ss. La distinzione tra l'accesso ad un rimedio effettivo ed un più generale diritto alla giustizia è rimarcata nei *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* per le vittime delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005, che ribadiscono come l'obbligo di rispettare e garantire i diritti umani includa sia il dovere di garantire l'accesso a un rimedio effettivo (art. VII), sia di garantire un effettivo accesso alla giustizia (art. VIII).

[47] F. FRANCIONI, 'The Rights of Access to Justice under Customary International Law', in F. FRANCIONI, *Access to Justice as a Human Right*, cit., pp. 1-55, p. 2.

[48] R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law: Theory and Practice*, cit., p. 360.

[49] *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2005, UN Doc. A/RES/60/147 del 21 marzo 2006.

[50] *Universal Declaration on Human Rights,* in ASSEMBLEA GENERALE, risoluzione n. 217 (III) A del 10 dicembre 1948.

[51] *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 16 dicembre 1966, in *UNTS*, vol. 999, p. 171 ss.

[52] *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, Roma, 4 novembre 1950, in *UNTS*, vol. 213, p. 221 ss.

[53] *American Convention on Human Rights, Pact of San José, Costa Rica*, San José, 22 novembre 1969, in *UNTS*, vol. 1144, p. 123 ss.

1.5. La rimozione degli ostacoli all'accesso alla giustizia nel contesto delle catene globali del valore

L'accesso alla giustizia è particolarmente rilevante, ai fini che qui interessano, per quanto riguarda per le vittime di violazioni di diritti umani nel contesto delle catene globali del valore. È dirimente, infatti, ai fini di soddisfare tale diritto, garantire la possibilità alle vittime di agire per ottenere un risarcimento per i danni subiti da parte delle imprese dinanzi ad un giudice nazionale o internazionale. L'accesso alla giustizia nel diritto internazionale dei diritti umani è infatti da intendersi inclusivo di un diritto di proporre un ricorso contro il soggetto che commette la violazione e del corrispettivo obbligo degli Stati di garantire alle vittime la possibilità di agire in sede civile in tal senso [54].

Il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha recentemente ribadito che se vi è una violazione di un diritto fondamentale, il titolare del diritto violato deve poter accedere a rimedi effettivi contro il titolare del corrispondente obbligo [55]. In particolare, il tema è stato oggetto di attenzione alla luce degli ostacoli strutturali all'accesso alla giustizia che si verificano nel contesto di abusi connessi all'attività d'impresa. Occuparsi di accesso alla giustizia, nell'ambito *business and human rights*, significa quindi occuparsi della rimozione degli ostacoli all'accesso alla giustizia [56].

Nell'ambito dell'attività d'impresa, garantire l'accesso alla giustizia pone infatti particolari criticità, specialmente quando tali attività sono condotte attra-

---

[54] A. CLAPHAM, 'Revisiting *Human Rights in the Private Sphere*: Using the European Convention on Human Rights to Protect the Right of Access to the Civil Court', in C. SCOTT (ed.), *Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Human Rights Litigation*, London, 2001, p. 530.

[55] WORKING GROUP ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS, *Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, Access to Effective Remedies, UN Doc. A/GA/72/162, 18 luglio 2017, par. 2.

[56] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie*, UN Doc. A/HRC/8/5 del 7 aprile 2008, par. 89. Sull'argomento si veda J. RUBIO, K. YIANNIBAS (eds), *Human Rights in Business. Removal of Barries to Access to Justice in the European Union*, London, 2017; G. SKINNER, *Transnational Corporations and Human Rights: Overcoming Barriers to Judicial Remedy*, Cambridge, 2020. Per questo motivo, il tema è stato oggetto di diversi studi tra cui OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *Access to Remedy in Cases of Business-Related Human Rights Abuse: an Interpretive Guide*, 2024; WORKING GROUP ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS, *Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, *Access to Effective Remedies*, UN Doc. A/GA/72/162, 18 luglio 2017; nel contesto dell'Unione europea si veda AGENZIA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, *Improving Access to Remedy in the Area of Business and Human Rights at the EU Level: Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights*, parere 1/17, 10 aprile 2017; A. MARX et al., *Access to Legal Remedies for Victims of Corporate Human Rights Abuses in Third Countries*, Study requested by the DROI committee of the European Parliament, febbraio 2019.

verso catene globali del valore in più Stati[57]. L'aspetto di transnazionalità del fenomeno si riflette sulla natura delle controversie che da esso possono nascere, che hanno quindi un carattere di internazionalità strutturale ed intrinseco: i processi si svolgono solitamente in Stati diversi rispetto a quelli in cui sono avvenute le vicende da cui origina la controversia o in cui hanno sede o cittadinanza le parti in causa[58]. Ciò è dovuto in particolare ad alcune barriere specifiche che si frappongono tra la vittima e l'accesso alla giustizia nello Stato ospite, cioè lo Stato in cui si è verificato l'evento dannoso. Esse possono sostanzialmente ricollegarsi a tre tipologie di ostacoli: la scarsa capienza finanziaria delle società figlie o dei partner commerciali; la tutela approntata dal diritto internazionale degli investimenti verso gli investitori stranieri; l'inefficienza dei sistemi giudiziari dello Stato ospite[59]. Questo comporta una serie di criticità connesse all'affermazione della giurisdizione delle corti nazionali cui le vittime si rivolgono per ottenere un risarcimento in sede civile negli Stati di origine contro le società madri o le società apicali. In tali sedi, poi, le vittime incontrano ulteriori ostacoli dovuti all'incapacità del diritto di cogliere la complessità delle reti produttive globali: come si è già detto, la separazione formale tra personalità giuridica delle imprese che fanno parte delle catene globali del valore e la società apicale ostacola la possibilità delle vittime di ottenere un rimedio contro quest'ultima.

L'esercizio del potere giurisdizionale da parte dello Stato di origine della società apicale, in questi casi, si pone in potenziale conflitto con uno dei principi cardine dell'ordinamento internazionale, vale a dire il rispetto della sovranità statale. La giurisdizione è primaria espressione della sovranità[60] e con essa la c.d. *jurisdiction to adjudicate*, cioè la capacità di esercitare il potere giudiziario su una certa questione. Le cause relative alle violazioni che si realizzano all'estero implicano infatti l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale civile da parte dei giudici degli Stati di origine delle imprese apicali.

Nel contesto dell'Unione europea, una simile competenza è stata attribuita in via generale ai giudici degli Stati membri dal Regolamento Bruxelles I bis, che

---

[57] Come si è detto, ciò che caratterizza le catene globali del valore è la dislocazione geograficamente diffusa delle diverse fasi di produzione di un bene, a fronte della gestione centralizzata della produzione ad opera delle società madri nei confronti delle proprie sussidiarie o di società apicali nei confronti di partner commerciali. Si veda diffusamente cap. 2.

[58] P. FRANZINA, 'Il contenzioso civile transnazionale sulla *corporate accountability*', in M. FRULLI (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, XXVI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione europea (Firenze 9-10 giugno 2022), Napoli, 2023, p. 202.

[59] Sul punto M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, cit., pp. 243-246.

[60] N. BOSCHIERO, 'L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, p. 666.

ha previsto il domicilio del convenuto quale criterio di collegamento per consentire l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale in sede civile. In assenza quindi di un criterio specifico in materia di violazioni dei diritti umani da parte delle imprese multinazionali, tale disposizione è stata utilizzata quale base giuridica per affermare al competenza dei giudici degli Stati membri [61]. In altri contesti, tuttavia, la competenza giurisdizionale è stata rifiutata da parte dei giudici civili in casi che coinvolgevano vittime di violazioni occorse all'estero, sulla base della dottrina del c.d. *forum non conveniens*, con la quale si afferma l'esistenza di un foro più adatto per conoscere della causa, rispetto a quello adito dalla vittima. Di fatto, però, l'eccezione si traduce in un'impossibilità concreta per le vittime di ottenere giustizia, tanto da essere stata definita come un mero "fancy name to shield alleged wrongdoers" [62], che consente alle imprese di continuare ad operare in spregio alle conseguenze umane ed ambientali delle loro azioni.

La dottrina del *forum non conveniens* è stata ad esempio applicata in tempi più risalenti dai giudici statunitensi nel caso Bhopal [63] e, più recentemente, da parte dei giudici inglesi nel caso *Dyson* [64]. Al contrario, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato l'incompatibilità di tale dottrina con le esigenze di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto [65]. Non vi è dubbio che l'applicazione della dottrina del *forum non conveniens* abbia costituito, e costituisca tuttora, uno dei principali ostacoli all'accesso alla giustizia delle vittime di violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa.

Occorre però chiarire il legame esistente tra le regole internazional-privatistiche che riguardano la competenza delle corti nazionali di conoscere e giudicare in sede civile i ricorsi in materia di abusi commessi nell'ambito delle catene globali del valore e gli aspetti internazional-pubblicistici che riguardano la ripartizione della giurisdizione tra gli Stati [66]. L'estensione extraterritoriale della giurisdizione degli Stati comporta infatti una pari estensione degli obblighi di que-

---

[61] M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, cit., p. 251.

[62] Così nelle parole dei giudici statunitensi riportate in U. BAXI, 'Geographies of Injustice: Human Rights at the Altar of Convenience', in C. SCOTT (ed.), *Torture as Tort*, cit., p. 210,

[63] US DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, *In Re: Union Carbide Corporation Gas Plant Disaster at Bhopal, India in December, 1984*, parere del 5 dicembre 1987.

[64] Su cui si veda il cap. 6, par. 3.2. Non sembra un caso che la dottrina sia stata richiamata dai giudici inglesi a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, peraltro con un netto cambio di rotta rispetto a quanto affermato nella sentenza CORTE SUPREMA DEL REGNO UNITO, *Vedanta Resources PLC and another v. Lungowe and others*, sentenza del 10 aprile 2019.

[65] CORTE DI GIUSTIZIA, *Owusu c. Jackson*, C-281/02, sentenza del 1° marzo 2005.

[66] Sul rapporto tra le due prospettive si veda D. AUGENSTEIN, 'Torture as Tort? Transnational Tort Litigation for Corporate-Related Human Rights Violations and the Human Right to a Remedy', in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 593-612, in particolare pp. 596-600. Più in generale sul ruolo del diritto internazionale privato rispetto alle sfide globali che coinvolgono attori privati, si veda H. MUIR WATT, 'Private International Law Beyond the Schism', in *Transnational Legal Theory*, 2011, pp. 347-428.

sti ultimi incluso l'obbligo di garantire un rimedio per le vittime di violazioni di diritti umani, predisponendo regole idonee nell'ordinamento di ciascuno Stato e rimuovendo gli ostacoli per un effettivo accesso al giudice da parte delle vittime. In altre parole, la *jurisdiction to adjudicate* e il diritto di accedere alla giustizia per le vittime sono due facce della stessa medaglia e dovrebbero quindi avere la medesima portata, consentendo (*rectius*, obbligando) lo Stato di origine della società madre o della società apicale a giudicare le violazioni occorse all'estero che siano derivanti dall'attività delocalizzata del gruppo o della catena globale del valore [67].

Nel contesto del Consiglio d'Europa, il tema è stato affrontato dal Comitato dei Ministri nella raccomandazione del 2016 su diritti umani e impresa [68]. Dopo aver ribadito che gli obblighi degli Stati nell'ambito della propria giurisdizione includono l'attuazione di tutte le misure necessarie al fine di predisporre meccanismi accessibili ed effettivi che garantiscano alla vittima di violazioni nell'ambito dell'attività d'impresa una riparazione adeguata per i danni subiti e la rimozione degli ostacoli a tal fine [69], il Comitato si occupa espressamente dei meccanismi di responsabilità civile delle imprese per violazioni dei diritti umani [70]. In particolare, agli Stati membri è richiesto di applicare un quadro legislativo idoneo ad assicurare che le corti nazionali abbiano giurisdizione sulle cause civili che riguardano le violazioni dei diritti umani contro le imprese domiciliate nella loro giurisdizione; ciò sembra escludere la possibilità di ricorrere alla dottrina del *forum non conveniens* anche nello spazio dell'applicazione della Convenzione europea dei diritti umani. Tale considerazione, unita alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra richiamata, sembra quindi aver creato nello spazio giuridico europeo una 'zona franca' al riparo dall'utilizzo di tale eccezione per rigettare la competenza [71].

Il Comitato dei Ministri si spinge poi a ulteriori considerazioni, particolarmente utili nell'ambito degli abusi commessi da società sussidiarie o *business partner* nelle catene globali del valore. Nella citata raccomandazione si afferma infatti che gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire alle corti nazionali di esercitare la giurisdizione per ricorsi contro le sussidiarie straniere, qualora tali ricorsi siano "closely connected" con quelli presentati

---

[67] Così H. MUIR WATT, 'Private International Law Beyond the Schism', cit., p. 386, contestando però la configurazione della questione come un tema di extraterritorialità.

[68] COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione CM/Rec(2016)3 of the Commitee of Ministers to member States on Human Rights and Business*, 2 marzo 2016.

[69] *Ibidem*, par. 15, 18.

[70] *Ibidem*, par. 32 ss.

[71] Resta quindi da comprendere la compatibilità con la Convenzione europea dei diritti umani della pronuncia dei giudici inglesi nel caso *Dyson*, sopra richiamata, data la posizione espressa dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in merito alla necessità di assicurare la giurisdizione contro le imprese domiciliate nel proprio Stato.

contro imprese domiciliate nella propria giurisdizione. L'affermazione, che qui sembra valere nell'ambito dei rapporti infragruppo, potrebbe considerarsi estesa anche ai *business partner* delle catene globali del valore in virtù della successiva affermazione: "[W]here business enterprises are not domiciled within their jurisdiction, member States should consider allowing their domestic courts to exercise jurisdiction over civil claims concerning business-related human rights abuses against such a business enterprise, if no other effective forum guaranteeing a fair trial is available (*forum necessitatis*) and there is a sufficiently close connection to the member State concerned" [72]. Sembra dunque che in presenza di una connessione sufficientemente stretta tra il ricorso presentato contro la società apicale e contro l'impresa partner gli Stati debbano, ai sensi della Convenzione, garantire l'accesso ai rimedi per le vittime di abusi anche commessi all'estero ad opera di sussidiarie o business partner. Considerare le catene globali del valore nella loro complessità di entità economica unitaria, composta da imprese collegate tra loro da un network di contratti regolati e gestiti da una società apicale, potrebbe quindi consentire una corretta interpretazione dell'obbligo di fornire un rimedio alle vittime di abusi all'estero.

Da ultimo, non può non notarsi che anche nei casi in cui la vittima riesca a rivolgersi ai giudici nazionali e a superare l'ostacolo della giurisdizione, il successo di tali ricorsi nel merito è tutt'altro che scontato: l'asimmetria informativa e lo squilibrio di potere tra ricorrenti e convenuti rende molto complesso e dispendioso l'accesso alle informazioni utili a fondare il ricorso e, di conseguenza, a soddisfare l'onere della prova in capo ai ricorrenti [73]. L'adempimento degli obblighi di prevenire e rimediare alle violazioni occorse nel contesto dell'attività di impresa transnazionale dovrebbe quindi tenere conto di questi aspetti e contemplare le necessarie misure correttive per garantire l'esercizio effettivo dei diritti tutelati.

2. L'assenza di riferimenti specifici all'attività d'impresa nei trattati internazionali in materia di diritti umani e lo sviluppo della prassi

Come già abbiamo avuto modo di constatare, gli obblighi di *due diligence* degli Stati non sono previsti espressamente dai trattati in materia di diritti umani, che nemmeno si riferiscono espressamente all'attività delle imprese quale fonte di potenziale pregiudizio al godimento dei diritti umani.

---

[72] COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione CM/Rec(2016)3 of the Commitee of Ministers to member States on Human Rights and Business*, cit., par. 36.

[73] G. SKINNER, R. MCCORQUODALE, O. DE SCHUTTER, *The Third Pillar. Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business*, dicembre 2023, consultabile on line all'indirizzo https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/the_third_pillar_-access_to_judicial_remedies_for_human_rights_violation.-1-2.pdf.

Nel quadro generale, tuttavia, vi sono alcune eccezioni. Ad esempio, la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata nel 1979[74], fa riferimento all'obbligo di adottare tutte le misure appropriate all'eliminazione della discriminazione contro le donne anche con riferimento alle condotte delle imprese[75] e nell'ambito dell'attività finanziaria di banche e istituti simili[76]. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità[77], contiene l'obbligo di adottare le misure adeguate al fine di eliminare la discriminazione delle persone con disabilità da parte di soggetti privati, incluse le imprese[78] o di garantire la libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione, attraverso l'accessibilità e utilizzabilità dei servizi predisposti anche da enti privati[79].

Altre convenzioni in materia di diritti umani sono state interpretate nel tempo dai rispettivi organi di monitoraggio come espressione di obblighi positivi degli Stati con riferimento all'attività delle imprese. Si pensi, ad esempio, alla Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo, come interpretata dal relativo Comitato nel commento generale n. 16[80]. Il Comitato ha ritenuto applicabili al contesto dell'attività d'impresa il diritto alla non discriminazione (articolo 2), il diritto al superiore interesse del fanciullo (articolo 3), il diritto alla vita e allo sviluppo (articolo 6) e il diritto ad essere ascoltato (articolo 12).

Al netto di questi esempi, le principali convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani di stampo generalista, ovvero il Patto sui diritti civili e politici, quello sui diritti economici, sociali e culturali e le convenzioni regionali di tutela dei diritti umani (europea, interamericana e africana) non fanno esplicito riferimento agli obblighi degli Stati in relazione alla condotta delle imprese.

Alla luce di tale circostanza, il contenuto e la portata degli obblighi positivi in relazione all'attività delle imprese deve ricavarsi dalla giurisprudenza delle corti internazionali in materia di diritti umani e dagli atti adottati dagli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite, che ne hanno progressivamente chiarito e determinato l'oggetto. Inoltre, il contenuto di tali obblighi è oggi integrato da alcuni im-

---

[74] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, New York, 18 dicembre 1979, in *UNTS*, vol. 1249, p. 13 ss.

[75] *Ibidem*, art. 2, lett. e).

[76] *Ibidem*, art. 13, lett. b).

[77] *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, New York, 13 dicembre 2006, in *UNTS*, vol. 2515, p. 3 ss.

[78] *Ibidem*, art. 4, lett. e). Per ulteriori considerazioni sull'interpretazione di tale disposizione si rimanda a F. SEATZU, 'La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: i principi fondamentali', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, p. 535 ss., p. 547.

[79] *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, cit., art. 21, lett. c).

[80] COMITATO ONU PER I DIRITTI DEL FANCIULLO, *General comment no. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights*, UN Doc. CRC/C/GC/16, 17 aprile 2013.

portanti strumenti non vincolanti, che contribuiscono a definirne i confini e di cui si tratterà nella seconda parte del presente capitolo.

2.1. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani ha sviluppato una copiosa giurisprudenza in materia di obblighi positivi degli Stati con riferimento a condotte poste in essere da soggetti privati ai danni di altri individui [81].

Gli Stati parte della Convenzione sono tenuti ad adottare le misure necessarie per prevenire e punire le condotte poste in essere da terze parti nei confronti degli individui sottoposti alla loro giurisdizione, qualora tali condotte siano lesive dei diritti umani convenzionalmente tutelati. In via generale, tali misure consistono nell'adozione di un quadro legislativo idoneo a prevenire le condotte lesive da parte di privati, attraverso, ad esempio, la criminalizzazione di tali condotte e l'adozione di misure concrete per intervenire in tutela della vittima qualora lo Stato conoscesse, o avrebbe dovuto conoscere, la situazione di pericolo [82]. I medesimi principi sono stati poi applicati nei casi riguardanti l'attività delle imprese lesiva dei diritti umani di altri individui [83], definendo così gli obblighi degli Stati in relazione a tali attività [84].

La giurisprudenza della Corte sul punto si è sviluppata in particolare con riguardo agli impatti dell'attività d'impresa sulla tutela della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 e del connesso diritto alla salute e gli standard di diligenza richiesti agli Stati sono stati definiti di conseguenza. Una disamina della giuri-

---

[81] Sul punto, *ex multis*, CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Osman c. Regno Unito*, ricorso n. 23452/94, sentenza del 28 ottobre 1998; ID., *Siliadin c. Francia*, ricorso n. 73316/01, sentenza del 26 ottobre 2005.

[82] Secondo il c.d. "Osman test", elaborato nell'omonima sentenza, gli obblighi positive dello Stato sorgono quando le autorità di detto Stato "knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual or individuals from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk", v. *Osman c. Regno Unito*, cit., par. 116.

[83] Tra i molti casi, per lo più relativi a violazioni connesse a danni ambientali, si ricordano CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Lopez Ostra c. Spagna*, ricorso n. 16789/90, sentenza del 9 dicembre 1994; ID., *Fadeyeva c. Russia*, ricorso n. 55723/00, sentenza del 9 giugno 2005; ID., *Tatar c. Romania*, ricorso n. 67021/01, sentenza del 27 gennaio 2009; ID., *Öneryildiz c. Turchia*, ricorso n. 48939/99, sentenza del 30 novembre 2004; ID., *Cordella e altri c. Italia*, ricorso n. 54414/13, sentenza del 24 gennaio 2019.

[84] In dottrina si veda in particolare D. PALOMBO, *Business and Human Rights. The Obligations of the European Home States*, Oxford, 2021; D. AUGENSTEIN, *State obligations to regulate and adjudicate corporate activities under the European Convention on Human Rights*, in *Working Paper, EUI LAW*, 2017/15; M. FASCIGLIONE, 'Enforcing the State Duty to Protect Under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Strasbourg Views', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, Abingdon-New York, 2019, pp. 37-47.

sprudenza rilevante può far comprendere la varietà di situazioni concrete che possono costituire una violazione dei diritti umani convenzionalmente tutelati e i confini degli obblighi di *due diligence* degli Stati.

Nel caso *Fadeyeva*, la Corte si è occupata della violazione del diritto alla salute in relazione alla presenza di un'acciaieria nei pressi dell'abitazione della ricorrente. Dopo aver ribadito che l'acciaieria non fosse di proprietà né partecipata dallo Stato, la Corte ha affermato che una responsabilità dello Stato può ciononostante derivare dalla omessa regolamentazione dell'attività di imprese private, analizzando quindi i fatti in termini di obblighi positivi dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dell'articolo 8 CEDU[85]. La Corte, nel caso di specie, ha sottolineato la necessità dell'esistenza di un "sufficient nexus" tra l'omissione dello Stato e la violazione, al fine di innescare la responsabilità del primo nei confronti delle vittime[86]. Per comprendere se fosse ragionevolmente possibile aspettarsi dallo Stato un'azione di prevenzione o di cessazione della violazione, la Corte sottolineava come la situazione ambientale creata dall'acciaieria fosse ben conosciuta dalle autorità locali e che quindi esse fossero nella posizione di valutare il rischio di inquinamento e adottare le misure adeguate per prevenirlo o ridurlo. Sulla base di questi fattori, la Corte determinava l'esistenza di un 'nesso sufficiente' tra lo Stato e le emissioni inquinanti, tali da sollevare un tema di responsabilità omissiva dello Stato stesso[87].

La regolamentazione e l'intervento rispetto alle immissioni inquinanti causate dall'attività delle imprese sono state oggetto delle pronunce della Corte anche nei casi *Lopez Ostra c. Spagna*[88] e *Guerra e altri c. Italia*; quest'ultimo in particolare ha portato la Corte a pronunciarsi anche sull'esistenza di un dovere di informare la popolazione locale in relazione ai rischi di potenziali incidenti industriali[89]. In *Taşkin e altri c. Turchia*, la Corte ha ribadito l'esistenza di obblighi

---

[85] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Fadeyeva c. Russia*, cit., par. 89 e ss.

[86] *Ibidem*, par. 92.

[87] La Corte poi giungeva alla conclusione che lo Stato, nonostante l'ampio margine di apprezzamento, avesse violato l'art. 8 per non aver bilanciato correttamente gli interessi della comunità e il godimento effettivo del diritto al rispetto della vita private e familiare della ricorrente, *ibidem*, par. 133: "[I]n the present case, however, although the situation around the plant called for a special treatment of those living within the zone, the State did not offer the applicant any effective solution to help her move away from the dangerous area. Furthermore, although the polluting plant in issue operated in breach of domestic environmental standards, there is no indication that the State designed or applied effective measures which would take into account the interests of the local population, affected by the pollution, and which would be capable of reducing the industrial pollution to acceptable levels".

[88] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI: *Lopez Ostra c. Spagna*, cit., par. 51.

[89] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Guerra e altri c.* Italia, ricorso n. 14967/89, sentenza del 19 febbraio 1998, par. 60. Sull'importanza dell'accesso alle informazioni anche in relazione al connesso accesso alla giustizia, si veda N. JÄGERS, 'Access to Effective Remedy: the Role of Information', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, cit., pp. 403-421.

positivi dello Stato di regolare l'attività di imprese private; il caso di specie riguardava l'inquinamento causato da un'impresa operante nel settore estrattivo [90]. I ricorrenti, abitanti dei villaggi situati nell'area interessata dal permesso di operare rilasciato all'impresa dalle autorità turche, lamentavano una violazione dell'articolo 8 in considerazione dell'inquinamento dovuto alle sostanze e alle esplosioni utilizzate nel processo estrattivo, sostenendo che la decisione delle autorità turche di autorizzare tale attività fosse contraria alla Convenzione. Nella disamina e decisione del caso, la Corte ha esaminato la compatibilità della condotta delle autorità turche dal punto di vista sostanziale e procedurale, ribadendo la necessità di effettuare valutazioni di impatto ambientale, informare la popolazione e, soprattutto, agire poi in conformità alle risultanze in modo da non svuotare di significato tali presidi a tutela degli individui [91].

Con riguardo alla tutela del diritto alla vita, la Corte ha affermato che rientra negli obblighi positivi dello Stato la previsione di un quadro legislativo che sia effettivamente deterrente rispetto alle potenziali violazioni del diritto alla vita derivanti dall'attività d'impresa. Misure appropriate e ragionevoli che lo Stato deve adottare in questi casi possono quindi concretizzarsi nella regolamentazione delle fasi di "licensing, setting up, operation, security and supervision" delle attività in questione e nella previsione di un obbligo per le imprese coinvolte di adottare misure concrete volte ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita può essere messa in pericolo dal rischio intrinseco della attività [92].

In sintesi, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, l'obbligo di prevenzione può includere la previsione di procedure per il rilascio e controllo di licenze e permessi per lo svolgimento dell'attività d'impresa, la supervisione di attività pericolose e la necessità di informare la popolazione rispetto ai rischi delle attività d'impresa, la previsione di obblighi di *impact assessment* ambientale per le imprese e la predisposizione di rimedi effettivi che assicurino l'accesso alla giustizia per le vittime di tali violazioni.

Nonostante l'ampia giurisprudenza relativa all'obbligo degli Stati di regolare la condotta delle imprese, la Corte non ha mai avuto modo (né intenzione) di pronunciarsi sull'imposizione di meccanismi di *due diligence* in materia di diritti umani alle imprese quale adempimento dell'obbligo positivo di prevenzione. Ciò nonostante l'adozione di alcune dichiarazioni e raccomandazioni da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha confermato l'esistenza di un'attenzione specifica al tema *business and human rights* alla luce proprio dei Principi Guida ONU. Dopo la Dichiarazione sui Principi Guida ONU del

---

[90] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Taşkin e altri c. Turchia*, ricorso n. 46117/99, sentenza del 10 novembre 2004, par. 114.

[91] *Ibidem*, par. 116 e ss.

[92] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Öneryildiz c. Turchia*, cit., par. 89-90; ID., *Budayeva e altri c. Russia*, ricorsi n. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, sentenza del 20 marzo 2008, par. 132.

16 aprile 2014 [93], il Comitato dei Ministri ha adottato la già citata raccomandazione "Human Rights and Business" [94], al fine di rafforzare e sollecitare l'attuazione dei Principi Guida ONU negli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Tuttavia, tale attenzione non sembra essere riflessa nella giurisprudenza della Corte.

È esemplificativo di tale atteggiamento il caso *Chowdury e altri c. Grecia* [95]. Il motivo dell'importanza di questo caso è duplice. Da un lato per la prima volta la Corte ha qui avuto la possibilità di pronunciarsi su un fenomeno di violazione dei diritti umani connesso all'attività d'impresa nella sua dimensione sociale, anziché ambientale, ovverosia con riguardo al fenomeno del lavoro forzato in agricoltura (in relazione all'articolo 4 CEDU). In secondo luogo, e soprattutto, la pronuncia è significativa per ciò che la Corte *non* ha deciso, cioè con riguardo alla regolamentazione dell'attività d'impresa da parte degli Stati e cosa essi dovrebbero o non dovrebbero consentire per conformarsi agli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le vicende che hanno portato alla condanna della Grecia originano in una regione del Peloponneso nota per la produzione intensiva di fragole, per la raccolta delle quali vengono reclutati abitualmente lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi. In questo caso i ricorrenti erano cittadini provenienti dal Bangladesh che, dopo essere stati reclutati sul territorio greco, venivano sottoposti a condizioni di lavoro, di retribuzione e di orari che potevano configurare un quadro di sfruttamento lavorativo. A fronte di ciò, la Corte ha condannato la Grecia per la violazione degli obblighi positivi scaturenti dall'articolo 4 CEDU, per non aver adottato misure concrete sufficienti a tutelare le vittime, anche in considerazione del fatto che le autorità avevano conoscenza delle modalità di impiego dei migranti nella zona oggetto dei fatti [96]. Nonostante la condanna, però, la Corte affermava che la Grecia aveva un quadro legislativo nazionale idoneo a prevenire la tratta di esseri umani, fattispecie cui infine viene fatto confluire il caso di specie.

Ma vi è un ulteriore elemento che la Corte avrebbe potuto tenere in considerazione, anche in un'ottica di adeguamento della sua giurisprudenza rispetto all'attualità della vicenda che, come si intuisce, è rappresentativa di un sistema, di un *modus operandi* che caratterizza l'industria agroalimentare e non solo. Nella definizione della vicenda, la Corte si è soffermata, come detto, sull'esistenza

---

[93] COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Declaration of the Committee of Ministers on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, 16 aprile 2014.

[94] COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione CM/Rec(2016)3 of the Commitee of Ministers to member States on Human Rights and Business*, cit.

[95] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Chowdury e altri c. Grecia*, ricorso n. 21844/15, sentenza del 30 marzo 2017. Per un commento sul caso sia consentito rinviare a E. CORCIONE, 'Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso *Chowdury*', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, pp. 516-522.

[96] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Chowdury e altri c. Grecia*, cit., par. 111.

di una fattispecie di traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, indulgendo sulla condizione di migranti delle vittime. In un'ottica di tutela dei diritti umani nel contesto dell'economia globale, sarebbe stato invece opportuno domandarsi se lo sfruttamento lavorativo, quale condotta contraria all'articolo 4 CEDU, sia necessariamente collegato alla condizione di vulnerabilità data dal contesto migratorio e non invece a condizioni strutturali di disuguaglianze sociali su cui la produzione intensiva (agricola o di altro tipo) si fonda. Il tema è più ampio e riguarda l'assenza di volontà nella prestazione del consenso da parte del lavoratore, cioè il vizio che caratterizza l'elemento psicologico della fattispecie del lavoro forzato vietata dall'articolo 4 CEDU, quale possibile conseguenza della mancanza di alternative in contesti di sfruttamento e povertà, da cui alcune imprese traggono sistematicamente ingiusto vantaggio [97].

In definitiva, la Corte avrebbe potuto pronunciarsi su una delle violazioni dei diritti umani più frequenti nei contesti di attività d'impresa, e conseguente proprio alle modalità della produzione intensiva, senza considerare la circostanza – diventata poi assorbente – dello status di migranti di questi ultimi ed esprimendosi più in generale sulla necessità di imporre alle imprese una *due diligence* di impatto sui diritti umani.

La reticenza della Corte nel pronunciarsi espressamente sulle implicazioni in termini di diritti umani dell'economia globalizzata segna la differenza rispetto ad altra casistica rilevante, ed in particolare quella della Corte interamericana, che sembra invece aver meglio colto le peculiarità dell'ambito *business and human rights*, richiamandole espressamente nella propria giurisprudenza.

2.2. La giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani

Il dovere degli Stati di agire con la dovuta diligenza al fine di controllare, regolare, investigare e punire le condotte delle imprese è confermato dalla Corte interamericana in diversi casi [98]. La giurisprudenza della Corte è tuttavia partico-

[97] S. MARKS. 'Exploitation as an international legal concept', S. MARKS (ed.), *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, Cambridge, 2008, p. 301: "The point is simply that account must be taken of the compulsion that comes not from violence, threats or deceit, but from the limitation of options and the denial of opportunities". Con riguardo alla sentenza, in questi termini, E. CORCIONE, 'Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani', cit., p. 522 e più in generale sul punto N. BOSCHIERO, 'Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie e nuove forme di schiavitù nell'era della 'private economy'', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, pp. 350-351.

[98] Già nel caso *Velasquez Rodriguez* la Corte interamericana aveva affermato l'esistenza di un obbligo di prevenzione degli Stati in relazione alle condotte tra privati. L'obbligo positivo, secondo la Corte, includerebbe anche il dovere di compensare le vittime per la violazione subita, si veda CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI, *Velásquez Rodriguez c. Honduras*, sentenza del 29 luglio 1989, par. 175.

larmente interessante perché sembra aver fatto proprio il contenuto dei Principi Guida ONU ed aver quindi declinato gli obblighi di *due diligence* degli Stati in relazione alla condotta delle imprese private tenendo conto di quanto previsto da detti Principi. Al di là dei riferimenti espliciti, ciò che preme qui rilevare è che la Corte interamericana, come si vedrà, sembra essere particolarmente attenta alle dinamiche dell'economia globale e alle criticità che da esso derivano, come si vedrà in particolare nel caso *Hacienda Brazil Verde* di cui si dirà a breve [99].

Un primo caso rilevante per la definizione degli obblighi positivi degli Stati in relazione all'attività delle imprese private è stato *Kalina and Lokono Peoples c. Suriname* [100]. Il caso originava dal ricorso di alcuni membri di comunità indigene che lamentavano l'assenza di una valutazione dell'impatto dell'attività di impresa sul loro territorio, che avrebbe causato la violazione di alcuni diritti della Convenzione. La Corte non solo ha ribadito l'obbligo di prevenzione e punizione delle condotte private da parte dello Stato, applicandolo alle condotte dannose tenute dalle imprese, ma ha anche affermato che dette imprese sono responsabili per gli impatti negativi sui diritti umani direttamente collegati alle loro operazioni economiche, che sono quindi tenute a prevenire e mitigare [101].

La Corte ha ribadito l'esistenza di obblighi positivi degli Stati, dandone una lettura alla luce dei Principi Guida ONU, in una serie di altre pronunce, che hanno nel tempo plasmato il contenuto di tali obblighi di regolamentazione, supervisione e ispezione delle attività delle imprese private [102]. Più recentemente, la Corte interamericana ha adottato una decisione in merito all'inquinamento industriale causato dal complesso di *La Oroya*, in Perù, condannando lo Stato per violazione del diritto ad un ambiente salubre [103]. Dopo un lungo iter dinanzi alle corti nazionali peruviane e alla Commissione interamericana, il caso è giunto davanti alla Corte interamericana, per conto di circa ottanta ricorrenti. Questi ultimi lamentavano i danni patiti in conseguenza dell'inquinamento ambientale causato dall'impianto metallurgico, che ha riversato negli anni sostanze

---

[99] Per un'analisi della giurisprudenza della Corte interamericana in relazione alle questioni connesse all'economia globalizzata, e segnatamente connesse alle fattispecie di schiavitù moderne, si veda N. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù*, cit., in particolare p. 147 ss.

[100] CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI, *Case of the Kalina and Lokono Peoples v. Suriname (Merits, Reparation and Costs)*, sentenza del 25 novembre 2015.

[101] *Ibidem*, par. 222-224.

[102] È il caso qui di menzionare almeno CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI, *Case of the Workers of the Fireworks Factory in Santo Antônio De Jesus and their Families v. Brazil (Preliminary objections, Merits, Reparations and Costs)*, sentenza del 15 luglio 2020; *Case of Los Buzos Miskotos c Honduras*, sentenza del 31 agosto 2021, par. 47-48-49; *Case of Martina Vera Rojas c. Chile*, sentenza del 1° ottobre 2021, par. 84-86.

[103] CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI, *Case of La Oroya Population v. Peru (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs)*, sentenza del 27 novembre 2023, serie C No. 511.

tossiche nelle aree circostanti, da cui sono derivati danni fisici e mentali, finanche il decesso, di molti abitanti della zona. Nella decisione assunta dalla Corte, due passaggi sono particolarmente degni di nota, per i fini che qui interessano. Da un lato, la Corte ha ribadito che gli Stati devono prevenire, investigare, punire e fornire un rimedio per gli abusi commessi dalle imprese attraverso misure appropriate [104]. Nel fare ciò, la Corte ha affermato per la prima volta l'autonoma rilevanza, ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione, del diritto ad un ambiente salubre, riconoscendone la natura collettiva e descrivendone il contenuto sostanziale e procedurale [105]. Dall'altro lato, la Corte ha espressamente menzionato i Principi Guida ONU su imprese e diritti umani, declinando alla luce di questi ultimi gli obblighi di *due diligence* degli Stati parte della Convenzione [106].

Tra le decisioni della Corte in merito agli obblighi statali con riferimento all'attività d'impresa, ci sembra che un'ulteriore decisione meriti attenzione in considerazione del fatto che la Corte sembra aver dato particolare rilievo al contesto dell'economia globalizzata. La sentenza riguarda il caso dei lavoratori della *Hacienda Brazil Verde* [107]. Il caso è particolarmente rilevante in quanto primo caso deciso dalla Corte interamericana con riguardo alla violazione del divieto di schiavitù di cui all'articolo 6 della Convenzione [108]. Come riconosciuto dalla stessa Corte [109], la schiavitù in Brasile è un problema diffuso, alimentato da cause strutturali quali la povertà e la concentrazione della proprietà terriera, che non lasciano altra scelta a chi non possiede terre né lavoro stabile se non di accettare condizioni di lavoro inumane e degradanti. Con l'intensificarsi dell'industrializzazione della regione amazzonica, le pratiche di schiavitù si sono consolidate presso i grandi proprietari terrieri, in assenza dello Stato e talvolta con la connivenza delle amministrazioni locali. È questo un aspetto su cui la Corte insiste nella pronuncia in esame: secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, tra le cause dell'impunità nell'uso della schiavitù, ci sarebbe proprio il collegamento tra i proprietari terrieri e le articolazioni dello Stato, centrali e periferiche, su cui i privati esercitano una notevole influenza sia direttamente che indirettamente [110]. La Commissione rilevava quindi nella *Hacienda Brazil Verde* diverse pratiche riferibili al fenomeno della schiavitù, come l'assenza di salari o la grave inadeguatezza degli stessi, l'impossibilità per i lavoratori di abbandonare il luogo di lavoro, l'indebitamento dei lavoratori nei confronti del datore di

[104] *Ibidem*, par. 110.

[105] *Ibidem*, par. 118.

[106] *Ibidem*, par. 110 e ss. e par. 350-352.

[107] CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI, *Case of the Hacienda Brazil Verde workers v. Brazil*, sentenza del 20 ottobre 2016.

[108] *Ibidem*, par. 244.

[109] *Ibidem*, par. 110-111.

[110] *Ibidem*, par. 115. OIL, *Fighting forced labour: the example of Brazil*, Brasilia, 2010, p. 42.

lavoro, le precarie condizioni generali di abitazione, salute e alimentazione dei lavoratori [111]. La Commissione accertava inoltre la consapevolezza dell'esistenza di tale situazione da parte delle autorità brasiliane, in termini generali e nella *Hacienda Brazil Verde* e che quindi sussistessero tutti i requisiti per affermare una responsabilità omissiva dello Stato: l'esistenza di un rischio imminente e reale di violazione dei diritti umani, la conoscenza di tale rischio da parte dello Stato, le ragionevoli possibilità di prevenirlo [112]. D'altro canto, sottolineava anche l'assenza di misure adeguate intraprese dallo Stato, data la scarsità di ispezioni e l'inadeguatezza della raccolta di prove durante le stesse e, in ogni caso, l'assenza di conseguenze alla luce delle risultanze delle ispezioni. La Commissione affermava quindi la responsabilità internazionale del Brasile per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione americana, sul divieto di schiavitù.

La Corte confermava l'impostazione della Commissione. Da un punto di vista fattuale, lo Stato brasiliano non aveva partecipato attivamente alle condotte in violazione del divieto di schiavitù, ma esse erano interamente a capo di terzi privati [113]. I lavoratori, reclutati nella municipalità di Barras, raggiungevano la *Hacienda Brazil Verde* e venivano sottoposti a condizioni di vita e di lavoro contrarie agli standard minimi previsti dalla Convenzione che, data la gravità della situazione, integravano una forma di schiavitù [114]. Dopo aver riaffermato l'esistenza di obblighi positivi degli Stati in termini generali, la Corte ribadiva il dovere dello Stato di prevenire le violazioni commesse da individui privati [115], adottando a tal fine tutte le misure necessarie e appropriate per porre fine alle pratiche di schiavitù e prevenire le violazioni del diritto a non essere soggetti a schiavitù.

In un passaggio fondamentale, la Corte si spinge a considerazioni di sistema, affermando che: "[o]wing to the elevated number of victims of slavery, trafficking and servitude that the Brazilian authorities continue to free and the change in the perception of these phenomena and their occurrence 'in the last links of the supply chains of a globalized economy', it is important that the State takes steps to discourage the demand that feeds worker exploitation, by both forced labor, and servitude and slavery" [116]. La Corte, in questo passaggio, cita espressamente i Principi Guida ONU, come già in altri precedenti. Ma in particolare, la considerazione appare di cruciale importanza perché pone il fenomeno dello sfruttamento lavorativo nell'ambito dell'attività di impresa privata nel contesto

---

[111] CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI, *Case of the Hacienda Brazil Verde workers v. Brazil*, cit., par. 212.

[112] *Ibidem*, par. 214.

[113] *Ibidem*, par. 295.

[114] *Ibidem*, par. 300 e ss.

[115] *Ibidem*, par. 317.

[116] *Ibidem*, par. 318.

dell'economia globalizzata, quale fenomeno strutturale, connaturato alle modalità di produzione su scala globale. L'offerta di lavoro a basso costo, e più in generale a condizioni al di sotto degli standard minimi di tutela degli individui, è diretta conseguenza del fatto che esista e persista una *domanda* di lavoro a basso costo. È quindi parte essenziale del dovere di proteggere degli Stati agire sulle cause strutturali che determinano tale domanda, disincentivando le pratiche di sfruttamento, prima ancora che intervenire con misure concrete e tempestive sulla sua repressione. Per fare ciò, è essenziale agire non solo sugli ultimi anelli della catena produttiva, che direttamente interagiscono sul lavoratore, ma anche determinare eventuali cause che, a cascata, possano determinare tale domanda. In altre parole, una lettura in termini di catene globali del valore, in questo caso, non può che estendere la responsabilità dello Stato alla regolamentazione dell'intera filiera al fine di prevenire e rimediare alle criticità sistemiche della stessa.

Continua, infatti, la Corte affermando che la *due diligence* dello Stato comprende la prevenzione dei fattori di rischio, oltre al rafforzamento delle istituzioni al fine di rispondere alle violazioni. In merito al contenuto della *due diligence*, anche facendo riferimento alla nota giurisprudenza CEDU nel caso *Osman*, la Corte valuta se lo Stato fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di una situazione di rischio immediato e reale e non abbia usato tutte le misure necessarie per prevenire e evitare detto rischio. Nel caso di specie, la Corte rileva l'esistenza di diversi ricorsi nel tempo relativi all'operato dell'impresa in questione e alle molte ispezioni che ne sono conseguite, in considerazione delle quali lo Stato avrebbe dovuto aumentare i controlli in relazione al caso specifico.

La Corte insiste poi su un ulteriore profilo degno di nota, per gli aspetti che qui ci interessano: la discriminazione di particolari categorie di individui. Ed invero, sotto la lente del divieto di discriminazione, la Corte mette in luce ciò che invece non emerge nella già richiamata sentenza *Chowdury* della Corte europea dei diritti umani: il fatto che la povertà sia uno dei fattori principali che alimenta le schiavitù moderne. L'assenza di possibilità di scelta rende alcuni gruppi di individui marginalizzati e sempre più vulnerabili, proni ad accettare le condizioni di lavoro che gli vengono offerte, purchessia, nel tentativo vano di migliorare la propria condizione. Il fatto che lo Stato non tenga conto di tale condizione di particolare vulnerabilità nel contesto dell'attività delle imprese, si risolve, secondo la Corte, in una discriminazione basata sullo status economico degli individui [117].

Dalla giurisprudenza fin qui descritta, ci sembra di poter avanzare alcune considerazioni. In primo luogo, la prassi della Corte interamericana sembra confermare la rilevanza degli strumenti internazionali non vincolanti, quali i Principi Guida ONU, ai fini della costruzione del contenuto sostanziale degli obblighi

[117] *Ibidem*, par. 341.

degli Stati. Ciò implica che, in prospettiva, non potrà escludersi un'affermazione dell'obbligo positivo di regolare l'attività delle proprie imprese anche in via extraterritoriale lungo le catene globali del valore se, come si vedrà, venisse recepita come parte dell'obbligo degli Stati l'adozione di norme di *due diligence* obbligatoria delle imprese lungo le *value chain*, come previsto dai Principi Guida ONU. In secondo luogo, e forse aspetto ancora più importante, è da rilevarsi la volontà della Corte interamericana (e non invece della Corte europea dei diritti umani) di mettere 'a sistema' il contenuto degli obblighi positivi degli Stati nel contesto più ampio dell'economia globalizzata, tenendo conto degli squilibri di potere tra i soggetti che partecipano alla catena del valore, valutando le cause e le implicazioni profonde di tali asimmetrie.

2.3. La giurisprudenza della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

La responsabilità degli Stati per non aver sufficientemente protetto gli individui dalle violazioni dei diritti umani in conseguenza dell'attività d'impresa è stata oggetto di un'importante pronuncia anche nel contesto africano. Nella famosa sentenza *SERAC c. Nigeria*[118], la Corte Africana dei diritti umani e dei popoli ha condannato lo stato nigeriano per non aver protetto la comunità Ogoni dalle violazioni subite in conseguenza dell'attività svolta dalla società *Shell Petroleum Development Corporation* e la società statale petrolifera nigeriana (*Nigerian National Petroleum Company*) nel delta del Niger. Gli abitanti della comunità lamentavano la conduzione dell'attività estrattiva senza l'adozione delle necessarie precauzioni per la tutela dell'ambiente e della salute delle comunità circostanti, risultando in sversamenti di sostanze tossiche e rifiuti nell'ambiente e nelle acque in violazione degli standard internazionali, con conseguenti impatti sulla salute degli abitanti delle aree circostanti. Secondo i ricorrenti, il governo nigeriano avrebbe consentito e anche facilitato la commissione delle violazioni da parte delle predette imprese, configurando quindi una condotta sia attiva che omissiva. Nella sentenza in esame, la Corte Africana condannò la Nigeria per la violazione degli articoli 2, 4, 14, 16, 18.1, 21 e 24 della Carta Africana, intimando al governo di assicurare la protezione dell'ambiente, della salute e della vita degli abitanti della comunità Ogoni, con una serie di misure specifiche.

Il caso è una applicazione del dovere di esercitare la dovuta diligenza da parte dello Stato e del riconoscimento di una violazione degli obblighi di diritto internazionale dei diritti umani per aver consentito ad un privato, impresa, di agire sul proprio territorio in violazione di detti obblighi.

---

[118] CORTE AFRICANA DEI DIRITTI UMANI E DEI POPOLI, *Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria*, comunicazione n. 155/96, sentenza del 13-27 ottobre 2001.

Nel determinare la contrarietà agli obblighi di tutela dei diritti umani delle condotte tenute dallo Stato nigeriano, il tenore utilizzato dalla Corte sembra peraltro fare riferimento a condotte che non si limitano alla passività dell'omissione, tipica della contrarietà alla norma di *due diligence*. Come è stato notato [119], la Corte asserisce che il governo nigeriano abbia facilitato la distruzione delle terre abitate dalla comunità Ogoni e che abbia dato via libera ad attori privati, quali le società petrolifere in particolare, di impattare in modo devastante sul benessere della comunità Ogoni [120]. La terminologia utilizzata sembra quindi suggerire, o quantomeno lasciare aperta la possibilità di una lettura in termini di responsabilità commissiva, complice appunto, dello Stato, piuttosto che una mera responsabilità omissiva propria dell'applicazione della regola della *due diligence*.

3. Il contenuto degli obblighi degli Stati alla luce degli strumenti internazionali non vincolanti

La giurisprudenza delle corti internazionali vista nei paragrafi precedenti ha declinato gli obblighi positivi degli Stati nel contesto dell'attività d'impresa, pur in assenza di riferimenti convenzionali espliciti sul punto. La Corte interamericana, in particolare, ha individuato il paradigma dell'economia globalizzata quale possibile cornice entro cui sviluppare ulteriormente il contenuto di tali obblighi.

In un'ottica di indagare tale possibile sviluppo, è utile volgere lo sguardo ad un corpus sempre più rilevante di strumenti non vincolanti che hanno lo scopo di orientare l'operato degli Stati in relazione all'attività delle imprese e alla tutela dei diritti umani. Tra questi, i più importanti sono certamente i già citati Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani e le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e, seppure settoriali, la dichiarazione tripartita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il cui contenuto verrà descritto nei paragrafi che seguono.

3.1. I Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani

I Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani sono stati elaborati dal Rappresentante Speciale su imprese e diritti umani John Ruggie all'esito del man-

[119] D. AMOROSO, 'Moving Towards Complicity as a Criterion of Attribution of Private Conducts: Imputation to States of Corporate Abuses in the US Case Law', cit., p. 997.

[120] CORTE AFRICANA DEI DIRITTI UMANI E DEI POPOLI, *Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria*, cit. par. 71.

dato conferitogli dal Segretario generale su richiesta della (allora) Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite [121].

La richiesta giungeva a valle del fallimento del progetto delle *UN Norms* del 2003 [122], che costituì il primo tentativo di redigere un documento vincolante sugli obblighi delle imprese in materia di diritti umani nel diritto internazionale [123]. La proposta incontrò tuttavia l'opposizione non solo delle imprese multinazionali, ma anche degli Stati, a causa di diverse criticità. Dal punto di vista sostanziale, emergeva un disallineamento tra gli obblighi imposti alle imprese e quelli vigenti per gli Stati, poiché talvolta i primi erano più stringenti dei secondi. Il limite per gli obblighi gravanti sulle imprese era identificato nella nozione di "sfere di influenza". Il concetto si basava sull'idea che le sfere di influenza della società operassero come cerchi concentrici: al centro vi erano le operazioni su cui l'impresa aveva diretta influenza e, via via, le situazioni su cui l'impresa aveva progressivamente meno influenza e per cui avrebbe dovuto, di conseguenza, avere meno responsabilità [124]. Il concetto si prestava a manipolazioni ed abusi in concreto da parte delle imprese, ad esempio attraverso la creazione di catene di imprese sussidiarie che avrebbero diluito il collegamento con l'impresa e, di conseguenza, la possibile influenza secondo il modello delle sfere. Più in generale, poi, le *UN Norms* creavano una equivalenza di obblighi tra Stati e imprese che era difficilmente giustificabile su un piano giuridico, considerato lo scopo dell'attività dei soggetti di natura privata ed economica, di cui necessariamente occorreva tenere conto. Inoltre, la sovrapposizione tra Stati e imprese in termini di obblighi riduceva lo spazio discrezionale dei primi nella realizzazione dei di-

---

[121] OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS, *Human rights and transnational corporations and other business enterprises: Human Rights Resolution 2005/69*, UN Doc. E/CN.4/RES/2005/69 del 20 aprile 2005. In particolare, si chiedeva di nominare un Rappresentante Speciale a cui attribuire un mandato per a) identificare e chiarire gli standard di responsabilità delle imprese transnazionali in relazione ai diritti umani e b) di elaborare circa il ruolo degli Stati nel regolare il ruolo di dette imprese c) chiarire i concetti di "complicity" e "sphere of influence" d) sviluppare ed elaborare materiali e metodi per condurre processi di *impact assessment* in materia di diritti umani e redigendo all'esito un compendio delle *best practices* degli Stati e delle imprese.

[122] CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights* E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 del 26 agosto 2003.

[123] Il documento configurava una responsabilità delle imprese ai sensi del diritto internazionale per le violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito dell'attività d'impresa; considerata l'incapacità o la mancanza di volontà di alcuni Stati di imporre il rispetto dei diritti umani alle imprese attraverso il proprio diritto nazionale, sarebbe stato necessario imporre standard uniformi e vincolanti direttamente alle imprese stesse, come già avveniva per gli Stati nel diritto internazionale. Il quadro era completato dalla raccomandazione di istituire un sistema di monitoraggio delle imprese sotto gli auspici delle Nazioni Unite. J.G. RUGGIE, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, New York, 2013, p. 48 ss.

[124] Sulle specifiche problematiche di tipo giuridico sollevate dall'utilizzo delle 'sfere di influenza', si veda J.G. RUGGIE, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, cit., pp. 50-51.

ritti umani, compito che sarebbe stato attribuito anche alle imprese [125].

A valle dell'esperienza fallimentare delle *UN Norms*, il Relatore speciale su impresa e diritti umani presentava all'Assemblea Generale il rapporto "Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights" [126] nel quale elaborava un quadro giuridico basato su tre principi cardine, considerati complementari al fine del raggiungimento di un progresso sostenibile: il dovere dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani commesse da terzi, incluse le imprese; la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani; la necessità di garantire l'accesso a rimedi efficaci. Tali principi sono oggi i tre pilastri su cui si fondano i Principi Guida ONU, allegati al rapporto finale presentato al Consiglio per i Diritti Umani il 21 marzo 2011 [127] e approvati da quest'ultimo con la Risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011 [128].

Nel suo iniziale rapporto, il Relatore speciale già enucleava alcuni degli aspetti cruciali che sarebbero poi confluiti nei Principi Guida ONU. Innanzi tutto, si riconosceva la necessità di imporre regole per il funzionamento ottimale del mercato e per la gestione degli effetti negativi delle sue dinamiche, al fine di colmare le lacune causate dall'economia globalizzata che creavano un ambiente eccessivamente permissivo per le imprese, senza che queste fossero sanzionate né tenute a provvedere a riparazione. L'operazione si fondava sul presupposto che ogni impresa fosse soggetta alle leggi dello Stato in cui ha sede ed opera, ma nella consapevolezza da un lato, che gli Stati ospitanti non abbiano la capacità di imporre le leggi vigenti o temano la competizione per attrarre investimenti stranieri; dall'altro lato, che non sia ancora chiara la possibilità di attribuire effetti extraterritoriali alle leggi nazionali degli Stati di costituzione delle imprese transnazionali e, in ogni caso, che anche questi ultimi possano avere timore di perdere opportunità di investimento [129]. Il documento sarebbe poi stato ispirato ad un approccio che il Relatore speciale ha definito come "principled pragma-

---

[125] Sul tema si veda anche J. NOLAN, 'The corporate responsibility to respect human rights: soft law or not law?', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Human Rights Obligations of Business Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, Cambridge, 2013, p. 138 ss.; B. CHOUDURY, 'Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Rights', in *International and Comparative Law Quarterly*, 2018, p. 961 ss.

[126] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie*, UN Doc. A/HRC/8/5 del 7 aprile 2008.

[127] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, UN Doc. A/HRC/17/31 del 21 marzo 2011.

[128] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, UN Doc. A/HRC/Res/17/4, 6 luglio 2011, 1.

[129] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie*, cit., par. 14.

tism": "an unflinching commitment to the principle of strengthening the promotion and protection of human rights as it relates to business, coupled with a pragmatic attachment to what works best in creating change where it matters most – in the daily lives of people" [130].

Su tali premesse sono stati redatti i Principi Guida ONU, che sono ad oggi il principale riferimento a livello universale degli obblighi degli Stati rispetto all'attività delle imprese. Pur non essendo uno strumento vincolante, i Principi Guida ONU sono stati, e continuano ad essere, fonte d'ispirazione, sia ai fini dell'adozione di normative nazionali in materia di diritti umani e attività d'impresa [131], sia nell'adozione di altri strumenti internazionali tra cui il trattato vincolante in corso di negoziazione [132], nonché come parametro interpretativo da parte delle corti nazionali.

3.2. La struttura dei Principi Guida ONU

Come si è detto, i Principi Guida ONU poggiano su tre principi cardine, enunciati in apertura del documento come "Principi generali": gli obblighi degli Stati di rispettare, proteggere e riparare i diritti umani e le libertà fondamentali, il ruolo delle imprese come organi della società che svolgono funzioni specializzate, a cui è richiesto di agire in conformità alle leggi applicabili e di rispettare i diritti umani e la necessità che i diritti e gli obblighi trovino corrispettivo in rimedi effettivi quando si riscontri una violazione. Tali principi si riflettono nella struttura del documento, diviso in tre capitoli riferiti rispettivamente a Stati, imprese e rimedi per le vittime delle violazioni. Il primo ed il terzo pilastro enucleano sostanzialmente il contenuto dell'obbligo degli Stati di proteggere secondo il diritto internazionale generale [133].

Vale la pena sottolineare alcune affermazioni particolarmente significative che già connotano i Principi Guida ONU sin dalle sue prime battute, segnando il passo verso un'ambizione di redigere uno strumento dal contenuto di portata ampia. Nel documento si afferma infatti che i Principi Guida ONU si applicano a tutti gli Stati e a tutte le imprese, non solo alle imprese multinazionali, indipendentemente dalla grandezza, dal settore o dal luogo in cui operano, dalla proprietà e dalla struttura. La portata omnicomprensiva di tale affermazione è

---

[130] CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE, *Promotion and Protection of Human Rights. Interim report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, UN Doc. E/CN.4/2006/97, 22 febbraio 2006, par. 81.

[131] Su cui si veda cap. 6, par. 2.

[132] Su cui si veda *infra*, par. 6.

[133] O. DE SCHUTTER, 'Towards a New Treaty on Business and Human Rights', in *Business and Human Rights Journal*, 2015, p. 44.

particolarmente rilevante perché, come vedremo, altri strumenti analoghi si rivolgono espressamente solo alle imprese multinazionali (ad esempio le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali, seppure definendole in maniera ampia) o solo alle imprese al di sopra di una certa soglia di fatturato o di dipendenti (ad esempio nella Direttiva in materia di dovuta diligenza dell'Unione europea). Inoltre, per quanto qui ci interessa, l'affermazione è rilevante perché la struttura delle catene globali del valore impone di considerare quali imprese 'apicali' non solo le imprese di grandi dimensioni, ma tutte quelle imprese che sono nella posizione di determinare un cambiamento (incentivare, facilitare, motivare) nella condotta dei propri partner commerciali, per via del loro potere nei confronti di altri soggetti nella catena produttiva.

Ciascuna delle tre sezioni di cui si compongono i Principi Guida ONU enuncia poi i principi fondamentali e i principi operativi, di cui si vedrà nel dettaglio il contenuto nei paragrafi che seguono.

3.3. Il primo pilastro dei Principi Guida ONU: *State duty to protect*

Il primo pilastro dei Principi Guida ONU riguarda l'obbligo degli Stati di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani e le libertà fondamentali degli individui nel contesto dell'esercizio dell'attività d'impresa. Il principio 1 enuncia l'obbligo per gli Stati di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute da terzi nel loro territorio o giurisdizione, esplicitando che tale obbligo include il dovere di prevenire e rimediare, investigando sulle violazioni e punendo gli autori qualora esse si siano verificate.

Quanto all'obbligo di proteggere, il commentario al principio 1 espressamente lo qualifica quale standard di condotta, chiarendo che una responsabilità in capo agli Stati per violazioni di diritti umani da parte di attori privati può sorgere in due casi: da un lato, qualora sia possibile attribuire la condotta di tali soggetti privati allo Stato, nel qual caso la responsabilità dello Stato sarà commissiva, ovvero, dall'altro lato, quando lo Stato non abbia adottato tutte le misure appropriate per prevenire le violazioni da parte di privati e investigare e punirne gli autori, e non abbia fornito rimedi effettivi per le vittime. In tale secondo caso, la responsabilità dello Stato sarà omissiva. Di fatto, il principio ed il relativo commentario enunciano l'obbligo di *due diligence* gravante sugli Stati in relazione all'attività delle imprese.

Il successivo Principio 3 elenca le misure che gli Stati dovrebbero attuare nell'adempiere all'obbligo di proteggere enunciato nel Principio 1. Tra queste figurano

> "(a) Enforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps; (b) Ensure that other laws and policies governing the creation

and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights; (c) Provide effective guidance to business enterprises on how to respect human rights throughout their operations; (d) Encourage, and where appropriate require, business enterprises to communicate how they address their human rights impacts".

È qui che i Principi Guida ONU affermano che gli Stati dovrebbero adottare uno "smart mix" di misure, combinando misure obbligatorie e volontarie, dirette e indirette, per indurre le imprese a rispettare i diritti umani [134]. In particolare, il Principio 3 sottolinea la necessità di agire non soltanto attraverso leggi espressamente volte al rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, ma anche attraverso leggi che possano avere tale effetto, seppure non espressamente a ciò rivolte [135]. Particolarmente significativo è il riferimento, nel commentario al Principio 3, lett. b), all'impatto che altri ambiti del diritto possano avere sul rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e, segnatamente, il diritto societario [136]. Viene infatti riconosciuto espressamente che i principi che governano il diritto societario hanno un impatto diretto sul comportamento delle imprese [137].

Il riferimento richiama la posizione assunta dal Relatore speciale già nei primi rapporti ricognitivi adottati prima della redazione dei Principi Guida ONU. In tali documenti preliminari, venivano identificate tra le principali criticità ad una piena realizzazione del dovere di proteggere degli Stati, la difficoltà nell'applicare le leggi già esistenti e quella di assicurare una coerenza d'azione e normativa [138]. In tal senso, sia il diritto societario, sia l'azione di enti statali come le agenzie nazionali del credito all'esportazione, dovrebbero essere orientati alla

---

[134] Così il commentario al Principio 3: "[S]tates should not assume that businesses invariably prefer, or benefit from, State inaction, and they should consider a *smart mix of measures* – national and international, mandatory and voluntary – to foster business respect for human rights".

[135] Sulla rilevanza, soprattutto nell'ambito dell'Unione europea, di un corpus normativo indirettamente volto alla tutela dei diritti umani nell'attività d'impresa e sulle lacune di tali strumenti si veda cap. 5.

[136] Principio 3, lett. b). Il tema era parte dello studio condotto nell'ambito del "Corporate Law Project" avviato dal Relatore speciale ai fini del coinvolgimento delle imprese nella redazione dei Principi Guida ONU; in particolare, considerazioni sul diritto societario, in relazione ad esempio all'autonomia patrimoniale perfetta (*separate corporate personality*) e sui doveri dei consiglieri di amministrazione sono confluiti nell'allegato al rapporto in CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Human Rights and Corporate Law: Trends and Observations from a Cross-National Study Conducted by the Special Representative*, UN Doc. A/HRC/17/31/add.2, 23 maggio 2011.

[137] Sul ruolo del diritto societario come elemento che facilita ed incentiva le violazioni dei diritti umani si veda B CHOUDURY, 'Corporate Law's Threat to Human Rights: Why Human Rights Due Diligence Might Not Be Enough', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 180-196, in particolare p. 183 ss.

[138] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Report of the Special Representative of the Secretary– General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, Business and human rights: further steps toward the operationalization of the "protect, respect and remedy" framework*, UN Doc. A/HRC/14/27, 9 aprile 2010, par. 18.

realizzazione degli obblighi di tutela dei diritti umani, considerata la possibilità di agire in via preventiva rispetto all'azione delle imprese (ad esempio condizionandone la costituzione o l'attività all'estero) [139].

Anche il riferimento di cui al Principio 3, lett. d), che riguarda l'incoraggiamento alla trasparenza e l'imposizione di obblighi alle imprese di rendere noto il modo in cui esse affrontano gli impatti negativi della loro attività, può essere letto nel contesto di un approccio indiretto alla tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa. L'importanza dell'esistenza tali obblighi in capo alle imprese è confermata dal fatto che, come si vedrà, la comunicazione è uno degli step essenziali del processo di *due diligence* delle imprese. Tuttavia, il riferimento assume una particolare rilevanza quale parte del *duty to protect* degli Stati. Imporre obblighi di *disclosure* alle imprese, come è evidente, non crea obblighi sostanziali di rispetto dei diritti umani in capo a queste ultime [140]; tuttavia, essi assumono rilevanza sotto due aspetti. Da un lato, possono sortire un effetto indiretto di *compliance* rispetto alle norme sostanziali di tutela dei diritti umani da parte delle imprese soggette a tale obbligo e, a cascata, da parte delle imprese che fanno parte delle catene del valore di queste ultime [141]. Dall'altro lato, e soprattutto, gli obblighi di informazione sono complementari ai diritti di accesso alle informazioni da parte delle vittime, aspetto cruciale proprio per garantire a queste ultime l'accesso alla giustizia [142]. Per quanto qui di interesse, la previsione di obblighi di trasparenza e reporting per le imprese assume una valenza del tutto particolare, considerata l'"opacità" intrinseca delle catene globali del valore, la cui complessità consente di mascherare, più o meno volontariamente, gli abusi dell'economia globale [143].

---

[139] Il dovere di proteggere gli individui utilizzando un approccio olistico, non rivolto unicamente alle norme in materia di impresa e diritti umani, ma anche a settori che indirettamente possono influenzarne il rispetto, è peraltro da leggersi anche alla luce del successivo Principio 8 che prevede che "States should ensure that governmental departments, agencies and other State-based institutions that shape business practices are aware of and observe the State's human rights obligations when fulfilling their respective mandates, including by providing them with relevant information, training and support" e il relativo commentario.

[140] Come si vedrà nel capitolo dedicato all'Unione europea, le iniziative in materia di trasparenza e rapportistica obbligatoria delle imprese in materia di diritti umani e, più in generale, di sostenibilità sono stati tra i primi interventi nel settore da parte del legislatore europeo.

[141] Sull'efficacia di tali misure in termini di *compliance* effettiva e promozione del rispetto dei diritti umani da parte dell'impresa, si veda J. NOLAN, 'Hardening Soft Law: Are the Emerging Corporate Social Disclosure Laws Capable of Generating Substantive Compliance with Human Rights?', in *Brazilian Journal of International Law*, 2018, pp. 65-84; O. MARTIN-ORTEGA, 'Transparency and Human Rights in Global Supply Chains: from Corporate-Led Disclosure to a Right to Know', in A. MARX et al (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022, pp. 100-120; R. MARES, 'Corporate Transparency Law: An Hollow Victory', in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2018, pp. 189-213.

[142] Per una lettura in termini di tutela dei diritti umani degli obblighi di *disclosure* delle imprese, si veda O. MARTIN-ORTEGA, 'Transparency and Human Rights in Global Supply Chains: from Corporate-Led Disclosure to a Right to Know', cit., p. 117.

[143] *Ibidem*, p. 100.

Mentre il contenuto degli obblighi degli Stati in materia di impresa e diritti umani viene contestualizzato e sostanziato anche attraverso esempi concreti di misure operative che possono essere adottate dagli Stati, i Principi Guida ONU non si spingono a definire la portata extraterritoriale di tali obblighi. Al contrario, essi chiariscono espressamente che allo stato attuale nessun obbligo esiste in diritto internazionale che imponga agli Stati di disciplinare l'attività extraterritoriale delle proprie imprese, sebbene ciò sia ovviamente permesso "a condizione che vi sia una base giurisdizionalmente adeguata" [144]. Basi riconosciute per fondare tale attività extraterritoriale sono essenzialmente la nazionalità della vittima o dell'attore, gli effetti pregiudizievoli degli atti in questione sullo Stato ovvero qualora la fattispecie integri particolari crimini internazionali per cui possa attivarsi la giurisdizione universale. In tal senso, il commentario al Principio in esame fa riferimento all'esistenza di raccomandazioni da parte di organismi di monitoraggio dei trattati sui diritti umani al fine di adottare misure necessarie a prevenire le violazioni dei diritti umani commesse all'estero.

Ed invero, già nel rapporto presentato dal Relatore speciale il 19 febbraio 2007 "Business and human rights: mapping international standards of responsibility and accountability for corporate acts" [145], si segnalava la maggiore attenzione rivolta alla questione della extraterritorialità da parte di alcuni *monitoring bodies*, a riprova del fatto che l'approccio alla questione della extraterritorialità adottato nell'ambito dei Principi Guida ONU è ben più cauto rispetto allo stato dell'arte del diritto internazionale generale sul punto all'epoca della loro redazione.

La questione della extraterritorialità è stata largamente discussa ed oggetto di diversi studi preliminari; ciò anche in considerazione della volontà di abbandonare l'idea dell'esistenza di "weak governance zones", ossia di Stati incapaci o non inclini ad esercitare la propria autorità circa il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese straniere operanti sul territorio, al fine di evitare una sorta di neo-imperialismo che poco avrebbe contribuito alla discussione circa le rispettive responsabilità di *home States* e *host States* [146]. Ad ogni modo, quel che è rimasto nella versione finale dei Principi Guida ONU rispetto all'azione extraterritoriale degli Stati è ben poco. In via esemplificativa, i Principi Guida ONU ripor-

---

[144] Così il commentario al Principio 2.

[145] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, Business and human rights: mapping international standards of responsibility and accountability for corporate acts*, UN Doc. A/HRC/4/35, 19 febbraio 2007, par. 10 e ss.

[146] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Addendum, Corporate responsibility under international law and issues in extraterritorial regulation: summary of legal workshops*, UN Doc. A/HRC/4/35/Add.2, 15 febbraio 2007, p. 3; per alcune considerazioni sul punto si veda D. PALOMBO, 'Transnational Business and Human Rights Litigation: an Imperialist Project?', in *Human Rights Law Review*, 2022, pp. 1-25.

tano alcune misure nazionali con portata extraterritoriale, come ad esempio la previsione di obblighi di rendicontazione delle società madri rispetto alle loro attività su scala globale [147].

A ben vedere, un approccio più coraggioso (tanto più in un documento non vincolante) avrebbe potuto affermare il dovere degli Stati di incrementare la propria influenza attraverso l'adozione di azioni di controllo (quali, ad esempio, l'imposizione di condizioni per accedere al finanziamento attraverso agenzie di credito all'esportazione o alla quotazione nella borsa nazionale) e, in generale, la possibilità di guardare a modelli di responsabilità condivisa tra tutti gli attori coinvolti, anziché individuale.

In ogni caso, non può negarsi che successivamente all'adozione dei Principi Guida ONU e anche per effetto di questi ultimi, diversi organi di monitoraggio hanno fatto propria ed espresso la raccomandazione per gli Stati di regolare le condotte anche extraterritoriali delle imprese. Di tali riferimenti si parlerà dettagliatamente nel capitolo a ciò dedicato [148].

3.4. Il terzo pilastro dei Principi Guida ONU: *access to remedy*

Come si è visto, l'accesso alla giustizia è un aspetto imprescindibile della tutela dei diritti umani e la garanzia di un rimedio per ottenere giustizia per le violazioni subite è parte del dovere di proteggere gli individui che grava in capo agli Stati. Il tema è particolarmente rilevante nel contesto della tutela dei diritti umani ed esercizio dell'attività d'impresa in termini di rimozione degli ostacoli all'accesso alla giustizia [149], per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti. Il terzo pilastro dei Principi Guida ONU è quindi dedicato proprio all'accesso alla giustizia per le vittime di abusi da parte delle imprese, a completamento degli obblighi positivi degli Stati previsti nel primo pilastro.

Il Principio 25 prevede che gli Stati, nell'adempiere al loro obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani connesse all'attività delle imprese, adottino tutte le misure necessarie ad assicurare, attraverso mezzi giudiziali, amministrativi e legislativi, che le vittime di abusi che accadono nel loro territorio o nell'ambito della loro giurisdizione, abbiano accesso a rimedi effettivi [150]. La previsione ricalca quindi il dovere di offrire alle vittime un rimedio ef-

[147] Principio 2, commentario.

[148] Si veda cap. 4, par. 4.

[149] Sull'argomento, ampiamente, G. SKINNER, *Transnational Corporations and Human Rights*, cit.

[150] Il Principio 25 prevede: "As part of their duty to protect against business-related human rights abuse, States must take appropriate steps to ensure, through judicial, administrative, legislative or other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction those affected have access to effective remedy".

fettivo previsto dal diritto internazionale dei diritti umani, sia nel suo aspetto procedurale che sostanziale, e consiste nel dovere dello Stato di investigare, punire e rimediare agli abusi subiti dalle vittime. A ribadire l'importanza del Principio, il testo si esprime in termini perentori ed obbligatori (*must*) nei confronti degli Stati [151]. Il commentario al Principio 25 chiarisce gli aspetti procedurali e sostanziali necessari per un rimedio effettivo e quali possibili rimedi possano essere appropriati in caso di violazioni. Vale la pena sottolineare che, utilizzando un approccio basato sulla tutela dei diritti umani, è necessario che tali rimedi siano volti a fornire un qualche tipo di restituzione alle vittime degli abusi; non è quindi sufficiente prevedere sanzioni nei confronti delle imprese [152].

Il successivo Principio 26 richiede che gli Stati adottino misure adeguate ad assicurare l'effettività dei rimedi giurisdizionali nazionali in caso di violazioni connesse all'attività d'impresa, rimuovendo gli ostacoli che possano determinare un diniego di giustizia. Il Principio conferma quanto sopra già espresso: la questione dei rimedi nell'ambito *business and human rights* è prevalentemente un discorso di rimozione degli ostacoli di fatto (e di diritto) all'accesso a detti rimedi. Di conseguenza, non si richiede solo la predisposizione di tali meccanismi giudiziari, ma anche l'assenza di ostacoli nell'azionare i rimedi.

Il tema è particolarmente rilevante nei contesti delle catene globali del valore. La circostanza del coinvolgimento di più imprese nelle catene globali del valore e la possibile conseguente frammentazione delle responsabilità tra le diverse entità che vi partecipano è quindi espressamente presa in considerazione nel commentario al Principio 26, che annovera tra i principali ostacoli per un pieno accesso alla giustizia delle vittime: "[T]he way in which legal responsibility is attributed among members of a corporate group under domestic criminal and civil laws [that] facilitates the avoidance of appropriate accountability" [153]. Gli Stati sono quindi tenuti a considerare le strutture economiche che potrebbero costituire una barriera tra le vittime e i rimedi a disposizione di queste ultime, in un'ottica di più ampio 'accesso alla giustizia', che potrebbero richiedere interventi diversi e più strutturali rispetto al mero rimedio individuale [154].

---

[151] R. MCCORQUODALE, *Business and Human Rights*, Oxford, 2024, p. 127.

[152] Sul punto si rinvia al già menzionato report del WORKING GROUP ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, UN Doc. A/72/162 del 18 luglio 2017, par. 2.

[153] Commentario al Principio 26, p. 29. Sulla struttura dell'impresa di gruppo e del network su base contrattuale come ostacolo all'accesso ai rimedi, si veda G. SKINNER, R. MCCORQUODALE, O. DE SCHUTTER, *The Third Pillar. Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business*, cit., p. 56 e ss.

[154] Così sembra esprimersi il Working Group che afferma: "Nevertheless, access to justice can also be used in a broader sense to deal with larger issues of injustice that may not be addressed through individualized remedies offered for a given set of human rights abuses, but would require more fundamental changes in social, political or economic structures", UN Doc. A/72/162 del 18 luglio 2017, par. 16.

L'allocazione della responsabilità lungo le catene globali del valore ha poi concrete ripercussioni sulla possibilità delle vittime di accedere a rimedi effettivi. In tal senso, i Principi Guida ONU considerano anche le difficoltà di ottenere un rimedio effettivo dinanzi alle corti dello Stato ospite, dove materialmente si verifica la condotta illecita. Tra gli ostacoli all'accesso alla giustizia, infatti, annoverano anche la circostanza "[W]here claimants face a denial of justice in a host State and cannot access home State courts regardless of the merits of the claim" [155]. L'affermazione è particolarmente importante perché una lettura sistematica dei Principi Guida ONU sembra quindi supportare la necessità di predisporre rimedi di portata extraterritoriale [156], che potranno valere tanto nei casi di responsabilità nei rapporti infragruppo quanto nei casi di responsabilità delle società apicali per l'attività dei partner contrattuali, ovviando così a parte dei problemi di cui si è parlato in precedenza.

Accanto a tali ostacoli, i Principi Guida ONU ne annoverano altri di natura pratica o procedurale, che riguardano i costi dell'accesso alla giustizia, le difficoltà nell'ottenere una rappresentanza legale, l'assenza di meccanismi di *class action* e la mancanza di mezzi per i pubblici ministeri di indagare i fatti oggetto dei ricorsi. Dal momento che lo squilibrio di potere tra le parti (impresa e vittima) spesso deriva, tra le altre cose, da un'asimmetria informativa tra le due, uno strumento di supporto ad un efficace esercizio dell'accesso alla giustizia potrebbe essere l'imposizione di obblighi di *disclosure* in capo alle imprese. Come già sottolineato, tali strumenti non solo costituiscono uno strumento che indirettamente incentiva le imprese ad adeguarsi a standard sostenibili di condotta, ma sono anche funzionali all'esercizio di un diritto di accesso alle informazioni da parte degli individui, poiché consentono alle vittime di avere accesso a dati non altrimenti reperibili e potenzialmente utili in caso di ricorso contro l'impresa in questione.

Le peculiarità relative alla questione dei rimedi nell'ambito dei Principi Guida ONU si esplicitano anche nella circostanza che essi contemplano espressamente rimedi di diversa natura. Nell'approccio dei Principi Guida, infatti, i meccanismi giurisdizionali non sono dunque l'unico rimedio possibile, né peraltro sempre la via migliore per ottenere giustizia. Oltre ai meccanismi giurisdizionali a carattere statale, già descritti, essi si riferiscono quindi anche a meccanismi non giurisdizionali a carattere statale e meccanismi non giurisdizionali non statali [157]. Per tale motivo, il terzo pilastro ha natura trasversale: esso si applica

[155] Commentario al Principio 26, p. 29.

[156] G. SKINNER, *Transnational Corporations and Human Rights*, cit., p. 20.

[157] Il Principio 27 prevede che: "[S]tates should provide effective and appropriate non-judicial grievance mechanisms, alongside judicial mechanisms, as part of a comprehensive State-based system for the remedy of business-related human rights abuse", mentre il Principio 28 prevede che: "[S]tates should consider ways to facilitate access to effective non-State-based grievance mechanisms dealing with business-related human rights harms". Per un'ampia disamina dei meccanismi previsti si rinvia a M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., pp. 292 e ss.

anche alle imprese, tenute a prevedere meccanismi interni di reclamo. Tutti i rimedi previsti dai Principi Guida ONU devono inoltre rispondere a requisiti che ne garantiscono l'effettività e che valgono anche per i rimedi non-giurisdizionali, siano essi a base statale o meno. Il Principio 31 prevede quindi che ogni rimedio debba essere "legitimate", "accessible", "predictable", "equitable", "transparent", "rights compatible", "source of continuous learning".

Al di là del dato testuale dei Principi Guida ONU, è opportuno segnalare che il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani si è recentemente espresso in merito a cosa debba intendersi come rimedio effettivo nel contesto della responsabilità delle imprese [158]. Un aspetto essenziale è la centralità della vittima [159]. È questo il perno anche del terzo pilastro e dell'obbligo degli Stati di offrire rimedi effettivi. In quest'ottica occorre quindi, ad esempio, prevedere misure concrete per ovviare alla asimmetria di potere che intercorre tra la vittima e l'impresa e che possa avere un risvolto penalizzante per la vittima [160].

La tutela della vittima e, più in generale, dei titolari dei diritti fondamentali, è peraltro il fulcro anche della *corporate responsibility to respect*, oggetto del secondo pilastro di cui si parlerà nei paragrafi che seguono.

3.5. Il secondo pilastro dei Principi Guida ONU: *corporate responsibility to respect*

Uno degli aspetti più innovativi e dirompenti dei Principi Guida ONU è quello di aver definito la condotta attesa delle imprese a livello globale (un c.d. "global standard of expected conduct") [161]. Il secondo pilastro dei Principi Guida ONU è dedicato alla 'corporate responsibility to respect' e contiene una serie di raccomandazioni rivolte alle imprese. Ai sensi del Principio 11, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani implica che "they should avoid infringing on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved". In particolare, alle imprese è richiesto di "(a) Avoid causing or contributing to adverse human rights impacts through their own activities, and address such impacts when they occur; (b)

---

[158] Il riferimento è al già citato WORKING GROUP ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, UN Doc. A/72/162 del 18 luglio 2017, *Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, cit.

[159] A tale aspetto, declinato in diverse prospettive, è dedicato gran parte del documento, in particolare dal par. 18 e ss.

[160] WORKING GROUP ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, *Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, cit., par. 23.

[161] In questi termini si esprimono i Principi Guida ONU nel Commentario al Principio 11, p. 13.

Seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are directly linked to their operations, products or services by their business relationships, even if they have not contributed to those impacts" [162]. Per attuare quanto richiesto dai Principi Guida ONU, le imprese devono quindi adottare un processo di *due diligence* in materia di diritti umani (per praticità si utilizzerà nel corso della trattazione anche l'acronimo inglese HRDD). L'inclusione della HRDD in uno strumento non vincolante ha avuto quale conseguenza uno scarso adeguamento da parte delle imprese ovvero un adeguamento non in linea con le ambizioni dei Principi Guida ONU [163]. Per questo motivo, nel corso degli anni c'è stato un progressivo tentativo di "giuridicizzare" la previsione. Diversi Stati hanno adottato norme nazionali che impongano la HRDD alle imprese [164]; tale tendenza sembra poter essere considerata come parte dell'attuazione degli obblighi di prevenzione delle violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa, come dimostra la sua centralità sia nell'ambito della Direttiva dell'Unione europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [165] sia nel Trattato in materia di impresa e diritti umani in corso di negoziazione [166]. Per tale motivo, il contenuto della HRDD merita un approfondimento.

3.5.1. Il processo di *due diligence* delle imprese

La HRDD è il mezzo attraverso cui le imprese dovrebbero attuare la loro responsabilità di rispettare i diritti umani [167]. Essa richiede alle imprese di adottare ed attuare una serie di processi aziendali volti identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi della propria attività sui diritti umani e rendere conto di co-

---

[162] Principi Guida ONU, Principio 13.

[163] Si vedano i risultati dello studio richiesto dalla Commissione europea confluiti nel rapporto L. SMIT et al., *Study on Due Diligence Requirements Through the Supply Chain, Final Report*, gennaio 2020.

[164] Sul punto si rimanda alla sintetica analisi delle normative nazionali del successivo cap. 6, par. 2. Sul progressivo recepimento della HRDD nelle legislazioni nazionali si veda C. BRIGHT, C. MACCHI, 'Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation', in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020, pp. 218-247.

[165] Su cui si veda il cap. 5, par. 6.

[166] Su cui si veda *infra*, par. 6.

[167] La dottrina che si è soffermata sul processo di *due diligence* delle imprese e sulle sue implicazioni è molto vasta. Sul concetto di HRDD anche in relazione alla *due diligence* nel diritto internazionale generale e sul dibattito circa la sua centralità nell'ambito dei Principi Guida ONU si vedano J. BONNITCHA, R. MCCORQUODALE, 'The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *European Journal of International Law*, 2017, pp. 899-919; J.G. RUGGIE, J.F. SHERMAN, 'The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale', in *European Journal of International law*, 2017, pp. 921-928.

me tali impatti negativi vengano affrontati. Secondo il Principio 17 dei Principi Guida ONU, la HRDD dovrebbe includere diverse fasi: i) la valutazione dell'impatto effettivo e di quello potenziale sui diritti umani, ii) l'integrazione dei risultati di tale valutazione, iii) le misure da adottare in conseguenza, iv) il monitoraggio delle risposte e v) la comunicazione circa le modalità con cui gli impatti sono stati affrontati.

Così costruito, il processo di HRDD si configura come un mezzo di prevenzione dei rischi di violazione dei diritti umani, essendo richiesto alle imprese di conoscere tali rischi e mettere in pratica tutto quanto necessario per prevenire e mitigare gli impatti negativi che l'impresa possa causare o contribuire a causare attraverso le proprie attività, secondo l'idea che il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese si basi sul *knowing and showing*, abbandonando invece il concetto di *naming and shaming* [168]. Primo scopo della HRDD è quindi consentire all'impresa di comprendere se ed in che modo essa sia o possa essere coinvolta in rischi di impatti negativi sui diritti umani, attraverso una procedura di *risk-assessment*.

Ciò che è chiaro è che il processo di *due diligence* dell'impresa non è considerabile come un fine in sé: troppi i rischi di svuotare di contenuto tale strumento, incentivando le imprese a interventi di mera 'cosmesi' anziché di reale adeguamento delle proprie politiche e processi aziendali e consentendo l'utilizzo di tali interventi anche come schermo in caso di responsabilità civile [169].

Nonostante la riluttanza dello stesso Relatore speciale ad avventurarsi in parallelismi tra la HRDD prevista dai Principi Guida ONU e la *due diligence* degli Stati nel diritto internazionale [170], sembra esserci più di un punto di convergenza tra i due concetti. In particolare, la *due diligence* degli Stati in relazione ai loro obblighi in diritto internazionale è concepita come strumento di gestione del rischio, sia esso relativo a violazioni commesse nei confronti di altri Stati, sia in relazione alla regolamentazione della condotta dei privati potenzialmente lesiva di diritti umani [171]. Ma soprattutto il punto di convergenza tra gli obblighi di *due diligence* degli Stati e gli obblighi di HRDD delle imprese sta nel fatto che gli Stati, nell'adempiere al loro dovere di diligenza, saranno tenuti ad adottare norme nazionali che impongano alle imprese obblighi di prevenzione e prote-

---

[168] In altre parole, senza condurre una *due diligence* in materia di diritti umani, le imprese non possono sapere né dimostrare di rispettare i diritti umani, J.G. RUGGIE, J.F. SHERMAN, 'The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, cit., p. 924; S. DEVA, 'Mandatory Human Rights Due Diligence Laws in Europe: A Mirage for Rightsholders?', in *Leiden Journal of International Law*, 2023, p. 394.

[169] S. DEVA, 'Mandatory Human Rights Due Diligence', cit., p. 390; I. LANDAU, 'Human Rights Due Diligence and the Risk of Cosmetic Compliance', in *Melbourne Journal of International Law*, 2019, pp. 1-27.

[170] Sulla necessità di tenere distinti i due regimi di due diligence, nonostante le possibili analogie, S. BESSON, *Due Diligence in International Law*, cit., p. 85.

[171] A. OLLINO, *Due Diligence Obligations in Internazional Law*, cit., pp. 6-7.

zione degli individui anche fuori dalla propria giurisdizione [172]. In altre parole, il contenuto del secondo pilastro dei Principi Guida diventerebbe oggetto del *duty to protect* degli Stati di cui al primo pilastro. Ai fini dell'oggetto di questo volume, tale ultima considerazione appare cruciale. Come si vedrà, infatti, l'oggetto della HRDD copre anche gli impatti negativi che le imprese non hanno direttamente causato, ma cui hanno meramente contribuito o cui sono direttamente collegati in virtù di una relazione commerciale; si estenderebbe, quindi, alle catene globali del valore su base contrattuale.

A ciò si aggiunga che la configurazione di una HRDD obbligatoria in capo alle imprese può essere corredata da un corrispettivo diritto delle vittime delle violazioni di agire contro le imprese che non abbiano rispettato tale dovere di vigilanza. Una simile previsione ci sembra essenziale al fine di considerare gli Stati adempienti rispetto al dovere di prevenire e rimediare, adottando un quadro legislativo idoneo e rimedi effettivi per le vittime.

3.5.2. Il coinvolgimento delle imprese negli impatti negativi sui diritti umani: le condotte rilevanti e le azioni richieste

Al fine di delineare il perimetro della HRDD delle imprese, occorre definire quali siano le condotte rilevanti. I Principi Guida ONU identificano tre ipotesi di coinvolgimento dell'impresa rispetto agli impatti negativi sui diritti umani: la causa, il contributo e il collegamento diretto con le operazioni, prodotti o servizi dell'impresa attraverso le sue relazioni commerciali [173]. In termini generali si può affermare che la prima ipotesi (causa) ed eventualmente anche la seconda ipotesi (contributo) riguardino l'impresa e l'impatto della propria attività, su cui quindi essa ha il controllo e può incidere direttamente. Al contrario, alcune ipotesi di contributo e (tutte) le ipotesi di collegamento diretto, implicano una potenziale responsabilità dell'impresa per l'azione di entità diverse, di cui l'impresa è quindi responsabile in via indiretta. Come è evidente, le ipotesi di contributo e di collegamento diretto sono quelle che maggiormente interessano il caso della

[172] S. BESSON, 'La due diligence en droit international', cit., p. 360-361.

[173] T. VAN HO, 'Defining Relationships: "Cause, Contribute, and Directly Linked to" in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *Human Rights Quarterly*, 2021, pp. 625-658. Come si è detto, il concetto delle "sfere di influenza", originariamente richiamato dalle UN Norms, basato sulla raffigurazione di ipotetici cerchi concentrici che rappresenterebbero la progressiva diminuzione dell'influenza di un'impresa nei confronti dei diversi *stakeholders* (a partire dalla manodopera sul posto di lavoro, nei confronti dei quali si estrinseca la massima 'influenza' dell'impresa, per finire con i Governi), non è stato infine utilizzato per definire l'ambito della HRDD così come confluita nei Principi Guida ONU. Il concetto rimane tuttavia una metafora utile per comprendere la possibile estensione della responsabilità delle imprese al di là dei rapporti con i lavoratori, CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie*, cit., par. 18.

responsabilità delle società apicali lungo le catene globali del valore di cui ci occupiamo, in considerazione del fatto che molte di esse, agendo a livello direttivo e non operativo, difficilmente potranno causare direttamente una violazione di diritti umani [174].

La prima ipotesi di coinvolgimento dell'impresa si verifica quando essa causa l'impatto negativo sui diritti umani attraverso la propria attività. L'ipotesi ricorre quando l'impatto negativo è l'effetto diretto della sola attività dell'impresa. Può essere, ad esempio il caso in cui un'impresa esponga i propri lavoratori a rischi correlati ad attività pericolose senza le dovute precauzioni, contravvenendo agli standard minimi di sicurezza sul lavoro.

La seconda ipotesi di coinvolgimento dell'impresa si verifica quando l'impresa contribuisce all'impatto negativo sui diritti umani con la propria attività, congiuntamente ad un soggetto terzo, ovvero attraverso l'attività di un soggetto terzo. In questo caso, quindi, a differenza di quello precedente, l'impatto negativo non è il risultato del solo comportamento dell'impresa, ma interviene o intervengono uno o più soggetti che a loro volta contribuiscono all'impatto negativo attraverso le loro condotte. L'ipotesi è però duplice. Da un lato, l'impatto negativo può essere il risultato combinazione delle due azioni. Dall'altro lato, l'impatto negativo richiede un elemento di causalità: esso può derivare dalla azione di un soggetto terzo che però è motivata, incentivata o facilitata dall'impresa in questione. È questo il caso, ad esempio, dell'impresa che impone condizioni contrattuali eccessivamente stringenti sui propri fornitori, ad esempio in termini di costi e di tempi di fornitura, tali da determinare in questi ultimi (quindi motivare) il ricorso a pratiche di impiego scorrette o della banca che concede un finanziamento (quindi facilita) per l'avvio di un progetto infrastrutturale che presenta rischi di *forced displacement* [175]. In tali casi, si ritiene che il contributo debba essere significativo e il rischio prevedibile dall'impresa.

La terza tipologia di coinvolgimento rilevante per l'impresa è quello che viene definito collegamento diretto. Sussiste un collegamento diretto quando l'impresa non causa né contribuisce all'impatto negativo sui diritti umani, ma può essere indirettamente coinvolta perché gli impatti negativi sono collegati direttamente alle operazioni, prodotti o servizi dell'impresa stessa attraverso la relazione con un partner contrattuale.

---

[174] L'ipotesi più probabile in termini di 'causa' diretta, per le società apicali, riguarda le violazioni di diritti dei lavoratori con riguardo ai propri dipendenti, che potrebbero avere una rilevanza anche in termini di diritti umani. Così ad esempio in relazione all'attività delle banche OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *OHCHR Response to Request from Bancktrack for Advice Regarding the Application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the Context of the Banking Sector*, 12 giugno 2017, p. 5 disponibile all'indirizzo https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf.

[175] OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS*, OHCHR Response to Request from Bancktrack for Advice Regarding the Application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the Context of the Banking Sector*, cit., p. 6.

La responsabilità dell'impresa e l'azione richiesta alla stessa in caso di coinvolgimento nel verificarsi di impatti negativi sui diritti umani dipendono quindi dal tipo di relazione dell'attività dell'impresa coinvolta rispetto all'impatto negativo che si è verificato.

Qualora l'impresa abbia causato o possa causare un impatto negativo, essa dovrà adottare tutte le misure necessarie a cessare o prevenire l'impatto; qualora l'impresa contribuisca o possa contribuire a un impatto negativo, dovrà prendere tutte le misure necessarie per cessare o prevenire il suo contributo e utilizzare la sua influenza (*leverage*) per mitigare il più possibile i restanti impatti negativi [176]. Nel caso in cui, invece, l'impresa non abbia contribuito agli impatti negativi, ma detti impatti siano comunque direttamente collegati alle sue attività, prodotti o servizi tramite le sue relazioni commerciali con un altro ente, essa dovrà invece utilizzare la propria influenza per incoraggiare l'entità che ha causato o che ha contribuito al verificarsi dell'impatto negativo a prevenirlo o mitigarne le conseguenze. Le azioni appropriate dipenderanno da diversi fattori, tra cui l'influenza sull'ente in questione, che l'impresa è tenuta ad esercitare o ad accrescere qualora ne sia priva [177].

L'impostazione dei Principi Guida ONU implica che la responsabilità di rispettare i diritti umani sia, di fatto, una responsabilità che riguarda l'intera catena del valore, che l'impresa è tenuta a conoscere e di cui deve valutare i rischi attraverso il processo di HRDD. L'importanza della previsione di un meccanismo sanzionatorio e di responsabilità civile delle imprese per omessa *due diligence* appare quindi evidente: indipendentemente dalla struttura del network produttivo cui partecipa, qualora l'impresa avesse potuto ragionevolmente conoscere e prevenire detti rischi attraverso la HRDD (ad esempio esercitando l'influenza sull'entità che causa il danno), essa potrà essere ritenuta giuridicamente responsabile [178].

3.5.3. Il concetto di 'impatto negativo'

Per allargare la platea degli attori possibilmente chiamati a rispondere a diverso titolo per gli impatti negativi sui diritti umani nelle catene globali del valore occorre un chiarimento di carattere terminologico. Come si è detto, i Principi Guida ONU identificano tre tipologie di coinvolgimento delle imprese che possono collegare l'operato di queste ultime ad eventuali impatti negativi sui diritti umani: la causa, il contributo e il collegamento diretto.

---

[176] Principi Guida ONU, Principio 13.

[177] Principi Guida ONU, Principio 19, commentario.

[178] Così OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, 2012, p. 42: "not knowing about human rights abuses linked to its operations, products or services is unlikely by itself to satisfy key stakeholders, and may be challenged in a legal context, if the enterprise should reasonably have known of, and acted on, the risk through due diligence".

Per comprendere i limiti della potenziale responsabilità delle imprese occorre quindi delineare il perimetro del concetto di "impatto negativo". Secondo l'interpretazione fornita dall'Alto Commissario per i Diritti Umani, per "adverse human rights impact" si intende "when an action removes or reduces the ability of an individual to enjoy his or her human rights" [179].

Alcuni autori hanno sottolineato come tale concetto debba tenersi distinto dal concetto di 'violazione' di una norma giuridica in materia di tutela dei diritti umani prevista a livello nazionale o sovranazionale [180]. La portata più ampia del concetto di impatto consente infatti di ricomprendere nell'alveo dell'applicazione degli standard dei Principi Guida ONU anche i soggetti che agiscono nell'ambito di condotte lecite, formalmente consentite in quanto non contrastanti con alcuna norma e che, ciononostante, producono l'effetto indiretto di impedire o di ridurre il godimento di un diritto. Qualsiasi azione è dunque suscettibile di provocare un impatto, non soltanto azioni riconducibili a fattispecie previste da norme di tutela dei diritti umani. Un esempio in tal senso è dato dalla finanziarizzazione del mercato immobiliare: pur essendo un fenomeno del tutto lecito, l'effetto delle speculazioni si ripercuote su una ridotta possibilità di accesso all'abitazione da parte di taluni soggetti, configurando quindi un impatto negativo sul diritto all'abitazione; non, invece, una violazione diretta di tale diritto da parte dei soggetti speculatori. Può ad esempio costituire un'azione rilevante rispetto al verificarsi di un impatto negativo anche la pubblicizzazione di prodotti alimentari ad alto contenuto di zuccheri specificatamente rivolta ai minori, con conseguente esposizione di questi ultimi ad un maggiore rischio di obesità infantile. Tali condotte non possono di per sé costituire alcuna violazione di norme giuridiche di tutela dei diritti fondamentali; ciononostante esse sono suscettibili di causare indirettamente una riduzione del godimento dei diritti umani.

3.5.4. Il concetto di 'leverage'

Nel quadro delle catene globali del valore, il concetto di *leverage* assume ruolo centrale rispetto alle condotte delle imprese e alle azioni richieste a queste ultime in caso di impatti negativi sui diritti umani.

Il concetto, enunciato nel Principio 19 e relativo commentario, è stato definito come la capacità di una impresa di imprimere un cambiamento sulle pratiche scorrette di un'altra parte che sta causando o sta contribuendo a un impatto ne-

---

[179] OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, cit., p. 15.

[180] L'argomento è proposto da D. BIRCHALL, 'Any Act, Any Harm, To Anyone: The Transformative Potential of "Human Rights Impacts" Under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *University of Oxford Human Rights Hub Journal*, 2019, pp. 120-147.

gativo sui diritti umani [181]. Utilizzare la propria influenza rispetto ad un soggetto terzo è quindi considerato essere parte integrante della strategia di prevenzione e mitigazione che le imprese devono mettere in pratica qualora contribuiscano o siano direttamente collegate ad impatti negativi causati (o cui contribuiscano) soggetti terzi, utilizzando tale *leverage* ovvero incrementandolo qualora non sia sufficiente [182].

Al fine di valutare il proprio grado di influenza e dunque l'azione adeguata da intraprendere, ogni impresa potenzialmente collegata con impatti negativi causati da un soggetto terzo dovrebbe considerare alcuni fattori, come ad esempio il grado di controllo diretto che ha nei confronti del soggetto che causa l'impatto negativo, il volume di affari che ha con l'ente in questione; la capacità di influenzare le pratiche di quest'impresa ad esempio attraverso azioni di *capacity building*; gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale risoluzione dei contratti in essere; la possibilità di supportare le autorità competenti nel migliorare la compliance dell'ente in questione.

4. Le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e la procedura dinanzi ai Punti di Contatto Nazionali

Tra gli strumenti internazionali che si occupano di impresa e diritti umani meritano una trattazione separata le Linee Guida redatte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 1976, durante una prima fase di adozione di strumenti di *governance* volontaria (ma non privata) rivolte alle imprese, adottati nell'ambito della *OECD declaration on international investment and multinational enterprises*.

Alla versione originaria ne è seguita una successiva del 2011, che ha visto un importante emendamento del documento con l'inserimento di una sezione specifica in materia di diritti umani, sulla scia dell'adozione dei Principi Guida ONU. Le Linee Guida OCSE sono state da ultimo riviste nel 2023 [183].

---

[181] OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, cit., p. 7.

[182] Anche attraverso iniziative multi-stakeholders o di settore, come si legge nelle raccomandazioni per il recepimento di tale principio nella relativa direttiva dell'Unione europea (di cui si dirà al cap. 5, par. 6) secondo OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS, *EU Mandatory Human Rights Due Diligence Directive: Recommendations to the European Commission*, 2 luglio 2021, p. 4.

[183] Sul punto si veda L. FELD, 'A (Slight) Raise of the Bar: Due Diligence in the 2023 Update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct', in *Nova Centre on Business, Human Rights and the Environment Blog*, 9 novembre 2023, disponibile all'indirizzo https://novabhre.novalaw.unl.pt/a-slight-raise-of-the-bar-due-diligence-in-the-2023-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct/.

Le Linee Guida OCSE sono raccomandazioni rivolte dai Governi alle imprese multinazionali che operano o che provengono dagli Stati parte dell'organizzazione, suddivise in undici parti (concetti e principi, principi generali, divulgazione di informazioni, diritti umani, occupazione e relazioni industriali, ambiente, lotta alla corruzione, consumatori, scienza e tecnologia, concorrenza e fiscalità). Le raccomandazioni riprendono sostanzialmente, talvolta con richiami specifici, il contenuto di trattati internazionali nella materia di volta in volta rilevante. La prima parte delle Linee Guida OCSE riprende per larga parte i concetti dei Principi Guida ONU, ed in particolare il principio della HRDD basata sulla valutazione del rischio.

La seconda parte delle Linee Guida OCSE si rivolge quindi agli Stati, includendo disposizioni di natura prescrittiva: caratteristica peculiare del documento è infatti la previsione di un meccanismo di ricorsi basato sui Punti di Contatto Nazionali (PCN) [184], organismi che gli Stati aderenti hanno l'obbligo di predisporre per assicurare l'effettività delle Linee Guida [185]. I Punti di Contatto Nazionali hanno il compito, tra l'altro, di risolvere le questioni relative all'applicazione delle Linee Guida OCSE che dovessero esser loro sottoposte attraverso istanze specifiche provenienti dalle vittime di violazioni di diritti umani, da ONG, associazioni e sindacati a tutela delle vittime. Le Linee Guida OCSE incidono quindi sull'obbligo degli Stati di predisporre dei rimedi per le vittime di violazioni dei diritti umani ad opera di imprese multinazionali, ancorché il meccanismo previsto da tale strumento non sia un meccanismo giurisdizionale di risoluzione delle controversie.

Il meccanismo delle istanze specifiche dinanzi ai Punti di Contatto Nazionali rientra infatti nei rimedi statali non giurisdizionali per la risoluzione dei conflitti in materia di impresa e diritti umani basati su non-compliance con le Linee Guida. Il PCN svolge quindi la funzione di tavolo di discussione tra le parti al fine di risolvere le questioni relative all'applicazione delle Linee Guida, facilitando il raggiungimento di un accordo tra le parti e se del caso fornendo raccomandazioni. La procedura si svolge in tre momenti: dopo un *assessment* iniziale, relativo alla ricevibilità dell'istanza, il PCN deciderà in merito alla necessità di un approfondimento della questione offrendo i "buoni uffici", consultando le parti, gli stakeholders interessati e altri PCN e favorendo l'accesso a una mediazione o conciliazione. Il procedimento si conclude con un *final statement*, che darà atto degli elementi essenziali della causa e dell'esito, incluso l'eventuale raggiungimento di un accordo tra le parti, che in ogni caso può rimanere riservato su accordo delle parti, e che può contenere eventuali raccomandazioni da

[184] D. PALOMBO, 'National Contact Point: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)', in *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, 2019.

[185] Sull'argomento si veda G. PALMISANO, 'Reflections on the Implementation Procedures of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises', in E. TRIGGIANI et al. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, 2017, pp. 909-917.

parte del PCN. È invece prevista una sorta di pubblicità forzata laddove una delle parti decida di non partecipare alla procedura o in caso le parti non raggiungano un accordo: ciò costituisce una forma di disincentivo per le imprese a sottrarsi alla procedura dinanzi ai PCN e una forma di "naming and shaming".

Si è molto dibattuto circa l'efficacia della procedura dinanzi ai PCN quale rimedio alle violazioni di diritti umani commesse nell'ambito di attività d'impresa transnazionale [186]. Non v'è dubbio che essi concorrano, quali rimedi istituzionali anche se di natura non giurisdizionale, a garantire l'accesso alla giustizia per le vittime di tali abusi, in un'ottica di complementarietà delle diverse istanze rimediali, come auspicata anche dai Principi Guida ONU, nel quale sono infatti menzionati espressamente [187]. È anzi proprio la loro natura non giurisdizionale a poter consentire un più ampio accesso alla giustizia da parte delle vittime, anche se ciò non sembra tradursi in un effettivo maggiore ricorso a tali meccanismi [188]. Ciononostante, non può non notarsi che la disamina delle istanze specifiche è sottoposta a una sorta di vaglio di ammissibilità, che riguarda essenzialmente criteri minimi di rilevanza e applicabilità delle Linee Guida OCSE rispetto ai termini dell'istanza; [189] non vi sono quindi limitazioni esplicite al ricorso a tale strumento da parte delle vittime delle potenziali violazioni ed in particolare rispetto agli individui che ritengono di aver subito una violazione dei diritti umani in Stati terzi: tali violazioni possono essere fatte valere davanti al PCN dello Stato di costituzione dell'impresa in questione, mentre difficilmente troverebbero spazio e tutela nell'ambito di rimedi di natura giurisdizionale.

La rilevanza delle Linee Guida OCSE rispetto all'avanzamento della tutela dei diritti umani nelle attività delle imprese transnazionali nell'ambito di catene globali del valore basate su vincoli contrattuali emerge quantomeno sotto due aspetti.

Da un lato, il contributo allo sviluppo della materia dato dalla sempre più consistente prassi che emerge dal lavoro dei PCN rispetto alle istanze specifiche ad essi sottoposte: come si vedrà [190], l'accessibilità del rimedio e la non vincolatività delle raccomandazioni espresse dai PCN consente a questi ultimi di pronunciarsi su aspetti cruciali dell'applicazione delle Linee Guida OCSE rispetto a questioni controverse, ad esempio ampliando il novero di soggetti responsabili

---

[186] Per una disamina dei temi e della dottrina sul punto si veda K. OTTEBURN, A. MARX, 'Seeking remedies for corporate human rights abuses: what is the contribution of OECD National Contact Points?', in A. MARX et al. (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, cit., pp. 229-253.

[187] Principi Guida ONU, Principio 25, Commentario.

[188] Su tale aspetto si veda A. MARX et al., *Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries*, cit.

[189] Linee Guida OCSE, Procedura, par. 33.

[190] Si veda cap. 6 in merito alla prassi dei PCN nell'affermazione di una eventuale responsabilità per collegamento diretto dei terzi certificatori.

per le violazioni al di là del velo societario [191], che difficilmente troverebbe spazio dinanzi a istanze giurisdizionali. Ciò, tuttavia, sconta l'assenza di meccanismi sanzionatori rispetto all'esecuzione degli accordi o delle raccomandazioni formulate all'esito della procedura dinanzi ai PCN e una bassa percentuale di accordi o esiti favorevoli per i ricorrenti [192].

Dall'altro lato, il contributo all'elaborazione progressiva dei principi di responsabilità delle imprese transnazionali per le violazioni dei diritti umani è dato dai documenti di interpretazione, chiarimento e approfondimento pubblicati dall'OCSE, che contribuiscono a spiegare e precisare sia aspetti generali della dovuta diligenza da parte delle imprese, come ad esempio la *Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile*, approvata dal gruppo di lavoro dell'OCSE sull'impresa responsabile il 6 marzo 2018, nonché alcune guide riferite a specifici settori e catene di fornitura o riguardo specifiche violazioni (ad esempio la Guida al dovere di diligenza per la catena di fornitura del settore tessile, agricolo, estrattivo ovvero la Guida in relazione al lavoro minorile nel settore estrattivo o nella filiera di fornitura del cacao) ovvero alla condotta responsabile d'impresa in particolari contesti o riguardo particolari attori (ad esempio la Guida per la condotta responsabile per gli investitori istituzionali o per la fornitura di minerali da zone di conflitto o aree ad alto rischio).

5. La Dichiarazione tripartita dell'OIL

La Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale è stata approvata nell'ambito dell'OIL nella sua prima versione nel 1977. A seguito di alcune modifiche, essa è stata infine aggiornata nel 2017 e da ultimo nel 2022, al fine di allinearne il testo con alcuni importanti strumenti e sviluppi occorsi sul piano internazionale per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e la promozione di un lavoro dignitoso nelle catene globali del valore, tra cui i Principi Guida ONU, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro del 1998 modificata nel 2022. La Dichiarazione si rivolge agli Stati, alle imprese e ai lavoratori e alle organizzazioni che li rappresentano. Essa non è uno strumento vincolante, avendo lo scopo di "incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire positivamente al progresso economico e sociale e al raggiungimento del lavoro dignitoso per tutti, nonché a ridurre al minimo e a risolvere le difficoltà

[191] K. OTTEBURN, A. MARX, 'Seeking remedies for corporate human rights abuses', cit., p. 230.

[192] M.G. INGRAMS, J. WILDE-RAMSING, 'The State of Remedy under the OECD Guidelines: Understanding NCP Cases Concluded in 2017 Through the Lens of Remedy', in OECD Watch Briefing Paper, giugno 2018, disponibile all'indirizzo https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/State_of_Remedy_2018-06-15_final.pdf.

che le loro diverse attività possono creare" e di "guida per i governi, per le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dei paesi di origine e dei paesi ospitanti e per le stesse imprese multinazionali" in materia di libertà di associazione, eliminazione di lavoro forzato o obbligatorio, abolizione del lavoro minorile, eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione e creazione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

6. I lavori per l'adozione di un trattato internazionale in materia di impresa e diritti umani

Una potenziale svolta nel quadro finora descritto potrebbe essere determinata dalla adozione di un trattato internazionale in materia di impresa e diritti umani, ad oggi in corso di negoziazione [193]. Nel 2014 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione per insediare un Gruppo di Lavoro sull'adozione di un trattato internazionale per regolare, nel diritto internazionale dei diritti umani, l'attività delle imprese transnazionali [194]. La risoluzione, proposta da Ecuador e Sudafrica, ottenne la maggioranza dei voti nel Consiglio, ma raccolse il voto contrario di diversi Stati membri dell'Unione europea, tra cui Francia, Germania e Italia, nonché del Regno Unito e degli Stati Uniti. Significativamente, ciò ha determinato sin dall'inizio una reticenza importante rispetto alla conclusione di questo accordo da parte degli Stati che sono storicamente sede di molte imprese multinazionali [195].

Il prodotto finale potrebbe assumere diverse forme [196]: potrebbe imporre di-

---

[193] Sul trattato si veda *ex multis* M. FASCIGLIONE, 'Another Step on the Road? Remarks on the Zero Draft Treaty on Business and Human Rights', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, pp. 629-662; G. BRUNO, 'More 'Treaty Tantrums'or a Small Step Forward? The Eighth Session of the UN Open-ended Intergovernmental Working Group on Business and Human Rights', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 233-241; N. BERNAZ, 'Conceptualizing Corporate Accountability in International Law: Models for a Business and Human Rights Treaty', in *Human Rights Review*, 2021, pp. 45-64; D. BILCHITZ, 'The Necessity for a Business and Human Rights Treaty', in *Business and Human Rights Journal*, 2016, pp. 203-227. Si vedano inoltre gli scritti raccolti in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Building a Treaty on Business and Human Rights: Context and Contours*, Cambridge, 2017.

[194] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprise with respect to human rights*, 14 luglio 2014, UN Doc. A /HRC/RES/26/9.

[195] Nonché una forte opposizione da parte dei gruppi imprenditoriali, si veda S.R. RATNER, 'Introduction to the Symposium on Soft and Hard Law on Business and Human Rights', in *American Journal of International Law*, 2020, p. 165.

[196] Descritte da O. DE SCHUTTER, 'Towards a New Treaty on Business and Human Rights', in *Business and Human Rights Journal*, 2015, cit., p. 55 e ss. Sui diversi modelli di potenziale ispirazione per il contenuto di un trattato vincolante in materia di imprese e diritti umani si veda altresì

rettamente obblighi in capo agli Stati aderenti o, in alternativa, essere redatto in forma di convenzione quadro, delineando gli obiettivi che gli Stati devono raggiungere con i mezzi che più ritengono idonei [197]. Tale opzione avrebbe il pregio di avere il supporto dei Piani d'Azione Nazionali già redatti da diversi Stati in attuazione dei Principi Guida ONU; di spingere gli Stati verso l'adozione di misure a più livelli, favorendo una coerenza sistemica essenziale per l'adesione delle imprese a condotte responsabili; di consentire un adeguamento graduale di tutti gli Stati verso le misure attuative di volta in volta rivelatesi più efficaci. Una terza opzione, invero ormai definitivamente superata, avrebbe potuto riprendere l'idea delle *UN Norms* del 2003, ipotizzando la previsione di obblighi internazionali direttamente rivolti alle imprese e di un meccanismo internazionale di risoluzione delle controversie in caso di violazioni di diritti umani commesse da imprese transnazionali, cui poter accedere ad esaurimento dei ricorsi interni (che lo Stato, data la sua responsabilità di proteggere gli individui dalle violazioni commesse da privati, avrebbe comunque l'obbligo di prevedere e attuare) [198].

Ad oggi, il gruppo di lavoro è giunto alla nona sessione, che si è svolta dal 23 al 27 ottobre 2023 [199]. La decima sessione di negoziati si terrà ad ottobre 2024.

Della attuale bozza di testo a disposizione, particolarmente rilevanti sono gli articoli che riguardano l'accesso alla giustizia [200]. L'art. 7, rubricato "Access to remedy" prevede l'obbligo per gli Stati di far sì che le vittime abbiano accesso alla giustizia e rimedi effettivi ed adeguati, rimuovendo gli ostacoli che ne possano compromettere l'accessibilità, incluse le barriere dal punto di vista finanziario o probatorio [201]. A ciò quindi si accompagna la previsione di una clausola di responsabilità giuridica degli enti e delle persone che conducano un'attività d'impresa nel territorio, nella giurisdizione o sotto il controllo dello Stato, che si

---

N. BERNAZ, 'Conceptualizing Corporate Accountability in International Law: Models for a Business and Human Rights Treaty', cit.

[197] Sul tema si veda C. METHVEN O'BRIEN, 'Transcending the Binary: Linking Hard and Soft Law Through a UNGPs-Based Framework Convention', in *American Journal of International Law*, 2020, p. 186 ss.

[198] In merito a tale prospettiva si veda D. BILCHITZ, 'Corporate Obligations and a Treaty on Business and Human Rights: A Constitutional Law Model?', in S. DEVA, D. BILCHITZ, (eds), *Building a Treaty on Business and Human Rights: Context and Contours*, cit., pp. 185-215.

[199] Si veda *Updated draft legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises*, luglio 2023. L'ultima versione del testo del trattato è disponibile all'indirizzo https://www.ohchr.org/sites/default/ files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg-transcorp/session9/igwg-9th-updated-draft-lbi-clean.pdf.

[200] Sul tema H. CANTÚ RIVERA, 'Binding Treaty Negotiations: Considerations on Legal Liability and Access to Justice', disponibile su www.business-humanrights.org, 20 ottobre 2022; si veda anche il rapporto FIDH, ECCHR, CCJ, ICJ, *Overcoming Barriers to Access to Justice for Victims of Corporate Human Rights Abuses*, 2023 in merito a raccomandazioni da recepire nel trattato per un superamento dei principali ostacoli incontrati dalle vittime di violazioni di diritti umani nell'ambito dell'attività delle imprese con riguardo all'accesso alla giustizia.

[201] *Updated draft legally binding instrument*, cit., art. 7.4.

estende alle violazioni dei diritti umani che sorgano dalla loro attività o dalle loro relazioni commerciali, anche di carattere transnazionale [202].

L'articolo 9 prevede una clausola sulla giurisdizione [203], che richiede agli Stati parte del trattato di adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione rispetto alle violazioni di diritti umani che siano avvenute (lett. a) o il cui danno si sia verificato (lett. b) sul proprio territorio o sotto la propria giurisdizione ovvero se la violazione sia stata condotta da una persona giuridica avente sede nel territorio o giurisdizione dello Stato o persona fisica che sia cittadina o abbia residenza abituale nel territorio (lett. c.) ovvero per lo Stato di residenza della vittima (lett. d). A tal fine, cosa debba intendersi per persona giuridica domiciliata nello Stato è specificato all'articolo 9.2, mentre i comma successivi scoraggiano l'utilizzo della dottrina del *forum non conveniens*, stabiliscono la competenza di uno Stato in presenza di ragioni di collegamento tra ricorsi e, soprattutto, qualora "no other effective forum guaranteeing a fair judicial process is available, and the claim is connected to the state by way of the presence of the claimant on its territory, the presence of defendant assets, or the state being the site of a substantial activity of the defendant" [204]. Di fatto, questa previsione fonda una *adjudicative jurisdiction* molto ampia per gli Stati che è in grado di prevenire tutti i maggiori ostacoli che attualmente le vittime incontrano in punto giurisdizione.

In pendenza dei negoziati, ci si è domandati quale sia lo scopo e il valore di tale strumento [205]. L'esistenza di un trattato internazionale giuridicamente vincolante che preveda obblighi statali in relazione alla condotta delle attività delle imprese rispetto ai diritti umani assicurerebbe innanzi tutto l'esistenza di norme di diritto internazionale applicabili uniformemente a tutti gli Stati ratificanti. Ciò è particolarmente rilevante se solo si consideri che diversi Stati recentemente hanno compiuto dei passi in avanti sull'imposizione di obblighi di *due diligence* alle proprie imprese; tuttavia la situazione è ad oggi molto frammentata e limitata dal punto di vista regionale essenzialmente agli Stati europei [206].

---

[202] *Ibidem*, art. 8.

[203] La previsione è stata oggetto di una richiesta da parte degli Stati Uniti, che ne hanno suggerito lo spostamento in un protocollo opzionale al fine di consentire una maggiore attenzione e discussione da parte della comunità internazionale su un testo maggiormente condivisibile sul punto. Gli *oral statement* della nona sessione del Gruppo di Lavoro sono disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/session8/oral-statements.

[204] *Updated draft legally binding instrument*, cit., art. 9.5.

[205] O. DE SCHUTTER, 'Towards a New Treaty on Business and Human Rights', cit.; P. SIMONS, 'The Value-Added of a Treaty to Regulate Transnational Organisations and Other Business Enterprises: Moving Forward Strategically', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Building a Treaty on Business and Human Rights: Context and Contours*, cit., pp. 48-78; R. MARES, 'Draft Treaty on Business and Human Rights', in A. MARX et al. (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, cit., pp. 22-44.

[206] Di tali aspetti si darà conto nei cap. 5 e 6.

Ma soprattutto, stando alla terza bozza del trattato attualmente disponibile, il senso di uno strumento vincolante così configurato sembra quello di dare una nuova lettura ai processi di 'hardening' del soft law: non più solo intesa come recepimento degli obblighi di *due diligence* delle imprese nel diritto nazionale, ma anche come recepimento del secondo pilastro dei Principi Guida ONU quale contenuto essenziale degli obblighi degli Stati di cui al primo pilastro, inclusivi quindi di un dovere extraterritoriale di proteggere[207]. Sebbene si sostenga qui che una lettura orientata (dagli strumenti non vincolanti) del diritto internazionale esistente possa già dare simili risultati, è evidente che l'esistenza di un obbligo positivo cristallizzato in un trattato vincolante assume un'altra forza.

Così definiti, gli obblighi previsti dal trattato sarebbero in grado di cogliere gli aspetti più rilevanti anche delle catene globali del valore controllate da società apicali attraverso asimmetrie di potere e vantaggi contrattuali, riducendo grandemente la rilevanza del *contractual veil*, che scherma la responsabilità delle imprese apicali e, al contempo, degli Stati in cui queste hanno sede che ancora oggi sono restii a regolarne le condotte nel mondo.

7. La privatizzazione della tutela dei diritti umani nell'ambito delle catene globali del valore: cenni sui c.d. *voluntary sustainability standard systems*

La necessità di controllare lunghe e complesse catene globali del valore, unita alla difficoltà nell'effettuare direttamente tali controlli, ha portato alla proliferazione di imprese private che offrono servizi di certificazione del rispetto di standard di sostenibilità sociale.

Gli schemi volontari di sostenibilità (SVS) sono sistemi privati di certificazione di sostenibilità, basati su standard elaborati da attori privati[208], che consistono nella verifica del rispetto di standard di tutela dei diritti umani (o ambientali, a seconda dell'oggetto della certificazione) nei processi produttivi delle imprese all'esito (positivo) delle quali vengono rilasciati certificati che attestano tale conformità. Il risultato della verifica può essere inoltre comunicato ai consumatori attraverso l'esposizione di un logo di sostenibilità sul prodotto. L'adesione a tali standard è, come dice il nome, volontaria, contrariamente a quanto

---

[207] S. JOSEPH, J. KYRIAKAKIS, 'From Soft Law to Hard Law in Business and Human Rights and the Challenge of Corporate Power', in *Leiden Journal of International Law*, 2023, pp. 335-361, p. 355.

[208] A. PETERS et al. (eds), *Non-State actors as standard setters*, Cambridge, 2010; D. BRINKS et al. (eds), *Power, participation and private regulatory initiatives: human rights under supply chain capitalism*, Philadelphia, 2021; E. PARTITI, *Regulating Transnational Sustainability Regimes*, Cambridge, 2022.

avviene per alcune certificazioni sulla qualità e sicurezza dei prodotti che rispondono invece a requisiti di legge per immettere i prodotti sul mercato.

I SVS sono quindi cresciuti negli ultimi anni a fronte di un incremento della domanda e dell'interesse dei consumatori all'acquisto di prodotti sostenibili [209]; di conseguenza, molte imprese si sono adeguate a questa tendenza per mantenere una reputazione commerciale e differenziare i propri prodotti sul mercato. D'altro canto, il loro proliferare è anche conseguenza della struttura delle catene globali del valore e della necessità di controllo delle lunghe filiere da parte delle società madri o apicali, che trovano nelle certificazioni dei fornitori uno strumento di valutazione e monitoraggio della propria catena di fornitura [210].

Tuttavia, se intesi come strumento di tutela dei diritti umani, i SVS presentano molte criticità. Invero, pur certificando il rispetto di alcuni standard di tutela dei diritti umani ispirati ai trattati internazionali esistenti, i SVS sono strumenti *market-based* che si rivolgono ad altre imprese o ai consumatori. L'eventuale impatto positivo sui diritti umani dei SVS, ed in particolare sulle condizioni dei lavoratori e dei produttori alla base delle catene globali del valore, è dubbio e difficilmente oggetto di studi onnicomprensivi valevoli in modo trasversale per settore e area geografica [211].

In via generale, sembra potersi affermare che gli impatti positivi dell'utilizzo degli SVS sono limitati e comunque non particolarmente significativi [212]. Essendo essenzialmente strumenti di mercato, essi rispondono e tutelano esigenze delle imprese (o tutt'al più dei consumatori) e non delle potenziali vittime di abusi di diritti umani, tanto è vero che non mancano esempi di violazioni anche gravi da parte di società che hanno ottenuto e mantenuto certificazioni di sostenibilità sociale [213].

Inoltre, i meccanismi di auditing, essenziali per la verifica del rispetto delle condizioni previste dai SVS, non possono essere equiparati all'assolvimento del

---

[209] A. RASCHE, 'Voluntary standards for business and human rights: reviewing and categorising the field', in A. MARX et al. (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, cit., p. 162.

[210] G. LEBARON, J. LISTER, P. DAUVERGNE, 'Governing Global Supply Chain Sustainability through the Ethical Audit Regime', in *Globalizations*, 2017, pp. 958-975.

[211] Si veda in tal senso l'introduzione allo studio di E. BOONAERT et al., 'Carrots Rather Than Sticks: Governance of Voluntary Sustainability Standards and Farmer Welfare in Peru', in *Sustainable Development*, 2024, pp. 1-22; lo studio rivela infine un impatto molto limitato dei SVS sul benessere degli agricoltori alla luce dei dati analizzati.

[212] C. DEPOORTER, A. MARX, 'Fostering Compliance with Voluntary sustainability Standards through Institutional Design: An Analytic Framework and Empirical Application', in *Regulation and Governance*, 2024, p. 2.

[213] Tra gli esempi più noti in tal senso vi è probabilmente l'incidente avvenuto nel 2012 nella società *Ali Enterprises*, in Pakistan, in cui persero la vita diversi lavoratori rimasti intrappolati in un edificio in fiamme che non rispettava i requisiti minimi di sicurezza dei lavoratori. Al momento dell'incidente l'impresa aveva da poco ottenuto la certificazione SA8000 di Social Accountability International. Sulla vicenda si tornerà nel cap. 6.

dovere di diligenza richiesto e previsto dagli strumenti in materia di impresa e diritti umani[214]. Non possono infatti rispondere alle esigenze di continuità richieste dal processo di HRDD, provvedendo solo a fornire una 'fotografia' delle condizioni dell'impresa in un dato momento; non possono considerare le cause più profonde e complesse delle violazioni, che invece devono includersi in un processo di HRDD; sono, infine, spesso viziate dal conflitto di interessi insito nel fatto che il soggetto che certifica il rispetto degli standard offre un servizio all'impresa richiedente a fronte di corrispettivo.

Nonostante le criticità evidenziate, i SVS possono fornire uno strumento utile per incrementare la compliance delle imprese, in particolar modo laddove siano previsti controlli dei processi produttivi attraverso visite non programmate e confronto con i soggetti interessati (lavoratori e stakeholders esterni)[215]. Allo stesso modo, uno strumento utile per aumentare la compliance da parte delle imprese che aderiscono ai SVS è la previsione di meccanismi di reclamo interni alle società di certificazione e alle iniziative multi-stakeholders. Essi consentirebbero una supervisione delle imprese certificate e l'adozione di piani correttivi e potrebbero, nei casi più gravi, condurre all'applicazione di sanzioni nei confronti delle imprese certificate (la sospensione o il ritiro della certificazione, ovvero la revoca della membership nel caso di partecipazione a iniziative multi-stakeholders).

La prassi in materia di certificatori, iniziative multi-stakeholders e, più in generale, attori dei sistemi di standard di sostenibilità di natura volontaria ha seguito direttive parzialmente diverse. Essa si è infatti sviluppata non tanto come giurisprudenza in materia di tutela dei diritti umani, ma come casistica di tutela dei consumatori e di tutela della concorrenza, lasciando quindi in secondo piano il ruolo che i certificatori possano o debbano svolgere nella prevenzione delle violazioni in materia di diritti umani secondo gli standard dettati da Principi Guida ONU e Linee Guida OCSE, con riguardo all'esercizio dell'influenza (*leverage*) che essi possano (debbano) esercitare nei confronti delle imprese che intendono ottenere certificati di sostenibilità.

Tale tendenza giurisprudenziale è spiegabile alla luce del fatto che l'attività di certificazione del rispetto di standard di tutela dei diritti umani e dell'ambiente è spesso connessa alla possibilità di esporre un "label" di sostenibilità sui prodotti. L'esposizione del bollino etico dà quindi un indubbio vantaggio concorrenziale all'impresa in termini di presentazione del prodotto ai consuma-

---

[214] J. NOLAN, N. FRISHLING, 'Human Rights Due Diligence and The (over) Reliance on Social Auditing in Supply Chains', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, cit., pp. 108-129; E.A. BENNET, 'The Efficacy of Voluntary Standards, Sustainability Certifications, and Ethical Labels', in A. MARX et al. (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, cit., pp. 177-204.

[215] C. DEPOORTER, A. MARX, 'Fostering Compliance with Voluntary sustainability Standards through Institutional Design: An Analytic Framework and Empirical Application', cit., p. 5.

tori. Da qui la necessità di tutelare i consumatori, *in primis*, e le imprese concorrenti, in secondo luogo, da possibili abusi di claim di sostenibilità che non siano realmente supportati da prove che tali pratiche siano concretamente attuate.

Come si vedrà, tuttavia, i Punti di Contatto Nazionali OCSE hanno recentemente aperto un varco per affermare l'esistenza di una responsabilità anche dei soggetti certificatori ai sensi delle Linee Guida OCSE, quali soggetti che possono avere un 'collegamento diretto' con impatti negativi di imprese certificate e che sono quindi tenuti ad utilizzare il 'leverage' necessario per influenzare le imprese certificate a modificare le proprie condotte.

Capitolo Quarto

La portata extraterritoriale del dovere di proteggere nel contesto delle catene globali del valore

SOMMARIO: 1. La portata extraterritoriale del dovere di proteggere i diritti umani nelle catene globali del valore: verso un nuovo obbligo? – 2. Un problema di extraterritorialità? Inquadramento della questione e dello stato dell'arte. – 2.1. Il concetto di giurisdizione nel diritto internazionale generale e nel diritto internazionale dei diritti umani: precisazioni di metodo. – 2.2. Extraterritorialità nel diritto internazionale generale. – 2.3. Extraterritorialità nel diritto internazionale dei diritti umani. – 2.4. Gli standard elaborati dalla Corte europea dei diritti umani. – 2.4.1 L'inapplicabilità del criterio del controllo effettivo, spaziale o personale, per fondare la giurisdizione nei casi di violazioni lungo le catene del valore. – 2.4.2. La chiusura della Corte europea dei diritti umani nei confronti di nuove ipotesi di giurisdizione extraterritoriale. – 2.5. La Corte interamericana dei diritti umani e il collegamento giurisdizionale *causa-effetto* nel parere consultivo su *Ambiente e diritti umani*. – 3. I Principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali. – 4. I criteri di giurisdizione nella prassi degli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite. – 4.1. La posizione del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali: dai primi commenti generali al commento n. 24 *on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities*. – 4.2. Le posizioni espresse dal Comitato per i diritti del fanciullo e il modello 'capacità-impatto'. – 4.3. La recente prassi del Comitato per i diritti umani: il Commento Generale n. 36 e lo standard dell'impatto diretto e prevedibile. – 5. L'extraterritorialità nell'attuale bozza di trattato in materia di impresa e diritti umani. – 6. Osservazioni conclusive: per una proposta di rivisitazione del concetto di giurisdizione.

1. La portata extraterritoriale del dovere di proteggere i diritti umani nelle catene globali del valore: verso un nuovo obbligo?

Il Principio 2 dei Principi Guida ONU afferma: "[S]tates should set out clearly the *expectation* that all business enterprises domiciled in their territory and/or jurisdiction respect human rights throughout their operations". Il commentario chiarisce poi che "[A]t present States are not generally required under international human rights law to regulate the extraterritorial activities of businesses domiciled in their territory and/or jurisdiction. Nor are they generally

prohibited from doing so, provided there is a recognized jurisdictional basis. Within these parameters some human rights treaty bodies recommend that home States take steps to prevent abuse abroad by business enterprises within their jurisdiction" [1]. E ancora, in apertura del documento, si legge: "[N]othing in these Guiding Principles should be read as creating new international law obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have undertaken or be subject to under international law with regard to human rights".

Dal tenore letterale del testo e dal commentario, è evidente che i Principi Guida ONU mantengano un profilo a dir poco cauto rispetto alla portata extraterritoriale degli obblighi degli Stati in materia di attività d'impresa. A oltre dieci anni dalla loro redazione è tuttavia necessario domandarsi se tali affermazioni siano ancora attuali, ovvero se la regolamentazione extraterritoriale dell'attività d'impresa non sia solo permessa, ma anche *dovuta* nel diritto internazionale e se, con essa, sia anche configurabile il connesso dovere di garantire alle vittime delle violazioni commesse all'estero un rimedio effettivo nello Stato di origine dell'impresa madre o apicale [2].

La necessità di esplorare tale mutamento di prospettiva emerge anche in considerazione del fatto che lo stesso relatore speciale John Ruggie aveva giustificato le prudenti affermazioni dei Principi Guida ONU anche sulla base della scarsa attenzione che fino al momento della redazione degli stessi era stata riservata al tema da parte degli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite [3]. Tale attenzione è da allora cresciuta costantemente e consente oggi di tracciare, come si vedrà, un quadro decisamente diverso quanto all'estensione extraterritoriale degli obblighi statali di tutela dei diritti umani nel contesto dell'attività d'impresa.

Considerato che, come si è detto nel capitolo precedente, un trattato internazionale di natura vincolante in materia di diritti umani e attività d'impresa è an-

---

[1] All'epoca della redazione dei Principi Guida ONU alcuni organi di monitoraggio avevano già espresso la necessità di estendere gli obblighi di prevenzione degli Stati alle condotte extraterritoriali delle proprie imprese. Su queste prime pronunce, e sulle successive che hanno risentito dell'influenza dell'intervenuta adozione dei Principi Guida ONU, si veda *infra*, par. 4.

[2] Il dibattito sul punto è ampio ed aperto. Si vedano, nel senso dell'esistenza di un simile obbligo, R. MCCORQUODALE, P. SIMONS, 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law', in *Modern Law Review*, 2007, pp. 598-625; D. AUGENSTEIN, D. KINLEY, 'When Human Rights 'Responsibilities' Become 'Duties': the Extra-Territorial Obligations of States that Bind Corporations', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, Cambridge, 2013, pp. 271-294; N. BERNAZ, 'Enhancing Corporate Accountability for Human Rights Violations: Is Extraterritoriality the Magic Potion?', in *Journal of Business Ethics*, 2013, pp. 493-511; D. AUGENSTEIN, 'Home-State Regulation of Corporations', in M. GIBNEY et al. (eds), *The Routledge Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*, Abingdon-New York, 2021, pp. 284-298. *Contra*, si veda C. METHVEN O'BRIEN, 'The Home State Duty to Regulate the Human Rights Impacts of TNCs Abroad: A Rebuttal', in *Business and Human Rights Journal*, 2018, pp. 47-73.

[3] Si veda J.G. RUGGIE, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, New York, 2013, p. 45.

cora in fase di discussione, si rende opportuno ricostruire altrimenti la possibile applicazione extraterritoriale degli obblighi degli Stati con riguardo alle catene globali del valore. Tale ricostruzione può avvenire attraverso una lettura sistematica ed evolutiva delle norme esistenti in materia di tutela di diritti umani, in particolare con riguardo alla loro possibile applicazione extraterritoriale, alla luce non solo degli strumenti non vincolanti già descritti, ma anche degli sviluppi della prassi e della giurisprudenza recentemente intervenuti.

L'esistenza di un simile obbligo, a nostro avviso, è in particolar modo giustificabile sulla base delle posizioni assunte da alcune corti internazionali e da alcuni organi di monitoraggio delle Nazioni Unite in materia di extraterritorialità. Per giungere a tale conclusione si analizzerà quindi la giurisprudenza internazionale rilevante e come essa sia stata applicata (o sia potenzialmente applicabile) a casi che coinvolgono attività d'impresa con effetti dannosi extraterritoriali e le opinioni e la prassi degli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite in materia di obblighi extraterritoriali degli Stati in relazione all'attività delle proprie imprese all'estero attraverso catene del valore contrattuali.

2. Un problema di extraterritorialità? Inquadramento della questione e dello stato dell'arte

Al fine di poter valutare la possibile responsabilità degli Stati di origine delle società apicali per le violazioni che occorrono lungo le catene globali del valore che queste controllano, regolano e dirigono, due vie sono percorribili.

Da un lato, è possibile attribuire allo Stato le condotte dell'impresa e, di conseguenza, affermare la responsabilità dello Stato in via diretta per violazione di norme di diritto internazionale. Questa opzione, come si è accennato nel capitolo precedente, è possibile solo in casi limitati e non è applicabile alla maggior parte delle situazioni in cui imprese multinazionali operano nel mondo attraverso sussidiarie o partner commerciali, senza tuttavia avere un legame con lo Stato di origine sufficientemente forte da poter essere ricondotto nelle ipotesi di attribuzione previste dal diritto internazionale.

Dall'altro lato, è possibile affermare l'esistenza di obblighi positivi degli Stati in relazione alle condotte dannose eventualmente occorse lungo le catene globali del valore che originano nel proprio territorio (in cui ha sede o è costituita l'impresa apicale) e dunque una responsabilità omissiva di detti Stati per non aver efficacemente prevenuto e punito tali violazioni. Per fare ciò, è necessario determinare l'esistenza della giurisdizione degli Stati in relazione a violazioni che si verificano fuori dai propri confini [4].

[4] Sul concetto di giurisdizione, si veda *ex multis*, P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, Torino, 2002; C. RYNGAERT, *Jurisdiction in International Law*,

La dispersione delle catene globali del valore sul territorio di una moltitudine di Stati impone quindi di valutare in prima battuta se sia necessario affrontare il tema dell'estensione extraterritoriale degli obblighi degli Stati in materia di diritti umani, al fine di ricomprendervi le situazioni di imprese operanti all'estero attraverso partner commerciali parte delle loro catene globali del valore, i cui effetti dannosi si verificano nei confronti di individui che si trovano in paesi terzi. In altre parole, occorre domandarsi preliminarmente se la questione dei c.d. 'distant others'[5] ponga effettivamente un tema di extraterritorialità[6].

In effetti, i casi di cui qui ci si occupa riguardano una potenziale responsabilità omissiva degli *home States*, consistente nella mancata regolamentazione di attori privati che si trovano sotto la propria giurisdizione, i cui effetti si realizzano negli *host States*. In ragione di ciò, è stato ipotizzato che casi simili possano essere considerati di natura territoriale, anziché extraterritoriale, poiché essi riguardano violazioni degli obblighi di *due diligence* che avvengono sul territorio dello Stato di origine, in conseguenza del mancato controllo dell'impresa apicale. Ciò che conta sarebbe quindi la natura territoriale di tale condotta omissiva, ancorché gli effetti siano patiti altrove[7]. Così posta, la que-

---

Oxford, 2015. In particolare, sull'estensione extraterritoriale della giurisdizione in materia di diritti umani si vedano, *ex multis*, M. GIBNEY et al. (eds), *The Routledge Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*, Abingdon-New York, 2022; S. VEZZANI, 'Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale delle convenzioni internazionali sui diritti umani', in *Rivista di diritto internazionale*, 2021, pp. 647-688; Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', in *Collected Courses*, vol. 409, 2020; L. RAIBLE, *Human Rights Unbound: A Theory of Extraterritoriality*, Oxford, 2020; S. VEZZANI, 'Considerazioni sulla Giurisdizione Extraterritoriale ai sensi dei Trattati sui Diritti Umani', in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, pp. 1086-1135; K. DA COSTA, *The Extraterritorial Application of Selected Human Rights Treaties*, Leiden, 2012; M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford, 2011; M. GONDEK, *The Reach of Human Rights in a Globalizing World: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp, 2009; F. COOMANS, M.T. KAMMINGA (eds), *Extraterritorial Applications of Human Rights Treaties*, Antwerp, 2004.

[5] Così nelle parole di C. RYNGAERT, 'EU Trade Agreements and Human Rights: from Extraterritorial to Territorial Obligations', in *International Community Law Review*, 2018, p. 377.

[6] La relazione che intercorre tra uno Stato e la vittima di violazioni di diritti umani occorse in un altro Stato è spesso definita come 'diagonale', ad indicare la circostanza che tali obblighi incombono su un soggetto diverso dallo Stato territoriale. M. GIBNEY, 'The Historical Development of Extraterritorial Obligations', in M. GIBNEY et al. (eds), *The Routledge Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*, cit., p. 13; M. LANGFORD, W. VANDENHOLE, M. SCHEININ, W. VAN GENUGTEN, 'Introduction: an Emerging Field', in M. LANGFORD et al. (eds), *Global Justice, State Duties: the Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Cambridge, 2013, p. 5.

[7] Per una riflessione su questi aspetti in relazione agli accordi commerciali dell'Unione europea si veda C. RYNGAERT, 'EU Trade Agreements and Human Rights: from Extraterritorial to Territorial Obligations', cit., p. 383-385. In termini simili P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, cit., p. 28, richiamando le argomentazioni nel caso *Soering*. Sulla 'territorializzazione' delle ipotesi di extraterritorialità si veda anche S. MILLER, 'Revisiting Extraterritorial Jurisdiction: A Territorial Justification for Extraterritorial Jurisdiction under the European Convention', in *European Journal of International Law*, 2010, pp. 1223-1246, p. 1245.

stione non implicherebbe un problema di extraterritorialità.

Tale ricostruzione ha certamente il pregio di ovviare alle difficoltà di identificazione degli standard di estensione extraterritoriale della giurisdizione statale che, come si vedrà, pongono ancora oggi notevoli criticità di sistematizzazione. Inoltre, essa consentirebbe di superare le difficoltà connesse all'applicazione extraterritoriale degli obblighi positivi, prospettata da alcuni autori, secondo cui tali obblighi dovrebbero essere limitati al territorio su cui gli Stati possano avere gli strumenti per attuarli in maniera efficace [8].

A parere di chi scrive, tuttavia, tali criticità sono superabili indipendentemente da qualsiasi discorso sulla portata extraterritoriale degli obblighi statali. Innanzi tutto, appare difficilmente condivisibile la distinzione tra obblighi positivi e negativi ai fini del riconoscimento di una loro portata extraterritoriale. Tale distinzione sarebbe, da un lato, contraria al un principio di indivisibilità degli obblighi in materia di diritti umani e, dall'altro lato, poco opportuna: non sembra infatti costituire un onere sproporzionato imporre agli Stati di controllare le condotte di soggetti privati che agiscono sul proprio territorio o su cui lo Stato ha altrimenti autorità e controllo, sebbene gli effetti di tali condotte si verifichino all'estero [9]. Inoltre, una siffatta limitazione appare oggi del tutto inadeguata rispetto alla disintegrazione dei confini nell'economia globalizzata [10]. In una prospettiva di tutela dei diritti umani, il fatto che la violazione derivi dalla condotta dello Stato, per il tramite di suoi agenti o organi, o dalla condotta di un soggetto privato dovrebbe quindi essere irrilevante, così come dovrebbe essere irrilevante il luogo in cui si trova la vittima, dando prevalenza alla capacità dello Stato di tutelare o meno il diritto in questione.

In via generale, poi, escludere l'esistenza di una questione di extraterritorialità nei casi che qui ci interessano non tiene conto della natura del concetto di giurisdizione in materia di tutela internazionale dei diritti umani. A differenza del concetto di giurisdizione nel diritto internazionale generale, in cui la finalità è la limitazione del diritto di ciascuno Stato di esercitare i poteri sovrani in una data

---

[8] Su cui ad esempio si veda M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford, 2011, p. 215 ss., che afferma "[i]f we take the example of the pending Aerial Herbicide Spraying case before the ICJ while taking the facts alleged by Ecuador as proven, Colombia would be responsible for violating the rights of Ecuadorian residents adversely affected by its spraying operation, as the operation was conduct by its own agents or on its own behalf. Colombia would not, however, have the same obligation under human rights treaties with regard to pollution or herbicides used by purely private actors operating within its territory and having effects in Ecuador", *ibidem*, p. 218.

[9] La riflessione sulla 'moral equivalence' dei danni diretti o indiretti ("i.e. harms directly caused by States and harms by others, not prevented by States") è proposta da Y. SHANY, 'Taking Universality Seriously: A Functional Approach to Extraterritoriality in International Human Rights Law', in *The Law and Ethics of Human Rights*, 2013, pp. 47-71, p. 62, in contrapposizione alla posizione espressa da Milanovic in relazione al caso *Herbicide* sopra riportata in nota.

[10] Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 90.

area geografica [11], la giurisdizione nel diritto internazionale dei diritti umani ha il compito di definire l'ampiezza degli obblighi che uno Stato ha nei confronti degli individui titolari dei diritti oggetto di protezione [12]. Identificare una relazione tra lo Stato titolare dell'obbligo e l'individuo titolare del diritto umano violato è quindi cruciale poiché consente, da un lato, di affermare l'esistenza degli obblighi degli Stati nei confronti di detti individui e, dall'altro lato, per questi ultimi, è condizione per agire eventualmente in giudizio nei confronti degli Stati [13].

Dunque, la distinzione tra la dimensione territoriale od extraterritoriale consiste proprio nel rapporto che si instaura, o si dovrebbe instaurare, tra lo Stato e la vittima; in altre parole "[H]uman rights are 'territorial' when opposable to the State in whose territory the individuals reside. They are 'extraterritorial' when opposable to a foreign State lacking sovereignty-as-title over the territory where the individuals reside" [14]. Ne consegue che la giurisdizione avrà natura extraterritoriale ogni qualvolta si discuta del riconoscimento e della protezione dei diritti umani da parte di uno Stato nei confronti di individui che si trovano al di fuori del territorio di tale Stato [15]. Si tratta quindi di capire quali siano gli elementi su cui è possibile fondare l'esistenza di tale rapporto tra uno Stato e la vittima al di fuori del proprio territorio, capace di far sorgere il vincolo giurisdizionale.

Questa impostazione spiega perché il tema della extraterritorialità comprenda oggi anche le ipotesi di giurisdizione extraterritoriale in relazione alla condotta omissiva dello Stato che non esercita il controllo sul soggetto da cui origina l'evento dannoso (c.d. *source of harm*), pur avendone l'astratta capacità. Come si vedrà, questo modello di giurisdizione extraterritoriale si fonda sulla capacità degli Stati di realizzare i diritti umani e sull'impatto che le azioni o omissioni statali possono avere su soggetti che si trovano all'estero [16].

---

[11] Secondo il noto paradigma dell'arbitro Huber nel caso Island of Palmas, *Island of Palmas Case (Netherlands, USA)*, in *RIAA*, 4 aprile 1928, vol. II, p. 829 ss., p. 838.

[12] M. MILANOVIC, 'From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State Jurisdiction in Human Rights Treaties', in *Human Rights Law Review*, 2008, p. 416.

[13] Sull'argomento si veda, *ex multis*, A. BERKES, *International Human Rights Law beyond State Territorial Control*, Cambridge, 2021; S. BESSON, 'La Due Diligence en droit international', in *Collected Courses*, cit., p. 356.

[14] Così R. WILDE, 'Dilemmas in Promoting Global Economic Justice through Human Rights Law', in N. BUTHA (ed.), *The Frontiers of Human Rights*, Oxford, 2016, p. 129.

[15] Così S. BESSON, 'The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to', in *Leiden Journal of International Law*, 2012, p. 862. Così anche V. STOYANOVA, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries*, Oxford, 2023, p. 255, secondo cui tale relazione deve avere peraltro natura normative e non meramente fattuale.

[16] Tale ipotesi è definita anche come modello 'capacity-impact' o 'functional-impact'. Per un dibattito sul tema si vedano i contributi di L. RAIBLE, 'Extraterritoriality Between a Rock and Hard Place', in *QIL-Questions of International Law*, 2021, pp. 7-29; M. GIUFFRÈ, 'A Functional-Impact Model of Jurisdiction: Extraterritoriality before the European Court of Human Rights',

Nel quadro della tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa transnazionale, ci sembra sia opportuno ripensare l'idea della giurisdizione come manifestazione del potere sovrano dello Stato, come tale necessariamente territoriale. In alcuni casi, quale quello di cui qui ci si occupa, come più in generale in materia di diritti umani, la giurisdizione dovrebbe assumere piuttosto la dimensione della responsabilità degli Stati, rendendo necessaria un'indagine non solo circa l'esistenza e l'ampiezza della stessa (pur rimanendo questi elementi essenziali), ma anche lo scopo per cui essa dovrebbe essere esercitata [17]. Ciò anche al fine di evitare la situazione paradossale per cui la medesima condotta dello Stato sia illecita se il danno si verifica sul proprio territorio e lecita se invece la violazione si consuma al di fuori di questo [18] e le ingiustizie che da tale configurazione possono derivare [19].

2.1. Il concetto di giurisdizione nel diritto internazionale generale e nel diritto internazionale dei diritti umani: precisazioni di metodo

Come ricordato poc'anzi, nel diritto internazionale generale la giurisdizione è espressione della sovranità dello Stato e consiste nella capacità di quest'ultimo di esercitare tale sovranità attraverso i propri poteri in un'area definita. La giurisdizione si estrinseca tradizionalmente attraverso il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo; per questo si parla di giurisdizione legislativa (c.d. *jurisdiction to prescribe*) con riferimento alla capacità di uno Stato di adottare e applicare le proprie leggi a persone e rapporti; giurisdizione in senso stretto (c.d. *jurisdiction to adjudicate*) con riferimento alla capacità dello Stato di sottoporre gli individui alle decisioni dei propri organi giurisdizionali e la giurisdizione esecutiva (c.d. *jurisdiction to enforce*) con riferimento alla capacità dello Stato di imporre l'adempimento delle proprie leggi e di punirne le violazioni.

La giurisdizione, quale rapporto giuridico che esiste tra l'autorità dello Stato e coloro che ne sono soggetti, può essere caratterizzata geograficamente oppure attraverso l'esercizio del potere o del controllo sugli individui [20]. Il diritto esclu-

---

ivi, pp. 53-80; A. OLLINO, 'The 'Capacity-Impact'Model of Jurisdiction and its Implications for States'Positive Human Rights Obligations', *ivi*, pp. 81-100.

[17] In termini si veda P. FRANZINA, 'The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction', in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward*, Leiden-Boston, 2020, p. 177.

[18] Il principio è già chiarito in tempi risalenti da COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *Lopez Burgos c. Uruguay*, n. 52/1979, 1981, UN Doc. CCPR/C/13/D/52/1979, par. 10: "[i]t would be unconscionable to so interpret the responsibility under article 2 of the Covenant as to permit a State party to perpetrate violations of the Covenant on the territory of another State, which violations it could not perpetrate on its own territory".

[19] L. CONDORELLI, 'L'Imputation à L'état d'un Fait Internationalement Illicite: Solutions Classiques Et Nouvelles Tendances', in *Collected Courses*, vol. 189, 1984, p. 91.

[20] Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 31.

sivo di uno Stato di esercitare l'autorità di governo sul proprio territorio, corrisponde al dovere di tutti gli altri Stati di astenersi dal compiere azioni governative su quel territorio senza il consenso dello Stato sovrano in questione; in altre parole, alla sovranità di uno Stato corrisponde il dovere di non intervento di tutti gli altri [21].

Poiché la giurisdizione è espressione della sovranità, essa ha in prima battuta carattere territoriale [22], ma può anche esercitarsi in conformità ad ulteriori basi giurisdizionali riconosciute nel diritto internazionale, quali la nazionalità, la personalità passiva o l'universalità [23].

Il concetto di giurisdizione nell'ambito della tutela internazionale dei diritti umani ha invece un'altra funzione: non già delimitare l'esercizio della sovranità dello Stato, ma definire l'ambito di applicazione degli obblighi che lo Stato ha nei confronti degli individui titolari dei diritti umani. In altre parole, essa determina l'esistenza o meno degli obblighi degli Stati con riguardo a specifiche situazioni; uno Stato sarà obbligato a rispettare i diritti umani, e quindi eventualmente responsabile in caso di violazione, solo se la vittima rientri nell'ambito della sua giurisdizione e dunque possa vantare dei diritti nei confronti di detto Stato.

L'accertamento dell'esistenza della giurisdizione degli Stati ha quindi un duplice effetto: determina, da un lato il dovere di adottare le misure adeguate al fine di prevenire le violazioni e dall'altro lato il dovere dello Stato di fornire alle vittime rimedi effettivi per tali violazioni, in ossequio al diritto di accesso alla giustizia quale aspetto essenziale della tutela dei diritti umani [24]. Come si vedrà, tale aspetto è particolarmente rilevante nel contesto delle violazioni commesse nell'ambito dell'attività delle imprese, poiché influisce indirettamente anche sulle norme internazional-privatistiche che regolano la c.d. *jurisdiction to adjudicate* [25].

Affermare l'esistenza della giurisdizione degli Stati è quindi elemento essenziale e preliminare per qualsiasi discorso su un'eventuale responsabilità interna-

---

[21] F.A. MANN, 'The Doctrine of International Jurisdiction Revisited after Twenty Years', in *Collected Courses*, 1984, p. 20.

[22] CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE, *Lotus case (Francia c. Turchia)*, 1927.

[23] D. AUGENSTEIN, 'Home-State Regulation of Corporations', in M. GIBNEY et al. (eds), *The Routledge Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*, cit., p. 285.

[24] Sul punto si veda nel capitolo precedente il par. 1.4.

[25] Sul rapporto tra gli aspetti di giurisdizione in senso internazional-pubblicistico e privatistico si veda C. RYNGAERT, *Selfless Intervention: Exercising Jurisdiction in the Common Interest*, Oxford, 2020, p. 176 e ss.; L. ROORDA, C. RYNGAERT, 'Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters', in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward*, cit., pp. 74-98. Sulla giurisdizione come possibile ostacolo in caso di abusi commessi dalle imprese multinazionali all'estero si veda S. SKOGLY, P. OSIM, 'Jurisdiction– A Barrier to Compliance with Extraterritorial Obligations to Protect Against Human Rights Abuses by Non-State Actors?', in *Human Rights and International Legal Discourse*, 2019, pp. 99-130.

zionale degli *home States* per le violazioni subite da individui in Stati terzi ad opera di sussidiarie e business partner afferenti alle catene del valore di imprese apicali che hanno sede in tali Stati.

2.2. Extraterritorialità nel diritto internazionale generale

Le affermazioni di una dimensione extraterritoriale della giurisdizione nel diritto internazionale generale, nel contesto dell'attività d'impresa, sono riferibili essenzialmente ad alcuni casi (già richiamati nel capitolo precedente in relazione agli obblighi di *due diligence* degli Stati) relativi a questioni ambientali di carattere transfrontaliero, per i quali è stato sancito il principio generale che nessuno Stato possa usare il proprio territorio per arrecare danno ad altro Stato o agli individui che vi si trovano, né consentire tale utilizzo ad opera di terzi.

Nel caso delle fonderie di Trail[26], il tribunale arbitrale fu chiamato a risolvere una questione relativa alle emissioni nocive di una società operante nella città di Trail, in Canada, al confine con lo stato di Washington. Il tribunale affermava che "[n]o State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner ad to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence"[27]. Il divieto degli Stati di utilizzare, o consentire l'utilizzo, del proprio territorio in modo da causare danni ad altri Stati o ad individui in altri Stati è stato poi ribadito costantemente dalla Corte internazionale di giustizia[28], ed è ormai parte del diritto consuetudinario. Nella famosa sentenza relativa al canale di Corfù[29], la Corte affermava l'esistenza dell'obbligo per le autorità albanesi di notificare l'esistenza di mine nelle acque territoriali albanesi e del pericolo cui le navi britanniche andavano incontro avvicinandosi; tale obbligo era basato su principi generali e ampiamente riconosciuti nel diritto internazionale, tra cui "every State's obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States"[30], sulla base del quale la Corte condanna l'Albania per aver violato i propri

---

[26] *Trail Smelter Case (Stati Uniti c. Canada)*, in *RIAA*, 16 aprile 1938, 11 marzo 1941, vol. 3, p. 1905 e ss.

[27] *Ibidem*, p. 1965.

[28] Sul punto si veda *ex multis* R. WILDE, 'Human Rights Beyond Borders at the World Court: The Significance of the International Court of Justice's Jurisprudence on the Extraterritorial Application of International Human Rights Law Treaties', in *Chinese Journal of International Law*, 2013, pp. 639-677.

[29] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *The Corfu Channel Case (Regno Unito c. Albania), Merits*, sentenza del 9 aprile 1949.

[30] *Ibidem*, p. 22.

obblighi di *due diligence*[31]. Il principio è stato poi ripreso anche nel caso *Pulp Mills*[32], sempre con riferimento agli obblighi di tutela dell'ambiente in un caso in cui allo Stato convenuto, l'Uruguay, veniva contestato dall'Argentina di non aver adempiuto ad alcuni obblighi procedurali volti a prevenire il verificarsi di danni ambientali al di fuori dei confini nazionali[33].

L'estensione extraterritoriale della giurisdizione è poi stata ribadita dalla Corte internazionale di giustizia anche in casi non correlati ad inquinamento transfrontaliero e alla tutela dell'ambiente, ma alla tutela dei diritti umani di individui presenti sul territorio di altri Stati. In questi casi, la dimensione extraterritoriale della giurisdizione si fondava sul controllo effettivo dello Stato su un territorio o su individui al di fuori dei propri confini. Tali scenari sono stati affrontati ad esempio con riguardo agli obblighi di Israele nei territori palestinesi occupati ai sensi del Patto sui diritti civili e politici e del Patto sui diritti economici, sociali e culturali[34] e con riguardo agli obblighi dell'Uganda nel corso del conflitto armato contro il Congo, con riferimento alle condotte poste in essere sul territorio congolese[35]. Come si vedrà, il criterio del controllo effettivo su un'area o su individui è stato (ed è tuttora) il principale criterio di estensione extraterritoriale della giurisdizione degli Stati ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di diritti umani.

2.3. Extraterritorialità nel diritto internazionale dei diritti umani

Per definire il concetto di giurisdizione nell'ambito della tutela dei diritti umani non si può prescindere da un'analisi del rapporto tra giurisdizione e territorio poiché, come detto, in prima battuta i confini di giurisdizione e territorio coincidono. La giurisdizione territoriale si intende infatti normalmente presun-

---

[31] *Ibidem*, p. 23, in cui la Corte afferma che le autorità albanesi avrebbero dovuto adottare '[a]ll necessary steps immediately to warn ships near the danger zone, more especially those that were approaching that zone'.

[32] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, sentenza del 20 aprile 2010.

[33] Sulla rilevanza di questo caso rispetto al tema oggetto di analisi si veda J. VIÑUALES, 'A Human Rights Approach to Extraterritorial Environmental Protection? An Assessment', in N. BHUTA (ed.), *The Frontiers of Human Rights*, Oxford, 2016, p. 177 ss., pp. 188-189.

[34] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere del 9 luglio 2004, par. 109, in cui la Corte osserva che "(…) while the jurisdiction of States is primarily territorial, it may sometimes be exercised outside the national territory. Considering the object and purpose of the International Covenant on Civil and Political Rights, it would seem natural that, even when such is the case, States parties to the Covenant should be bound to comply with its provisions".

[35] CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo c. Uganda), Merits*, sentenza del 19 dicembre 2005, par. 168 e ss.; M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*, cit., p. 134.

ta, mentre quella extraterritoriale è eccezionale e deve essere provata a seconda delle circostanze [36].

I trattati che garantiscono la tutela dei diritti umani contengono solitamente una clausola relativa alla giurisdizione, che afferma che gli Stati devono garantire i diritti degli individui sul loro territorio e sotto la loro giurisdizione [37]. Vi sono alcune differenze lessicali che si possono notare a seguito di una comparazione delle suddette clausole; ad esempio, l'art. 1 della Convenzione europea sui diritti umani e della Convenzione americana dei diritti umani menzionano solo la giurisdizione, mentre l'art. 2 del Patto sui diritti civili e politici fa riferimento anche al territorio. Tali differenze non vanno sovrastimate e, anzi, sono superate, soprattutto per quanto riguarda il riferimento al territorio di cui all'art. 2 del Patto sui diritti civili e politici, ritenuto sussunto nel concetto di giurisdizione dal commento generale n. 31 del Comitato per i diritti umani.

In ogni caso, proprio l'aggiunta del riferimento al concetto di giurisdizione ha consentito un'applicazione non strettamente territoriale dei trattati in materia di diritti umani e con essa l'applicabilità degli obblighi convenzionalmente previsti a situazioni al di là dei confini dello Stato.

Tale accertamento è condizione essenziale per poter valutare la responsabilità internazionale degli Stati in materia di diritti umani. Di conseguenza, non occorre solo soddisfare le due condizioni (previste dal Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati per fatto internazionalmente illecito) della contrarietà della condotta alle norme internazionali e dell'attribuibilità di tale condotta allo Stato; occorre altresì soddisfare una condizione aggiuntiva, consistente nel verificare che la vittima della violazione rientri nella giurisdizione

---

[36] S. BESSON, 'Due Diligence and Extraterritorial Human Rights Obligations – Mind the Gap!', in *ESIL Reflections*, 28 aprile 2020, p. 3.

[37] L'art. 2(1) del Patto sui diritti civili e politici prevede "Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status" e l'art. 1 della Convenzione europea sui diritti umani prevede che "The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention". L'art. 1 della Convenzione americana dei diritti umani sancisce che "The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms". Ed invero alcuni trattati prevedono il riferimento alla sola giurisdizione ai fini dell'applicazione di alcuni obblighi statali: ad esempio, l'art. 6 della Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale che riguarda l'obbligo degli Stati di predisporre rimedi effettivi per le violazioni vietate dalla convenzione obbliga gli Stati con il solo riferimento alla loro giurisdizione, P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, cit., p. 2. Fa eccezione alla formula con duplice riferimento l'art. 1 della Convenzione europea dei diritti umani, che come si è detto contiene il solo riferimento alla giurisdizione. Sulla genesi della clausola di giurisdizione in detti termini, in particolare con riferimento ai lavori preparatori del Patto sui diritti civili e politici, si veda *ibidem*, p. 16 e ss.

dello Stato in questione [38]. Tale verifica, nei casi di cui qui ci si occupa, impone di accertare che lo Stato abbia giurisdizione extraterritoriale, poiché le vittime che patiscono i danni causati dalle violazioni che occorrono lungo le catene globali del valore si trovano solitamente in Stati terzi rispetto agli Stati di origine delle società apicali.

Quale sia il modello di giurisdizione extraterritoriale utile in questi casi sarà l'oggetto dei prossimi paragrafi. Da una disamina della giurisprudenza delle corti internazionali e degli organi di monitoraggio l'estensione della giurisdizione dello Stato al di fuori dei propri confini sembra possibile sulla base di tre modelli definibili come 'spaziale', 'personale' e degli 'effetti extraterritoriali' [39]. La disamina della prassi nei prossimi paragrafi servirà quindi a comprendere se e quali di questi modelli siano utilmente applicabili per fondare un dovere dello Stato di origine di regolare le condotte delle proprie imprese extraterritorialmente lungo le catene globali del valore e fondare il connesso diritto delle vittime ad ottenere presso detto Stato un rimedio effettivo.

2.4. Gli standard elaborati dalla Corte europea dei diritti umani

La ricca giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di extraterritorialità ha consentito di identificare diversi modelli di estensione della giurisdizione degli Stati oltre la sua "naturale" dimensione territoriale. Come si vedrà, tuttavia, essa si è sviluppata principalmente, ma non esclusivamente, in contesti di operazioni militari, talvolta concretizzatesi in occupazioni belliche. Il quadro che ne è scaturito è incoerente e frammentato anche a fronte di scenari fattuali variegati.

Di seguito, verranno descritti i principali modelli identificabili nella giurisprudenza della Corte, e nei tentativi di ricostruzione dottrinale della stessa, per comprendere se questi possano essere idonei a supportare un'affermazione dell'esistenza di obblighi extraterritoriali degli Stati nell'ambito delle catene globali del valore.

---

[38] M. DEN HEIJER, R. LAWSON, 'Extraterritorial Human Rights and the Concept of "Jurisdiction"', in M. LANGFORD, W. VANDENHOLE, M. SCHEININ, W. VAN GENUGTEN, *Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, cit., p. 154. *Contra* nello stesso volume M. SCHEININ, 'Just Another Word? Jurisdiction in the Roadmaps of State Responsibility and Human Rights', *ivi*, p. 215.

[39] Così nella sistematizzazione di S. VEZZANI, 'Considerazioni sulla giurisdizione extraterritoriale', cit. In particolare, il modello di giurisdizione basato sugli effetti extraterritoriali è stato efficacemente applicato dalla Corte interamericana nel parere 23/17 di cui si dirà *infra*, par. 2.5.

2.4.1. L'inapplicabilità del criterio del controllo effettivo, spaziale o personale, per fondare la giurisdizione nei casi di violazioni lungo le catene del valore

Il primo modello identificabile nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani è quello della giurisdizione fondata sul controllo effettivo sul territorio o sugli individui esercitato dallo Stato al di fuori del proprio territorio, in virtù delle condotte tenute da propri organi *de iure* o *de facto*[40]. In questo ambito, si è soliti riferirsi, come anticipato, al modello 'spaziale' e al modello 'personale' di giurisdizione extraterritoriale[41], a seconda che il controllo effettivo sia esercitato, rispettivamente, su un'intera area o su individui (persone fisiche o giuridiche) al di fuori dei confini nazionali. In altre parole, un individuo può essere sottoposto alla giurisdizione di uno Stato anche al di fuori dei confini di quest'ultimo, qualora lo Stato in questione eserciti un controllo effettivo sull'area ovvero, in mancanza, anche solo su detto individuo, attraverso il potere coercitivo esercitato dalle autorità dello Stato[42].

Il modello 'spaziale' di giurisdizione extraterritoriale implica il controllo effettivo di un'area, in via di fatto ed indipendentemente dal consenso o dalla liceità di tale controllo. Esso è stato notoriamente applicato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso *Loizidou*, che ha determinato la responsabilità della Turchia per le violazioni commesse nel territorio occupato di Cipro del Nord[43].

La potenziale estensione extraterritoriale della giurisdizione e dunque degli obblighi convenzionali degli Stati oltre il proprio territorio sembrava aver trovato un limite nella nota decisione nel caso *Banković* relativo alle lamentate violazioni della Convenzione europea dei diritti umani conseguenti al bombardamento della Radiotelevisione serba di Belgrado condotto nel 1999 nell'ambito dell'operazione Allied Force condotta dalla NATO. In questo caso, la Corte rigettò il ricorso dichiarandolo irricevibile per carenza di giurisdizione degli Stati convenuti in relazione a condotte verificatesi sui territori dell'allora Iugoslavia.

---

[40] Per la distinzione tra organi *de jure* e *de facto* si rimanda, ancora, al Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati per fatto internazionalmente illecito, dove nell'art. 4 è disciplinata la prima categoria, in cui rientrano gli organi che sono definiti tali ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato, mentre nell'art. 8 ritroviamo la seconda categoria, composta essenzialmente da individui o gruppi di individui privati, le cui condotte sono imputabili allo Stato solo quando agiscano (gli organi *de facto*) sotto la sua direzione o controllo.

[41] La distinzione, anche a livello lessicale, è stata tracciata dalla Corte nel caso CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Al Skeini e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 55721/07, sentenza del 7 luglio 2011, par. 138-140. M. MILANOVIC, '*Al-Skeini* and *Al-Jedda* in Strasbourg', in *European Journal of International Law*, 2012, pp. 121-139.

[42] Sull'argomento si veda, in particolare, M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*, cit., p. 118 e ss.; in materia di impresa e diritti umani, *ex multis*, R. MCCORQUODALE, P. SIMONS, 'Responsibility beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law', cit., p. 605.

[43] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Loizidou c. Turchia*, ricorso n. 15318/89, sentenza del 23 febbraio 1995, par. 62.

La questione consisteva nel determinare se le vittime del bombardamento aereo potessero considerarsi, per questo fatto, ricadenti nella giurisdizione degli Stati che avevano condotto l'operazione. La Corte, nel ribadire la natura eccezionale dell'estensione extraterritoriale della giurisdizione, ha tuttavia affermato che essa possa verificarsi solo in caso di controllo effettivo di porzioni del territorio in virtù di un'occupazione militare ovvero di esercizio di funzioni governative da parte di agenti e funzionari dello Stato all'estero [44]. Qui la Corte rifiutò anche una giurisdizione fondata sugli effetti, escludendo che "anyone adversely affectedy by an act imputable to a contracting State, wherever in the world that act may have been committed or its consequences felt" potesse rientrare nella giurisdizione di detto Stato. Inoltre, la Corte ha qui affermato, per la prima e unica volta, che lo spazio di applicazione della Convenzione fosse limitato all'*espace juridique* degli Stati membri [45]. Fu esclusa, in quell'occasione, anche l'applicabilità di un modello di giurisdizione extraterritoriale su base c.d. 'personale', ritenuto dai giudici incompatibile *in nuce* con l'interpretazione letterale dell'articolo 1 della Convenzione [46].

La decisione è del tutto peculiare e costituisce un *unicum* nel panorama della giurisprudenza della Corte: nei casi successivi, la Corte non ha più fondato i suoi argomenti sulla rigida eccezionalità dell'estensione extraterritoriale della giurisdizione [47]. In successive elaborazioni, rappresentate ad esempio dalle pronunce nei casi *Issa* e *Pad* [48], la Corte, infatti, ha fatto emergere il modello 'personale', che estende la giurisdizione oltre i confini dello Stato laddove quest'ultimo, sempre attraverso propri organi o agenti, ai sensi del diritto internazionale, eserciti autorità e controllo su individui [49], anziché su porzioni di territorio [50]. Il con-

---

[44] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Banković ed altri c. Belgio e altri*, ricorso del 52207/99, decisione del 12 dicembre 2001.

[45] *Ibidem*, par. 80.

[46] *Ibidem,* par. 75.

[47] Anche se sul punto si segnala il richiamo a tale limite nella sentenza CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Georgia c. Russia (II)*, ricorso n. 38263/08, sentenza del 21 gennaio 2021. Per un commento sulla sentenza nel contesto delle pronunce della Corte, si veda S. VEZZANI, 'Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale', cit., pp. 653 e ss.

[48] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Pad e altri c. Turchia*, ricorso n. 60167/00, sentenza del 28 giugno 2007; *Issa c. Turchia*, ricorso n. 31821/96, sentenza del 16 novembre 2004.

[49] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Al Skeini c. Regno Unito*, cit., nonostante la contraddizione con la precedente pronuncia in *Bankovic*, per cui "[w]hile the ability to kill is 'authority and control' over the individual if the state has public powers, killing is not authority and control if the state is merely firing missiles from an aircraft", vale a dire che il modello basato sull'autorità e controllo su individui è applicabile laddove ci sia esercizio dei pubblici poteri. Tale lettura avrebbe consentito alla Corte di mantenere una certa coerenza con la precedente pronuncia in *Banković*, M. MILANOVIC, '*Al-Skeini* and *Al-Jedda* in Strasbourg', cit., 2012, p. 130.

[50] Come è stato notato, il modello spaziale è inadatto a far fronte alle situazioni in cui l'area su cui lo Stato eserciterebbe il controllo è talmente piccola da ricadere nel secondo modello, quello del controllo individuale; il limite in questo senso è quello dell'esistenza di un'area su cui lo Stato

trollo dell'area diventa quindi elemento non strettamente essenziale[51], essendo sufficiente che la vittima della violazione sia sottoposta al potere coercitivo dello Stato[52].

Le innumerevoli applicazioni dei predetti modelli nell'ambito della prassi della Corte portano ad escludere una loro possibile rilevanza per delineare un obbligo degli Stati di origine di regolare e punire le condotte delle proprie imprese lungo le catene globali del valore. I modelli così configurati presuppongono infatti l'azione extraterritoriale di organi o agenti dello Stato, attraverso la presenza fisica sul territorio straniero. Per fondare su tali basi l'esistenza di obblighi extraterritoriali in relazione alle violazioni commesse da proprie imprese all'estero attraverso le catene globali del valore bisognerebbe sostenere che le imprese madri o apicali, o le loro controllate o i partner commerciali, siano considerabili organi o agenti dello Stato. Non è questo, tuttavia, il caso che muove la presente analisi.

Un altro filone giurisprudenziale potenzialmente di interesse è quello che riguarda gli effetti extraterritoriali di condotte statali, segnatamente in casi di *non-refoulement* o di estradizioni. Come è stato notato, tuttavia, in questi casi la violazione è conseguenza della violazione di un obbligo di non estradare o di non rimpatriare un soggetto che indubbiamente ricadeva nella giurisdizione dello Stato per effetto della sua presenza sul territorio, anche temporanea[53].

Tali opzioni, dunque, presuppongono la necessaria presenza (o quantomeno azione) di agenti o organi dello Stato sul territorio straniero ovvero il fatto che la vittima sia presente (o quantomeno transitata) dal territorio dello Stato che si ritiene responsabile. Queste circostanze normalmente non si verificano nei casi di violazioni che coinvolgono imprese operanti in Stati esteri quali investitori o che ivi operano attraverso partner commerciali, in cui le vittime sono soggetti che mai sono stati fisicamente soggetti alla giurisdizione dello Stato di origine, né per effetto della presenza sul territorio di quest'ultimo né per effetto della presenza di agenti o organi di questo sul territorio straniero. Risulta quindi difficile fondare su tali basi l'esistenza di un obbligo degli Stati di prevenire e rimediare alle violazioni commesse all'estero nell'ambito delle catene globali del valore controllate da imprese apicali aventi nazionalità dello Stato in questione[54]. È stato tutta-

---

eserciti un sufficiente grado di controllo, M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*, cit.

[51] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Pad e altri c. Turchia*, cit., par. 53.

[52] Si veda ad esempio CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, ricorso n. 61498/08, decisione del 3 luglio 2009; ID., *Jaloud c. Paesi Bassi*, ricorso n. 47708/08, sentenza del 20 novembre 2014., esteso poi anche al controllo esercitato su navi in alto mare come nel caso *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012 in cui l'Italia esercitava un potere sia *de iure* che *de facto* sulle vittime e di conseguenza veniva riconosciuta l'estensione della giurisdizione.

[53] In tal senso P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, cit., pp. 28-30; D. AUGENSTEIN, 'Home-State Regulation of Corporations', cit., p. 286.

[54] D. AUGENSTEIN, 'Home-State regulation of corporations', cit., p. 286.

via rilevato che tale requisito non sia strettamente necessario, poiché ai fini della giurisdizione non dovrebbe essere necessaria l'effettiva presenza della vittima sul territorio, essendo sufficiente considerare le vittime come *virtualmente presenti* sul territorio ai fini dell'affermazione della giurisdizione dello Stato, qualora vi siano individui che possano prevedibilmente subire gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato in questione [55].

La giurisdizione è stata poi estesa anche nei casi in cui lo Stato eserciti una mera "influenza decisiva" nei confronti di amministrazioni locali in territorio straniero, data dal supporto economico, politico, finanziario e militare. L'ipotesi ha riguardato una serie di pronunce della Corte, tra cui *Ilascu*, *Catan* e *Chiragov* [56], in cui la giurisdizione (rispettivamente di Russia e Armenia) su territori contesi (la Repubblica Moldava di Transnistria e il Nagorno-Karabakh) è stata affermata utilizzando criteri ulteriori rispetto al controllo diretto del territorio, tra cui proprio l'influenza economico-politica degli Stati sulle entità che amministrano il territorio [57]. Questa serie di casi può sembrare, in prima battuta, utile al fine di fondare la giurisdizione extraterritoriale degli Stati per le azioni commesse all'estero dalle proprie imprese attraverso le catene globali del valore, perché essa non presuppone la presenza di agenti o organi dello Stato all'estero. Tuttavia, la prassi fin qui elaborata in applicazione di tale criterio ha riguardato l'influenza decisiva esercitata da uno Stato nei confronti di entità non statali che *amministrano il territorio*; enti dunque non statali, ma che svolgono funzioni di natura governativa, sotto l'influenza decisiva di uno Stato diverso da quello territoriale. La natura dell'attività svolta dall'attore non statale sembra essere l'elemento dirimente che consente di affermare l'esistenza della giurisdizione extraterritoriale dello Stato "decisivamente influente"; quest'ultimo avrebbe quindi, per il tramite dell'ente non-statale, il controllo globale del territorio al di fuori dei propri confini pur non avendo propri organi o agenti in loco. Sembra dunque che la formula dell'influenza decisiva altro non sia che un indicatore aggiuntivo al fine di estendere la giurisdizione nei casi in cui non ci siano i c.d. "boots on the ground", ma che essa pur sempre fondi un'estensione extraterritoriale secondo il modello spaziale (o, al più, personale). In altre parole, non sembra trattarsi di un modello diverso di esercizio extraterritoriale della giurisdizione, ma solo di uno specifico indicatore aggiuntivo, che attiene alla qualità o all'intensità del controllo e che consente di affermare la giurisdizione anche in

[55] C. RYNGAERT, 'EU Trade Agreements and Human Rights: from Extraterritorial to Territorial Obligations', cit., p. 387.

[56] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Ilascu e altri c. Moldavia e Russia*, ricorso n. 48787/99, sentenza dell'8 luglio 2004; ID., *Catan e altri c. Moldavia e Russia*, ricorso n. 43370/04 e altri, sentenza del 18 aprile 2012; ID., *Chiragov e altri c. Armenia*, ricorso n. 13216/05, sentenza del 16 giugno 2015.

[57] Sul punto si veda A. SPAGNOLO, 'Attribuzione delle condotte e accertamento della giurisdizione in casi di violazioni di massa dei diritti fondamentali: sulla recente giurisprudenza della Corte europea', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, p. 690 ss.

assenza di organi dello Stato in territorio straniero, ma pur sempre connessi a detto Stato per il tramite dell'esercizio di funzioni governative da parte di "organi" dell'attore non statale, "influenzati" dallo Stato estero. Così posta, anche tale opzione sembra difficilmente applicabile ai casi di cui qui ci si occupa, poiché manca un attore non-statale che amministri localmente il territorio estero: l'unico attore non statale su territorio straniero, nei casi che qui ci interessano, è l'impresa, soggetto privato che svolge un'attività di tipo prettamente economico e non può dirsi avere funzioni di tipo governativo o amministrativo del territorio.

Alcuni casi più recenti hanno poi portato la Corte ad identificare nuove basi giurisdizionali, parzialmente innovative rispetto alle precedenti [58]. Nella pronuncia *Jaloud c. Paesi Bassi* [59], la Corte ha elaborato ulteriormente il criterio del controllo personale, affermando che il passaggio attraverso un checkpoint in Iraq, nel corso delle operazioni militari condotte tra il 2003 e il 2004, potesse sostanziare la nozione di giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. Interessante notare come la Corte, nel fondo, si limiti ad attribuire la condotta al governo olandese, sul presupposto che i propri agenti erano presenti al checkpoint [60].

Rappresenta un approccio innovativo anche quello adottato dalla Corte nel caso *Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [61]. In questo caso, la Corte ha fondato la giurisdizione della Turchia sul presupposto che gli organi di polizia della Repubblica turca di Cipro del nord, già considerata come un ente controllato dalla Turchia, avessero iniziato le indagini di natura penale su un caso di omicidio avvenuto sul territorio cipriota [62]. Inoltre, la Corte aveva constatato l'esistenza di 'special features', segnatamente l'impossibilità per le autorità cipriote di condurre le proprie indagini [63].

Similmente, nel caso *Hanan c. Germania*, la Corte ha ritenuto che l'obbligo positivo di indagare gli effetti collaterali di un bombardamento aereo si estendesse anche rispetto alle porzioni di territorio straniero su cui tale condotta si è verificata e ha prodotto i suoi effetti [64]. La Corte ha nuovamente ripreso l'esi-

---

[58] Sulle sentenze che saranno esaminate di seguito si veda S. VEZZANI, 'Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale delle convenzioni internazionali sui diritti umani', cit.; C. MALLORY, 'A Second Coming of Extraterritorial Jurisdiction at the European Court of Human Rights', in *Question of International Law, QIL Zoom-in*, 2021, pp. 31-51.

[59] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Jaloud e altri c. Paesi Bassi*, ricorso n. 47708/08, sentenza del 20 novembre 2014.

[60] *Ibidem*, par. 151-152. Sulla sentenza M. MILANOVIC, 'Jurisdiction, Attribution and Responsibility in Jaloud', in *EJIL: Talk!*, 11 dicembre 2014.

[61] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia*, ricorso n. 36925/07, sentenza del 29 gennaio 2019.

[62] *Ibidem*, par. 188.

[63] *Ibidem*, par. 190, 192 e 195.

[64] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Hanan e altri c. Germania*, ricorso n. 4871/16, sentenza del 16 febbraio 2021.

stenza di 'special features' che avrebbero determinato l'estensione della giurisdizione della Germania limitatamente agli obblighi procedurali scaturenti dall'articolo 2 della Convenzione e dunque la violazione da parte della Germania di tali obblighi, anche in considerazione della impossibilità per le autorità afgane di indagare sui fatti in questione [65].

La casistica da ultimo descritta denota una timida e frammentaria apertura della Corte all'estensione extraterritoriale della giurisdizione degli Stati anche in riferimento a singole disposizioni della Convenzione ed addirittura anche con riferimento ai soli obblighi procedurali e non anche sostanziali, in situazioni in cui non vi è esercizio dell'autorità o del controllo dello Stato, ma in cui sussistono non meglio identificate 'special features' che determinano il legame giurisdizionale [66]. Una simile base giurisdizionale, seppure apparentemente limitata agli obblighi procedurali, è decisamente rilevante, se solo si consideri che a) gran parte degli Stati membri della Convenzione sono altresì membri dell'Unione europea e dunque soggetti al Regolamento Bruxelles I bis che prevede all'articolo 4 una base giurisdizionale per l'avvio di procedimenti contro le società madri e apicali anche per fatti avvenuti all'estero e b) detti Stati saranno obbligati a dare attuazione alla Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani, che prevede l'obbligo di prevedere una causa di responsabilità civile per i danni patiti in conseguenza del mancato esercizio della *due diligence* delle imprese lungo la catena del valore. L'avvio di tali procedimenti determinerebbe, secondo la giurisprudenza richiamata, un possibile riconoscimento di una giurisdizione generale degli Stati in cui verranno avviati i ricorsi su dette basi. Inoltre, entrambi i casi sembrano considerare circostanza rilevante per l'esistenza di tale collegamento giurisdizionale l'impossibilità di ottenere giustizia dinanzi alle Corti dello Stato in cui è avvenuta la violazione o, più in generale, l'esistenza di un vuoto di tutela (seppure, nel caso *Güzelyurtlu* riferito allo 'spazio giuridico' della Convenzione); tale circostanza è sicuramente rilevante nei casi di violazioni dei diritti umani nell'ambito delle catene globali del valore, poiché tra i problemi principali che si riscontrano vi è proprio l'impossibilità (giuridica e pratica) per le vittime di ottenere giustizia nel paese in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, appare particolarmente rilevante la possibilità di riconoscere la giurisdizione per il solo effetto degli obblighi procedurali di investigare [67]: nei casi che qui ci

[65] *Ibidem*, par. 180-181.

[66] Questa tendenza della Corte era stata già segnalata da R. NIGRO, 'The Notion Of "Jurisdiction" in Article 1: Future Scenarios for The Extra-Territorial Application of the European Convention on Human Rights', in *Italian Yearbook of International Law*, 2010, pp. 29-30; *contra*, nel senso che dalla giurisprudenza della Corte sarebbe possibile ricavare una nozione unitaria di giurisdizione, fondata sulla capacità di incidere sul godimento dei diritti, P. DE SENA, 'The Notion of "Contracting Parties'Jurisdiction" Under Article 1 of The ECHR: Some Marginal Remarks on Nigro's Paper', *ivi*, pp. 75-82.

[67] Questa, tuttavia, potrebbe essere una circostanza eccezionale di estensione extraterritoriale degli obblighi positivi poiché connessi a obblighi negativi degli Stati, come ipotizzato da M. MI-

occupano, ciò potrebbe determinare la necessità per lo Stato di indagare quantomeno le violazioni più gravi dei diritti umani cui le proprie imprese possano essere collegate o aver contribuito, secondo una lettura ampia della catena globale del valore come intesa dai Principi Guida ONU e dalla Direttiva di cui si dirà nel capitolo a ciò dedicato.

2.4.2. La chiusura della Corte europea dei diritti umani nei confronti di nuove ipotesi di giurisdizione extraterritoriale

L'impossibilità di utilizzare efficacemente i criteri di affermazione della giurisdizione elaborati dalla Corte che si basano sull'esistenza di un controllo effettivo, come descritti nei paragrafi precedenti, richiede di spostare il focus dell'indagine, per i casi che qui interessano, verso altre ipotesi di giurisdizione extraterritoriale dello Stato. In particolare, per estendere gli obblighi degli Stati nei confronti di vittime di violazioni subite in Stati terzi, *in assenza* di organi o agenti dello Stato sul territorio straniero e in assenza della vittima (né attuale, né passata) sul territorio dello Stato, occorre volgere lo sguardo ai modelli di giurisdizione funzionali, che prescindono dall'esercizio di un controllo effettivo, ma che si basano essenzialmente sull'impatto delle azioni od omissioni statali e sulla connessa capacità dello Stato stesso di prevederli e prevenirli [68].

Sono infatti riconducibili ad una estensione extraterritoriale della giurisdizione statale, in assenza di organi o agenti dello Stato su territorio straniero, le ipotesi di condotte statali che producono i loro effetti lesivi al di fuori dei confini dello Stato [69]. È questa l'ipotesi eventualmente rilevante in caso di omissioni dello Stato che non abbia adeguatamente regolato la condotta delle proprie imprese operanti all'estero attraverso le proprie catene del valore. In questi casi, le

---

LANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, cit., p. 216.

[68] Sul tema si rinvia in particolar modo al dibattito approfondito nei contributi già citati in precedenza di L. RAIBLE, 'Extraterritoriality Between a Rock and Hard Place', cit. e A. OLLINO, 'The 'Capacity-Impact' Model of Jurisdiction and its Implications for States'Positive Human Rights Obligations', cit., critiche verso modelli di giurisdizione basati sul "capacity-impact model" e M. GIUFFRÈ, 'A Functional-Impact Model of Jurisdiction: Extraterritoriality before the European Court of Human Rights', cit., quest'ultima in particolare possibilista verso una giurisdizione "functional-impact" che potrebbe sussistere "whenever State authorities exercise (either legislative, executive, or judicial) public powers whose enforcement has direct and foreseeable extraterritorial consequences on the rights of persons", *ivi*, p. 79.

[69] Sul tema si veda, *ex multis*, D. AUGENSTEIN, D. KINLEY, 'When Human Rights Responsibilities Become Duties: the Extra-Territorial Obligations of States that Bind Corporations', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect*, cit., pp. 271-294; S. VEZZANI, 'Considerazioni sulla giurisdizione extraterritoriale ai sensi dei trattati sui diritti umani', cit., p. 1095. Per una lettura critica dell'applicazione di tale standard nel contesto della Convenzione europea dei diritti umani si veda V. STOYANOVA, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries*, cit., p. 250 e ss.

vittime non si trovano (né mai si sono trovate) nel territorio dello Stato asseritamente responsabile, né in un'area su cui esso esercita un controllo attraverso i propri organi; siamo quindi in un'ipotesi del tutto diversa da quelle esaminate nei paragrafi precedenti. La responsabilità dello Stato può emergere, in questi casi, per il solo fatto che le azioni compiute dallo Stato incidano sulla sfera giuridica della vittima, indipendentemente da dove si trovi quest'ultima.

La Corte sembra aver categoricamente escluso tale ipotesi di estensione extraterritoriale dell'applicazione della Convenzione già nel caso *Bankovic*[70] ed aver poi mantenuto questa posizione di chiusura nella giurisprudenza successiva, tutt'al più affermando l'irrilevanza del luogo in cui si trovava la vittima[71].

Un caso invece in cui la Corte avrebbe avuto modo di applicare il modello degli effetti extraterritoriali è *Tugar c. Italia*[72]. Nel caso di specie, il ricorrente, un cittadino iracheno di professione sminatore, riportava ferite ed amputazione di una gamba a seguito di alcune operazioni di sminamento in territorio iracheno; le mine antiuomo oggetto dell'operazione erano di origine italiana. Il ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 2 poiché il governo italiano aveva consentito l'esportazione di mine antiuomo senza "self-detonating or self-neutralizing mechanisms" e lamentava l'assenza di un sistema di autorizzazione alla vendita di armi che avrebbe potuto impedire l'esportazione di mine antiuomo in Iraq. La Corte qui nota che le conseguenze patite dal ricorrente sono "too remote" per poter rientrare nella responsabilità dello Stato italiano, dovendosi essa attribuire al solo governo iracheno. Il caso è, secondo alcuni autori, sintomatico della posizione di rigetto della Corte nei confronti di modelli di giurisdizione basati unicamente sugli effetti negativi delle condotte omissive degli Stati[73], anche se a ben vedere esso sembra piuttosto sottolineare la necessità di un rapporto causa-effetto che presenti il carattere della prossimità al fine di stabilire l'esistenza di un nesso giurisdizionale, ma non ad escluderlo *tout court*[74].

---

[70] Volendo escludere una responsabilità degli Stati nei confronti di "anyone adversely affectedy by an act imputable to a contracting State, wherever in the world that act may have been committed or its consequences felt", cfr. *Banković*, cit., par. 75.

[71] Si trattava di casi di uccisioni da parte di agenti dello Stato che non lasciavano alcun dubbio circa l'esercizio di un potere fisico da parte delle autorità statali sulla vittima, tale da ricondurla certamente nello spazio giurisdizionale di quest'ultimo, si pensi ad esempio al caso *Pad e altri c. Turchia*, cit.

[72] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Tugar c. Italia*, ricorso n. 22896/93, decisione del 18 ottobre 1995.

[73] V. STOYANOVA, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries*, cit., p. 254.

[74] Come si vedrà, tale aspetto è infatti essenziale nelle ricostruzioni dei modelli proposti, in particolare, dal Comitato per i Diritti Umani, per cui, una lettura funzionale della giurisdizione è mitigata dalla natura "direct, significant and foreseeable" dell'impatto dell'azione o omissione statale. Si veda in tal senso Y. SHANY, 'Taking Universality Seriously', cit., p. 69 e le considerazioni che saranno svolte *infra*, par. 4.

La chiusura mostrata dalla Corte verso nuovi possibili modelli funzionali di giurisdizione conduce a differenziare ingiustificatamente la tutela dovuta dallo Stato a seconda della localizzazione delle vittime: la medesima condotta da parte dello Stato (cioè l'omessa prevenzione di condotte dannose da parte di privati) sarebbe vietata qualora la vittima del comportamento lesivo tenuto da un soggetto privato sia localizzata entro i confini dello Stato e non dovuta qualora la vittima sia localizzata fuori da detti confini; ciò pur avendo lo Stato pari capacità di controllo del soggetto che compie l'attività dannosa. In questa prospettiva, appare quindi evidente che maggiore rilievo dovrebbe invece essere posto sulla localizzazione dell'attività dannosa e sulla possibilità, conseguente, per lo Stato di regolare tale attività [75].

Un simile modello di giurisdizione era stato elaborato nella famosa opinione dissenziente del giudice Bonello nel caso *Al Skeini* [76] che aveva teorizzato una possibile lettura funzionale (anziché territoriale o extraterritoriale) della giurisdizione degli Stati. Secondo tale modello, il fatto che gli Stati siano nella posizione e capacità di adempiere agli obblighi di tutela dei diritti umani assunti implica che essi abbiano giurisdizione, indipendentemente dalle limitazioni territoriali: '[A] functional test would see a State effectively exercising jurisdiction wehenever it falls within its power to perform or not to perform any of these five functions'. Il giudice proponeva quindi un superamento della questione tra territorialità o extraterritorialità [77]:

> "[w]hen it is within a State's authority and control whether a breach of human rights is, or is not, committed, whether its perpetrators are, or are not, identified and punished, whether the victims of violations are, or are not, compensated, it would be an imposture to claim that, ah yes, that State had authority and control, but, ah no, it had no jurisdiction. The duties assumed through ratifying the Convention go hand in hand with the duty to perform and observe them. Jurisdiction arises from the mere fact of having assumed those obligations and from having the capability to fulfil them (or not to fulfil them)" [78].

Secondo questa tesi, la giurisdizione sarebbe una questione di controllo da parte dello Stato sul godimento del diritto; è il diritto (e il suo godimento) ad essere soggetto al potere e all'autorità dello Stato, che dovrebbe infatti poter ragionevolmente prevedere gli impatti della propria condotta (anche omissiva) [79].

---

[75] Y. SHANY, 'Taking Universality Seriously', cit., p. 63.

[76] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Al Skeini e altri c. Regno Unito*, cit., Dissenting Opinion Judge Bonello.

[77] *Ibidem*, par. 12.

[78] *Ibidem*, par. 12-13.

[79] Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 88.

Una lettura funzionale della giurisdizione in tal senso è certamente utile nel contesto di cui qui ci si occupa. Gli *home-State* delle società apicali sono nella posizione di garantire i diritti previsti dalla Convenzione con riguardo alle vittime delle violazioni dei diritti umani che occorrono lungo le catene globali del valore, poiché essi hanno l'autorità e il potere di regolare le condotte delle proprie imprese, adottando quindi leggi idonee che impongano alle società apicali in essi domiciliate di regolare e controllare le proprie catene globali del valore.

Tuttavia, la Corte ha più volte ribadito la propria posizione di chiusura verso l'utilizzo di simile criterio di giurisdizione. Alcune recenti pronunce possono ben esemplificare la tendenza conservativa della Corte.

Nella pronuncia *H.F. e altri contro Francia*, la Corte ha nuovamente rigettato una nozione di giurisdizione basata sul nesso causa-effetto, rifiutando l'idea che la capacità di agire implichi la giurisdizione dello Stato e conseguentemente il dovere di quest'ultimo di agire per prevenire e rimediare alla violazione [80]. La pronuncia originava dal ricorso dei familiari di alcuni minori di nazionalità francese, figli di *foreign fighters* emigrati in Siria e lì detenuti nei campi di Roj e Al-Hol. Nel tentativo di rimpatriare i minori, i ricorrenti si rivolgevano prima ai giudici francesi e poi alla Corte europea dei diritti umani contro lo Stato francese. Quest'ultimo si difendeva eccependo l'inesistenza della giurisdizione, in particolare rifiutando l'ipotesi che questa potesse esistere per il solo fatto che lo Stato francese avesse la capacità di garantire i diritti umani dei minori in questione. La Corte ha qui ripreso il concetto di 'special features', utilizzato dalla stessa per giustificare applicazioni extraterritoriali *ad hoc* della Convenzione al di fuori dei casi di controllo effettivo, nuovamente quindi confinandoli in una sfera di eccezionalità del tutto discrezionale [81].

Allo stesso modo, il criterio di giurisdizione basato sugli impatti è stato recentemente rigettato dalla Corte con la pronuncia sul caso *Duarte Agostinho* in materia di effetti extraterritoriali del cambiamento climatico [82]. Il caso, sollevato

---

In termini di controllo sui diritti si esprimono anche B. ÇALI, 'Has 'Control over Rights' Doctrine for Extra-Territorial Jurisdiction Come of Age? Karlsruhe, too, Has Spoken, Now It's Strasbourg's Turn', in *EJIL:Talk!*, 21 luglio 2020; e, ancora, P. DE SENA, 'The Notion of "Contracting Parties'Jurisdiction" Under Article 1 of The ECHR: Some Marginal Remarks on Nigro's Paper', cit., specialmente p. 77, dove la giurisdizione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea dei diritti umani è una nozione autonoma che "refers to the capacity to affect the enjoyment of the rights provided for by the ECHR".

[80] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *H.F. e altri c. Francia*, ricorsi n. 24384/19 e 44234/20, sentenza del 14 settembre 2022, par. 199.

[81] Con la conseguenza che gli stessi non sono determinabili a priori e non consentono quindi di individuare un criterio di applicazione generalizzata per determinare l'esistenza della giurisdizione, ma rimangono identificabili solo caso per caso. Così M. GIUFFRÈ, 'A Functional-Impact Model of Jurisdiction: Extraterritoriality before the European Court of Human Rights', cit., pp. 60-62; G. MINERVINI, 'Sulla recente prassi degli organi di monitoraggio dei diritti umani in tema di giurisdizione extraterritoriale', in *Sant'Anna Legal Studies*, STALS Research Paper 5/2022, p. 19.

[82] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32*, ricorso

da sei ricorrenti portoghesi, riguardava l'asserita violazione degli articoli 2, 3, 8 e 14 della Convenzione basato sugli impatti del cambiamento climatico la cui causa era identificata nelle emissioni di gas serra da parte degli Stati convenuti. La vicenda ha sollevato una questione di extraterritorialità poiché le vittime, portoghesi, agivano nei confronti di Stati europei diversi da quello di nazionalità. Sul tema della giurisdizione, la Corte europea dei diritti umani ha qui espressamente rigettato una giurisdizione basata su un collegamento causa-effetto, riconosciuta in altri contesti regionali e segnatamente dalla Corte interamericana dei diritti umani (della cui giurisprudenza si dirà qui di seguito), rilevando, tra l'altro, l'insufficiente "capacity to impact rights abroad" al fine di determinare la giurisdizione e l'assenza di collegamenti particolari delle vittime con gli Stati convenuti [83]. La Corte sembra aver quindi chiuso le porte al la possibilità di riconoscere l'esistenza della giurisdizione basata sul controllo dei diritti o sulla fonte del danno [84], poiché diversamente qualsiasi individuo subisca gli impatti del cambiamento climatico potrebbe agire contro qualsiasi Stato. Tuttavia, la Corte europea dei diritti umani sembra anche aver ristretto la pronuncia alle specifiche del caso concreto, il che potrebbe aprire la via a future diverse interpretazioni della Corte sul tema [85], seguendo l'approccio fondato sugli elementi speciali e sull'eccezionalità delle circostanze che sembra ormai caratterizzare ogni decisione della Corte in materia di extraterritorialità [86].

Ciò che è certo, è che la Corte europea dei diritti umani non sembra essere, ad oggi, il foro adatto per proporre e perseguire – quantomeno nel breve termine e stando alle decisioni finora adottate – letture di avanguardia rispetto alla tutela extraterritoriale dei diritti umani. Cionondimeno, la posizione conservativa assunta dalla Corte europea dei diritti umani rischia di porla in una situazione di isolamento, considerato l'approccio proposto (anche se non applicato in un caso concreto) dalla Corte interamericana e dagli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite, come si vedrà nel seguito di questo capitolo. Non è quindi da

n. 39371/20, decisione del 9 aprile 2024. Sul caso si veda A. OLLINO, 'Qualche riflessione sul caso *Duarte Agostinho* e sulla nozione di giurisdizione come 'controllo sull'esercizio dei diritti umani', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2024, pp. 401-418; C. HERI, 'On the Duarte Agostinho Decision', in *Verfassungsblog*, 15 aprile 2024.

[83] CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32*, cit., par. 201.

[84] *Ibidem*, par. 205.

[85] D'altronde, la sola possibilità di ipotizzare di imporre agli Stati maggiormente responsabili per l'emissione di gas serra un dovere di non danneggiare gli individui residenti in piccoli Stati insulari era considerata fino a pochi anni fa un assurdo, come affermato da Y. SHANY, 'Taking Universality Seriously', cit., p. 68; per l'Autore, anche alla luce di un approccio funzionale universalistico, tale conclusione sarebbe esclusa adottando criteri di mitigazione che solleverebbero gli Stati dagli obblighi in caso di "more indirect, insignificant or unexpected harms that may be caused by some of their acts or omission", *ivi*, p. 69.

[86] Tale criticità è rilevata da A. OLLINO, 'Qualche riflessione sul caso *Duarte Agostinho* e sulla nozione di giurisdizione come 'controllo sull'esercizio dei diritti umani', cit., p. 416.

escludere che, dato il panorama attuale delle pronunce in materia di giurisdizione extraterritoriale che si esamineranno nel prosieguo, un processo di *cross-fertilization* possa spingere la Corte europea dei diritti umani verso un'apertura a modelli di giurisdizione di tipo funzionale [87].

2.5. La Corte interamericana dei diritti umani e il collegamento giurisdizionale *causa-effetto* nel parere consultivo su *Ambiente e diritti umani*

La prassi e la giurisprudenza della Corte interamericana per i diritti umani offrono alcuni spunti utili a definire l'esistenza di obblighi degli Stati di portata extraterritoriale in relazione all'attività delle proprie imprese lungo le catene globali del valore fondate su un approccio funzionale.

Nel 2017 la Corte interamericana ha adottato un (ormai noto) parere consultivo in materia di ambiente e diritti umani, in risposta ad una richiesta presentata dalla Colombia. Quest'ultima chiedeva di chiarire la portata degli obblighi degli Stati in materia ambientale in relazione alla tutela del diritto alla vita e all'integrità personale [88]. La richiesta sorgeva in considerazione dei possibili gravi danni all'ambiente marino connessi allo sviluppo di un progetto infrastrutturale nella regione caraibica e delle connesse violazioni dei diritti degli abitanti delle aree costiere e insulari. In estrema sintesi, la Colombia chiedeva alla Corte se fosse possibile considerare soggetto alla giurisdizione di uno Stato un individuo che si trovasse fuori dai confini dello Stato, identificando così "an area of *functional jurisdiction* (…) located outside the borders of the State parties" [89], equiparando gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente a quelli in materia di diritti umani [90]. Nell'esaminare e risolvere la questione dell'estensione della giurisdizione degli Stati alla base della richiesta, la Corte interamericana ha di fatto riconosciuto un nuovo criterio di estensione extraterritoriale della giurisdizione basato sul controllo di attività territoriali con effetti extraterritoriali [91].

Dopo aver ribadito l'esistenza dei due modelli tradizionali di extraterritorialità già riconosciuti dalla Corte europea dei diritti umani (il modello del controllo effettivo, sul territorio o sugli individui), la Corte interamericana ha affermato che

---

[87] Y. SHANY, 'Catching Up: The European Court of Human Rights Approximates its Approach to Extraterritorial Jurisdiction Over Digital Surveillance to That of the Human Rights Committee', in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2024, pp. 182-189, p. 188.

[88] CORTE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Advisory Opinion* OC-23/17, 5 novembre 2017. In commento si veda A. BERKES, 'A New Extraterritorial Jurisdictional Link Recognized by the IACtHR', in *EJIL:Talk!*, 28 marzo 2018; A. OLLINO, 'Reflections on the Advisory Opinion on Human Rights and the Environment and the Notion of Extraterritorial Jurisdiction', in *Die Friedens-Warte*, 2020, pp. 56-69.

[89] CORTE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Advisory Opinion* OC-23/17, cit., par. 85.

[90] *Ibidem*, par. 88.

[91] Così, A. BERKES, 'A New Extraterritorial Jurisdictional Link Recognized by the IACtHR', cit.

ai fini della sussistenza di obblighi positivi dello Stato in materia di diritti umani è sufficiente un'attività dello Stato che produca effetti extraterritoriali [92]. In questi casi, gli Stati hanno l'obbligo di evitare danni ambientali trasnfrontalieri che possano avere un impatto negativo sui diritti umani di individui al di fuori del proprio territorio: "[F]or the purposes of the American Convention, when transboundary damage occurs that effects treaty-based rights, it is understood that the persons whose rights have been violated are under the jurisdiction of the State of origin, if there is a causal link between the act that originated in its territory and the infringement of the human rights of persons outside its territory" [93].

La Corte specifica che per "State of origin" si intende "the State under whose jurisdiction or control the activity that caused environmental damage originated, could originate, or was implemented". Ciò che conta, quindi, sembra essere la giurisdizione o il controllo *sull'attività*, il cui effettivo esercizio è verificato attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto causale.

L'elemento innovativo rispetto agli approdi cui è pervenuta la Corte europea dei diritti umani, è proprio l'irrilevanza, o comunque la non centralità, di una verifica sul controllo effettivo sul territorio o sulla vittima. Ciò che rileva sembra essere la possibilità di regolamentare e controllare la fonte del danno. Lo Stato sul cui territorio o sotto la cui giurisdizione sono state condotte le attività è, infatti, il soggetto che può in principio esercitare il controllo effettivo su tali attività ed è quindi nella posizione di prevenire che tali attività causino impatti negativi sul godimento dei diritti umani delle persone al di fuori del proprio territorio; le vittime potenziali delle conseguenze negative di tali attività sono quindi sotto la giurisdizione dello Stato di origine, che potrà essere responsabile in caso di mancata prevenzione del danno transfrontaliero [94].

In definitiva, secondo la Corte interamericana, è sufficiente che vi sia un collegamento causale, fattuale, tra l'atto che è originato nel territorio dello Stato e la violazione dei diritti umani delle persone al di fuori del territorio di detto Stato (cioè che si siano verificati danni ambientali ed essi abbiano avuto un effetto negativo sul godimento dei diritti umani previsti dalla Convenzione) affinché le vittime siano considerate sotto la giurisdizione dello Stato di origine.

La Corte si preoccupa tuttavia di limitare l'estensione di una simile costruzione: essa sorge unicamente quando si possa stabilire che i) al momento dei fatti le autorità dello Stato sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di una situazione di pericolo imminente e reale e non siano intervenuti con i mezzi che ragionevolmente ci si potesse aspettare per prevenire o evitare quel pericolo e ii) ci sia un nesso causale tra l'impatto sul diritto alla vita e il danno ambientale [95].

---

[92] CORTE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Advisory Opinion* OC-23/17, cit., par. 95.

[93] *Ibidem*, par. 101.

[94] *Ibidem*, par. 102.

[95] *Ibidem*, par. 120.

Di particolare interesse risulta essere il passaggio in cui la Corte afferma, come conseguenza dei principi enunciati in precedenza, che gli Stati sono tenuti ad adottare le misure legislative o amministrative appropriate al fine di prevenire gli atti delle imprese transnazionali registrate in uno Stato che incidano negativamente sulla tutela dei diritti degli individui che si trovano fuori dal loro Stato [96]. Nel fare ciò, la Corte interamericana richiama espressamente le posizioni dei *monitoring bodies* sull'estensione della giurisdizione, e dunque degli obblighi di prevenzione degli Stati, in relazione alle condotte di terzi privati all'estero su cui siano in grado di esercitare influenza.

In conseguenza di tale riconoscimento, la Corte, da un lato, ha affermato l'esistenza di un *duty to regulate*, inteso come obbligo di regolamentare le attività che possano causare un danno ambientale significativo che possa minacciare il diritto alla vita e all'integrità personale, inclusa la regolamentazione di attività di società registrate in uno Stato e operanti al di fuori di quest'ultimo [97]. Dall'altro lato, ha specificato che in conseguenza dell'esercizio della giurisdizione dello Stato di origine, e provato il nesso di causalità, quest'ultimo abbia l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia a tutti gli individui vittime della violazione originata dal danno ambientale, senza discriminazione sulla base della nazionalità, residenza o luogo dell'evento.

Il parere è di sicuro interesse per affermare l'esistenza di obblighi positivi extraterritoriali in relazione all'attività delle imprese. Esso infatti sembra delineare in maniera chiara l'esistenza di obblighi positivi degli Stati rispetto a condotte poste in essere da privati al di fuori del proprio territorio, ricostruendoli a partire dagli standard di *due diligence* elaborati nel diritto internazionale generale, ma estendendoli ai contesti in cui vi è un controllo effettivo sull'attività d'impresa che ha causato il danno e la conseguente violazione di diritti umani [98], posto che lo Stato sia a conoscenza del rischio in questione. L'opinione sembra quindi affermare che il controllo sulla fonte del danno (c.d. *source of harm*) sia elemento necessario e sufficiente per estendere la giurisdizione e di conseguenza gli obblighi di protezione in capo allo Stato per i potenziali effetti negativi delle condotte del soggetto su cui poteva (doveva) esercitare il controllo. L'omissione rilevante, poi, è delimitata dall'esistenza di alcune condizioni, tra cui la conoscenza e la connessione causale.

Sebbene il parere in questione riguardasse la tutela dei diritti umani in un contesto specifico di inquinamento ambientale conseguente a grandi opere infrastrutturali, la *ratio* della pronuncia può essere estesa anche ai casi in cui tali effetti extraterritoriali abbiano origine dalla (omessa) regolamentazione delle società apicali che coordinano le catene globali del valore [99]. Che ciò sia possibi-

[96] *Ibidem*, par. 151.

[97] *Ibidem*, par. 151.

[98] *Ibidem*, par. 104 (h).

[99] Nel senso della rilevanza della pronuncia nel contesto delle operazioni delle imprese

le emerge anche da una più attenta lettura del parere: è infatti la stessa Corte interamericana che, nel proprio argomentare, utilizza i Principi Guida ONU quale strumento da tenere in considerazione in caso di violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa [100]. Più nel dettaglio, la Corte menziona espressamente il Principio 5, secondo cui "[S]tates should exercise adequate oversight in order to meet their international human rights obligations when they contract with, or legislate for, business enterprises to provide services that may impact upon the enjoyment of human rights" [101]. Si tratta di un passaggio che la Corte rafforza evidenziando, nel paragrafo successivo, la circostanza che, in virtù degli stessi Principi Guida, anche le imprese possano essere ritenute responsabili per le violazioni dei diritti umani causate dalle loro condotte, quando omettano di adottare misure appropriate di controllo [102].

Pur trattandosi, quest'ultimo, di un *obiter dictum* che non incide sugli argomenti impiegati dalla Corte per ragionare sulla responsabilità degli Stati, è lecito valutare le implicazioni dell'argomento nel suo complesso per la presente indagine.

Seguendo l'*iter* argomentativo della Corte, si potrebbe ipotizzare che gli Stati in cui hanno sede le società madri o le società apicali esercitino giurisdizione sugli individui all'estero che subiscono gli effetti pregiudizievoli occorsi lungo le catene globali del valore da queste controllate e che, in conseguenza di ciò, possano essere responsabili di tali violazioni laddove non regolino adeguatamente la condotta delle imprese lungo le catene globali del valore e non intervengano in caso di violazioni note. Tali Stati hanno infatti la capacità di influenzare e regolamentare le condotte di queste ultime e, per il loro tramite, la condotta delle sussidiarie o dei partner commerciali all'estero. Un'efficace regolamentazione delle catene globali del valore è quella che può desumersi dal contenuto del secondo pilastro dei Principi Guida ONU, cioè la necessità, per le società madri così come per le società apicali, di controllare l'intera catena globale del valore, inclusi i partner commerciali con cui esse si trovino ad operare laddove contribuiscano alle violazioni con le proprie pratiche commerciali ovvero laddove non esercitino l'influenza (*leverage*) necessaria per imprimere un cambiamento sulle pratiche abusive dei propri partner commerciali.

In altre parole, l'obbligo internazionale degli Stati, così configurato, può già essere letto alla luce dei principi Guida ONU per dare un contenuto a quell'influenza che gli Stati possono esercitare sui soggetti operanti all'estero: considerata l'interconnessione e l'integrazione, dal punto di vista funzionale e organiz-

multinazionali M. FERIA-TINTA, S. MILNES, 'The Rise of Environmental Law in International Dispute Resolution: Inter-American Court of Human Rights Issues Landmark Advisory Opinion on Environment and Human Rights', in *EJIL:Talk!*, 26 febbraio 2018.

[100] CORTE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI, *Advisory Opinion* OC-23/17, cit., par. 154.

[101] *Ibidem*, par 154, nota 304.

[102] *Ibidem*, par. 155.

zativo, delle catene globali del valore, gli Stati sono sicuramente in grado di esercitare influenza sulle società apicali delle catene globali del valore attraverso l'imposizione a queste ultime di obblighi di controllo della filiera nei termini ampi previsti dai Principi Guida ONU.

3. I Principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali

Tra i primi tentativi della dottrina di definire un modello di extraterritorialità basato sugli impatti vi sono gli studi del *ETO consortium*, un ente composito di cui fanno parte organizzazioni della società civile e accademici [103]. Tali studi sono confluiti nella redazione dei cosiddetti Principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati relativi alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali [104]. Pubblicati nel 2011, i Principi di Maastricht hanno avuto l'ambizione di chiarire la portata degli obblighi degli Stati di rispettare e far rispettare i diritti economici, sociali e culturali al di là del proprio territorio [105].

Secondo i Principi di Maastricht, considerati dai loro firmatari come rispecchianti il diritto esistente [106], gli obblighi extraterritoriali degli Stati comprendono le azioni e le omissioni degli Stati che producono effetti sul godimento dei

---

[103] Maggiori informazioni relative all'ETO consortium si possono consultare sul relativo sito internet, all'indirizzo https://www.etoconsortium.org/en/.

[104] INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights*, Final Version, 29 febbraio 2012.

[105] Per un commento al documento si veda O. DE SCHUTTER et al., 'Commentary to the Maastrict Principles on Extraterritorial Obligations of State in the Area of Economic Social and Cultural Rights', in *Human Rights Quarterly*, 2012, pp. 1084-1169; W. VANDENHOLE, 'Beyond Territoriality: the Maastricht Principles on Extra-Territorial Obligations in the Area of Economic, Social and Cultural Rights', in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2011, 429-433; A. VITERBO, 'L'applicazione extraterritoriale del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: i Principi di Maastricht del 2011', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, pp. 210-216. Come noto, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali non contiene una previsione che ne limiti l'applicazione al territorio e alla giurisdizione degli Stati, contrariamente al Patto sui diritti civili e politici; mentre espressamente fa riferimento alla necessità di realizzare i diritti oggetto del trattato anche attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale. L'assenza di una clausola giurisdizionale ha quindi reso più percorribile la via dell'applicazione extraterritoriali del Patto sui diritti economici, sociali e culturali senza che ciò destasse particolari problemi. Anche il Comitato ONU per i Diritti Economici, Sociali e Culturali si è espresso nel senso della portata extraterritoriale di detti obblighi, dapprima con una serie di riferimenti in Commenti Generali relativi a singole disposizioni del trattato e poi con il noto Commento Generale n. 24 del 2017 che riguarda nello specifico l'applicazione della Convenzione nel contesto dell'attività d'impresa e che per tale motivo merita una trattazione distinta nel paragrafo successivo.

[106] M. GIBNEY, 'The Historical Development of Extraterritorial Obligations', cit., p. 14.

diritti umani fuori dal territorio [107]. Tali obblighi si estenderebbero alle situazioni in cui lo Stato eserciti giurisdizione, oltre le ipotesi dell'esercizio di controllo effettivo, a comprendere anche le situazioni in cui gli atti e le omissioni dello Stato abbiano effetti prevedibili sul godimento dei diritti economici sociali e culturali anche in uno Stato estero e le situazioni in cui uno Stato sia nella posizione di esercitare un'influenza decisiva sulla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali o agisca per la loro realizzazione in accordo con il diritto internazionale [108].

Per quanto qui di interesse, i Principi di Maastricht si soffermano poi sull'obbligo di proteggere, in relazione alle attività delle imprese all'estero. Il Principio 24 afferma che tutti gli Stati devono adottare le misure necessarie per assicurare che gli attori non statali "which they are in a position to regulate", tra cui figurano le imprese transnazionali, non impediscano il godimento dei diritti economici, sociali e culturali.

Il principio sembra ancora una volta implicare che gli Stati *abbiano l'obbligo* di regolare qualora *possano* regolare tali attori privati. Ciò è possibile qualora sussistano i criteri di collegamento elencati al successivo Principio 25: quando il danno o la minaccia del danno abbiano origine o avvengano sul proprio territorio, quando l'attore non statale abbia la nazionalità dello Stato in questione e, in relazione alle società, quando l'impresa, la società madre o la società apicale abbiano il proprio centro di attività nello Stato in questione ovvero siano registrate o domiciliate nello Stato o abbiano il loro principale centro di interessi o attività d'impresa sostanziale nello Stato in questione; quando vi sia un nesso ragionevole tra l'attività posta in essere e lo Stato che adotta la regolamentazione ovvero quando una condotta sia al contempo una violazione di diritto internazionale cogente. Il successivo Principio 27 impone poi un dovere di cooperazione, che si estrinseca anche nella necessità di assicurare rimedi effettivi per le vittime di violazioni extraterritoriali dei diritti economici, sociali e culturali.

I Principi di Maastricht non hanno trovato esplicito seguito nella prassi immediatamente successiva alla loro redazione, ed anzi, essi sono sostanzialmente coevi dei Principi Guida ONU, i quali, come si è visto in apertura del capitolo, non affermano l'esistenza di un obbligo degli Stati di regolare le condotte delle proprie imprese all'estero. Tuttavia, essi si pongono in antitesi con tale posizione e anticipano ciò che gli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite affermeranno in diverse occasioni negli anni successivi, come si vedrà nei paragrafi che seguono.

---

[107] INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights*, cit., principio 8a.

[108] *Ibidem*, principio 9.

4. I criteri di giurisdizione nella prassi degli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite

Gli organi di monitoraggio del rispetto dei diritti umani previsti nei cosiddetti *core human rights treaties* delle Nazioni Unite hanno progressivamente interpretato in senso estensivo gli obblighi previsti dalle relative convenzioni, attraverso l'adozione di commenti generali, decisioni in merito a comunicazioni individuali e osservazioni generali conseguenti ai rapporti periodici degli Stati membri [109]. Qui hanno affermato, con formule diverse, l'obbligo degli Stati di prevenire le violazioni commesse da soggetti terzi all'estero quando essi siano nella posizione di esercitare un'influenza.

A tale disamina occorre premettere una considerazione essenziale: il lavoro degli organi di monitoraggio è influenzato dal contenuto delle convenzioni che gli stessi sono chiamati ad attuare. Così, ad esempio, il testo del Patto sui diritti economici, sociali e culturali ha consentito al relativo Comitato di avanzare interpretazioni più estensive in merito all'applicazione extraterritoriale del Patto proprio in ragione non solo dell'assenza di una clausola giurisdizionale che fa riferimento al territorio e alla giurisdizione come limite, ma anche della dimensione necessariamente transnazionale della realizzazione dei diritti previsti [110].

In ogni caso, il lavoro degli organi di monitoraggio ha determinato un lento ma progressivo superamento dei tradizionali paradigmi di extraterritorialità basati sul controllo effettivo, per estendere gli obblighi degli Stati.

Tra le pronunce degli organi di monitoraggio in cui si ritrovano diverse affermazioni degli obblighi extraterritoriali degli Stati in relazione all'attività delle imprese vi sono innanzi tutto le *concluding observations* dei Comitati ai rapporti periodici inviati dagli Stati parte [111]. Data la loro natura, le osservazioni conclusive possono contenere indicazioni interessanti anche rispetto a posizioni non ancora consolidate nella prassi e quindi contribuire allo sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di diritti umani.

---

[109] Sulla cui rilevanza si veda M. GONDEK, *The Reach of Human Rights in a Globalising World: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp, 2009.

[110] F. COOMANS, 'The Extraterritorial Scope of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Work of the United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights', in *Human Rights Law Review*, 2011, pp. 1-35, p. 7. Similarmente, si pensi all'assenza di una clausola giurisdizionale nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne e nella Convenzione sui diritti delle persone affette da disabilità; o ancora al riferimento esplicito agli obblighi extraterritoriali degli Stati in termini di cooperazione e assistenza internazionale di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo.

[111] I rapporti periodici degli Stati parte delle Convenzioni spesso forniscono ai Comitati la possibilità di esprimersi in merito a quelle che considerano essere non solo attuazioni di obblighi esistenti ma anche 'best practices' non ancora consolidate come obbligatorie; non così invece le posizioni espresse in relazione alle decisioni sulle comunicazioni individuali che necessariamente si esprimono in merito a obblighi esistenti, Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 85.

Anzitutto, si possono richiamare le osservazioni conclusive del Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale rispetto al rapporto inviato dal Canada nel 2007, in relazione agli effetti negativi sui diritti dei popoli indigeni dello sfruttamento delle risorse naturali condotte dalle imprese multinazionali all'estero [112]. Nelle osservazioni conclusive, il Comitato incoraggiava il Canada "to take appropriate legislative or administrative measures to prevent acts of transnational corporations registered in Canada which negatively impact on the enjoyment of rights of indigenous peoples in territories outside Canada" [113]. A conclusioni simili lo stesso Comitato giungeva nel 2008 nei confronti degli Stati Uniti [114], incoraggiando tale Stato ad adottare tutte le misure legislative ed amministrative idonee a prevenire gli atti delle imprese transnazionali ivi registrate che avessero un impatto negativo sul godimento dei diritti dei popoli indigeni al di fuori del territorio degli Stati Uniti, in particolare suggerendo di "explore ways to hold trasnational corporations registered in the Unites States accountable" [115].

Similarmente, nel 2011, in relazione al rapporto inviato dalla Norvegia [116], il Comitato ha espresso preoccupazione per l'impatto delle attività delle imprese multinazionali domiciliate nel territorio o sotto la giurisdizione norvegese sui popoli indigeni e altri gruppi etnici, anche in territori fuori dai confini norvegesi. Nelle osservazioni conclusive, il Comitato raccomandava allo Stato di adottare idonee misure legislative o amministrative per assicurare che l'attività delle proprie multinazionali non avesse impatti negativi sul godimento dei diritti dei popoli indigeni in territori al di fuori dei confini norvegesi. In aggiunta, il Comitato raccomandava agli Stati di esplorare modalità idonee "to hold trasnational corporations (…) accountable for any *adverse impacts* on the rights of indigenous people and other ethnic groups, *in conformity with the principles of social responsibility and the ethics code of corporations*" [117].

È interessante segnalare che, seppure del tutto analoghe alle precedenti, le osservazioni conclusive formulate in relazione al rapporto della Norvegia sembrano influenzate dell'adozione dei Principi Guida ONU, nel frattempo inter-

---

[112] Si veda ad esempio COMITATO PER L'ELIMINAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, *Concluding Observations of the commitee on the Elimination of Racial Discrimination: Canada*, UN Doc. CERD/C/CAN/CO/18, 25 maggio 2007 con riguardo agli effetti di tali attività sul diritto alla terra e alla salute e al *living environment* dei popoli indigeni.

[113] *Ibidem*, par. 17.

[114] COMITATO PER L'ELIMINAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, *Concluding Observations of the commitee on the Elimination of Racial Discrimination: United States of America*, UN Doc. CERD/C/USA/CO/6, 8 maggio 2008.

[115] *Ibidem*, par. 30.

[116] COMITATO PER L'ELIMINAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, *Concluding Observations of the commitee on the Elimination of Racial Discrimination: Norway*, UN Doc. CERD/C/NOR/CO/19-20, 8 aprile 2011.

[117] *Ibidem*, par. 17.

venuta, di cui infatti richiamano la terminologia ("adverse impact") e cui sembrano fare riferimento, infine, con il richiamo ai principi di responsabilità sociale e codici etici delle imprese.

Simili richiami si ritrovano anche nelle osservazioni conclusive formulate dal Comitato per i Diritti Umani. Ad esempio, nelle osservazioni conclusive relative al rapporto della Germania del 2012 [118], il Comitato aveva raccomandato di prevedere chiaramente che tutte le imprese tedesche rispettassero gli standard di tutela dei diritti umani previsti dal Patto sui diritti civili e politici nell'ambito delle loro operazioni, rafforzando i rimedi per proteggere le persone che siano vittime delle attività delle imprese operanti all'estero [119]. In dottrina è stato rilevato che una simile raccomandazione implichi che il mancato esercizio di tale supervisione sull'attività delle proprie imprese fuori dai confini potesse avere un impatto negativo sui diritti umani degli individui all'estero [120].

4.1. La posizione del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali: dai primi commenti generali al commento n. 24 *on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities*

Come si è notato sopra, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali è probabilmente l'organo che maggiormente ha assunto posizioni innovative rispetto alla portata extraterritoriale degli obblighi statali nell'ambito del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, con particolare attenzione all'impatto dell'attività delle imprese [121]. In diverse occasioni il Comitato ha infatti affermato che il Patto impone obblighi extraterritoriali in capo agli Stati che ne sono parte quando questi ultimi siano in grado di esercitare influenza su situazioni al di fuori del proprio territorio.

In una prima, e forse approssimativa, elaborazione di questo approccio, il Comitato aveva affermato, nel Commento generale n. 12, la necessità di attuare gli obblighi degli Stati relativi al diritto al cibo attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie a rispettare tale diritto anche in altri Stati [122].

---

[118] COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *Concluding Observations: Germany*, UN Doc. CCPR/C/DEU/CO/6, 12 novembre 2012.

[119] *Ibidem*, par. 16.

[120] Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 84.

[121] Sul punto si veda COMITATO PER I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *Statement on the Obligations of State Parties regarding the Corporate Sector and Economic, Social and Cultural Rights*, UN Doc. E/C.12/2011/1 del 12 luglio 2011.

[122] COMITATO PER I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *General Comment n. 12: The right to adequate food (art. 11)*, UN Doc. E/C.12/1999/5, 12 maggio 1999, par. 36-37.

A seguire, il Comitato è giunto ad approdi più elaborati con il Commento Generale n. 14 relativo all'articolo 12 del Patto sul diritto a godere del più alto standard di tutela del diritto alla salute fisica e mentale [123], affermando che gli Stati hanno l'obbligo di prevenire la violazione dei diritti economici, sociali e culturali degli individui da parte di soggetti terzi in altri Stati "provided *they can influence* such third parties by legal or political means" (enfasi aggiunta) [124].

La stessa posizione è assunta nel Commento Generale n. 15 del 2002 [125], in cui espressamente il Comitato affermava come gli Stati dovessero adottare le misure necessarie per prevenire violazioni del diritto all'acqua da parte di propri cittadini e imprese in altri Stati "where States parties can take steps to influence other third parties to respect the rights, through legal or political means, such steps should be taken in accordance with Charter of the United Nations and applicable international law" [126].

L'affermazione dell'esistenza di obblighi extraterritoriali degli Stati è poi legata agli obblighi specifici di assistenza e cooperazione internazionale connaturati al Patto. Così, nel Commento Generale sull'articolo 7, che garantisce il diritto al rispetto di condizioni di lavoro eque e favorevoli [127], il Comitato affermava che gli Stati dovessero astenersi dall'interferire direttamente o indirettamente con la realizzazione del diritto in questione in altri Stati, in particolar modo quando si tratta di azioni di imprese di proprietà o controllate dallo Stato o, più in generale, quando lo Stato fornisca supporto sostanziale e servizi alle imprese operanti all'estero [128]. In particolare, aggiunge il Comitato, gli Stati dovrebbero adottare le misure legislative necessarie al fine di far rispettare il diritto in questione alle proprie imprese nell'ambito delle loro operazioni extraterritoriali. Viene poi dato rilievo anche ad un argomento di disparità dell'avanzamento dei sistemi di tutela nei diversi ordinamenti, ed in particolare delle tutele solitamente previste negli *home-States* in cui le imprese operanti all'estero hanno sede, affermando che "this responsibility is particularly important in States with advanced labor system". Non da ultimo, il Comitato afferma che "[S]tates parties should introduce appropriate measures to ensure that non-State actors domi-

---

[123] COMITATO PER I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *General Comment n. 14: The right to the highest attainable standard of health*, UN Doc. E/C.12/2000/4, 11 agosto 2000.

[124] *Ibidem*, par. 39.

[125] COMITATO PER I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *General Comment n. 15 (2002): Right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, UN Doc. E/C.12/2002/11, 20 gennaio 2003, par. 33.

[126] *Ibidem*, par. 33.

[127] COMITATO PER I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *General Comment n. 23 (2016) on the Right to Just and Favourable Conditions of Work (art. 7)*, UN Doc. E/C.12/GC/23 del 27 aprile 2016.

[128] *Ibidem*, par. 69.

ciled in the State party are accountable for violations of the right to just and favourable conditions of work extraterritorially and that victims have access to remedy" [129].

La posizione più articolata sul tema è però espressa nel Commento Generale n. 24 del Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali del 2017, che riguarda espressamente degli obblighi degli Stati nel contesto dell'attività d'impresa e definisce la portata extraterritoriale di questi ultimi. I passaggi dedicati all'extraterritorialità definiscono uno standard particolarmente lasso, anche sul presupposto che, come già diverse volte rilevato in questo lavoro, il Patto per i diritti economici, sociali e culturali non contiene alcuna restrizione territoriale riguardo alla giurisdizione [130].

Nella definizione dell'ambito di riferimento del Commento generale, il Comitato definisce le attività d'impresa come tutte le attività di *business entities*, siano esse operanti sul piano transnazionale o interno [131]. L'elemento della transnazionalità permea tutto il Commento generale che, occupandosi specificatamente degli obblighi extraterritoriali degli Stati parte, muove dal presupposto della crescente rilevanza delle catene globali del valore che necessariamente operano in più paesi [132].

Alla luce del Commento generale, lo standard per l'estensione extraterritoriale della giurisdizione degli Stati parte del Patto sarebbe la capacità di influenzare ("may influence") situazioni al di fuori dei propri confini, in particolare attraverso il controllo delle attività delle imprese che abbiano domicilio nel proprio territorio ("and or under its jurisdiction") [133]. Con specifico riguardo al dovere di proteggere, il Commento esplicita l'obbligo degli Stati di adottare le misure necessarie "to prevent and redress infringments" specialmente quando i rimedi offerti alle vittime nello Stato in cui si è verificato il danno siano inesistenti o ineffettivi [134]. Il Comitato afferma quindi che la portata extraterritoriale degli obblighi positivi degli Stati si estende anche al dovere di garantire l'accesso alla giustizia per le vittime di abusi commessi al di fuori del proprio territorio.

---

[129] *Ibidem*, par. 70.

[130] COMITATO PER I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *General Comment no. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities*, UN Doc. E/C.12/GC/24, 10 agosto 2017, par. 27.

[131] *Ibidem*, par. 3.

[132] *Ibidem*, par. 25.

[133] *Ibidem*, par. 28: "[E]xtraterritorial obligations arise when a State party *may influence* situations located outside its territory, consistent with the limits imposed by international law, by controlling the activities of corporations domiciled in its territory and/or under its jurisdiction, and thus may contribute to the effective enjoyment of economic, social and cultural rights outside its national territory" (*enfasi* aggiunte).

[134] *Ibidem*, par. 30.

Tali obblighi degli Stati sarebbero ristretti alle attività delle imprese "over which they can exercise control" [135], che sembra potersi sostanziare nella capacità di regolare le imprese che hanno domicilio nel loro territorio o giurisdizione (o che ivi siano costituite, abbiano la sede statutaria, amministrazione centrale o luogo principale degli affari), ma anche l'utilizzo di incentivi nei meccanismi pubblici in modo da favorire le imprese che mantengano una *due diligence* sui diritti umani efficace nelle proprie pratiche [136]. La configurazione degli obblighi degli Stati fondata sulla capacità di esercitare una forma di controllo sembra quindi coerente con le precedenti posizioni espresse dal Comitato in merito alla capacità di influenzare attraverso mezzi giuridici o politici l'attività di soggetti terzi e anche con il riferimento all'esercizio dell'influenza riportato nei Principi di Maastricht (e segnatamente nel Principio 26).

La responsabilità dello Stato rileverebbe quindi come responsabilità omissiva, qualora la violazione conseguente alla mancata adozione di misure preventive fosse stata ragionevolmente prevedibile dallo Stato. Ciò è particolarmente rilevante in relazione alle attività d'impresa connesse a rischi di settore o geografici, la cui potenziale pericolosità rispetto alle violazioni di diritti umani è nota e ben documentata, e spesso anche oggetto di rapporti e Linee Guida specifici [137].

Parte del dovere di proteggere dello Stato consiste inoltre nel richiedere alle proprie imprese di assicurarsi, al meglio delle loro possibilità (*best effort*), che le imprese sussidiarie o i partner commerciali su cui possono esercitare un'influenza rispettino i diritti previsti dal Patto. In altre parole, secondo il Comitato il *duty to protect* si sostanzia anche nell'imporre alle imprese obblighi di *due diligence* rispetto alle loro catene di fornitura e agli impatti sui diritti umani di queste ultime ovunque esse si verifichino. Corre l'obbligo di segnalare che il Comitato precisa qui che una siffatta estensione del dovere di diligenza non implica l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato in questione [138], posto che il soggetto da controllare si trova sul territorio dello Stato.

Il dovere di garantire l'accesso alla giustizia quale corollario della protezione dei diritti umani è oggetto dell'ultima parte del Commento Generale. Il Comitato riconosce alcuni problemi specifici nell'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni commesse da imprese transnazionali. In ragione di ciò, il Comitato indica agli Stati alcune misure per evitare che si verifichino situazioni

---

[135] *Ibidem*, par. 30.

[136] *Ibidem*, par. 31.

[137] *Ibidem*, par. 32. Si pensi ad esempio alle guide settoriali elaborate ai fini dell'applicazione delle Linee Guida OCSE in settori produttivi connessi a rischi peculiari quali ad esempio OCSE, *OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector*, Paris, 2017.

[138] *Ibidem*, par. 33.

di diniego di giustizia, quali ad esempio stabilire regimi di responsabilità di gruppo o della società madre, prevedere schemi di finanziamento e aiuti per spese legali dei ricorrenti, facilitare l'accesso alle informazioni e la raccolta delle prove [139]. Tra i principali ostacoli ad un effettivo accesso alla giustizia, il Comitato riconosce poi l'utilizzo della dottrina del *forum non conveniens*, ed invita quindi gli Stati a considerare attentamente l'esistenza di fora alternativi prima di negare l'accesso alla giustizia su tale base.

Due elementi sembrano particolarmente rilevanti ai fini della questione di cui qui si tratta. Innanzi tutto, il riferimento alla mera potenziale capacità di esercitare un'influenza su un soggetto che agisce al di fuori dei propri confini, ancorché privato, faccia sorgere il dovere degli Stati di esercitare tale influenza al fine di prevenire le violazioni del Patto. Ciò consentirebbe di superare l'eventuale limite, rilevato in dottrina, delle difficoltà poste dall'applicazione extraterritoriale degli obblighi positivi, poiché essi sorgerebbero solo in caso di comportamento attivo dello Stato e non in caso di inazione dello stesso [140].

Il secondo elemento rilevante è la possibilità di tracciare un collegamento tra questa fattispecie e il criterio della "decisive influence" impiegato dalla Corte europea dei diritti umani in relazione ai casi in cui era in discussione l'estensione della giurisdizione in assenza di organi o agenti statali sul territorio straniero. Mentre nella giurisprudenza della Corte tale criterio era utilizzato come qualifica della giurisdizione extraterritoriale sul modello 'spaziale', qui il termine viene utilizzato in relazione alle condotte di soggetti privati su cui lo Stato ha la possibilità di incidere e, per tale motivo, quale criterio di estensione della giurisdizione in senso funzionale.

4.2. Le posizioni espresse dal Comitato per i diritti del fanciullo e il modello 'capacità-impatto'

Anche il Comitato per i diritti del fanciullo, nel Commento Generale n. 16 del 2013 si è specificamente pronunciato sugli obblighi degli Stati riguardo l'impatto delle imprese sui diritti dei minori [141]. Nel documento, il Comitato ha affermato che, ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adole-

---

[139] *Ibidem*, par. 44.

[140] La violazione di obblighi negativi sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare la capacità dello Stato di esercitare l'autorità o il controllo effettivo sul diritto violato, mentre in caso di obblighi positivi tale capacità emergerebbe solo nel momento in cui lo Stato dà attuazione a tali obblighi, Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 92.

[141] COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO, *General comment No. 16 on State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights*, UN Doc. CRC/C/GC/16 del 17 aprile 2013.

scenza, gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e garantire i diritti dei minori entro la propria giurisdizione, intesa non solo come territoriale [142]. Di particolare interesse è la premessa a tale affermazione: il Comitato fa espresso riferimento alle operazioni commerciali su scala globale condotte attraverso reti complesse di società controllate, partner commerciali, fornitori e *joint ventures*, affermando come l'impatto sui diritti dei minori sia solitamente il risultato della condotta di più soggetti operanti in diverse giurisdizioni, anziché di una singola unità economica ed identificando la separazione delle diverse entità giuridiche come il principale ostacolo all'attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione [143].

Secondo il Comitato, gli obblighi dello Stato di origine sorgono qualora esista un "reasonable link" tra lo Stato e la condotta in questione; il nesso ragionevole è ravvisabile, secondo il Comitato, non solo nella costituzione o domicilio dell'impresa nello Stato, ma anche nella presenza del centro di attività dell'impresa [144]. Anche in questo caso gli obblighi degli Stati sono delineati sia in termini di prevenzione che di accesso alla giustizia. Quanto alla prevenzione, è interessante notare che tra le misure idonee a rispettare tali obblighi il Comitato includa forme di condizionalità dei finanziamenti pubblici alle imprese, sul presupposto che esse pongano in essere processi di *due diligence* in materia di diritti dei minori; lo stesso vale per le agenzie statali come le *export credit agencies* [145]. La posizione espressa dal Comitato è particolarmente rilevante poiché richiama una serie di strumenti rilevanti con cui lo Stato può influenzare la condotta di soggetti terzi su cui non necessariamente esercita giurisdizione [146].

Più recentemente, la necessità di regolare le condotte di attori privati con

---

[142] *Ibidem*, par. 39.

[143] *Ibidem*, par. 38.

[144] *Ibidem*, par. 43.

[145] *Ibidem*, par. 45, lett. c).

[146] Sul ruolo potenziale delle agenzie di credito all'esportazione si veda ad esempio il già richiamato principio 26 dei Principi di Maastricht, cit.: "[S]tates that are in a position to influence the conduct of non-State actors even if they are not in a position to regulate such conduct, such as through their public procurement system or international diplomacy, should exercise such influence, in accordance with the Charter of the United Nations and general international law, in order to protect economic, social, and cultural rights" e relativo commentario "[I]n other words, the ability to influence conduct should not be limited to the ability to exercise extraterritorial and prescriptive jurisdiction. It may include various forms of reporting or social labeling, the use of indicators to monitor progress, the reliance on human rights-based conditions in public procurement schemes or export credit agencies, or fiscal incentives". Sul punto si veda anche M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, Torino, 2024, p. 116; N. BERNAZ, 'Enhancing Corporate Accountability for Human Rights Violations', cit., p. 500; tra gli strumenti di *soft law* si veda OCSE, *Working Party on Export Credits and Credit Guarantees, Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence*, 7 aprile 2016.

riguardo agli effetti di queste a livello extraterritoriale è stata espressa dagli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite in un *Joint Statement* del 2019 in materia di diritti umani e cambiamento climatico. Dopo aver ribadito l'esistenza di obblighi anche extraterritoriali di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani, i Comitati affermano che gli Stati dovrebbero regolare gli attori privati, "including by holding them accountable for harm they generate both domestically and extraterritorially" e ancora "States should also discontinue financial incentives or investments in activities and infrastructure which are not consistent with low emissions pathways, whether undertaken by public or private actors as a mitigation measure to prevent further damage and risk" [147].

Non solo. Il Comitato per i diritti del fanciullo si è distinto per una certa prassi recente particolarmente aperta a nuovi modelli di giurisdizione extraterritoriale basati su un modello *capacità-impatto*. Vale la pena segnalare in questo senso il caso *L.H e altri c. Francia* [148] e il caso *Sacchi c. Argentina* [149]. Il primo caso è considerato 'gemello' rispetto all'analoga vicenda riguardante i diritti dei figli dei c.d. *foreign fighters*, minori di nazionalità francese detenuti nei campi di prigionia delle forze democratiche siriane del Kurdistan siriano, conosciuta dalla Corte europea dei diritti umani nel caso *H.F. c. Francia* di cui si è già parlato. I ricorrenti che agivano per conto delle vittime minori affermavano che l'inerzia dello Stato francese nel procedere al rimpatrio di questi ultimi costituiva una violazione dei diritti dei minori, poiché li esponeva a trattamenti inumani e degradanti. Il Comitato giungeva alla conclusione che la Francia avesse 'capability and power' di proteggere i diritti dei minori in questione, procedendo al rimpatrio o attraverso altra idonea azione a livello consolare. Nell'impossibilità di applicare i tradizionali modelli di giurisdizione extraterritoriale, il Comitato sembra quindi riferirsi ad un modello fondato sulla 'capacità' dello Stato di tutelare i diritti in questione, seppure nuovamente con un approccio casistico, qui sostenuto essenzialmente dalla circostanza della nazionalità dei minori [150].

---

[147] *Statement on human rights and climate change*, Joint statement by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, UN Doc. HRI/2019/1, 14 maggio 2020.

[148] COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO, *L.H. e altri c. Francia*, UN Doc. CRC/C/85/D/79/2019, CRC/C/85/D/109/2019, 2 novembre 2020.

[149] COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO, *Sacchi et al. c. Argentina*, UN Doc. CRC/C/88/104/2019, 11 novembre 2021.

[150] Così la decisione COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO, cit., par. .9.7: "[I]n the circumstances of the present case, the Committee observes that the State party, *as the State of the children's nationality*, has the capability and the power to protect the rights of the children in question by taking action to repatriate them or provide other consular responses" (*enfasi* aggiunta). Di

Di più ampio respiro appare invece la decisione assunta dal medesimo Comitato nel caso *Sacchi c. Argentina* [151]. I ricorrenti, di diverse nazionalità, agivano contro cinque Stati per non aver prevenuto e mitigato le conseguenze del cambiamento climatico, causando una violazione del loro diritto alla vita, alla salute e alla cultura. Il caso è particolarmente interessante perché le vittime, oltre a non trovarsi fisicamente nel territorio degli Stati convenuti, non avevano neppure il legame di nazionalità con questi ultimi.

Nonostante l'esito di inammissibilità della decisione, il Comitato giunge ad alcune importanti conclusioni in tema di giurisdizione. Basandosi infatti sul parere della Corte interamericana, il Comitato affermava che:

> "when transboundary harm occurs, children are under the jurisdiction of the State on whose territory the emissions originated (…) if there is a causal link between the acts or omissions of the State in question and the negative impact on the rights of children located outside its territory, when the State of origin exercises effective control over the sources of the emissions in question. The Committee considers that, while the required elements to establish the responsibility of the State are a matter of merits, the alleged harm suffered by the victims needs to have been reasonably foreseeable to the State party at the time of its acts or omissions even for the purpose of establishing jurisdiction" [152].

Di fatto, il Comitato deriva l'esistenza della giurisdizione di uno Stato nei confronti delle vittime di una violazione dal fatto che lo Stato avesse il controllo effettivo sulle attività da cui origina la violazione e che la violazione stessa fosse ragionevolmente prevedibile.

4.3. La recente prassi del Comitato per i diritti umani: il Commento Generale n. 36 e lo standard dell'impatto diretto e prevedibile

Più di recente si è attestato su posizioni simili anche il Comitato per i Diritti Umani, che ha segnato la prima svolta concreta verso un modello di giurisdizione extraterritoriale di tipo funzionale nell'applicazione del Patto sui diritti civili e politici, estendendo la giurisdizione – e dunque la potenziale responsabilità – degli Stati verso tutte le situazioni extraterritoriali in cui la condotta dello Stato può avere un impatto diretto sulla capacità degli individui di godere dei propri

---

questo avviso G. MINERVINI, 'Sulla recente prassi degli organi di monitoraggio dei diritti umani in tema di giurisdizione extraterritoriale', cit., p. 11.

[151] Per un commento sul caso si veda E. CARPANELLI, 'Cambiamenti climatici e obblighi intergenerazionali dinanzi agli organi di controllo istituiti dai trattati sui diritti umani: alcune riflessioni alla luce della recente decisione di irricevibilità del Comitato dei diritti del fanciullo nel caso *Sacchi et al c. Argentina et al*', in *Il Diritto dell'Economia*, 2021, pp. 102-118.

[152] COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO, *Sacchi et al. c. Argentina*, cit., par. 10.7.

diritti fondamentali [153]. Nel Commento Generale n. 36 sul diritto alla vita [154], il Comitato ha elaborato la propria posizione sul dovere degli Stati di prevenire e punire le violazioni del diritto tutelato dall'articolo 6 del Patto. In particolare, il paragrafo 21 ribadisce che il dovere di diligenza degli Stati include l'obbligo positivo di adottare ogni misura ragionevole, purché non costituisca un onere sproporzionato, in risposta a minacce alla vita ragionevolmente prevedibili "originating from private persons and entities whose conduct is not attributable to the State" [155].

Con specifico riferimento all'oggetto del presente volume, è utile mettere in evidenza che nel Commento si ribadisce che gli obblighi positivi degli Stati di adottare tutte le misure necessarie per proteggere gli individui dalle privazioni arbitrarie della vita si applicano anche all'attività delle imprese ed in particolare con riguardo alle imprese operanti sul proprio territorio in aree sottoposte alla loro giurisdizione [156]. Ma vi è di più: nel documento, il Comitato afferma che gli Stati hanno il dovere di adottare tutte le misure legislative appropriate e altre misure necessarie al fine di assicurare che tutte le attività siano condotte in conformità al diritto alla vita, incluse le attività condotte dalle imprese che abbiano la loro sede nel territorio statale o siano soggette alla giurisdizione dello Stato, siano esse svolte interamente o in parte nel loro territorio o in aree sottoposte alla loro giurisdizione, purché abbiano un impatto diretto e ragionevolmente prevedibile ("having a direct and reasonably foreseeable impact") sul diritto alla vita di individui al di fuori del loro territorio [157].

È interessante segnalare che il Comitato fa riferimento ai Principi Guida ONU per definire gli standard internazionali in materia di responsabilità delle imprese e il diritto delle vittime di ottenere un rimedio effettivo [158].

Il passaggio appena citato è poi richiamato successivamente, quando il Comitato chiarisce che l'obbligo di rispettare ed assicurare i diritti di cui all'articolo 6 sussiste nei confronti di tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, intesa come "all persons over whose enjoyment of the right to life it exercises power or effective control" [159], ivi incluse quindi le persone al di fuori di territori su cui lo Stato eserciti un controllo effettivo, ma il cui diritto alla vita sia cionondimeno impattato dall'attività militare o altre attività in modo diretto e ragionevolmente prevedibile.

---

[153] Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 83.

[154] COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *General Comment no. 36: Article 6: Right to life*, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 3 settembre 2019.

[155] *Ibidem*, par. 21.

[156] *Ibidem*, par. 22.

[157] *Ibidem*.

[158] *Ibidem*, nota 67.

[159] *Ibidem*, par. 63.

Le situazioni descritte ai paragrafi 22 e 63 del Commento generale n. 36 sono parzialmente sovrapponibili, seppure diverse: si tratta, da un lato di attività di attori non statali sul territorio dello Stato che hanno effetti sul diritto alla vita di individui all'estero e, dall'altro lato, di esercizio extraterritoriale di autorità statale che abbia impatti sul diritto alla vita [160].

In entrambi i casi, però, l'accento è posto sull'impatto delle condotte, ma il semplice collegamento "causa-effetto" è qualificato dalle ulteriori condizioni di ragionevole prevedibilità e immediatezza ("direct") dell'impatto, al fine di mitigare le possibili conseguenze di un'attribuzione di responsabilità per effetti remoti delle proprie condotte. Così qualificato, lo standard previsto dal Comitato in relazione alla tutela del diritto alla vita tende a limitare l'ampiezza della giurisdizione, che altrimenti si estenderebbe indiscriminatamente a tutte le situazioni in cui gli Stati abbiano una "capacity to implement" configurando obblighi positivi in aree al di fuori del controllo degli Stati [161].

Alcune recenti pronunce del Comitato per i diritti umani segnano poi un solco decisivo verso l'affermazione di una giurisdizione funzionale basata sugli effetti extraterritoriali, in applicazione di quanto previsto dal Commento Generale n. 36 appena descritto.

Il Comitato per i diritti umani non è nuovo all'applicazione di criteri innovativi di ampliamento della giurisdizione. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, il Comitato aveva sviluppato una casistica rilevante riguardo i c.d. *passport cases* [162], a seguito di una serie di comunicazioni individuali presentate contro l'Uruguay per il diniego da parte delle autorità consolari uruguaiane di rilascio di (ovvero per la revoca di) passaporti ai propri cittadini residenti all'estero. La condotta delle autorità configurava, secondo i ricorrenti, una violazione dell'articolo 12 sulla libertà di lasciare qualsiasi paese incluso il proprio, restringendo indebitamente le proprie possibilità di spostamento. Benché la fattispecie sia lontana dal tema che qui ci occupa, i casi sono rilevanti in quanto trattasi di individui non residenti nello Stato convenuto e vittime di violazioni avvenute al di fuori di detto territorio. In questi casi, il Comitato già ebbe modo di riconoscere la giurisdizione dell'Uruguay in base alla circostanza che le autorità uruguaiane avessero il potere idoneo ad incidere sull'effettivo godimento del diritto in questione da parte dei ricorrenti.

Successivamente, nel noto caso *Lopez Burgos c. Uruguay*, il Comitato aveva scardinato ancor di più la necessità del legame territoriale, chiarendo come il *lo-*

---

[160] Y. SHANY, 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', cit., p. 85-86.

[161] *Ibidem*, 2020, p. 88.

[162] Sul punto si veda P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, cit., pp. 33 e ss.; L. CONDORELLI, P. DE SENA, 'The relevance of the obligations flowing from the UN Covenant on Civil and Political Rights to US courts dealing with Guantánamo detainees', in *Journal of International Criminal Justice*, 2004, pp. 111-112.

cus commissi delicti non influenzasse la responsabilità degli Stati; quest'ultima poteva invece essere determinata sulla sola base dell'esistenza di una relazione tra l'individuo e lo Stato, ovunque la violazione fosse commessa [163].

Nella prassi più recente, due casi sembrano essere particolarmente significativi al fine di tracciare un'evoluzione della estensione della giurisdizione degli Stati in senso extraterritoriale.

Un primo caso è *Yassin e altri c. Canada* [164]. La decisione è particolarmente in termini con l'argomento che qui interessa, poiché riguarda la responsabilità del Canada per le condotte delle proprie imprese all'estero, e segnatamente in Cisgiordania, dove parte delle terre del villaggio di Bil'in erano state espropriate e utilizzate per costruire parte degli insediamenti di coloni israeliani. Tra le imprese di costruzione operanti vi erano la Park International e la Green Mount International, domiciliate in Canada. Al di là della responsabilità dello Stato di Israele per la privazione delle terre dei ricorrenti, le società canadesi avevano materialmente reso possibile la costruzione dell'insediamento e, in mancanza di rimedi effettivi in Israele, i ricorrenti avevano fatto ricorso dinanzi alle corti canadesi [165]. La corte del Quebec a cui era stato presentato il ricorso, rigettava la giurisdizione sulla base della dottrina del *forum non conveniens* e la decisione veniva confermata in ultimo dalla Corte Suprema del Canada che confermava l'insussistenza della giurisdizione statale sulle azioni delle imprese canadesi all'estero. I ricorrenti si rivolgevano quindi al Comitato affermando che le attività delle società canadesi avevano causato una violazione degli articoli 17, 7 e 27 della Convenzione e che quindi il Canada avesse violato i propri obblighi extraterritoriali di garantire i diritti previsti dalla Convenzione non avendo fornito rimedi effettivi per far valere la responsabilità delle proprie imprese e per non aver adeguatamente regolato l'attività delle proprie imprese.

Nell'affermare la propria posizione, i ricorrenti facevano affidamento sulle posizioni del Comitato espresse nelle osservazioni conclusive al rapporto della Germania del 2012, di cui si è già dato conto, e sui Principi di Maastricht, estendendo dette previsioni ai diritti civili e politici in virtù della indivisibilità e interrelazione dei diritti [166]. Inoltre, i ricorrenti richiamavano espressamente i Principi Guida ONU, ed in particolare il Principio 26 che afferma la necessità di assicurare la disponibilità di rimedi effettivi, riducendo gli ostacoli all'accesso alla giustizia, soprattutto quando vi sia un diniego di giustizia nello Stato ospite e per questioni indipendenti dal merito. In ragione di ciò, i ricorrenti afferma-

---

[163] COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *Lopez Burgos c. Uruguay*, comunicazione n. 52/1979, UN Doc. CCPR/C/13/D/52/1979 del 29 luglio 1981.

[164] COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *Yassin et al. c. Canada*, comunicazione n. 2285/2013 del 28 febbraio 2013, decisione del 26 luglio 2017, UN Doc. CCPR/C/120/D/2285/2013.

[165] *Ibidem*, par. 2.8.

[166] *Ibidem*, par. 3.7.

vano di aver subito un diniego di giustizia, sostanziato dal richiamo alla dottrina del *forum non conveniens* da parte delle corti canadesi.

Nella decisione, il Comitato notava anzitutto che le società in questione erano registrate e domiciliate in Canada, anche ai fini fiscali, e quindi non vi fosse dubbio che esse fossero da considerarsi soggette alla giurisdizione canadese. A seguire, rilevava che tale Stato avesse quindi l'obbligo di assicurare che i diritti garantiti dal Patto non fossero messi in pericolo da attività extraterritoriali condotte da queste ultime [167].

Già da questa affermazione preliminare si evince che il Comitato è incline ad accettare pacificamente l'esistenza di obblighi di prevenzione degli Stati con riferimento ad attività extraterritoriali delle imprese.

Al di là dell'esito della comunicazione, dichiarata infine inammissibile poiché non sufficientemente sostanziata nel merito, è ancora significativo mettere in evidenza lo standard richiesto dal Comitato al fine di provare l'esistenza di un nesso tra gli obblighi convenzionali dello Stato, le azioni delle imprese coinvolte e le violazioni lamentate dai ricorrenti. Tale nesso, per il Comitato, si può dimostrare attraverso la presentazione di diverse informazioni, quali ad esempio, informazioni relative all'esistenza di leggi statali volte a regolamentare le imprese in questione e la capacità dello Stato stesso di regolare effettivamente tali attività; alla natura del ruolo delle imprese in questione nella costruzione degli insediamenti e al loro impatto sui diritti dei ricorrenti; alla conoscenza da parte dello Stato di queste attività e alla prevedibilità delle loro conseguenze [168].

La decisione, nonostante il suo esito, è degna di menzione poiché da una sua lettura emergono due elementi ricorrenti nella costruzione di un criterio per l'applicazione extraterritoriale degli obblighi convenzionali: un generico *capability test* e la prevedibilità del danno.

Più recentemente, il Comitato ha avuto ancora occasione di pronunciarsi effettivamente sulla responsabilità di uno Stato per violazioni dei diritti umani avvenute in contesti di extraterritorialità, seppure non riguardanti l'attività d'impresa. Nel caso *S.A. e altri contro Italia* [169] si discuteva della responsabilità degli Stati coinvolti nella c.d. strage di Lampedusa, in cui oltre duecento migranti persero la vita a causa di un naufragio avvenuto al largo del Mar Mediterraneo nel 2013 [170]. I ricorrenti presentavano comunicazioni contro Malta, responsabile della zona di ricerca e soccorso in cui era avvenuto il naufragio, e contro l'Italia,

---

[167] *Ibidem*, par. 6.5.

[168] *Ibidem*, par. 6.7.

[169] COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *S.A. e altri c. Italia*, comunicazione n. 3042/2017 del 19 maggio 2017, decisione del 4 novembre 2020, UN Doc. CCPR/C/130/D/3042/2017.

[170] Per una ricostruzione dei fatti di causa e un commento si veda G. MINERVINI, 'Extraterritorial Jurisdiction before the Human Rights Committee: First Considerations on S.A. and others v. Italy', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023 pp. 575-598; S. VEZZANI, 'Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale', cit., pp. 662 e ss.

il cui *Maritime Rescue and Coordination Center* aveva ricevuto una richiesta di aiuto proveniente dagli individui presenti sull'imbarcazione. Il Comitato riteneva inammissibile il ricorso nei confronti di Malta per il mancato esperimento di rimedi interni e volgeva quindi l'attenzione alla possibile responsabilità dello Stato italiano. Questa parte di ricorso veniva dunque ritenuta ammissibile e fondata nel merito. Per giungere a tale conclusione, il Comitato ha dovuto dimostrare l'esistenza della giurisdizione dell'Italia posto che, come detto, le vittime si trovavano in zona al di fuori del territorio e del controllo dello Stato italiano e nessun agente o organo italiano si trovava nell'area marina in questione. Nonostante queste premesse, il Comitato ha ritenuto che l'Italia fosse obbligata al rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione perché essa era nelle condizioni di esercitare un'autorità che determinava un impatto sui diritti dei naufraghi. Inoltre, il Comitato ha affermato l'esistenza di una "special relationship of dependency" tra le vittime e lo Stato italiano, che avrebbe attratto queste ultime nella giurisdizione italiana. Continua poi il Comitato affermando che le decisioni prese dalle autorità italiane hanno interessato direttamente i naufraghi in un modo che poteva considerarsi ragionevolmente prevedibile. Su tali basi, il Comitato riscontrava la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 6 e dell'articolo 2 del Patto sui diritti civili e politici, per aver violato il diritto alla vita e l'obbligo di garantire mezzi effettivi di ricorso giurisdizionale [171].

La decisione può essere considerata la prima applicazione concreta di un modello di giurisdizione extraterritoriale degli effetti. Si tratta poi di un'ulteriore conferma della configurabilità di un criterio di determinazione della giu-

[171] Non sono mancate le opinioni dissenzienti, proprio in relazione al riconoscimento dell'esistenza della giurisdizione italiana ai fini dell'attribuzione degli obblighi scaturenti dal Patto. I membri del Comitato dissenzienti notano una sovrapposizione tra due situazioni che, a loro dire, sarebbero da tenere distinte: da un lato la situazione in cui lo Stato avrebbe la possibilità di porre sotto il proprio controllo effettivo individui fuori dal proprio territorio, dall'altro lato la situazione in cui lo Stato ha effettivamente posto sotto il proprio controllo effettivo degli individui, laddove solo questa seconda situazione sarebbe in grado di stabilire la giurisdizione ai fini dell'applicazione della Convenzione e del Protocollo opzionale. Secondo l'opinione dissenziente, i "failures" dello Stato italiano nella risposta non costituiscono di per sé "effective control" dell'Italia sugli individui o sull'imbarcazione in pericolo, tanto più che la responsabilità de iure o de facto della condizione dell'operazione era dello Stato di Malta. I commissari dissenzienti sembrano poi criticare in particolare l'approccio di equiparare la capacità dello Stato italiano di operare in zona SAR maltese con la giurisdizione dello Stato italiano sugli individui presenti sull'imbarcazione, asseritamente in contrasto con la divisione degli obblighi tra Stati costieri in merito alle operazioni di *search and rescue* previste dalle convenzioni del 1974 e 1979, che potrebbe quindi generare conflitti positivi di giurisdizione: la soluzione sarebbe invece utile per evitare conflitti negativi di giurisdizione. COMITATO PER I DIRITTI UMANI, *S.A. e altri c. Italia*, cit., Joint opinion of Committee members Yuval Shany, Christof Heyns and Photini Pazartzis (dissenting), UN Doc. CCPR/C/130/D/3042/2017, Annex 1, p. 11. Non può non notarsi, tuttavia, che l'opinione sembra in contrasto con quanto espresso da alcuni membri del Comitato in altre occasioni, si veda ad esempio il già citato contributo di Y. SHANY, 'Taking Universality Seriously', cit. in difesa della giurisdizione funzionale nel senso sostanzialmente conforme a quanto 'dissentito' nell'opinione in esame.

risdizione degli Stati nei confronti di vittime al di fuori del proprio territorio basata, nuovamente, sui due criteri già richiamati nella decisione di ammissibilità del caso *Yassin* sopra descritto: la capacità di agire dello Stato rispetto al diritto in questione e la natura diretta, prevedibile e significativa dell'impatto.

Nel caso di specie, poi, il Comitato aggiunge, rispetto ai precedenti, il criterio dell'esistenza di una relazione di speciale dipendenza. Tale ultimo requisito, peraltro, richiama l'ipotesi avanzata da alcuni studiosi di utilizzare come limite al riconoscimento della giurisdizione l'esistenza di una 'special relationship', che renderebbe lo Stato "particularly well-situated to extend its protection over certain individuals and generate strong expectations that it would do so by virtue of the special legal position of the state vis-à-vis the individual" [172]. Con buona approssimazione, si può sostenere che tale requisito abbia la funzione di arginare i potenziali effetti di una simile pronuncia.

Le condizioni determinate dal Comitato nel caso in questione sembrano particolarmente adatte per essere applicate nei casi di violazioni occorse lungo le catene globali del valore per fondare la giurisdizione degli Stati sede delle società apicali. Invero, in questi casi, non vi è dubbio che gli *home States* siano nella piena capacità di prevenire i danni, secondo un criterio di due diligence (e dunque di *best effort*) e di garantire un rimedio effettivo per le vittime (e dunque di risultato). Se poi l'esistenza di una 'special dependency' fosse interpretabile come una 'special relationship' alla luce della lettura datane da Shany sopra riportata, l'esistenza di tale relazione tra gli *home States* e le vittime situate nei territori lungo cui si estendono le catene globali del valore sembra verificabile in via astratta. Non vi è dubbio infatti che lo Stato di origine delle società apicali sia nella posizione migliore di prevenire i potenziali impatti negativi dell'attività delle proprie società, quando queste regolano, dirigono e controllano l'attività di partner commerciali in paesi terzi. Ciò non solo perché molto spesso le violazioni sono determinate, motivate ed incentivate dalle condizioni di produzione imposte agli attori più deboli della catena; ma anche perché gli Stati in cui le vittime si trovano non hanno le strutture, i mezzi e talvolta la volontà di tutelare gli individui dagli abusi delle imprese.

Non si può poi non considerare il fatto che il tema che qui ci occupa sia fonte di gravi disuguaglianze su scala globale. Negare l'esistenza di obblighi di tutela dei diritti umani in capo agli Stati che beneficiano degli attuali modelli dell'economia globalizzata (anche perché ivi hanno sede le società che generano la gran parte dei profitti che su tali asimmetrie si fondano e alimentano), significa da un lato giustificare il perpetuarsi dell'attuale disequilibrio tra nord e sud del mondo in relazione all'operare delle catene globali del valore e, dall'altro, precludere ad alcuni soggetti, i più vulnerabili, l'accesso alla giustizia che non possono trovare altrove, né la protezione da violazioni che hanno origine ben

[172] Y. SHANY, 'Taking Universality Seriously', cit., p. 70.

più a monte della catena globale del valore rispetto a ciò che succede negli Stati terzi.

5. L'extraterritorialità nell'attuale bozza di trattato in materia di impresa e diritti umani

Come si è detto nel capitolo precedente [173], sono attualmente in corso i negoziati per la redazione e adozione di uno strumento vincolante in materia di impresa e diritti umani. Un aspetto che porrebbe il futuro trattato in una posizione di assoluta rilevanza potrebbe essere proprio la previsione di una disciplina chiara della portata extraterritoriale dell'obbligo degli Stati aderenti di proteggere gli individui dalle violazioni di diritti umani commesse nell'ambito di attività d'impresa al di fuori dei confini territoriali, data la vaghezza dei termini con cui è stata trattata la questione nei Principi Guida ONU, da un lato, e l'avanzamento della posizione di dottrina e giurisprudenza, anche attraverso i *monitoring bodies*, dall'altro.

In particolare, al fine di ovviare i limiti posti dal diritto internazionale all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale e al contempo far fronte alla necessità di estendere il *duty to protect* allineandolo alle esigenze imposte dall'economia su scala globale, una soluzione ottimale potrebbe essere la previsione di un obbligo di adottare una legislazione con effetti extraterritoriali, che imponga alle società controllanti, così come alle società apicali, il dovere di vigilanza sulla propria filiera. Ciò consentirebbe quindi di superare il problema del velo societario o contrattuale, poiché in virtù di tale regolamentazione dello Stato la società apicale sarebbe responsabile per proprie condotte omissive e non, invece, per condotte dei partner commerciali che avrebbe influenzato. Questo passaggio è particolarmente rilevante, poiché significa spostare il tema dalla prova dell'influenza che l'impresa ha esercitato a quella che avrebbe dovuto esercitare [174]. Ciò sarebbe peraltro in linea con quanto previsto dai Principi Guida ONU, laddove essi richiedono alle imprese, attraverso la *due diligence*, l'identificazione e l'attuazione di misure volte a prevenire, mitigare e cessare gli impatti negativi derivanti da condotte dell'impresa che possono aver contribuito o che siano direttamente collegate ad attività di terzi *subcontractor*.

La previsione di una legislazione in tal senso dovrebbe quindi ritenersi essenziale nella definizione del *duty to protect* inteso come previsione di un quadro legislativo idoneo a prevenire e regolare le condotte delle imprese, anche in

[173] Si rinvia a cap. 3, par. 6.

[174] O. DE SCHUTTER, 'Towards a New Treaty on Business and Human Rights', in *Business and Human Rights Journal*, 2015, pp. 41-67.

un contesto di extraterritorialità in assenza di vincoli proprietari tipici dei gruppi di società.

Nell'attuale bozza di trattato [175], l'articolo 6.1 prevede un obbligo di prevenzione degli Stati, che rinvia alle formule già conosciute di giurisdizione legate a territorio o giurisdizione o controllo. L'articolo prevede genericamente che: "[S]tate Parties shall regulate effectively the activities of all business enterprises within their territory, jurisdiction, or otherwise under their control, including transnational corporations and other business enterprises that undertake activities of a transnational character". L'estensione extraterritoriale di tale obbligo di prevenzione è integrata dal successivo articolo 6.5 che prevede che: "[E]ach Party shall take necessary measures to ensure that business enterprises take appropriate steps to prevent human rights abuse by third parties where the enterprise controls, manages or supervises the third party, including through the imposition of a legal duty to prevent such abuse in appropriate cases".

Il riferimento alle attività di carattere transnazionale consente di estendere l'applicazione delle previsioni del trattato a tutte quelle attività che siano svolte in due o più giurisdizioni ovvero che frammentano la produzione in più Stati in virtù di una rete di relazioni commerciali oppure che svolgono tale attività in uno Stato con effetti significativi in altro Stato o giurisdizione. Gli obblighi di prevenzione, così configurati, sembrano quindi avere portata extraterritoriale.

6. Osservazioni conclusive: per una proposta di rivisitazione del concetto di giurisdizione

La giurisprudenza delle Corti internazionali e degli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite in tema di extraterritorialità e protezione dei diritti umani sembra oggi fornire qualche spunto di interesse per la materia di cui qui ci si occupa. In particolare, i modelli tradizionalmente delineati dalle corti internazionali per l'estensione extraterritoriale della giurisdizione, basati su un controllo effettivo spaziale o personale, sono difficilmente utilizzabili al fine di fondare un obbligo degli Stati sede delle società apicali in relazione alle violazioni occorse in Stati terzi ad opera di partner commerciali. Come è stato notato [176], la giuri-

[175] Si veda CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Text of the Updated Draft Legally Binding Instrument with the Textual Proposal Submitted by States during the Ninth Session of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and other Business Enterprises with Respect to Human Rights*, UN Doc. A/HRC/55/59/Add.1, 13 febbraio 2024.

[176] C. RYNGAERT, 'EU Trade Agreements and Human Rights: from Extraterritorial to Territorial Obligations', cit., p. 382 in relazione all'applicazione di detto principio al caso *Front Polisario* con riguardo agli accordi commerciali conclusi dall'Unione europea con effetti extraterritoriali.

sprudenza in materia di extraterritorialità, in particolare nell'ambito della Convenzione europea dei diritti umani, si è sviluppata in contesti di operazioni militari all'estero, mentre la casistica di maggiore interesse è quella degli *effetti* extraterritoriali, piuttosto che delle *condotte* extraterritoriali: in questi casi non vi è un collegamento né di controllo effettivo, né normativo tra lo Stato e la vittima, essendo l'impatto l'unico nesso tra i due.

Il modello di riferimento potrebbe essere quindi un modello di giurisdizione funzionale basato sugli impatti extraterritoriali. Ai fini dell'individuazione di tale giurisdizione, sembra che due siano le condizioni essenziali. Da un lato, la capacità dello Stato di esercitare un'autorità che abbia un impatto sui diritti degli individui e dall'altro la natura diretta e prevedibile della violazione.

Applicando tale modello all'oggetto di questo volume si può osservare quanto segue. Non vi è dubbio che gli Stati possano esercitare un'autorità sulle società apicali, in virtù del collegamento di queste ultime con lo Stato di origine per il tramite della costituzione o della sede principale. La relazione speciale di dipendenza tra la vittima e lo Stato obbligato potrebbe poi configurarsi rispetto alla catena globale del valore, in relazione, da un lato, alla destinazione del prodotto finale e al profitto che ne deriva (ingiustamente) per l'impresa stessa e di riflesso per lo Stato e, dall'altro, alla condizione fattuale di assenza di rimedi o di un quadro legislativo utile a prevenire le violazioni o inadempienza dello Stato ospitante. Infine, la prevedibilità della violazione potrebbe essere addirittura implicita in considerazione del settore di attività e dell'area geografica, soprattutto in contesti o filiere ad alto rischio di violazioni dei diritti umani.

Come si è detto in apertura del capitolo, considerare gli obblighi degli Stati di regolamentazione delle catene globali del valore come territoriali, anziché extraterritoriali, potrebbe ovviare ai problemi posti da una lettura del tema in termini di 'extraterritorialità', poiché l'imposizione di norme di *due diligence* in materia di diritti umani ha essenzialmente natura territoriale, così come sono territoriali le violazioni di dette norme, nonostante gli effetti siano patiti dalle vittime al di fuori dei confini nazionali. In altre parole, sarebbe sufficiente la "territorialità" della condotta, indipendentemente dal luogo del verificarsi degli effetti [177]. Potrebbe, in definitiva, affermarsi l'esistenza di obblighi *territoriali* dello Stato nei confronti delle società madri o società apicali aventi propria nazionalità, che consistono nella imposizione di obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani in capo a queste ultime. La mancata predisposizione di tali norme sarebbe, di conseguenza, violazione territoriale degli obblighi internazionali in materia di diritti umani degli Stati. L'argomento, pur convincente, non tiene conto del fatto che in materia di diritti umani il collegamento rilevante non è tanto quello tra lo Stato e il soggetto che deve essere

[177] *Ibidem*, p. 384.

controllato o regolato, quanto invece lo Stato e il soggetto titolare dei diritti in questione: è quindi in relazione a quest'ultimo che si determina l'extraterritorialità o meno della giurisdizione [178]. Inoltre, tale lettura sembra sorvolare in maniera eccessivamente semplicistica sul tema specificatamente oggetto di questo volume, ossia le catene globali del valore su base contrattuale. Se infatti è vero che la regolamentazione delle proprie imprese all'estero è condotta territoriale dello Stato qualora le imprese multinazionali agiscano tramite sussidiarie all'estero nell'ambito di gruppi di società, non è altrettanto pacifico che lo stesso possa dirsi con riguardo ai partner commerciali, entità costituite ed operanti in uno Stato terzo e del tutto distinte formalmente e sostanzialmente dalle società apicali che le governano. In questo caso l'estensione extraterritoriale che consenta di raggiungere l'attività svolta all'estero da parte dei partner commerciali sembra potersi realizzare o attraverso l'adozione di misure di portata extraterritoriale, come quelle che prevedono l'imposizione di obblighi di *due diligence* alle imprese ovvero attraverso l'esercizio diretto della giurisdizione extraterritoriale [179]. Nel primo caso, il richiamo ai Principi Guida ONU consentirebbe di costruire l'obbligo di prevenzione degli Stati in relazione alle catene globali del valore contrattuali imponendo alle proprie imprese obblighi di *due diligence* qualora il coinvolgimento sia in termini di 'contributo' o di 'collegamento diretto' e di prevedere quindi un rimedio per le vittime in caso di violazioni. Quanto all'ipotesi di esercizio diretto della giurisdizione extraterritoriale, ci sembra che essa non possa trovare spazio in questa costruzione. Ciò perché, da un lato, essa finirebbe per applicare criteri di giurisdizione universale, che sembrano non aver trovato spazio nella prassi, e, in secondo luogo, poiché lascerebbe sullo sfondo il ruolo essenziale della regolamentazione delle società apicali da parte degli Stati di origine quale motore propulsivo di un cambiamento su più larga scala.

Quanto ai modelli di giurisdizione extraterritoriale utili a configurare un obbligo degli Stati nei confronti delle vittime di violazioni connesse all'attività delle proprie imprese all'estero, occorre dare conto delle criticità evidenziate da parte della dottrina. Il modello di giurisdizione basato sugli impatti e sulla capacità dello Stato di prevenirli è stato oggetto di critiche poiché determinerebbe una sorta di 'confusione normativa' [180] sovrapponendo indebitamente l'esercizio 'controllo' che sostanzia il contenuto degli obblighi di *due diligence*, e che attiene dunque alla verifica della violazione e della responsabilità dello Stato, a quello richiesto per affermare l'esistenza di un dovere dello Stato *tout court*, cioè

---

[178] V. STOYANOVA, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries*, cit., p. 255.

[179] N. BERNAZ, 'Enhancing Corporate Accountability for human Rights Violations: is Extraterritoriality the Magic Potion?', cit., p. 494.

[180] S. BESSON, 'La due diligence en droit international', cit., par. 503 e ss.

l'esistenza della giurisdizione [181]. Il controllo sulla fonte da cui origina il danno, la conoscenza del rischio e la capacità di agire per prevenire le violazioni sono infatti gli elementi di fatto tradizionalmente indagati per determinare il contenuto e l'ampiezza dell'obbligo di *due diligence*, secondo il principio 'ought implies can'. Il rischio di una diversa ricostruzione, che lega l'esistenza della giurisdizione alla mera 'capacity to harm', finirebbe per equiparare quindi la capacità astratta di violare un diritto con il dovere di proteggerlo, trasformando il principio in 'can implies ought' [182].

Le critiche sono comprensibili, ma alcuni controargomenti possono essere avanzati. In primo luogo, in caso di violazione di obblighi positivi l'esistenza della giurisdizione si potrebbe determinare *ex post*, cioè verificandone l'esistenza in considerazione della (concreta) possibilità che lo Stato aveva di agire conformemente all'obbligo assunto[183]. Inoltre, può osservarsi che il possibile utilizzo di criteri per determinare l'esistenza della giurisdizione analoghi a quelli ad oggi utilizzati per definire il contenuto degli obblighi di *due diligence* non determina necessariamente una confusione tra i due momenti. Essi possono ben restare distinti e logicamente consequenziali, pur eventualmente utilizzando i medesimi test (di controllo sull'origine del rischio e conoscenza dello stesso) per determinare *in prima battuta* l'esistenza della giurisdizione (e dunque degli obblighi dello Stato) e, solo successivamente all'esito positivo rispetto alla prima questione, l'esistenza di una violazione di tali obblighi. Il primo passaggio sarebbe quindi determinato dalla sola capacità di agire in astratto, mentre l'accertamento del contenuto dell'obbligo, e quindi di una sua eventuale violazione, sarebbe da determinarsi in concreto.

Più in generale, pur comprendendo la portata dirompente di una simile interpretazione (e la necessità di identificarne i limiti) ci sembra che sia oggi quantomai necessario aprirsi a nuove letture del concetto di giurisdizione, che siano funzionali a determinare la responsabilità degli Stati anche per ragioni di giustizia globale [184]. In tal senso, occorre superare la formale distinzione tra giurisdizione territoriale ed extraterritoriale, come già affermato dal Giudice Bonello nella famosa opinione dissenziente nel caso *Al Skeini*, per determinare invece una giurisdizione funzionale slegata dal concetto di territorialità, così come sle-

---

[181] S. BESSON, 'Due Diligence and Extraterritorial Human Rights Obligations – Mind the Gap!', cit., pp. 1-9, p. 5; A. OLLINO, 'The 'capacity-impact' Model of Jurisdiction and its Implications for States' Positive Human Rights Obligations', cit., p. 97 e ss.

[182] L. RAIBLE, 'Extraterritoriality Between a Rock and Hard Place', cit., p. 19.

[183] Y. SHANY, 'Taking Universality Seriously', cit., p. 66, che tuttavia marca una distinzione tra obblighi negative e positive affermando che "[A] violation of a negative obligations proves that jurisdiction had existed (i.e. there was a capacity to generate harm), whereas for positive obligations such proof is found not in the violation of a right but in its actual observance (i.e. actual protection underscores the capacity to protect)".

[184] Per una critica a tale impostazione si veda L. RAIBLE, *Human Rights Unbound*, cit., p. 50 e ss.

gata dal concetto di territorialità è l'economia globalizzata. Al di là dell'inquadramento o dell'individuazione di nuovi modelli di estensione in senso extraterritoriale della giurisdizione degli Stati, ci sembra di poter qui avanzare qualche riflessione in senso più ampio. A fronte delle attuali sfide alla tutela dei diritti umani a livello globale, in particolare poste dalle catene globali del valore, ci sembra di dover accogliere un superamento della dicotomia tra giurisdizione territoriale ed extraterritoriale, fondando l'esistenza della giurisdizione (anche) su presupposti diversi rispetto al legame territoriale ed uscendo da una logica di necessaria 'territorializzazione dell'extraterritorialità' [185].

Tale superamento è necessario anche in considerazione del fatto che l'affermazione della giurisdizione intesa come estensione degli obblighi degli Stati in materia di diritti umani è funzionale all'esercizio della giurisdizione nel senso di *jurisdiction to prescribe* e *adjudicate*, in quanto obbliga lo Stato a prevenire le violazioni e offrire rimedio quando queste occorrano. L'affermazione della giurisdizione è quindi funzionale ad evitare utilizzi strumentali dei limiti alla giurisdizione degli Stati che normalmente agiscono a tutela della sovranità dello Stato in cui si verifica il fatto dannoso; i tradizionali confini della giurisdizione in termini territoriali o (restrittivamente) extraterritoriali, rischiano infatti di andare a detrimento delle vittime di violazioni di diritti umani che si trovano in detti Stati che, per le ragioni che più volte abbiamo richiamato, non sono in condizioni di garantire una tutela a tali individui. Occorre quindi, in altri termini, concepire la giurisdizione non come un fine in sé, ma piuttosto come un mezzo per raggiungere uno scopo, ed in questo senso aprire a nuove vie di giurisdizione di tipo funzionale, e comprendere se una certa interpretazione della giurisdizione sia (appunto) funzionale o frustrante rispetto a quello scopo [186].

Infatti, come è stato notato, se il centro decisionale di un'impresa si trova nel territorio di uno Stato, quest'ultimo avrà il dovere di controllare le azioni di tale impresa, in ossequio all'obbligo, previsto dal diritto internazionale generale, di non tollerare che il proprio territorio venga utilizzato per recare pregiudizio ad altro Stato [187]. Sebbene il dovere di controllare ed influenzare le condotte delle proprie imprese all'estero ponga delicati problemi con riguardo al principio di

---

[185] L'espressione è mutuata da C. RYNGAERT, A. PARRISH, 'Introduction to the Research Handbook on Extraterritoriality in International Law', in A. PARRISH, C. RYNGAERT (eds), *Research Handbook on Extraterritoriality in International Law*, Cheltenham, 2023, p. 4. Sul punto si veda P. SZIGETI, 'In the Middle of Nowhere: the Futile Quest to Distinguish Territoriality from Extraterritoriality', in D.S. MARGOLIES et al. (eds), *The Extraterritoriality of Law: History, Theory, Politics*, Abingdon-New York, 2019, pp. 30-49.

[186] L. ROORDA, C. RYNGAERT, 'Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters', in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward*, Leiden-Boston, 2020, p. 88.

[187] L. CONDORELLI, 'L'Imputation à l'État d'un Fait Internationalement Illicite: Solutions Classiques et Nouvelles Tendances', cit., p. 161.

non ingerenza (continua l'Autore), ciò tuttavia non dovrebbe essere concepito e risolto come un conflitto, ma piuttosto come una convergenza di interessi, posto che la presunta ingerenza dello Stato di origine dell'impresa non è volta a recare danni nello Stato ospite. In mancanza, ci si troverebbe altrimenti nella situazione, per lo Stato d'origine, di poter difendere diritti in relazione al trattamento delle proprie imprese (attraverso, ad esempio, gli strumenti del diritto internazionale degli investimenti), senza che vi sia un obbligo corrispondente di farsi carico dell'operato di queste ultime oltreconfine. Tale impostazione è coerente con i caratteri peculiari del tema dell'extraterritorialità in relazione alla tutela dei diritti umani: mentre normalmente è necessario limitare il potere di uno Stato di regolare questioni al di fuori del proprio territorio, nel contesto dei diritti umani è piuttosto necessario far sì che uno Stato sia effettivamente responsabile per situazioni che accadono al di fuori dei propri confini [188]. In altri termini, è necessario considerare la sovranità come una questione non solo di diritti, ma anche di obblighi, soprattutto a fronte di violazioni particolarmente gravi pur commesse da soggetti privati operanti all'estero [189].

Sembra quindi che la chiave di lettura più efficace per i casi che qui ci interessano sia quella del regime di responsabilità internazionale degli Stati e che, in tale ottica, la questione della giurisdizione diventi, se non irrilevante, quantomeno secondaria; che non sia, cioè, un requisito essenziale e preliminare per definire l'esistenza degli obblighi statali in materia di diritti umani [190].

Più sfumatamente, si può affermare che la visualizzazione della questione in termini di responsabilità degli Stati supporta una interpretazione a-territoriale della giurisdizione, piuttosto che extraterritoriale: se è vero che i trattati sui diritti umani, come si è visto, prevedono una clausola di giurisdizione che serve a "localizzare" l'illecito, in un'ottica di elementi dell'illecito, l'imputazione dello stesso non ha connotazione territoriale e consente quindi di trasferire anche l'elemento oggettivo della violazione su un piano di delocalizzazione [191]. Ancor più, il ragionamento sembra utile nei casi di cui ci si occupa in questo volume in

---

[188] J.E. VIÑUALES, 'A Human Rights Approach to Extraterritorial Environmental Protection? An Assessment', cit., p. 177.

[189] In questi casi, peraltro, l'affermazione è corroborate dai principi espresso nella *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, UN Doc. A/RES/2625 del 24 ottobre 1970 e nella Risoluzione UN Doc. A/RES/3314 del 14 dicembre 1974 sulla definizione di aggressione, M. PERTILE, 'On the Financing of Civil Wars through Natural Resources: Is There a Duty of Vigilance for Third States on the Activities of Trans-National Corporations?', in F. ROMANIN JACUR, A. BONFANTI, F. SEATZU (eds), *Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective*, Leiden, 2015, p. 400 e ss. in relazione alle attività di finanziamento illecito agli insorti da parte di imprese impegnate in attività di sfruttamento delle risorse naturali in aree di conflitto.

[190] M. SCHEININ, 'Just Another Word?', cit., p. 212.

[191] L. CONDORELLI, 'L'Imputation à l'État d'un Fait Internationalement Illicite: Solutions Classiques et Nouvelles Tendances', cit., p. 91.

quanto non è necessario attribuire allo Stato la condotta delle imprese: la responsabilità dello Stato sorge con la mera omissione per violazione degli obblighi di *due diligence* di prevenire e punire le condotte delle proprie imprese, proprio perché lo Stato ha consentito la condotta dannosa anche extraterritoriale [192].

[192] R. MCCORQUODALE, P. SIMONS, 'Responsibility Beyond Borders', cit., p. 618.

Capitolo Quinto

Il dovere degli Stati di proteggere e la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani nell'Unione europea

SOMMARIO: 1. Dai regolamenti settoriali alla prima norma di portata generale sulla *due diligence* delle imprese. – 2. I primi interventi del legislatore europeo sulle catene globali del valore: cenni sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e sulla finanza sostenibile. – 3. L'adozione di regolamenti *product-based* che impongono obblighi di *due diligence* per le imprese: dal Regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto alla proposta di divieto di immissione sul mercato di prodotti derivanti da lavoro forzato. – 3.1. Il Regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto. – 3.2. Il Regolamento sui prodotti derivanti da deforestazione e il (futuro) Regolamento sui prodotti derivanti da lavoro forzato. – 4. Strumenti legislativi *practice-based* per regolare le catene globali del valore: l'esempio della regolamentazione della filiera agroalimentare. – 4.1. L'effetto indiretto della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali in agricoltura. – 4.2. La clausola di condizionalità sociale nella Politica Agricola Comune. – 5. I limiti degli strumenti di incentivo per un'efficace tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore. – 6. La necessità di uno strumento di portata generale a tutela dei diritti umani: la Direttiva in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. – 6.1. Genesi ed evoluzione della proposta di Direttiva. – 6.2. L'ambito di applicazione soggettivo: le grandi imprese e l'effetto 'a cascata'. – 6.3. La *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente e la catena di attività. – 6.4. La previsione di una clausola di responsabilità civile in capo alle imprese. – 6.5. La portata extraterritoriale della Direttiva. – 6.6. La Direttiva e le catene globali del valore: alcune osservazioni.

1. Dai regolamenti settoriali alla prima norma di portata generale sulla *due diligence* delle imprese

Nel lento e faticoso cammino verso il consolidamento di obblighi di diritto internazionale degli Stati in materia di *business and human rights*, occorre dedicare particolare attenzione al livello regionale e, in particolare, a quanto sta avvenendo nell'ambito dell'Unione europea. In particolare nell'ultimo decennio, l'Unione europea ha adottato diversi regolamenti volti a regolare l'attività delle imprese verso una maggiore sostenibilità, in particolare attraverso l'imposizione

di meccanismi di *due diligence* in materia di diritti umani da parte delle imprese aventi sede ed operanti nel mercato dell'Unione. Tali regolamenti presentano tuttavia limiti di diverso ordine, che potremmo riferire essenzialmente all'ambito applicativo oggettivo, all'ambito applicativo soggettivo e alla portata territoriale. Recentemente, tuttavia, nel contesto più generale di un mutamento di approccio alla questione della sostenibilità delle imprese (segnato anche dall'iniziativa di diversi legislatori nazionali che hanno adottato norme in materia di *due diligence* delle imprese) l'Unione europea si è dotata di uno strumento di portata ampia e generale, destinato ad avere un effetto dirompente in quanto per la prima volta si recepiscono in un atto legislativo vincolante per gli Stati (membri) i principi contenuti negli strumenti internazionali di *soft law* in materia di *business and human rights*, senza limitazioni relative al settore di operatività delle imprese interessate, né relative al diritto tutelato.

L'adozione della Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [1] (in seguito per brevità la 'CSDDD', dall'acronimo inglese di *Corporate Sustainability Directive on Due Diligence*), di cui si parlerà ampiamente nel seguito, pone quindi l'Unione europea in una posizione di avanguardia e di assoluta preminenza a livello globale, soprattutto in considerazione del fatto che una parte significativa delle imprese che coordinano, dirigono e controllano le catene globali del valore hanno sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea. I paragrafi che seguono saranno quindi dedicati alla trattazione e disamina del contenuto della CSDDD, le sue caratteristiche e le sue potenzialità, in particolare rispetto al contenuto degli obblighi ad oggi esistenti nel diritto internazionale dei diritti umani, come sopra descritti.

Prima di tale proposta [2], le iniziative dell'Unione europea in materia di sostenibilità d'impresa avevano riguardato per lo più obblighi di trasparenza, imponendo alle imprese oneri di comunicazione circa le pratiche di sostenibilità intraprese, che quindi solo indirettamente incidono sul rispetto da parte dell'impresa delle norme in materia di diritti umani e di tutela dell'ambiente [3]. Ci si soffermerà quindi brevemente sugli strumenti che impongono obblighi di trasparenza e poi sugli strumenti di diritto europeo di portata settoriale che altresì prevedono una *due diligence* per le imprese ma, come si dirà, con una portata

[1] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 *relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859*, in GUUE L del 5 luglio 2024.

[2] Non ci si soffermerà in questa sede sulle iniziative più risalenti dell'Unione europea in materia di responsabilità sociale d'impresa, per le quali si rinvia a COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro verde: promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM(2001) 366 definitivo, del 18 luglio 2001.

[3] Sulla relazione tra obblighi di trasparenza e obblighi di *due diligence* si veda O. MARTIN-ORTEGA, 'Transparency and Human Rights in Global Supply Chains: from Corporate-led Disclosure to a Right to Know', in A. MARX et al. (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022, pp. 100-120.

del tutto differente: date le limitazioni settoriali e data dalla natura di questi ultimi di strumenti di mercato, anziché strumenti di tutela dei diritti umani, ne lascia intravedere i limiti intrinseci ed esalta maggiormente la necessità e l'opportunità dell'adozione della Direttiva sulla *due diligence*.

2. I primi interventi del legislatore europeo sulle catene globali del valore: cenni sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e sulla finanza sostenibile

Come si è detto, tra i primi interventi del legislatore europeo in materia di gestione sostenibile dell'attività d'impresa vi è sicuramente l'adozione di strumenti volti a imporre alle imprese obblighi di trasparenza. Sulla spinta di una crescente richiesta di accesso alle informazioni da parte di società civile e investitori, l'Unione europea si è quindi dotata, già nel 2014, di un quadro legislativo relativo proprio all'aspetto della *disclosure* in materia di sostenibilità. Le norme in materia di trasparenza, come ovvio, non prevedono obblighi sostanziali di rispetto dei diritti umani in capo alle imprese e di conseguenza hanno un impatto limitato sulla attuazione di una *governance* sostenibile[4]. È indubbio, tuttavia, che la necessità di redigere rapporti e renderli pubblici per dare conto di come vengano affrontati gli aspetti non economico-finanziari della società possa costituire quantomeno un incentivo, in via mediata, a conformare l'attività d'impresa secondo standard di sostenibilità. La vera portata innovativa degli strumenti che impongono alle imprese una certa trasparenza sulle attività è tuttavia ancora un'altra: per la prima volta questi strumenti 'istituzionalizzano' il concetto delle catene globali del valore, imponendo obblighi di trasparenza in capo alle società apicali tenendo in considerazione legami tra imprese che vanno oltre al gruppo societario[5].

La recente Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. CSRD, dall'acronimo inglese di *Corporate Sustainability Reporting Directive*)[6] disciplina gli obblighi informativi delle grandi imprese e delle piccole e medie imprese quotate in borsa per ciò che riguarda la sostenibilità sociale e ambientale, chiedendo a queste ultime di redigere un rapporto di sostenibilità. La Diret-

---

[4] Si veda il rapporto L. SMIT et al., *Study of Due Diligence Requirements Through the Supply Chain*, 2020, pp. 245-250.

[5] A. BECKERS, 'Global Value Chains in EU Law', in *Yearbook of European Law*, 2023, pp. 1-25, p. 11.

[6] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 *che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità*, in GUUE L 322/15 del 16 dicembre 2022.

tiva in questione sostituisce il quadro precedente, modificando in particolare la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (c.d. NFRD dall'acronimo dell'inglese *Non-Financial Reporting Directive*)[7]. Alla luce delle modifiche, ai fini della rendicontazione di sostenibilità, le imprese saranno tenute a includere nella relazione annuale sulla gestione "informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione"[8]. Le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità dovranno riguardare, tra le altre cose, i) le procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; ii) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa *e alla sua catena del valore*, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, le azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e gli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; iii) eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni[9].

È evidente che, al di là dei rimandi agli ulteriori obblighi cui di dovuta diligenza cui l'impresa dovesse eventualmente essere sottoposta, la rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD, imponendo alle imprese di comunicare le informazioni rilevanti in materia di sostenibilità, richiede indirettamente a queste ultime di essere in primo luogo consapevoli di tali impatti. E tale consapevolezza deve necessariamente estendersi alla catena del valore, considerato che, da un lato, nei contesti dei gruppi di società, le informazioni di sostenibilità devono essere incluse nella relazione sulla gestione consolidata redatta dalla società madre, mentre le società sussidiarie ne sono esentate[10]; dall'altro lato, che le infor-

[7] Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 *recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni*, in GUUE L 330/1 del 15 novembre 2014. Sulla considerazione degli obblighi di trasparenza delle imprese quale strumento di realizzazione dell'obbligo positivo degli Stati di prevenire le violazioni dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa, si veda K. BUHMANN, 'Neglecting the Proactive Aspect of Human Rights Due Diligence? A Critical Appraisal of the EU's Non-Financial Reporting Directive as a Pillar One Avenue for Promoting Pillar Two Action', in *Business and Human Rights Journal*, 2017, pp. 23-45.

[8] Art. 19 *bis* della Direttiva NFRD, come modificato dall'art. 1 della Direttiva CSRD.

[9] Art. 19 *bis*, comma 2, lett. f) della Direttiva NFRD, come modificato dall'art. 1 della Direttiva CSRD.

[10] Art. 29 *bis* (Rendicontazione consolidata di sostenibilità) della Direttiva NFRD, come modificato dall'art. 1 della Direttiva CSRD.

mazioni di sostenibilità riguardano tutta la catena globale del valore, nel senso ampio inteso dai Principi Guida ONU e dalle Linee Guida OCSE, dato il riferimento esplicito alle catene globali del valore nei rapporti commerciali e nelle catene di fornitura [11]. La stessa CSRD poi riprende il lessico già visto nella descrizione della HRDD secondo i Principi Guida ONU e le Linee Guida OCSE, richiamando le possibili ipotesi di coinvolgimento rilevante delle imprese negli impatti negativi dell'attività e della loro catena del valore. Tale aspetto, come si vedrà, è un potenziale elemento di disallineamento con la Direttiva in materia di dovuta diligenza ai fini della sostenibilità, che ha adottato un approccio più restrittivo rispetto all'ampiezza della catena globale del valore intesa ai sensi dei Principi Guida ONU [12].

Anche il settore della finanza sostenibile è stato regolato dal legislatore europeo con strumenti che fanno riferimento ai Principi Guida ONU e, di conseguenza, al controllo delle catene globali del valore. Nonostante la strategia per la finanza sostenibile sia connotata da un approccio per lo più 'ambientalista', infatti, gli strumenti di finanza sostenibile hanno finito per includere anche aspetti di tutela dei diritti umani lungo le catene del valore. L'importanza di un allineamento tra i c.d. criteri ESG e i Principi Guida ONU è stata peraltro sottolineata in un recente rapporto del Working Group delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani, anche alla luce del fatto che "most financial actors fail to connect human rights standards and processes with ESG criteria and investment practices because of a prevailing lack of understanding in the sector that social criteria, and many environmental and governance indicators, reflect human rights issues" [13].

Particolarmente rilevante in tal senso è il *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (c.d. SFRD) [14], che stabilisce norme sulla trasparenza in materia di sostenibilità rivolte ai soggetti che partecipano ai mercati finanziari, e il Regolamento 852/2020 (c.d. Regolamento Tassonomia) [15], il cui scopo è stabilire i criteri per determinare il grado di 'ecosostenibilità' di un investimento. In particolare, la disciplina prevista dal Regolamento Tassonomia muove dal presupposto

---

[11] Così l'art. 19 *bis*, comma 3, della Direttiva NFRD, come modificato dall'art. 1 della Direttiva CSRD: "Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura".

[12] Si veda *infra*, par. 6.

[13] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Investors, Environmental, Social and Governance Approaches and Human Rights, Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, UN Doc. A/HRC/56/55, 2 maggio 2024, par. 2.

[14] Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 *relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*, in GUUE L 317/1 del 9 dicembre 2019.

[15] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 *relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*, in GUUE L 198/13 del 22 giugno 2020.

che le attività economiche non possano essere considerate ecosostenibili se siano svolte in linea con gli standard internazionali in materia di *business and human rights*, come previsti dai Principi Guida ONU, dalle Linee Guida OCSE e dalle Convenzioni dell'OIL. In particolare, dal combinato disposto degli articoli 3 e 18 del Regolamento Tassonomia, emerge che al fine di comprendere il grado di sostenibilità sociale dell'investimento, essenziale ai fini della sua 'ecosostenibilità', occorra tener conto del rispetto delle garanzie minime di salvaguardia [16], intese come tutte le procedure attuate dall'impresa al fine di garantire che l'attività economica sia svolta in linea con gli strumenti sopra richiamati e, più in generale, con le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

3. L'adozione di regolamenti *product-based* che impongono obblighi di *due diligence* per le imprese: dal Regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto alla proposta di divieto di immissione sul mercato di prodotti derivanti da lavoro forzato

Come si è detto, l'Unione europea si è dotata, nel corso degli ultimi anni, di una serie di strumenti che prevedono un dovere di diligenza delle imprese in alcuni settori commerciali o con riferimento ad alcune violazioni ritenute di particolare gravità [17]. Tali interventi incidono essenzialmente sul commercio dei prodotti e sulle condizioni per la loro circolazione nel mercato interno [18].

---

[16] Un chiarimento sul significato e la portata delle c.d. *minimum safeguards* è contenuto del rapporto redatto dalla piattaforma sulla finanza sostenibile, PLATFORM ON SUSTAINABLE FINANCE, *Final Report on Minimum Safeguards*, ottobre 2022, reperibile online all'indirizzo https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/221011-sustainable-finance-platform-finance-report-minimum-safeguards_en.pdf.

[17] Per completezza della trattazione occorre menzionare alcuni atti dell'Unione europea che pongono altrettanti obblighi di *due diligence* in capo alle imprese con portata limitata dal punto vi vista sostanziale, ma che riguardano ambiti che esulano dalla trattazione; il riferimento è, ad esempio, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*, in GUUE L 119/1 del 4 maggio 2016 (c.d. GDPR), su cui si veda A. BONFANTI, 'ICT Companies' Responsibility to Respect Human Rights: Remarks in the Light of the EU General Data Protection Regulation', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, Abingdon-New York, 2019, pp. 168-180, e al Regolamento sull'intelligenza artificiale proposto nel 2021 e approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024, COMMISSIONE EUROPEA, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonized rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain Union legislative acts*, COM(2021) 206 final, 2021/0106 (COD) del 21 aprile 2021, particolarmente rilevante, tra l'altro, con riguardo alla sorveglianza di massa e tecnologie di riconoscimento facciale.

[18] Tali interventi si inseriscono in un quadro più ampio che vede il legislatore europeo utilizzare il mercato quale incentivo per l'adeguamento dei processi di produzione a criteri di sostenibili-

Tali iniziative hanno una portata limitata, da un lato con riguardo al settore di applicazione, essendo riferibili solamente ad alcune filiere e agli operatori di tali filiere produttive, dall'altro una portata limitata con riguardo all'aspetto sostanziale dei diritti umani di volta in volta considerati. In questi casi, la sostenibilità della catena globale del valore diventa, di fatto, una caratteristica del prodotto, sulla base del quale si innescano gli eventuali divieti di esportazione o importazione e il soggetto importatore diventa garante del rispetto dei diritti umani lungo la catena globale del valore; per questo tali strumenti possono essere definiti *product-based*[19]. Un'analisi del contenuto degli stessi è quindi essenziale per far emergere tali limiti e comprendere al meglio la necessità e l'opportunità di adottare uno strumento di tutela dei diritti umani a portata generale, come la CSDDD. Nei paragrafi che seguono si procederà quindi ad una rapida disamina dei regolamenti già in vigore ovvero in corso di adozione.

3.1. Il Regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto

La necessità di fornitura costante di alcuni minerali, specialmente in relazione alla produzione di strumenti tecnologici ed informatici avanzati e cruciali nella transizione ecologica verso la produzione di energie rinnovabili[20], ha da

---

tà sociale ed ambientale. Rientrano in questa prospettiva anche il sistema di preferenze generalizzate SPG+ che prevede un regime di favore per i paesi esportatori verso l'UE che ratificano e attuano le convenzioni internazionali sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la buona amministrazione. Sul tema si veda G. ADINOLFI, 'Gli obiettivi e la sfera di operatività degli accordi preferenziali dell'Unione europea', in G. ADINOLFI (a cura di), *Gli accordi preferenziali di nuova generazione dell'Unione europea*, Torino, 2021, pp. 3-32 e, della stessa Autrice, 'A Cross-Cutting Legal Analysis of the European Union Preferential Trade Agreements'Chapters on Sustainable Development: Further Steps Towards the Attainment of the Sustainable Development Goals?', in C. BEVERELLI, J. KURTZ, D. RAESS (eds), *International Trade, Investment, and the Sustainable Development Goals: World Trade Forum*, Cambridge, 2020, pp. 15-49.

[19] La posizione della *lead firm* è quindi assunta, in questi casi, dal soggetto importatore, indipendentemente dalla sua dimensione, a differenza di quanto accade nella CSDDD come si vedrà in seguito. Su tale aspetto e sulla classificazione degli strumenti adottati dal legislatore europeo sulla base del soggetto responsabile per la catena globale del valore si veda A. BECKERS, 'Global Value Chains in EU Law', cit., p. 21 ss. Oltre agli strumenti che identificano le società apicali in base al ruolo (ad esempio i produttori) o alla dimensione (come la CSDDD), l'Autrice identifica un terzo modello, in cui gli obblighi di tutela dei diritti umani nella catena del valore sono connessi al prodotto o ad alcune condotte, quindi indipendenti dalle caratteristiche e dal ruolo del soggetto obbligato.

[20] Non ci si soffermerà qui sul recente Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 *che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020*, in GUUE L del 3 maggio 2024. Pur riguardando tutte le attività e i processi coinvolti nell'esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio di materie prime strategiche e critiche, di cui la norma fornisce un elenco (artt. 3 e 4), il Regolamento non prevede un dovere di diligenza nell'approvvigionamento. I Principi Guida ONU e le Linee

tempo acceso i riflettori sulle condizioni di estrazione delle materie prime a tal fine necessarie nei paesi esportatori. In particolare, specialmente nelle aree caratterizzate da grave instabilità socio-politica il rischio connesso a tali produzioni riguarda il nesso tra sfruttamento illegale delle materie prime e conflitti, laddove i proventi dei primi possano essere utilizzati per finanziare ed alimentare i secondi [21]. Tale circostanza e la sua rilevanza per il mantenimento della pace nelle regioni interessate, ha portato la comunità internazionale ad interessarsi al tema in diverse occasioni dando origine a molteplici iniziative e prese di posizione, anche in ottica di collaborazione tra pubblico e privato [22].

In tale contesto, nel 2017, l'Unione europea ha adottato il Regolamento 2017/821 [23], entrato in vigore nel 2021, che prevede obblighi in materia di dovere di diligenza per gli importatori nell'Unione di alcune materie prime, in particolare stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio di conflitto. Scopo del Regolamento è la riduzio-

Guida OCSE sono tuttavia richiamati nell'allegato III, quali criteri di riferimento per il riconoscimento dei progetti strategici. Per considerazioni più ampie sul tema delle risorse critiche nel commercio internazionale, in particolare in relazione alle restrizioni all'esportazione anche in considerazione dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente, si rinvia a I. ESPA, *Export Restrictions on Critical Minerals and Metals: Testing the Adequacy of WTO Disciplines*, Cambridge, 2015.

[21] Sul rapporto tra lo sfruttamento delle risorse naturali e i conflitti armati si veda M. PERTILE, *Diritto internazionale e rapporti economici nelle guerre civili*, Napoli, 2020, in particolare p. 87 e ss.; dello stesso Autore, più ampiamente, si veda *La relazione tra risorse naturali e conflitti armati nel diritto internazionale*, Padova, 2012.

[22] Si vedano, ad esempio, la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, UN Doc. S/RES/1952, 29 novembre 2010 e la Dichiarazione di Lusaka, firmata da undici Stati in seno alla International Conference on the Great Lakes Region nel 2010. Tra le iniziative più recenti e di portata più generale si segnala il rapporto dello UN PANEL ON CRITICAL ENERGY TRANSITION MINERALS, *Resourcing the Energy Transition: Principles to Guide Critical Energy Transition Minerals Towards Equity and Justice*, 11 settembre 2024, che stabilisce alcuni Principi Guida sull'approvvigionamento responsabile lungo l'intera *value chain* dei minerali necessari per la costruzione, produzione, distribuzione e stoccaggio delle energie rinnovabili e delle relative infrastrutture (secondo la definizione di 'critical energy transition minerals'fornita dal Panel).

[23] Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 *che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio*, in GUUE L 130/1 del 19 maggio 2017. Per un commento sul regolamento si veda M. PERTILE, 'Gli obblighi di diligenza delle imprese e i minerali provenienti da zone di conflitto: riflessioni sull'origine e sulla rilevanza del concetto di *conflict minerals*', in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2021, pp. 391-420; C. MACCHI, 'A Glass Half Full: Critical Assessment of EU Regulation 2017/821 on Conflict Minerals', in *Journal of Human Rights Practice*, 2022, pp. 270-290; V. GRADO, 'EU Approaches to 'Conflict Minerals': Are They Consistent with the UN/OECD Supply Chain Due Diligence Standards?', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, cit., pp. 157-167. Per una disamina del regolamento in questione in relazione alle criticità nel più ampio quadro del commercio internazionale, si veda E. PARTITI, S. VAN DER VELDE, 'Curbing Supply-Chain Human Rights Violations Through Trade and Due Diligence. Possible WTO Concerns Raised by the EU Conflict Minerals Regulation, in *Journal of World Trade*, 2017, pp. 1043-1068.

ne delle possibilità per i gruppi armati e le forze di autofinanziarsi attraverso il commercio delle materie prime interessate dall'ambito di applicazione della norma[24].

L'atto trae spunto dai lavori svolti sul tema in seno all'OCSE, i quali hanno portato all'adozione delle relative Linee Guida sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio[25]. Invero, il Regolamento stesso impone agli importatori dell'Unione di tali prodotti di adempiere agli obblighi in materia di *due diligence* in conformità a quanto previsto all'allegato II di dette Linee Guida.

Ai sensi del Regolamento, gli importatori sono tenuti a adottare un sistema di gestione della propria catena di approvvigionamento che garantisca la tracciabilità dei fornitori, identificare i rischi di effetti negativi della propria catena di approvvigionamento e adottare una strategia per prevenirli o ridurli, sottoporsi a audit condotto da soggetti terzi indipendenti, comunicare alle autorità competenti e ai propri acquirenti le informazioni raccolte[26]. Il regolamento prevede poi che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento da parte degli importatori.

Il Regolamento in esame ha sicuramente il pregio di essere uno dei primi tentativi di imporre un dovere di diligenza con riguardo all'intera catena del valore. Tuttavia, se visto alla luce dei Principi Guida ONU, esso presenta diverse criticità. Da un punto di vista dell'ambito di applicazione oggettivo, il Regolamento ha una duplice limitazione. Da un lato, la sua applicazione è limitata dalla tipologia di prodotto o componente importato nel mercato dell'Unione, che non include tutti i minerali la cui estrazione è potenzialmente fonte di finanziamento dei conflitti o comunque connessa a pratiche di violazione sistematica dei diritti umani (si pensi, ad esempio, all'estrazione del cobalto o del litio). Dall'altro lato, l'ambito è ulteriormente ristretto dalla previsione di limiti minimi di quantità di prodotto importato, al di sotto del quale il Regolamento non trova applicazione. Peraltro, il Regolamento si applica ai soli soggetti importatori, che quindi diventano catalizzatori del dovere di diligenza lungo la catena del valore, lasciando invece fuori dal campo di applicazione soggettivo sia gli importatori di semilavorati, sia le imprese che utilizzano tali materie prime nella successiva produzione di prodotti finiti destinati al mercato. Come è evidente, tale limitazione restringe notevolmente l'ambito dei soggetti che sarebbero invece tenuti ad adottare processi di *due diligence* secondo le ipotesi di coinvolgimento descritte nei Principi Guida ONU.

---

[24] Regolamento (UE) 2017/821, cit., art. 1.1.

[25] OCSE, *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, terza edizione, Parigi, 2016. L'obiettivo espresso, che si legge nell'introduzione del documento, è di aiutare gli operatori privati a rispettare i diritti umani e ad evitare di contribuire ai conflitti attraverso le loro scelte di approvvigionamento.

[26] Regolamento (UE) 2017/821, cit., artt. 4-7.

3.2. Il Regolamento sui prodotti derivanti da deforestazione e il (futuro) Regolamento sui prodotti derivanti da lavoro forzato

A completare il quadro sopra descritto si aggiungono due ulteriori interventi normativi che mirano a restringere l'immissione sul mercato di alcuni prodotti connessi a filiere o problematiche particolarmente rilevanti e dunque oggetto di specifica disciplina *product-based*. Si tratta del Regolamento UE 1115/2023 relativo ai prodotti associati alla deforestazione (c.d. EUDR)[27] e della Proposta di Regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione[28].

Il Regolamento relativo ai prodotti derivanti dalla deforestazione detta una disciplina che innova rispetto a quella prevista dal primo strumento con cui l'Unione europea ha previsto un obbligo di *due diligence* per le imprese operanti nel settore del commercio del legname. Il EUDR abroga infatti il Regolamento UE 995/2010 in materia di commercializzazione del legno e prodotti derivati, noto come *Timber Regulation* (c.d. EUTR), che entrò in vigore nel 2013. Nonostante un ambito di applicazione ristretto agli operatori del settore, il EUTR era particolarmente rilevante proprio perché (insieme al Regolamento 2017/821 sopra descritto) per la prima volta applicava i principi della dovuta diligenza alla filiera di approvvigionamento del legname, prevedendo da un lato il divieto di immissione nel mercato dell'Unione europea di legname e prodotti derivati raccolti illegalmente e, dall'altro lato, un obbligo di valutazione del rischio da parte degli importatori basata su una procedura di *due diligence*.

Sulla scia di tali previsioni, nel 2020 il Parlamento europeo adottava una risoluzione al fine di chiedere alla Commissione la presentazione di una proposta legislativa per "fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, basato sull'obbligo di dovuta diligenza"[29], in considerazione delle implicazioni note del degrado ambientale, in particolare legato alla deforestazione e all'espansione della produzione agricola, sui diritti umani e sul cambiamento climatico. L'interconnessione tra deforestazione e degrado forestale e rispetto dei diritti umani è tale che il Parlamento europeo chiedeva che la valutazione del rischio legato ai prodotti connessi alla deforestazione prendesse espressamente in

---

[27] Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 *relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010*, in GUUE L 150/206 del 9 giugno 2023.

[28] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione*, COM(2022) 453 final, 14 settembre 2022, 2022/0269(COD). Al momento della scrittura del presente lavoro, l'iter della procedura legislativa ordinaria per l'adozione del regolamento in questione è ancora in corso.

[29] Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 *recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE* (2020/2006(INL), in GU C 404 del 6 ottobre 2021.

considerazione la protezione dei diritti umani in particolare dei popoli indigeni e delle comunità locali interessati da tali pratiche [30].

Il Regolamento sulla deforestazione attualmente in vigore prevede quindi norme che condizionano l'importazione, l'esportazione o l'immissione sul mercato europeo di merci "che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime [quali] bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno" [31]. Tali prodotti possono quindi circolare o uscire dal mercato europeo solo se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di origine [32] e sono corredati da una dichiarazione di dovuta diligenza [33]. Il Regolamento impone quindi agli operatori obblighi di diligenza in relazione ai prodotti acquistati dai fornitori; il processo di *due diligence* è fondato sulla valutazione del rischio [34] alla luce delle informazioni raccolte dall'operatore e, tra l'altro, della complessità della catena del valore e del rischio di elusione. A meno che il rischio riscontrato alla luce del processo di valutazione non sia nullo o trascurabile, l'operatore è tenuto ad applicare procedure e misure di attenuazione del rischio ovvero ad astenersi dall'immettere il prodotto sul mercato. Anche questo Regolamento prevede l'istituzione di autorità competenti a verificare che gli operatori e i commercianti rispettino le norme previste dal regolamento. In caso di rischio elevato di non conformità dei prodotti, l'immissione di questi ultimi sul mercato può essere sospesa o gli stessi sequestrati. Il Regolamento prevede poi la possibilità di erogare "misure correttive" nei confronti degli operatori che non si conformino agli obblighi di dovuta diligenza, che vanno dalla richiesta di rettifica dell'inadempienza al divieto di immissione o ritiro dal mercato del prodotto [35] e la predisposizione di un sistema di sanzioni [36].

La Proposta di Regolamento relativa all'immissione sul mercato dell'Unione dei prodotti derivanti da lavoro forzato si fonda su principi simili a quelli del EUDR. Tra gli obiettivi della Proposta vi è la promozione delle norme sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, unitamente al contrasto al lavoro forza-

---

[30] Regolamento (UE) 2023/1115, cit. considerando 41, 42.

[31] *Ibidem*, art. 1.

[32] *Ibidem*, art. 2 n. 40, ai sensi del quale la "legislazione pertinente del paese di produzione" include a) diritti d'uso del suolo; b) tutela dell'ambiente; c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno; d) diritti di terzi; e) diritti dei lavoratori; f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale; g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; h) disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

[33] *Ibidem*, art. 3.

[34] *Ibidem*, art. 10. La classificazione del livello di rischio dei paesi di origine è effettuata tenendo conto, tra le altre cose, dell'eventuale esistenza, rispetto o effettiva applicazione di leggi a tutela dei diritti umani e di popoli indigeni, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. d).

[35] *Ibidem*, art. 24.

[36] *Ibidem*, art. 25.

to. Scopo esplicito del Regolamento è anche evitare che gli Stati membri assumano iniziative legislative unilaterali divergenti, le quali potrebbero finire con il facilitare l'elusione delle norme e provocare distorsioni del mercato interno.

La Proposta mira quindi a vietare sia l'immissione che la messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, come definito dall'art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'OIL. Sotto questo aspetto, il Regolamento sarebbe complementare rispetto ad altri strumenti di contrasto al lavoro forzato già esistenti nel quadro dell'Unione, quali la Direttiva sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani [37] e la CSDDD di cui si dirà in seguito; queste infatti stabiliscono obblighi e responsabilità delle imprese in relazione all'utilizzo di lavoro forzato (quale scopo ultimo della tratta o nel più ampio quadro della tutela dei diritti umani della CSDDD), ma non prevedono conseguenze in termini di limitazione della circolazione dei prodotti sul mercato.

La Proposta, nella sua versione attuale, si rivolge agli operatori economici interessati vietando di immettere [38], mettere a disposizione [39] e esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato [40], intendendosi con ciò qualsiasi prodotto per il quale si sia fatto ricorso a lavoro forzato in una qualsiasi fase della produzione, lungo l'intera catena di approvvigionamento, includendo quindi le fasi di estrazione o raccolta, produzione o fabbricazione incluse le lavorazioni o trasformazioni [41].

La norma è incentrata sull'attività delle Autorità (che saranno designate dagli Stati membri) che avranno il compito di valutare il rischio di violazione del divieto da parte degli operatori e, sulla base di tale valutazione probabilistica, avviare delle indagini qualora vi sia un sospetto fondato di violazione del divieto [42]. In fase di avvio delle indagini e al fine di valutare l'opportunità delle stesse,

---

[37] Direttiva UE 2011/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, in GUUE L 101 del 15 aprile 2011. A ciò si aggiunge il divieto per i datori di lavoro di assumere cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, incluse le vittime di tratta, come da Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, *che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, in GUUE L 168 del 30 giugno 2009.

[38] Ai sensi della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione*, cit., art. 2, lett. e), per "immissione" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto nel mercato dell'Unione.

[39] *Ibidem*, art. 2, lett. d), per "messa a disposizione" sul mercato si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, anche a titolo gratuito e anche attraverso vendite online o a distanza.

[40] *Ibidem*, art. 1.1.

[41] *Ibidem*, art. 2, lett. g).

[42] *Ibidem*, art. 4 e ss.

l'autorità competente può chiedere agli operatori economici interessati le informazioni sulle misure che sono state adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano [43], tenendo conto dei doveri di diligenza previsti dalla legislazione applicabile dell'Unione ma anche degli orientamenti o delle raccomandazioni in materia di dovere di diligenza previste dall'ONU, dall'OIL e dall'OCSE nonché di altre organizzazioni internazionali pertinenti. In caso vengano avviate le indagini a seguito della richiesta di informazioni e venga verificata una violazione del divieto di immissione (messa a disposizione, esportazione) previsto dal Regolamento, le autorità competenti hanno a disposizione diverse opzioni sanzionatorie: oltre ad emanare un divieto di immissione, messa a disposizione o esportazione dei prodotti oggetto di indagine, questi possono essere ritirati dal mercato dell'Unione.

È quindi evidente che, pur non imponendo direttamente obblighi di *due diligence* in capo agli operatori, il Regolamento costituirà un chiaro incentivo per gli operatori ad adottare un processo di *due diligence* per poter immettere sul mercato prodotti che presentino un possibile rischio di violazione delle norme in materia di lavoro forzato.

4. Strumenti legislativi *practice-based* per regolare le catene globali del valore: l'esempio della regolamentazione della filiera agroalimentare

L'imposizione di obblighi di *due diligence* in capo agli operatori privati che ricalcano, nella sostanza, il processo di HRDD previsto dai Principi Guida ONU e dalle Linee Guida OCSE non è l'unico strumento utilizzato dal legislatore europeo per garantire il rispetto dei diritti umani lungo le catene del valore. L'obiettivo di accompagnare le imprese verso una produzione maggiormente sostenibile dal punto di vista del rispetto dei diritti umani (oltre che ambientale) è infatti affrontato anche attraverso l'imposizione di obblighi e la previsione di divieti che indirettamente incidono su tale aspetto dell'economia globale (e non solo), prevedendo incentivi o disincentivi a tenere (o non tenere) determinate condotte, ovvero vietando condotte che, in via mediata, possono avere effetti a cascata sul rispetto dei diritti umani lungo le filiere. Dal momento che tali strumenti si concentrano sulle condotte di alcuni attori della catena del valore, possono essere definiti *practice-based* [44].

Il contesto della filiera agroalimentare può costituire un valido esempio per

[43] *Ibidem*, art. 4.3.

[44] La classificazione è nuovamente ispirata da A. BECKERS, 'Global Value Chains in EU Law', cit., p. 21.

analizzare due ulteriori strumenti recentemente adottati dal legislatore europeo che presentano queste caratteristiche: la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali in agricoltura [45] (c.d. Direttiva UTP, dall'acronimo inglese di *Unfair Trading Practices*) e la nuova disciplina della Politica Agricola Comune (PAC) [46] che, dopo lunghe negoziazioni, prevede oggi una clausola di condizionalità sociale, accanto a quella ambientale che era già presente nella precedente disciplina della PAC [47].

È bene notare sin d'ora che le filiere agroalimentari sono già interessate in larga parte dagli strumenti che prevedono una *due diligence* delle imprese ai fini dell'immissione, messa a disposizione o esportazione di prodotti nel e dal mercato dell'Unione. Si pensi, da un lato, alle filiere interessate dal Regolamento deforestazione, che come si è visto includono l'allevamento di bovini e la produzione di cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legname; dall'altro alla rilevanza del fenomeno del lavoro forzato in agricoltura, pacificamente riconosciuto come problema strutturale della produzione agroalimentare, che quindi sarà interessata dall'applicazione del futuro (se adottato) Regolamento sul divieto di importazione dei prodotti derivanti da lavoro forzato [48]. Ancor più mirati sono, tuttavia, i due strumenti legislativi sopra richiamati che verranno analizzati nel seguito evidenziandone le potenzialità e le criticità rispetto alla tutela dei diritti umani lungo le catene globali del valore nel settore agricolo.

Vale la pena segnalare che il mercato agroalimentare presenta delle peculiarità che lo rendono particolarmente prono all'emergere di violazioni strutturali di diritti umani. Da un lato, il fatto che la produzione agricola sfugga alle normali pratiche di mercato data la variabilità degli elementi naturali che ne caratterizzano alea e stagionalità, con conseguenze di precarietà soprattutto dal punto di vista dei lavoratori impiegati nel settore. Dall'altro lato perché il passaggio da una produzione agricola limitata e di sussistenza ad una produzione agroalimentare rivolta al mercato globale ha inciso particolarmente sulla vita delle comunità locali interessate dalla presenza di grandi imprese, in termini di accaparra-

---

[45] Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 *in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare*, in GUUE L 111/59 del 25 aprile 2019.

[46] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*, in GUUE L 435 del 6 dicembre 2021; Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013*, in GUUE L 435/187 del 6 dicembre 2021.

[47] Per una disamina della normativa in questione nella più ampia ottica degli strumenti di *business and human rights* sia consentito il rinvio a E. CORCIONE, 'Disconnecting agricultural workers'exploitation from migration policies: a trend towards a business and human rights approach in the European Union', in *European Law Open*, 2022, pp. 699-710.

[48] Su cui si veda il par. 3.2 precedente.

mento delle terre e sfruttamento delle risorse, ponendo anche più ampi problemi di responsabilità degli Stati [49]. Di conseguenza, è chiaro che il legislatore, sia a livello internazionale che a livello europeo, si sia particolarmente concentrato sulla regolamentazione di questo settore. Non a caso, a tale ultimo proposito, il settore agroalimentare era stato inizialmente indicato quale settore a rischio nella prima proposta della CSDDD, che prevedeva l'applicazione delle relative norme sulla *due diligence* obbligatoria in materia di diritti umani alle imprese operanti nel settore agroalimentare secondo soglie più basse rispetto alla soglia generale.

4.1. L'effetto indiretto della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali in agricoltura

La Direttiva UTP non ha come obiettivo immediato la regolamentazione dei rapporti tra le imprese e le potenziali vittime nella catena agroalimentare ai fini della tutela dei diritti umani. Il focus della Direttiva, infatti, sono i rapporti tra gli operatori economici che operano all'interno di a tale filiera [50].

Ciononostante, questo è uno degli strumenti che può avere, indirettamente, un impatto maggiormente positivo in termini di rispetto dei diritti umani nella filiera agroalimentare. Le premesse che hanno portato all'adozione della Direttiva chiariscono bene l'esistenza di questo obiettivo mediato, nonché la piena consapevolezza da parte del legislatore europeo del rapporto di causazione tra la violazione dei diritti umani e gli squilibri e nelle asimmetrie che corrono lungo la catena del valore tra gli operatori economici che ne fanno parte. Tale consapevolezza si è quindi tradotta in divieti mirati nei confronti di alcune pratiche commerciali.

La Direttiva UTP muove dal presupposto che le pratiche commerciali sleali tra operatori commerciali nel settore agroalimentare siano il risultato di gravi asimmetrie nel potere contrattuale tra detti operatori, causata dalla dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, il quale può imporre all'operatore più debole condizioni particolarmente svantaggiose; l'effetto di tali condizioni si riverbera però sull'intera filiera, determinando un impatto "a cascata" che coinvolge da ultimo i produttori delle materie prime [51]. La Direttiva mira

---

[49] Così A. LIGUSTRO, 'Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio', in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, pp. 419-420.

[50] Per un commento sulla Direttiva si veda H. SCHEBESTA et al., 'Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain: Regulating Right?', in *European Journal of Risk Regulation*, 2018, pp. 690-700; F. CAFAGGI, P. IAMICELI, 'Unfair Trading Practices in Food Supply Chains: Regulatory Responses and Institutional Alternatives in the Light of the New Directive', in *European Review of Private Law*, 2019, pp. 1075-1113.

[51] Direttiva (UE) 2019/633, cit., considerando 7, 9.

quindi a riequilibrare le asimmetrie tra operatori con diverso potere contrattuale, tutelando i fornitori più deboli (identificati in base al fatturato).

A tal fine, la Direttiva impone quindi agli Stati membri di introdurre nei rispettivi ordinamenti il divieto di ricorrere ad alcune pratiche commerciali, considerate scorrette *tout court*, quali l'annullamento di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili senza un preavviso che consenta al fornitore di trovare un'alternativa per commercializzare i prodotti, la modifica unilaterale delle condizioni di fornitura di prodotti agricoli e alimentari, le eccessive dilazioni nei pagamenti [52]. Altre pratiche commerciali sono invece vietate solo qualora non sia intervenuta tra le parti una approvazione esplicita, in termini chiari e univoci [53]: così ad esempio la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi della scontistica o della pubblicità sui prodotti venduti dall'acquirente.

Data la sua natura, la Direttiva UTP impone agli Stati di istituire un meccanismo di reclamo presso un'autorità nazionale (c.d. autorità di contrasto) che abbia la funzione specifica di ricevere tali ricorsi da parte delle imprese che intendano denunciare l'utilizzo di pratiche vietate da parte di loro partner commerciali [54]. L'autorità di contrasto ha poi poteri di indagini sui fatti oggetto dei reclami, che possono sfociare in accertamenti delle violazioni e imporre la cessazione della pratica vietata o sanzioni nei confronti dell'impresa denunciata [55].

In un'ottica di tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore, la Direttiva in esame ha certamente qualche pregio. Nonostante essa sia destinata ad operare solo nei rapporti tra un'impresa e i fornitori diretti cui quest'ultima è legata contrattualmente (c.d. *fist tier*), le implicazioni delle sue previsioni sono molto più ampie. Il rafforzamento del potere contrattuale e della posizione nella filiera agroalimentare degli operatori economici più deboli, infatti, ha conseguenze che si ripercuotono potenzialmente anche a rapporti estranei a quelli commerciali tra operatori e, segnatamente, sul rispetto dei diritti umani degli individui impiegati in tutti i livelli della catena del valore. Le condizioni imposte dai grandi attori della filiera agroalimentare sono infatti considerate tra i principali fattori che possono incentivare gli operatori più deboli a ridurre laddove possibile i costi di produzione e, tipicamente, il costo della manodopera [56]. Non

[52] *Ibidem*, art. 3.

[53] *Ibidem*, art. 3 comma 2.

[54] *Ibidem*, artt. 4-5.

[55] *Ibidem*, art. 6.

[56] L'importanza del fenomeno è tale che la CSDDD di cui si parlerà nel prosieguo ne riconosce esplicitamente la criticità, affermando al considerando (47) che: "[È] di particolare importanza contrastare le pratiche di acquisto dannose e le pressioni a livello di prezzo sui produttori, in particolare quelli di dimensioni più piccole, in relazione alle vendite di prodotti agricoli e alimentari. Al fine di affrontare gli squilibri di potere nel settore agricolo e garantire prezzi equi in tutte le fasi della filiera agroalimentare e rafforzare la posizione degli agricoltori, i grandi trasformatori e rivenditori al dettaglio di prodotti alimentari dovrebbero adattare le loro pratiche di acquisto,

a caso, nella trasposizione nell'ordinamento italiano della Direttiva in questione, è stato previsto il divieto di ricorso alle aste elettroniche a doppio ribasso [57], riconosciute come un possibile incentivo al ricorso a pratiche di sfruttamento lavorativo in agricoltura, insieme alla vendita di prodotti sottocosto da parte della grande distribuzione organizzata [58]. Indirettamente, quindi, la Direttiva prende in considerazione quegli impatti negativi sui diritti umani derivanti da condotte che, nel linguaggio dei Principi Guida ONU e delle Linee Guida OCSE, potrebbero definirsi di 'contributo' o del 'collegamento diretto' con le attività di un'impresa in virtù delle proprie relazioni commerciali [59]. Alcune delle pratiche vietate dalla Direttiva sono infatti utilizzate come esempio di coinvolgimento rilevante dell'impresa ai sensi delle Linee Guida OCSE. La guida per l'impresa responsabile nella filiera agroalimentare redatta dall'OCSE e dalla FAO riporta infatti il seguente esempio di 'contributo' dei *food retailer* nell'ambito della catena del valore nel settore agroalimentare: "[I]f a large food retailer requires tight delivery schedules of seasonal and fresh agricultural products, such as strawberries, it may lead its suppliers to suddenly increase their workforce to meet the demand, and thus generate abuses of temporary migrant workers. The food retailer should thus cease its contribution to this adverse impact by, for instance, easing the pressure on its supplier or increasing purchasing prices to take into account the cash flow constraints of its suppliers" [60].

Di converso, mentre la Direttiva in esame ha certamente il pregio di allargare la visuale dei problemi della produzione agricola ad una prospettiva di catena del valore, avvicinandosi al coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, essa risulta priva di una prospettiva di tutela delle vittime. Ancorché esse possano essere destinatarie indirette dei benefici derivanti dalla predisposizione di meccanismi volti a riequilibrare le disuguaglianze lungo la filiera, la Direttiva non contempla alcun rimedio azionabile dalle vittime delle violazioni che possono con-

---

nonché elaborare e utilizzare politiche di acquisto che contribuiscano a salari e redditi di sussistenza per i loro fornitori. Poiché si applica solo alla condotta d'impresa degli operatori più grandi, ossia gli operatori con un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450.000.000 EUR, *la presente direttiva dovrebbe andare a beneficio dei produttori agricoli con un minore potere contrattuale*. Inoltre, dato che le società costituite conformemente al diritto di un paese terzo sono parimenti soggette alla presente direttiva, ciò tutelerebbe i produttori agricoli dell'Unione dalla concorrenza sleale e dalle pratiche dannose da parte degli operatori stabiliti non solo all'interno ma anche all'esterno dell'Unione". Più in generale sul punto si rinvia alle ricerche confluite nel rapporto di BETTER BUYING INSTITUTE, *Purchasing Practices and Factory-Level Noncompliances: How the Available Research Can Inform Supply Chain Due Diligence*, gennaio 2023.

[57] Decreto Legislativo n. 198/2021, art. 5.1 (a).

[58] MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e caporalato 2020-2022*, Priorità Azione 2, 24, disponibile all'indirizzo https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf.

[59] Su tali definizioni si rimanda al precedente cap. 3, par. 3.5.2.

[60] OCSE, *OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chain*, Paris, 2016, p. 37.

seguire alle pratiche commerciali scorrette, secondo il meccanismo 'a cascata' sopra descritto; ciò, legittimamente, in ragione della natura di strumento di tutela della concorrenza (e non di tutela dei diritti umani) della Direttiva in questione.

4.2. La clausola di condizionalità sociale nella Politica Agricola Comune

A fine dicembre 2021, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la nuova disciplina della PAC[61]. Tra le più importanti novità della nuova PAC vi è l'inserimento di una clausola di condizionalità sociale[62], in aggiunta alla già presente clausola di condizionalità ambientale, ora ampliata e aggiornata in allineamento agli obiettivi climatici dell'Unione espressi nel *Green Deal* e nel programma *From Farm to Fork*[63]. Il meccanismo di condizionalità, previsto all'art. 14 del Regolamento 2115/2021, dovrebbe subordinare l'erogazione degli aiuti economici previsti dalla disciplina della PAC (pagamenti diretti e annuali) ai beneficiari a fronte del rispetto da parte di questi ultimi di alcune specifiche disposizioni che riguardano i diritti dei lavoratori[64]. Più nello specifico, la disposizione prevede l'indicazione, nei piani strategici della PAC redatti dagli Stati, delle sanzioni amministrative applicabili agli agricoltori e ai beneficiari dei supporti economici derivanti dalla PAC in caso questi ultimi non rispettino i requisiti richiesti dall'applicazione delle normative di cui agli atti elencati nell'Alle-

[61] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*, in GUUE L 435 del 6 dicembre 2021; Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013*, in GUUE L 435/187 del 6 dicembre 2021.

[62] L'inserimento della clausola di condizionalità sociale avveniva su impulso di diverse organizzazioni di settore a livello europeo, tra cui EFFAAT, di cui si veda ad esempio la lettera aperta pubblicata sul sito https://effat.org/wp-content/uploads/2021/02/Open-Letter-The-new-CAP-needs–Social-Conditionality-With-signatories-1.pdf; d'altronde la necessità e l'opportunità di prevedere un meccanismo di condizionalità sociale era già stata rilevata come possibile meccanismo per disincentivare l'utilizzo di pratiche di sfruttamento in agricoltura, sul tema si veda J. HUNT, 'Making the CAP Fit: Responding to the Exploitation of Migrant Agricultural Workers in the EU', in *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 2014, pp. 131-152.

[63] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Una strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM(2020) 381 final del 20 maggio 2020.

[64] L'art. 14.1 recita: "[G]li Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV".

gato IV del Regolamento. L'allegato IV fa riferimento ad atti legislativi che riguardano, rispettivamente, condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili [65], la promozione e il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori [66] e alcuni requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori [67], specificando altresì le singole disposizioni di ciascun atto che rilevano ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Dal quadro appena descritto si evince già chiaramente che l'ambito di operatività del meccanismo di condizionalità è molto limitato dal punto di vista sostanziale. Il richiamo a specifici atti legislativi (e addirittura a singole disposizioni degli stessi) limita di molto l'ambito di operatività degli incentivi, che di fatto riguardano il rispetto di condizioni minime di tutela dei lavoratori, senza considerare le più ampie ricadute in termini di tutela dei diritti umani che derivano da situazioni anche formalmente rispettose delle disposizioni richiamate. Restano ad esempio escluse prassi particolarmente diffuse in agricoltura, come ad esempio il c.d. lavoro grigio, che consiste in rapporti di lavoro formalmente regolari, ma che presentano elementi di irregolarità sostanziale nel loro svolgimento [68]. Inoltre, da un punto di vista procedurale, il meccanismo così previsto è difficilmente inquadrabile come un'effettiva condizionalità: il rispetto dei requisiti, seppure estremamente delimitati dal punto di vista sostanziale, non è richiesto né verificato *ex ante*, cioè prima dell'erogazione dei contributi ai sensi della PAC. Questi vengono quindi erogati in ogni caso e solo, eventualmente, *ex post*, verrà somministrata una sanzione al beneficiario che non si sarà attenuto alle previsioni di cui all'Allegato IV. Tale sanzione, peraltro, è applicabile qualora vi sia un accertamento "in via definitiva" di una violazione delle norme che attuano le direttive di cui all'allegato IV [69].

---

[65] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 *relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea*, in GUUE L 186/105 del 11 luglio 2019.

[66] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 *concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*, in GUUE L 183 del 29 giugno 1989.

[67] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 *relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro* (seconda Direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE), in GUUE L 260/5 del 3 ottobre 2009.

[68] Così definito dal Piano Nazionale emersione del lavoro sommerso adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d.m. 221 del 19 dicembre 2022, aggiornato con d.m. 58 del 6 aprile 2023.

[69] Così ad esempio l'art. 2.1 del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*, in GU Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023. A tal proposito occorre tuttavia segnalare che il successivo Decreto Legislativo del 23 novembre 2023, n. 188 recante disposizioni integrative e correttive al precedente Decreto Legislativo ha previsto l'introduzione di un comma 1 *bis* al summenzionato art. 2, che

Posta in termini di incentivo, in via indiretta, al rispetto dei diritti dei lavoratori nella filiera agricola, l'innovazione introdotta dalla nuova disciplina della PAC solleva non pochi dubbi rispetto ad alcuni aspetti essenziali della tutela dei diritti umani. Dal punto di vista oggettivo, il riferimento a (pochi) diritti dei lavoratori, limitati peraltro ad aspetti formali del rapporto di lavoro e ad alcune norme in materia di salute e sicurezza, limita gravemente l'operatività del meccanismo di condizionalità. Dal punto di vista soggettivo, e rispetto alla configurazione di un possibile incentivo al rispetto dei diritti umani nella catena del valore, la condizionalità opera solo nei confronti dei soggetti che instaurano un rapporto contrattuale diretto con i lavoratori, escludendo così tutti gli attori che possono contribuire a tali violazioni in via indiretta.

5. I limiti degli strumenti di incentivo per un'efficace tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore

Gli strumenti fin qui esaminati contribuiscono a rafforzare la tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore, seppure in via indiretta. Essi infatti incentivano le imprese a raccogliere le informazioni circa le possibili violazioni dei diritti umani che occorrono lungo le proprie catene globali del valore e a prendere provvedimenti in senso preventivo e rimediale rispetto ai rischi identificati. In mancanza, essi possono essere sottoposti a sanzioni di vario tipo, dal divieto di messa in commercio dei prodotti, alla revoca dei sussidi, alla somministrazione di sanzioni pecuniarie.

Tuttavia, dalla disamina degli interventi del legislatore europeo sopra richiamati appare chiaro che nessuno di essi è in grado di rispondere in maniera adeguata alle istanze di tutela dei diritti umani che emergono nel contesto delle catene globali del valore. A titolo esemplificativo si farà qui riferimento a tre elementi che appaiono particolarmente rilevanti ai fini di una piena tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore, come delineata nei Principi Guida ONU, ma anche nel diritto internazionale dei diritti umani[70]: la portata oggettiva, la portata soggettiva, l'accesso ai rimedi.

---

recita: "[Q]ualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda". Considerata la rilevanza dell'art. 603 *bis* c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") in relazione alla tutela dei diritti umani nel lavoro agricolo, la modifica ci sembra di non poco conto e particolarmente estensiva rispetto all'ambito di applicazione sostanziale e anche rispetto alle contingenze procedurali previste dalla disciplina PAC.

[70] Alcuni di questi requisiti essenziali per una efficace tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore sono state messe in luce anche al fine di valutare l'efficacia delle leggi nazionali che

Il primo limite riscontrabile in alcuni degli strumenti sopra richiamati è relativo alla limitazione dell'ambito di applicazione oggettivo. La parcellizzazione dei diritti è in principio incompatibile con la tutela dei diritti umani, le cui caratteristiche principali sono l'indivisibilità e l'interdipendenza [71]. Tale visione è peraltro accolta anche nell'ambito dei Principi Guida ONU, che confermano come l'attività d'impresa possa astrattamente incidere su tutti i diritti umani internazionalmente riconosciuti [72]; di conseguenza, l'esercizio del dovere di diligenza delle imprese non può che avere carattere 'olistico' [73]. Questo aspetto è chiaramente assente negli strumenti che incentivano gli operatori al rispetto nella propria filiera di alcuni diritti e non di altri: una prospettiva limitata si riscontra ad esempio nella disciplina della condizionalità sociale nella PAC o nella proposta di Regolamento sul divieto di immissione dei prodotti derivanti da lavoro forzato. Al contrario il EUDR sembra aprire uno spiraglio verso una tutela dei diritti umani di portata più generale. in quanto fa riferimento non solo al rispetto delle normative vigenti nello Stato di origine delle materie prime non solo in materia di deforestazione, ma anche di tutela dei diritti umani ed in particolare di tutela dei popoli indigeni.

Un secondo limite riguarda l'ambito di applicazione soggettivo degli atti legislativi sopra richiamati. I Principi Guida ONU, come si è visto [74], prevedono un coinvolgimento di quanti più soggetti possibili nella realizzazione della *corporate responsibility to respect*, che include tutti gli attori che possono avere un coinvolgimento rilevante rispetto ad un impatto negativo sui diritti umani. Il dovere di prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi sui diritti umani non è infatti limitato al soggetto che direttamente causa la violazione, con la sua sola condotta, né al solo soggetto che ha un rapporto contrattuale diretto con chi subisce la violazione. La platea dei soggetti potenzialmente chiamati a rispondere delle violazioni dei diritti umani nelle catene globali del valore è quindi ben più ampia del mero rapporto di causalità diretta che sussiste tra la condotta di

---

impongono una due diligence obbligatoria alle imprese da S. DEVA, 'Mandatory Human Rights Due Diligence Laws in Europe: A Mirage for Rightsholder?', in *Leiden Journal of International Law*, 2023, pp. 389-414, in particolare p. 404 ss., che identifica sei condizioni: 1) require holistic HRDD, 2) capture as many businesses as much as feasible, 3) address power imbalances, 4) go beyond process, 5) draw certain red lines, 6) provide for effective access to remedy.

[71] ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *Declaration on the Right to Development*, risoluzione n. 41/128 del 4 dicembre 1986, art. 6, par. 2.

[72] Principi Guida ONU, Commentario al Principio 1. In tal senso, con riferimento ad (asserite) limitazioni *ratione materiae* anche nel contesto della CSDDD, di cui si dirà in seguito, A. BONFANTI, 'Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una Direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità', in *JUS*, 2022, pp. 295-329, pp. 304-305.

[73] C. MACCHI, 'The Climate Change Dimension of Business and Human Rights: The Gradual Consolidation of a Concept of "Climate Due Diligence"', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 93-119.

[74] Si veda il cap. 3, par. 3.5.2.

un'impresa e il soggetto che ne subisce le conseguenze. Comprendere quindi le dinamiche dell'intera catena globale del valore e stabilire la necessità di coinvolgere tutti i soggetti che vi partecipano ad assumersi i relativi obblighi per la propria parte di competenza, è elemento essenziale per ricercare e affrontare le 'root causes' delle violazioni dei diritti umani. Il caso della catena del valore agroalimentare è, nuovamente, un esempio evidente di come le violazioni che più spesso si verificano possano essere frutto di pratiche abusive che affondano le loro radici negli squilibri di potere tra gli attori della filiera, di cui le violazioni dei diritti umani a livello del rapporto tra l'imprenditore agricolo e il bracciante sono solo l'ultima manifestazione. Riconoscere quindi che le condotte di più soggetti possono essere rilevanti è il primo passo per una piena tutela dei diritti umani, anche in termini di prevenzione delle condizioni che portano alla restrizione dei diritti di coloro che si trovano all'ultimo anello della catena [75].

Il limite probabilmente più importante degli strumenti sopra richiamati, e comune a tutti, è quello dell'assenza della previsione di rimedi esplicitamente a disposizione delle vittime delle violazioni cui tali strumenti (direttamente o indirettamente) si riferiscono. Come si è detto, la vittima di una violazione di diritti umani deve poter accedere ad un rimedio per far valere tale violazione ed ottenere quindi una forma di riparazione; l'esistenza di un rimedio effettivo è connaturata all'esistenza del diritto riconosciuto al suo titolare e non può essere sostituita dalla previsione di soli strumenti sanzionatori nei confronti del soggetto che causa la violazione. Con riguardo alla tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività d'impresa, il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulle Imprese Transnazionali ha sottolineato la necessità di mantenere la centralità delle vittime, titolari dei diritti, anche nella predisposizione dell'assetto rimediale [76]. La stessa attenzione alle vittime e all'esistenza di rimedi predisposti appositamen-

[75] Nella filiera agroalimentare, l'esempio è plasticamente reso nel rapporto di Oxfam, R. WILLOUGHBY, T. GORE, *Ripe for Change: Ending Human Suffering in Supermarket Supply Chains*, 2018, p. 20, che riconosce la necessità di affrontare le asimmetrie di potere lungo la filiera agroalimentare ed in particolare tra la grande distribuzione organizzata e i piccoli produttori. Le imprese che operano nella distribuzione nel settore agroalimentare sono peraltro indicate quale esempio di soggetti che possono essere coinvolti nelle violazioni dei diritti umani poiché la Condotta di questi ultimi può contribuire a tali violazioni, in tal senso si esprime OECD, FAO, *Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains*, cit., p. 37: "[I]f a large food retailer requires tight delivery schedules of seasonal and fresh agricultural products, such as strawberries, it may lead its suppliers to suddenly increase their workforce to meet the demand, and thus generate abuses of temporary migrant workers. The food retailer should thus cease its contribution to this adverse impact by, for instance, easing the pressure on its supplier or increasing purchasing prices to take into account the cash flow constraints of its suppliers".

[76] UN WORKING GROUP ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS, UN Doc. A/72/162, 18 luglio 2017, par. 19: "[t]he Working Group develops herein an overarching idea that rights holders should be central to the entire remedy process, including to the question of effectiveness. It is they who suffer harm owing to business-related human rights abuses. Any process to remedy such harm should therefore take both the rights holders and their suffering seriously, lest remedies not be regarded as effective by those whose opinion should matter the most".

te per offrire adeguate modalità di riparazione e compensazione a queste ultime si evince dal testo del Framework "Protect, Respect, Remedy" presentato dal Relatore speciale delle Nazioni Unite John Ruggie nel 2008. Egli sottolineava la necessità di un rimedio di carattere *specifico* rivolto alla vittima e della possibilità per quest'ultima di ottenere un risarcimento, in contrapposizione alle sole sanzioni generali rivolte all'impresa[77]. È quindi evidente che per un'effettiva tutela dei diritti umani occorra predisporre un rimedio che consenta alla vittima di agire con successo nei confronti della società responsabile della violazione che la riguarda. A dispetto di tale considerazione, gli strumenti sopra descritti, sia che prescrivano obblighi di *due diligence* (come il EUDR) o sia che introducano meri incentivi al rispetto dei diritti umani da parte degli operatori della filiera, non prevedono invece un rimedio *ad hoc* per le vittime delle violazioni che eventualmente risultassero da tali adempimenti degli operatori economici coinvolti e controlli delle autorità preposte. Essi prevedono piuttosto regimi sanzionatori di *public enforcement*: le autorità pubbliche competenti sono incaricate di controllare il comportamento dell'impresa ed eventualmente somministrare sanzioni, pecuniarie o di altro tipo (ad esempio ritiro dei prodotti dal mercato) e gli eventuali meccanismi di denuncia previsti sono accessibili da altre imprese (come avviene nel caso dei reclami della Direttiva UTP).

Emerge qui chiaramente la diversa natura di tali strumenti; gli atti di cui fin qui si è parlato sono infatti volti a regolare il mercato e la concorrenza, e dunque a tutelare le imprese e il mercato interno, piuttosto che le vittime degli abusi. La prospettiva degli strumenti di tutela dei diritti umani, quale è la CSDDD, è radicalmente diversa e, come si vedrà, ciò la rende necessaria al fine di garantire un'efficace tutela degli individui lungo le catene globali del valore.

6. La necessità di uno strumento di portata generale a tutela dei diritti umani: la Direttiva in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Considerate le criticità fin qui descritte, emerge con evidenza la necessità di uno strumento di portata generale, che imponga alle imprese (quante più possibili) obblighi di *due diligence* (relativi a tutti i diritti umani internazionalmente

[77] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights*, UN Doc. A/HRC/8/5, 7 aprile 2008, par. 88: "[J]udicial mechanism are often under-equipped to provide effective remedies for victims of corporate abuse. Victims face particular challenges when seeking personal compensation or reparation as opposed to more general sanction of the corporation through a fine or administrative remedies […]".

riconosciuti) e che abbia il fine ultimo di garantire la tutela dei diritti umani degli individui. Tale è quindi la valenza dirompente della CSDD di cui si parlerà nei prossimi paragrafi.

6.1. Genesi ed evoluzione della proposta di Direttiva

Nel marzo 2021 il Parlamento europeo adottava una risoluzione per sollecitare l'azione della Commissione in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese[78]. Il Parlamento suggeriva l'adozione di una Direttiva che disciplinasse le condotte delle imprese di grandi dimensioni e che prevedesse altresì una clausola di responsabilità civile delle imprese in caso di danni ambientali e di diritti umani derivanti dalla loro attività. Sulla scia di una serie di regolamenti e direttive europee in materia già in vigore nell'Unione[79] e richiamando, tra gli altri, i Principi Guida ONU, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali (e relative guide settoriali), la dichiarazione tripartita dell'OIL e le normative nazionali già adottate in materia di dovuta diligenza, il Parlamento chiedeva quindi alla Commissione di presentare una proposta legislativa sull'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento.

Prima dell'avvio di tale procedimento di adozione della Direttiva, e nelle more della sua approvazione ed entrata in vigore, diversi Stati europei avevano già adottato normative nazionali di regolamentazione delle imprese che prevedevano l'obbligatorietà di una *due diligence* in materia di diritti umani, in un processo di "indurimento" dei Principi Guida ONU; segno dunque che un intervento dell'Unione europea sul punto servisse anche a rispondere ad esigenze di certezza per le imprese e di armonizzazione nel mercato dell'Unione[80]. Il Parlamento europeo non mancava di osservare nella propria relazione che alcuni Stati europei avessero già adottato normative nazionali che imponevano la *due diligence* lungo le catene del valore alle proprie imprese o che avessero avviato iniziative in tal senso; la circostanza, in assenza di un approccio comune a livello europeo su

[78] PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese* (2020/2129(INL)), GUUE C-474/11 del 24 novembre 2021.

[79] Nei considerando, la Risoluzione fa riferimento, tra gli altri, ad alcuni degli atti citati nei paragrafi precedenti, ed in particolare al Regolamento sul legame (Regolamento UE 995/2010, cit.), sui minerali originari di zone di conflitto (Regolamento UE 2017/828, cit.), che come si è visto già prevedevano meccanismi di *due diligence* per le imprese operanti in determinati settori, oltre che alle direttive in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese (Direttiva 2014/95/UE, cit.) e il regolamento in materia di tassonomia (regolamento (UE) 2020/852, cit.).

[80] Per questa ed ulteriori riflessioni sul percorso della Direttiva, si veda N. BUENO, N. BERNAZ, G. HOLLY, O. MARTIN-ORTEGA, 'The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise', in *Business and Human Rights Journal*, 2024, pp. 1-7.

tali questioni, creava quindi squilibri a livello di concorrenza leale e svantaggi per le imprese attente alla dimensione sociale e ambientale della propria attività [81].

Il successivo 23 febbraio 2022 la Commissione europea pubblicava la Proposta legislativa per l'adozione di una Direttiva in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [82]. La Proposta giungeva a valle di uno studio preliminare in merito ai requisiti per una *due diligence* lungo le catene del valore [83], che evidenziava, all'esito di una raccolta dati e interviste presso le imprese e la società civile, come le iniziative esistenti non avessero dato i risultati sperati in termini di impatto sul comportamento delle imprese.

L'iter di approvazione della proposta di Direttiva è stato particolarmente lungo e laborioso. Dopo una serie di emendamenti proposti dal Parlamento europeo, approvati il 1 giugno 2023 [84], Consiglio e Parlamento europeo giungevano ad un accordo sul testo [85]. Il 15 marzo 2024, dopo importanti resistenze di alcuni Stati membri, tra cui Germania, Italia e Francia, il Consiglio votò un testo finale molto diverso da quello emerso all'esito dei triloghi che, come si vedrà, restringe l'ambito di applicazione della Direttiva in relazione ad alcuni aspetti cruciali [86]. È interessante notare che Francia e Germania, che avevano inizialmente supportato espressamente l'iniziativa europea allo scopo di creare un *le-*

---

[81] PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021*, cit., considerando Y.

[82] COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*, COM(2022)71 def. del 23 febbraio 2022 (2022/0051(COD)).

[83] L. SMIT et al., *Study on Due Diligence Requirements through the Supply Chain. Final Report*, gennaio 2020, disponibile all'indirizzo https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en.

[84] PARLAMENTO EUROPEO, *Emendamenti del Parlamento europeo*, approvati il 1° giugno 2023, alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)).

[85] Si veda il comunicato stampa ufficiale "Corporate due diligence rules agreed to safeguard human rights and environment", diffuso il 14 dicembre 2023 all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231205IPR15689/corporate-due-diligence-rules-agreed-to-safeguard-human-rights-and-environment.

[86] Quantomeno dal punto di vista soggettivo: si stima che la versione iniziale del testo della Direttiva interessasse direttamente circa 16000 imprese, mentre l'attuale si rivolga direttamente a circa 5000 imprese europee, si vedano i dati di SOMO riportati da European Coalition for Corporate Justice, *Reaction CSDDD Endorsement Brings US 0,05% Closer to Corporate Justice*, 15 marzo 2024, disponibile all'indirizzo https://corporatejustice.org/news/reaction-csddd-endorsement-brings-us-0-05-closer-to-corporate-justice/. Sulle diverse posizioni di Consiglio e Parlamento si veda DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, *State of Play on the EU's Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Five Key Takeaways*, luglio 2023, disponibile all'indirizzo https://www.humanrights.dk/files/media/document/STATE%20OF%20PLAY%20ON%20THE%20EU'S%20CORPORATE%20SUSTAINABILITY%20DUE%20DILIGENCE%20DIRECTIVE_FIVE%20KEY%20TAKEAWAYS_accessible.pdf.

vel playing field (anche in considerazione del fatto che avevano già adottato normative nazionali in tal senso), abbiano poi mutato la propria posizione al momento del voto in Consiglio [87]. Il testo finale della Direttiva è stato infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2024 [88].

Come si vedrà, la CSDDD è uno strumento legislativo unico nel suo genere [89]. Essa consente, da un lato, di superare tutti i limiti sopra evidenziati delle normative settoriali e degli strumenti indiretti utilizzati dal legislatore europeo per incidere sul rispetto dei diritti umani lungo le catene globali del valore. Dall'altro lato, per la prima volta vengono imposti agli Stati gli obblighi in materia di *business and human rights* sostanzialmente coincidenti con quelli previsti negli strumenti internazionali non vincolanti, a cui la CSDDD espressamente si ispira.

6.2. L'ambito di applicazione soggettivo: le grandi imprese e l'effetto 'a cascata'

Il testo originario della Proposta della Commissione europea del febbraio 2022 prevedeva l'applicazione della nuova disciplina alle imprese costituite in conformità alla normativa di uno Stato membro che raggiungessero determinate soglie di dipendenti e fatturato (500 dipendenti e fatturato netto mondiale di oltre 150 milioni di euro), nonché alle imprese stabilite in Stati terzi ma operanti

---

[87] Ciò verosimilmente in considerazione della diversa e maggiore portata del contenuto della Direttiva rispetto alle normative già in vigore a livello nazionale e la resistenza di alcune categorie di stakeholders, come ad esempio riportato da alcune notizie di stampa, FINANCIAL TIMES, *France seeks weaker EU due diligence rules for banks*, 13 dicembre 2023, disponibile all'indirizzo https://www.ft.com/content/18d52021-c551-4a19-95ff-6b5c864c83bf; SUSTAINABLEVIEWS, *French banks lead opposition to finance sector's inclusion in EU CSDDD*, 23 novembre 2023, disponibile all'indirizzo https://www.sustainableviews.com/french-banks-lead-opposition-to-finance-sectors-inclusion-in-eu-csddd/. In generale sul tema si veda anche il rapporto CORPORATE EUROPE OBSERVATORY, FRIENDS OF THE EARTH EUROPE, *Inside Job: How Business Lobbyists Used the Commission's Scrutiny Procedures to Weaken Human Rights and Environmental Legislation*, giugno 2022, disponibile all'indirizzo https://corporateeurope.org/sites/default/files/2022-06/INSIDE%20JOB%20How%20business%20lobbyists%20used%20the%20Commission%27s%20scrutiny%20procedures.pdf.

[88] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 *relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859*, in GUUE L del 5 luglio 2024.

[89] La dottrina in commento della Direttiva è vasta. Si segnalano qui, *ex multis*, A. BONFANTI, M. FASCIGLIONE, 'La futura direttiva europea sulla *corporate sustainability due diligence*: un'introduzione', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 655-659 e, nello stesso numero, i contributi di N. BOSCHIERO, 'L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato', *ivi*, pp. 660-704; V. BRINO, '*Corporate sustainability due diligence*: quali implicazioni per i diritti dei lavoratori?', *ivi*, pp. 705-727; A. STABILINI, 'La futura direttiva sulla corporate sustainability due diligence: profili di diritto societario', *ivi*, pp. 728-740.

nel mercato dell'Unione, anch'esse con un certo fatturato e numero di dipendenti. I limiti di dimensione delle imprese destinatarie si abbassavano (a 250 dipendenti e fatturato netto mondiale di 40 milioni di euro) qualora almeno metà del fatturato fosse generato in alcuni settori considerati particolarmente a rischio di violazioni di diritti umani o ambientali [90]. La Direttiva si sarebbe inoltre applicata alle imprese costituite in conformità alle normative di uno Stato terzo a condizione che tali imprese raggiungessero dette soglie minime di fatturato generate nel mercato dell'Unione.

All'esito del compromesso raggiunto tra le istituzioni europee, l'ambito di applicazione soggettivo è oggi limitato alle imprese di grandi dimensioni, che superino le più alte soglie di fatturato e dipendenti indicate dalla Direttiva stessa [91]. Rientrano infatti nel raggio di applicazione della Direttiva le imprese che abbiano in media più di mille dipendenti ed un fatturato netto globale di 450 milioni di euro nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio di esercizio [92]. Vi rientrano inoltre anche le società che non raggiungano dette soglie ma che siano capogruppo di un gruppo che raggiunga le soglie appena richiamate [93] e anche società che hanno concluso, per sé o quale capogruppo, accordi di franchising o di licenza con società terze indipendenti, qualora tali diritti di licenza ammontino a più di 22 milioni e 500 mila euro nell'ultimo esercizio e un fatturato netto globale superiore a 80 milioni di euro [94]. Sono stati invece eliminati i riferimenti ai settori a rischio e con essi la maggiore inclusività data dall'abbassamento delle soglie originariamente previsto per le imprese operanti in tali settori.

L'impostazione seguita dal legislatore europeo identifica quindi nelle imprese di maggiori dimensioni i soggetti che controllano la catena globale del valore e su cui quindi gravano gli obblighi di diligenza rispetto ai potenziali impatti negativi dell'attività. L'utilizzo del criterio dimensionale per identificare il soggetto obbligato ed eventualmente responsabile, seppure comprensibilmente utilizzato per

---

[90] Art. 2, comma 1, lett. a) e b) della Proposta. Tra i settori considerati a rischio rientravano i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).

[91] Le soglie di fatturato sono riferite al bilancio consolidato e alle royalties con riguardo, rispettivamente, alle società capogruppo e alle società che hanno concluso accordi di franchising.

[92] Direttiva (UE) 2024/1760, cit., art. 1, lett. a).

[93] *Ibidem*, art. 1, lett. b).

[94] *Ibidem*, art. 1, lett. c).

ragioni di certezza dell'ambito applicativo della norma, non è esente da criticità. Considerato il concetto di HRDD come inteso dai Principi Guida ONU e dalle Linee Guida OCSE [95], i relativi obblighi avrebbero ben potuto applicarsi a tutte le imprese, con il solo limite del coinvolgimento rilevante dell'impresa rispetto agli impatti negativi (causa, contributo o collegamento diretto) e alla possibile influenza che l'impresa può esercitare su altri soggetti della catena del valore. In altre parole, la possibilità di un coinvolgimento in impatti negativi non dipende necessariamente dalla dimensione, ma piuttosto dal potere in termini relazionali rispetto ad altri attori della catena del valore, che non necessariamente è esercitato dall'impresa numericamente più rilevante [96]. Si pensi ad imprese che, per la natura del servizio offerto, sono in grado di determinare comportamenti più o meno rispettosi dei diritti umani nei loro partner commerciali (in altre parole, di esercitare il *leverage*), ma che non necessariamente rientrano nelle soglie di applicazione della Direttiva. È il caso, ad esempio, delle società che certificano la sostenibilità sociale delle imprese o delle iniziative multi-stakeholders che redigono standard di sostenibilità cui le imprese possono volontariamente aderire [97].

In ogni caso, è indubbio che l'effetto della CSDDD non è destinato a fermarsi all'applicazione ai destinatari diretti delle sue disposizioni. La portata è decisamente più ampia, se solo si considera che il meccanismo di *due diligence* impone, come si vedrà, un controllo dell'intera catena globale del valore (per lo meno nel suo percorso *upstream* e, con qualche limitazione, *downstream*). L'effetto dovrebbe, quindi, essere quello di determinare una maggiore attenzione e un auspicabile cambiamento nelle pratiche anche delle imprese che non raggiungono le soglie per essere destinatarie dirette delle disposizioni della Direttiva. Ciò è tanto più vero se si consideri che, secondo alcune stime e soprattutto in alcuni settori [98], un numero limitatissimo di imprese controlla e gestisce le catene globali del valore della gran parte dei prodotti immessi sul mercato. La conseguenza è che dette imprese, sicuramente destinatarie dirette degli obblighi, avranno l'interesse affinché il rischio di violazioni dei diritti umani sia meglio gestito lungo l'intera catena del valore e adegueranno di conseguenza la propria *governance* contrattuale.

Una simile impostazione comporta alcuni rischi di elusione per le imprese destinatarie degli obblighi. Da un lato, è necessario evitare che l'onere del rispetto di tali disposizioni venga di fatto ribaltato sulle società che dal punto di vista operativo "producono" effettivamente i beni. In un'economia in cui, come

---

[95] Sulle cui caratteristiche si rimanda al cap. 3, par. 3.5.1.

[96] A. BERKES, 'Global Value Chains in EU Law', in *Yearbook of European Law*, 2023, p. 25.

[97] Casi simili sono stati infatti considerati dai Punti di Contatto Nazionali OCSE, per la descrizione dei quali si rinvia al cap. 6, par. 3.2.

[98] L'esempio può essere, nuovamente, il settore agroalimentare, si veda J. CLAPP, 'The Problem with Growing Corporate Concentration and Power in the Global Food System', in *Nature Food*, 2021, pp. 404-408.

si è detto, le catene globali del valore sono organizzate e dirette da società svuotate di qualsiasi compito operativo, è chiaro che materialmente il rispetto dei diritti umani lungo la filiera dovrà avvenire ad opera di imprese 'altre' rispetto a quelle su cui ricadono gli obblighi di dovuta diligenza previsti dalla Direttiva. Come si è visto [99], spesso le imprese di maggiori dimensioni nelle catene globali del valore operano come "manufacturers without factories", mentre le attività concretamente a rischio di violazione dei diritti umani sono condotte dalle imprese più piccole che operano al fondo della catena del valore. Occorrerà quindi impostare un sistema di tutela delle piccole e medie imprese, per evitare che gli oneri non vengano meramente trasferiti agli operatori che si trovano negli anelli finali della catena di attività [100], sia operare in ottica di collaborazione su altri livelli, e segnatamente dal punto di vista contrattuale. Dall'altro lato, la necessità e, al contempo, le difficoltà concrete di controllo della catena di attività, potrebbe incentivare un maggiore ricorso a strumenti di certificazione sui quali fare affidamento quale garanzia di rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva lungo la filiera. Il legislatore europeo sembra aver previsto questi rischi di 'elusione' degli obblighi di *due diligence* ed ha previsto che il ricorso a certificazioni di terze parti non esenti il soggetto obbligato da eventuale responsabilità [101].

6.3. La *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente e la catena di attività

Le imprese di grandi dimensioni rientranti nell'ambito applicativo della Direttiva dovranno adempiere agli obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente. L'esercizio del dovere di diligenza è definito all'articolo 5 e poi dettagliato agli articoli da 7 a 16 che identificano i sei passaggi del processo di *due diligence* [102], ricalcando sostanzialmente quanto previsto dai Principi Gui-

---

[99] Si veda *supra*, cap. 2.

[100] In tal senso sembra operare anche l'obbligo di mettere in campo misure adeguate ed appropriate rispetto ai rischi specifici identificati dalle imprese, con rispetto alla probabilità che si verifichi l'impatto negativo e alla sua gravità, così come ai fattori di rischio geografico e di settore riguardanti la specifica attività dell'impresa, così N. BUENO, N. BERNAZ, G. HOLLY, O. MARTIN-ORTEGA, 'The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise', cit., p. 4.

[101] Così l'art. 29 comma 4 della CSDDD.

[102] Ai sensi dell'art. 5.1 della CSDDD: "a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 7; b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 8 e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali in conformità dell'articolo 9; c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 10 e 11; d) riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell'articolo 12; e) svolgimento

da ONU, inclusa la necessità di instaurare un dialogo significativo con gli stakeholders in alcune fasi specifiche [103].

Ciò che diverge parzialmente dalle previsioni dei Principi Guida ONU e delle Linee Guida OCSE è invece l'estensione lungo la catena del valore del dovere di diligenza previsto dalla CSDDD. La HRDD prevista dalla Direttiva riguarda gli "[o]bblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società", secondo l'articolo 1.1 (a). Si capisce bene quindi come tali previsioni incidano sulla catena del valore poiché ciascuna impresa dovrà identificare gli impatti reali e potenziali delle sue attività derivanti non solo dalle proprie operazioni, ma anche dalle operazioni di società controllate o di quelle condotte da partner commerciali che rientrino nella "chain of activities" dell'impresa [104]. Tuttavia, il successivo articolo 3, lett. g) definisce "catena di attività" includendo, da un lato, le attività a monte (c.d. *upstream*), cioè le attività dei partner commerciali riguardanti progettazione, estrazione, approvvigionamento, produzione, trasporto, immagazzinamento e fornitura di materie prime o semilavorati o lo sviluppo del prodotto o servizio, dall'altro lato limitando quelle a valle (c.d. *downstream*) alle attività dei partner commerciali di distribuzione, trasporto e stoccaggio dei prodotti, condotti per conto della società in questione. Ad esempio, per un'impresa operante nella produzione di abbigliamento, il partner commerciale che fabbrica il tessuto utilizzato per il prodotto finale sarà parte della sua catena *upstream*; il negozio che venderà al pubblico il capo d'abbigliamento sarà un partner commerciale della catena *downstream* [105].

La catena di attività così definita non include quindi l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio nella fase c.d. *downstream*, cioè in relazione all'utilizzo del prodotto o del servizio successivamente alla sua produzione o erogazione. Nei

---

di un dialogo significativo con i portatori di interessi in conformità dell'articolo 13; f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo in conformità dell'articolo14; g) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza in conformità dell'articolo 15; h) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 16".

[103] Art. 13 della CSDDD.

[104] L'art. 1(a) dell'accordo interistituzionale del febbraio 2024 si discostava quindi dalla lettera della proposta originaria della Commissione che al medesimo articolo inseriva un riferimento alle "established business relationship" rispetto ai partner commerciali, così come dalla proposta del Parlamento che riprendeva espressamente le condotte previste dai Principi Guida ONU riferendosi agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente "that are caused, contributed to or are directly linked to".

[105] L'esempio è tratto dal documento COMMISSIONE EUROPEA, *Directive on Corporate Sustainability Due Diligence: Frequently Asked Questions*, 25 luglio 2024, pp. 9-10, disponibile all'indirizzo https://commission.europa.eu/document/download/7a3e9980-5fda-4760-8f25-bc5571806033_en?filename=240719_CSDD_FAQ_final.pdf.

Principi Guida ONU e nelle Linee Guida OCSE, invece, la HRDD riguarda tutti gli impatti negativi effettivi o potenziali lungo l'intera catena globale del valore, inclusiva degli usi dei beni o servizi da parte di acquirenti e utilizzatori finali.

Tale limitazione ha alcune importanti implicazioni, poiché rischi particolarmente rilevanti possono emergere proprio a valle della catena di attività, soprattutto in alcuni settori [106]. Detti rischi possono emergere, da un lato, in relazione al prodotto: ad esempio con riguardo ad usi non previsti o non conformi del prodotto da parte degli utilizzatori o in relazione al riciclaggio e allo smaltimento dei prodotti dopo l'uso. Dall'altro lato, possono esserci rischi a valle della catena di attività propri di alcuni settori che parrebbero esclusi dall'attuale ambito di applicazione della CSDDD: si pensi ad esempio alle imprese nel settore dell'esportazione di armi, che non sono tenute a considerare i rischi dopo che l'esportazione sia stata autorizzata dalle autorità nazionali [107], alle piattaforme online come i social media, con riguardo all'uso dei dati personali e all'impatto su alcuni diritti fondamentali dell'attività degli utenti di tali piattaforme [108], alle imprese finanziarie regolamentate, che non sono tenute a considerare i rischi connessi all'utilizzo dei propri servizi da parte dei clienti [109]. Tale ultima esclu-

---

[106] Sull'argomento si veda B.F. HOGAN, J. REYES, 'Downstream Human Rights Due Diligence: Informing Debate Through Insights from Business Practice', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 434-440; DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, *Due Diligence in the Downstream Value Chain: Case Studies of Current Company Practice*, 16 maggio 2024, disponibile all'indirizzo https://www.humanrights.dk/publications/due-diligence-downstream-value-chain-case-studies-current-company-practice. Alcuni esempi di rischi e di possibili azioni con riguardo alla catena di attività *downstream* sono inoltre espressamente elencati nel documento OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *Mandating Downstream Human Rights Due Diligence*, 13 settembre 2022, p. 2, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/2022-09-13/mandating-downstream-hrdd.pdf che espressamente richiamava la necessità di allineare la (allora) bozza di CSDDD alle previsioni degli standard internazionali sull'estensione della HRDD all'intera catena di attività; con riguardo alla copertura downstream anche nella prassi dei PCN OCSE, si veda OECD WATCH, ECCJ, ECCHR, SOMO, *Downstream Due Diligence: Setting the Record Straight*, dicembre 2022, https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2022/12/Downstream-due-diligence.pdf.

[107] Si veda CSDDD considerando (25), che fa salva tuttavia l'applicazione, e l'integrazione con le disposizioni della Direttiva, degli atti legislativi che prevedono un regime per il controllo dei prodotti a duplice uso di cui al Regolamento (UE) 821/2021 e l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate ai fini della pena di morte o tortura, di cui al Regolamento (UE) 125/2019.

[108] B.F. HOGAN, J. REYES, 'Downstream Human Rights Due Diligence: Informing Debate Through Insights from Business Practice', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 434-440, p. 436; in generale sull'impatto della HRDD *downstream* per il settore informatico e delle nuove tecnologie si veda OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *The Feasibility of Mandating Downstream Human Rights Due Diligence: Reflections from Technology Company Practices*, UN Human Rights B-Tech Project, settembre 2022, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/2022-09-13/tech-downstream-hrdd.pdf.

[109] Così N. BUENO, N. BERNAZ, G. HOLLY, O. MARTIN-ORTEGA, 'The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): the Final Political Compromise', cit., p. 3, in commento al considerando (26) della CSDDD.

sione, in particolare, è stata segnalata come problematica anche dal Working Group delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani nel recente rapporto sull'allineamento tra criteri ESG e Principi Guida ONU [110].

Quanto al contenuto della HRDD, l'articolo 8 prevede l'individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali, ossia il c.d. *risk-assessment* in materia di diritti umani, attraverso una mappatura delle attività (proprie e delle proprie filiazioni o partner commerciali) e una prioritizzazione delle linee d'azione a seconda della maggiore probabilità che si possano verificare impatti negativi e di maggiore gravità, tenendo conto del settore e del contesto geografico. L'articolo 8 si riferisce agli impatti negativi "causati" dalle attività dell'impresa; i successivi articoli 10 e 11 riprendono il concetto di "causa", distinguendo però gli impatti negativi causati solo dalla società, dalla società congiuntamente ad una filiazione o ad un partner commerciale, ovvero solo da un partner commerciale. La distinzione delle tre circostanze, seppure sussunte sotto un'unica espressione di 'causa' deve essere interpretata alla luce del considerando 45, che chiarisce che "[U]tilizzare solo il concetto di «causare» l'impatto negativo anziché i termini (…) utilizzati nei quadri internazionali evita confusione con i termini giuridici esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali, pur includendo gli stessi rapporti causali descritti in tali quadri", mentre "[N]el valutare le misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti negativi in modo appropriato, si dovrebbe tenere debitamente conto del cosiddetto «livello di coinvolgimento della società in un impatto negativo» (*level of involvement of the company in an adverse impact*), in linea con i quadri internazionali, e della capacità della società di influenzare il partner commerciale che causa o causa congiuntamente l'impatto negativo". A dispetto del dato testuale, occorre quindi tenere conto del c.d. livello di coinvolgimento dell'impresa nell'impatto negativo non solo quale "causa", ma in termini di "contributo" o di mero "collegamento diretto" dell'impresa con l'impatto negativo effettivo o potenziale, al fine di valutare le misure e le azioni adeguate che questa dovrà intraprendere, come definiti e descritti a livello internazionale nel quadro dei Principi Guida ONU e delle Linee Guida OCSE.

6.4. La previsione di una clausola di responsabilità civile in capo alle imprese

Uno degli aspetti cruciali per la tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività delle imprese, su cui la CSDDD è destinata ad avere un impatto rilevante, è certamente il tema dell'accesso alla giustizia.

---

[110] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Investors, Environmental, Social and Governance Approaches and Human Rights, Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, cit., par. 44.

La Direttiva prevede due sistemi complementari di enforcement, pubblico e privato. Da un lato infatti, gli Stati devono designare autorità di controllo con poteri investigativi *proprio motu*, che abbiano il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva da parte delle imprese e che siano dotate dei necessari poteri sanzionatori nel caso in cui verifichino inadempienze [111].

L'articolo 29 (Responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento) della Direttiva introduce poi l'obbligo per gli Stati membri di prevedere nel proprio ordinamento un regime, complementare a quello appena descritto, di *private enforcement*. In base a questa clausola di responsabilità civile, un'impresa potrà essere chiamata a rispondere dei danni causati a persone fisiche o giuridiche; con la conseguenza che sembrano essere escluse le cause in materia ambientale che non abbiano avuto risvolti dannosi nei confronti di individui. La possibilità di attivare tale responsabilità è soggetta a due condizioni: l'inottemperanza, intenzionale o quantomeno negligente, agli obblighi di prevenzione e arresto degli impatti negativi (articoli 10 e 11) da cui sia derivato effettivamente un danno a interessi giuridici tutelati dal diritto nazionale. Vi è inoltre l'esclusione, significativa, della responsabilità dell'impresa "se il danno è stato causato solo dai suoi partner commerciali nella sua catena di attività" (articolo 29.1).

La previsione di un simile regime di responsabilità azionabile dalle vittime ha una duplice potenzialità [112]. Da un lato esso opera come deterrente rispetto alla tendenza delle imprese ad esternalizzare i rischi in materia di diritti umani e tutela dell'ambiente della propria attività e, dall'altro, costituisce un sensibile miglioramento delle opzioni di accesso alla giustizia per le vittime, realizzando il diritto ad un rimedio effettivo per gli individui che subiscano violazioni di diritti umani commesse nel contesto dell'attività d'impresa.

La questione dell'accesso alla giustizia è particolarmente rilevante nel contesto dell'Unione europea, non solo perché in Europa hanno sede molte delle imprese di grandi dimensioni che regolano intere catene globali del valore, ma anche perché il tema era già stato oggetto di un dibattito in sede di revisione del regime internazional-privatistico europeo [113]. Il Regolamento UE 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) [114] prevede, all'articolo 4, una competenza generale delle autorità

---

[111] Si vedano gli articoli 24 (Autorità di controllo), 25 (Poteri delle autorità di controllo), 26 (Segnalazioni circostanziate) e 27 (Sanzioni). L'art. 27 in particolare prevede che le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione siano stabilite dagli Stati membri, che potranno imporre sanzioni pecuniarie calcolate in base percentuale (5%) sul fatturato netto mondiale della società.

[112] N. BOSCHIERO, 'L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato', cit., p. 663.

[113] Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte in pendenza di revisione della disciplina svolte da A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente: profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, 2012, p. 375 e ss.

[114] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in GUUEL 351/1 del 20 dicembre 2012.

giurisdizionali dello Stato del convenuto; in altre parole, le imprese domiciliate in uno degli Stati membri possono essere convenute dinanzi ai giudici di detto Stato membro. Ed invero tale previsione è stata utilizzata quale base giurisdizionale per fondare la competenza dei giudici degli Stati di origine delle società madri nei casi di contenziosi in materia di *business and human rights*, considerato che, ai fini dell'applicazione del Regolamento in questione, un'impresa si intende domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale ovvero il suo centro di attività principale [115]. Una società può inoltre essere convenuta in foro di altro Stato membro qualora vi siano più convenuti domiciliati in diversi Stati e vi sia la necessità di trattare congiuntamente i casi che presentino un collegamento sufficientemente stretto [116].

La CSDDD, pur prevedendo uno schema di *private enforcement* attraverso l'introduzione di un regime di responsabilità civile, non aggiunge norme che incidono sull'assetto giurisdizionale già previsto dal Regolamento Bruxelles I bis. Le norme di questo Regolamento rimangono quindi il punto di riferimento in tal senso, con le implicazioni rispetto a violazioni commesse all'estero di cui si dirà nel paragrafo successivo.

Secondo alcuni autori, dunque, la Direttiva avrebbe perso l'occasione per innovare i criteri di giurisdizione già previsti dalle norme internazionalprivatistiche applicabili nell'Unione, ed in particolare per introdurre un *forum necessitatis* per le vittime di violazioni derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa [117], al fine di evitare potenziali dinieghi di giustizia.

6.5. La portata extraterritoriale della Direttiva

La CSDDD è destinata ad avere un impatto che va oltre il territorio dell'Unione: aspetto cruciale del suo contenuto è infatti la sua portata extraterrito-

---

[115] *Ibidem*, art. 63.

[116] *Ibidem*, art. 8, comma 1.

[117] Sul punto si veda F. MARONGIU BONAIUTI, 'Art. 4 della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law*: il *forum necessitatis* come strumento volto a garantire il diritto di accesso alla giustizia', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, pp. 307-325; A. BONFANTI, 'Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una Direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità', cit., p. 317. In generale la discussione in merito all'introduzione di un criterio aggiuntivo di giurisdizione del *forum necessitatis* era già emersa in sede di revisione del Regolamento Bruxelles I bis, ma non è mai stata presa in considerazione in sede di proposta della CSDDD neppure dal Parlamento europeo, a dimostrazione della assenza di volontà a livello sia istituzionale che statale verso una simile soluzione, si veda N. BOSCHIERO, 'L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato', cit., p. 682. Per considerazioni in relazione alla giurisprudenza in materia di imprese multinazionali nei diversi Stati membri si veda M. LA MANNA, 'Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation', in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward?*, Leiden, 2020, pp. 140-158.

riale, sia espressa che potenziale, data dalle sue implicazioni applicative [118]. L'Unione europea non è nuova all'adozione di atti normativi che abbiano effetti anche al di là del territorio degli Stati membri [119]. Più in generale, è indubbio che l'azione dell'Unione europea sia in grado di influenzare e di determinare gli standard del mercato globale anche in relazione alla tutela dei diritti umani, secondo il fenomeno noto come *Brussels effect* [120].

Proprio la volontà di agire sulla scena internazionale, guidata dalla Carta delle Nazioni Unite, dal diritto internazionale e dai propri valori, come anche sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è espressa in apertura del preambolo stesso della Direttiva.

Il carattere di extraterritorialità della CSDDD si manifesta principalmente in due forme. Da un lato essa vincola *direttamente* anche imprese che non hanno sede nell'Unione, ma che operino sul mercato europeo generandovi una certa soglia di fatturato [121]. L'estensione extraterritoriale si giustifica quindi attraverso un criterio di collegamento basato sul fatturato, ampiamente giustificabile dal punto di vista del diritto internazionale [122]. Dall'altro lato, la essa è destinata a raggiungere indirettamente tutte le imprese, qualsiasi sia la loro soglia di dipendenti e fatturato, che partecipino alle catene globali del valore di imprese europee che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo della Direttiva, indipendentemente dal luogo in cui esse hanno sede o operano, in virtù dell'estensione degli obblighi di HRDD alla 'catena di attività' delle imprese *direttamente* obbligate, come sopra descritta.

La portata extraterritoriale della CSDDD si estende inoltre ad una delle questioni più importanti in relazione al tema della tutela delle vittime di violazioni dei diritti umani ad opera delle società con sede in Stati terzi: l'accesso alla giustizia.

---

[118] Si veda recentemente sul punto R. GRECO, 'La Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra UE?', in *SIDIBlog*, 20 settembre 2024.

[119] Per un dibattito sul tema, in particolare con riguardo alla rilevanza degli articoli 3.5 e 21 del Trattato sull'Unione europea si rinvia a E. CANNIZZARO, 'The EU's Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects: A Reply to Lorand Bartels', in *European Journal of International Law*, 2014, pp. 1093-1099; L. BARTELS, 'The EU's Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects', in *European Journal of International Law*, 2014, 1071-1091. Con riguardo all'imposizione extraterritoriale di standard di tutela dell'ambiente e i risvolti in termini di concorrenza si rinvia alle considerazioni svolte in F. MUNARI, 'Do Environmental Rules and Standards Affect Firms'Competitive Ability?', in *European Papers*, 2019, pp. 207-224.

[120] A. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford, 2020. Sulla relazione tra extraterritorialità e *Brussels effect* si veda J. SCOTT, 'The Global Reach of EU Law', in M. CREMONA, J. SCOTT (eds), *EU Law Beyond EU Borders: The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019, pp. 21-63.

[121] Direttamente o in qualità di società-madri di controllate europee che raggiungano i requisiti di dipendenti e fatturato Art. 2.2., lett. a)-c).

[122] Sul punto N. BOSCHIERO, 'L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato', cit., p. 669.

Come si è visto, infatti, gli Stati membri saranno obbligati a predisporre un regime di responsabilità civile che garantisca alle vittime l'accesso a rimedi giurisdizionali per far valere asserite violazioni degli obblighi, anche quando tali violazioni siano avvenute all'estero. Questo vale tuttavia per le imprese che hanno sede in uno degli Stati membri dell'Unione, ma non per le altre imprese gravate direttamente dagli obblighi previsti dalla Direttiva. Vi è una potenziale asimmetria tra la portata extraterritoriale degli obblighi e la portata extraterritoriale dei rimedi[123]: solo i primi, infatti, sono espressamente rivolti anche alle imprese costituite in un paese terzo. Le imprese non costituite secondo le leggi di uno Stato membro, pur generando le soglie di fatturato richieste nel mercato dell'Unione e dunque pur essendo assoggettate agli obblighi di *due diligence* previsti, ovvero pur partecipando alla 'catena di attività' di un'impresa rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva, potrebbero non essere soggette alla giustizia nell'Unione.

Ad ogni modo, conformemente alle regole previste dal Regolamento Bruxelles I-bis, le vittime di violazioni dei diritti umani, anche quelle verificatesi all'estero, potranno adire i giudici europei del foro in cui il convenuto è domiciliato. Tale possibilità includerà quindi anche le violazioni commesse all'estero ad opera di affiliate o partner commerciali delle società domiciliate in uno degli Stati membri gravate dagli obblighi estesi alla 'catena di attività' previsti dalla CSDDD. Non sembra invece, per le ragioni sopra esposte circa la mancanza della previsione di un *forum necessitatis*, che si potrà estendere tale competenza anche ai convenuti domiciliati all'estero, rimanendo tale scelta in capo ai singoli Stati europei secondo le loro regole internazional-privatistiche. Con l'ovvia conseguenza che sarà difficile fa rispettare anche l'obbligo di *due diligence* in capo alle società terze, essendo questo rimasto senza rimedio effettivo da poter attivare dinanzi a un giudice e con scarse possibilità di essere soggetto ai controlli e alle sanzioni dell'autorità nazionale, rischiando quindi di frustrarne l'effetto utile.

6.6. La Direttiva e le catene globali del valore: alcune osservazioni

Considerata la portata della CSDDD con rispetto all'intera 'catena di attività', è evidente che essa avrà l'effetto di regolare l'intera catena globale del valore, pur con le limitazioni viste, anche con riferimento alle catene globali del valore su base contrattuale, data l'esplicita inclusione dei partner contrattuali.

I rapporti contrattuali tra le imprese sono strumento considerato essenziale nella realizzazione della sostenibilità della catena del valore, che necessita di una cooperazione tra gli attori che vi partecipano, anche attraverso l'instaurazione di quello che nella proposta della Commissione era chiamato "sistema a cascata

[123] *Ibidem*, p. 683; dello stesso tenore appaiono le considerazioni svolte da R. GRECO, 'La Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra UE?', cit., in relazione al testo definitivo della CSDDD.

contrattuale" al fine di rispettare codici di condotta e risolvere le eventuali divergenze attraverso piani correttivi. Ora, gli articoli 10.2, lett. b) e 11.3, lett. c) prevedono espressamente il riferimento alle garanzie contrattuali quale strumento per attuare la sostenibilità; la Commissione dovrà inoltre adottare una guida sulle clausole contrattuali modello entro 30 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva (articolo 18). Ciò ovviamente senza che questo si traduca in un trasferimento di responsabilità civile; il Considerando 46 chiarisce come la richiesta di garanzie ai partner commerciali, anche di natura contrattuale, dovrebbero rispondere a criteri di condivisione delle responsabilità [124]. In tal senso, peraltro, il legislatore europeo ha posto particolare attenzione sugli impatti che gli obblighi di *due diligence* potrebbero avere sulle piccole e medie imprese che rientrano nella catena di attività delle imprese destinatarie [125]. La maggiore pressione imposta sulle società apicali di controllare le eventuali violazioni dei diritti umani lungo le catene globali infatti non è esente da possibili effetti negativi, proprio per gli individui che maggiormente dovrebbero beneficiarne. La complessità delle catene globali del valore ed il fatto che molto spesso le violazioni possano avvenire in luoghi lontani dal raggio di azione e di controllo diretto delle società apicali, e ciononostante la possibilità di esserne comunque responsabili, potrebbe infatti innescare meccanismi di reazione di queste ultime che sono controproducenti rispetto all'obiettivo di tutela dei diritti umani.

Il presupposto è che, come si è visto, imporre obblighi di *due diligence* a imprese di grandi dimensioni produce un effetto 'a cascata'. Ai sensi della Direttiva, tali imprese sono infatti tenute a controllare la loro catena del valore, composta da partner contrattuali diretti e indiretti; questi ultimi dovranno quindi rispondere agli standard di tutela imposti dalla Direttiva sulle imprese apicali al fine di rimanere nella loro catena globale del valore o quantomeno fornire tutte le informazioni riguardo al rispetto di queste ultime. La società apicale infatti tenderà ad imporre ai propri partner commerciali gli standard richiesti dalla Direttiva, verosimilmente attraverso la *governance* contrattuale esercitata ovvero ricorrendo al supporto di soggetti esterni che certifichino il rispetto degli standard richiesti da parte dei partner commerciali.

Per evitare il rischio di 'burden-shifting' dalle imprese di grandi dimensioni direttamente colpite dagli obblighi della Direttiva alle imprese più piccole parte della catena del valore, la CSDDD ha previsto diversi meccanismi, già sopra richiamati.

---

[124] Sul punto si veda S. DADUSH, D. SCHÖNFELDER, M. STREIBELT, *What the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive Says About Contracts*, RCP Policy Brief, luglio 2024, https://-www.responsiblecontracting.org/_files/ugd/fcee10_b583a26ebc14492994b4eb99a1931c64.pdf.

[125] R. MARES, 'The Unintended Consequences of Mandatory Due Diligence: The Importance of Supportive Measures in the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive', in *Verfassungsblog*, 13 giugno 2024, https://verfassungsblog.de/csddd-the-unintended-consequences-of-mandatory-due-diligence/.

La critica peraltro è riferibile a tutti i meccanismi di *due diligence* che il legislatore europeo ha adottato negli ultimi anni. Il regolamento EUDR è stato oggetto di critiche da parte di diversi Stati terzi per la sua natura asseritamente punitiva e iniqua nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Nel contesto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il tema riguarda la compatibilità delle norme che interferiscono con i processi produttivi (c.d. *process and production methods* – PPMs) [126].

Più in generale, il tema è stato visto anche in termini di neo-colonialismo. L'approccio volto ad 'esportare' ed imporre le proprie leggi nel resto del mondo è stato letto da più parti come una forma di nuovo imperialismo [127]; l'avanzare del legislatore europeo sul punto è indubbiamente anche fonte di un (necessario) adeguamento a livello legislativo degli Stati terzi, che si trovano a dover fronteggiare le implicazioni di tali scelte [128], talvolta anche danneggiando, anziché avvantaggiando, coloro che la norma intende proteggere [129].

[126] Le posizioni degli Stati critiche all'adozione del regolamento EUDR sono disponibili all'indirizzo https://eping.wto.org/en/TradeConcerns/Details?imsId=807&domainId=TBT. Sul punto si veda G. MARÍN DURÁN, J. SCOTT, 'Reducing the European Union's Global Deforestation Footprint Through Trade Regulation', in *EUI Working Paper*, LAW 2021/14, disponibile all'indirizzo https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/73189/LAW%20WP5202021_14.pdf?sequence=1.

[127] D. PALOMBO, 'Transnational Business and Human Rights Litigation: An Imperialist Project?', in *Human Rights Law Review*, 2022, pp. 1-25; C.O. LICHUMA, 'Centering Europe and Othering the Rest: Corporate Due Diligence Laws and Their Impacts on the Global South', in *Völkerrechtsblog*, 16 gennaio 2023; C.O. LICHUMA, '(Laws) Made in the "First World": a TWAIL Critique of the Use of Domestic Legislation to Extraterritorially Regulate Global Value Chain, in *Heidelberg Journal of International Law*, 2021, pp. 497-531; D. BOSE, 'Decentring Narratives around Business and Human Rights Instruments: an Example of the French Devoir de Vigilance Law', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 18-42.

[128] Si veda ad esempio sulle implicazioni delle norme europee in materia di *due diligence* per le imprese statunitensi R. CHAMBERS, D. BIRCHALL, 'How European Human Rights Law Will Reshape U.S. Business, in *Hastings Business Law Journal*, 2024 e N. BOSCHIERO, 'L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato', cit., pp. 671-672.

[129] R. MARES, 'The Unintended Consequences of Mandatory Due Diligence: The Importance of Supportive Measures in the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive', cit.

Capitolo Sesto

La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore nella prassi statale

SOMMARIO: 1. La regolamentazione delle catene globali del valore nelle legislazioni degli Stati europei. – 2. La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore nella giurisprudenza statale. – 2.1. Il riconoscimento della responsabilità civile delle società madri per violazioni derivanti da condotte delle controllate. – 2.2. Una possibile responsabilità delle società apicali nelle catene globali del valore? – 3. Osservazioni conclusive.

1. La regolamentazione delle catene globali del valore nelle legislazioni degli Stati europei

Come si è visto fin qui, è possibile argomentare che si stia affermando nel diritto internazionale un obbligo per gli Stati di prevenire e rimediare alle violazioni dei diritti umani occorse lungo le catene globali del valore. Tale obbligo consiste essenzialmente nell'imposizione di obblighi di *due diligence* alle imprese che abbraccino l'intera catena globale del valore, responsabilizzando le società apicali anche per le condotte dei business partner cui possono aver contribuito o per le condotte di terzi cui sono 'direttamente collegati' in virtù della propria attività. Corollario di tale obbligo è il dovere degli Stati di fornire (o meglio, eliminare gli ostacoli per l'accesso a) un rimedio per le vittime, anche qualora la violazione sia commessa all'estero ad opera di soggetti che sono parte della catena del valore regolata dall'impresa apicale domiciliata nel proprio territorio o sotto la propria giurisdizione. Questo comporta il dovere di garantire, se non un foro *ad hoc* per le violazioni commesse nell'ambito dell'attività d'impresa transnazionale, quantomeno una garanzia di esercizio della giurisdizione extraterritoriale civile. Alcuni sviluppi legislativi e giurisprudenziali possono essere rilevanti nell'ottica appena descritta.

La regolamentazione delle catene globali del valore negli ordinamenti statali si è manifestata principalmente attraverso l'adozione di leggi con effetti extraterritoriali che impongono una *due diligence* in materia di diritti umani lungo le

catene globali del valore [1], da un lato, alle imprese domiciliate o aventi sede nello Stato e, dall'altro lato, alle imprese che operano nel mercato dello Stato [2]. Attualmente diversi Stati europei hanno adottato leggi nazionali che impongono alle imprese di predisporre processi di *due diligen*ce in materia di diritti umani [3]. Con alcune differenze, che vale la pena richiamare brevemente nel seguito, esse si ispirano nel loro contenuto sostanziale al secondo pilastro dei Principi Guida ONU.

Il legislatore francese ha per primo imposto un dovere di diligenza alle proprie imprese, dotandosi di una legge (di modifica del codice commerciale in vigore) probabilmente tra le più aderenti al modello dei Principi Guida ONU già nel 2017 [4]. Vale la pena quindi aggiungere qualche dettaglio. La *Loi de vigilance* obbliga le imprese di grandi dimensioni (determinate in base alla soglia minima di 5000 dipendenti in Francia o 10000 nel mondo, inclusi attraverso sussidiarie)

---

[1] Esulano dalla trattazione del presente capitolo le leggi in materia di rendicontazione e di trasparenza, che impongono alle imprese obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità e possono essere considerate strumenti indiretti di promozione di una condotta delle imprese più socialmente sostenibile; ne sono un esempio il *California Transparency in Supply Chain Act* del 2012 e il *Modern Slavery Act* del Regno Unito del 2015. Per un'analisi di alcuni esempi di legislazione nazionale in materia di trasparenza e rendicontazione si veda M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, Torino, 2024, p. 71 e ss. Per una disamina sulla disciplina europea in materia di rendicontazione si rinvia a quanto detto nel cap. 5, par. 2. Sull'efficacia e la portata di tali interventi legislativi si veda in dottrina, *ex multis*, R. MARES, 'Corporate Transparency Laws: a Hollow Victory', in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2018, pp. 189-213.

[2] La distinzione è richiamata con i termini 'parent-based'due diligence legislation e 'market-based'due diligence legislation da D. AUGENSTEIN, 'Towards a New Legal Consensus on Business and Human Rights: a 10th Anniversary Essay', in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2022, p. 43. La recentissima Direttiva dell'Unione europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, come si vedrà nel capitolo a ciò dedicato, è uno strumento che abbraccia entrambi gli aspetti dell'extraterritorialità sopra menzionati e prevede inoltre una clausola di responsabilità civile che consentirà alle vittime di agire in sede di contenzioso civile, trasformando così l'obbligo di *due diligence* delle imprese in un dovere nei confronti degli individui che possono subire gli effetti pregiudizievoli dell'attività d'impresa.

[3] Per una descrizione e commento delle diverse normative si veda *ex multis* S. DEVA, 'Mandatory Human Rights Due Diligence Laws in Europe: A Mirage for Rightsholders?', in *Leiden Journal of International Law*, 2023, pp. 389-414; R. MCCORQUODALE, 'Human Rights Due Diligence Instruments: Evaluating the Current Legislative Landscape', in A. MARX, G. VAN CALSTER, J. WOUTERS, K. OTTEBURN, D. LICA (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022, pp. 121-142; D. PALOMBO, 'The Duty Of Care of the Parent Company: A Comparison Between French Law, UK Precedents and the Swiss Proposals', in *Business and Human Rights Journal*, 2019, pp. 265-286. Per un più ampio confronto e un focus sulle catene globali del valore si veda anche J. SALMINEN, M. RAJAVUORI, 'Transnational Sustainability Laws and the Regulation of Global Value Chains: Comparison and a Framework for Analysis', in *Maastrich Journal of European and Comparative Law*, 2019, pp. 602-627.

[4] *Loi n. 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des enterprises donneuses d'ordre*, reperibile all'indirizzo https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9aawcYcwvkntYs2UUCMWL4iX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=.

o società straniere con sussidiarie in Francia (che impiegano almeno 5000 lavoratori), a elaborare, pubblicare e attuare un piano di vigilanza annuale. Il piano è volto a identificare i rischi e prevenire "les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement" [5].

Il piano non riguarda solo l'attività della società, ma anche l'attività delle imprese controllate e dei fornitori con cui la società abbia una "relazione commerciale stabile" [6].

Il contenuto e le modalità di redazione del piano di vigilanza ricalcano sostanzialmente i termini dei Principi Guida ONU e delle Linee Guida OCSE, dettagliando le cinque fasi del processo di *due diligence*: 1) una "cartographie des risques", cioè una mappatura volta anche alla prioritizzazione dei rischi identificati; 2) una procedura di valutazione delle imprese parte della catena del valore; 3) la previsione di azioni idonee a mitigare i rischi o prevenire le violazioni; 4) un meccanismo di segnalazione delle situazioni di rischio; 5) un meccanismo di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia delle misure adottate [7].

Qualora un'impresa non si conformi alle disposizioni in esame, la legge prevede sia la possibilità di chiedere alle autorità di imporre all'impresa di conformarsi alla normativa redigendo e pubblicando il piano di vigilanza, sia anche una forma di responsabilità civile delle imprese che non abbiano vigilato sulle attività della propria catena globale del valore, che può essere azionata dalle vittime per ottenere un risarcimento. Tale meccanismo di responsabilità civile non è però esente da criticità [8], prevalentemente dettate dalla oggettiva asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra le potenziali vittime e le imprese negligenti, che rende talvolta impossibile recuperare le informazioni necessarie per istruire adeguatamente un ricorso di questo tipo [9]. In assenza di un meccanismo di inversione dell'onere della prova, inizialmente previsto nelle prime discussioni sul disegno di legge francese e poi eliminato nella versione finale, è infatti difficile identificare quali imprese siano effettivamente soggette all'obbligo di adozione del piano di vigilanza e, quand'anche si identificasse correttamente il soggetto obbligato, provare i tradizionali elementi dell'illecito (la violazione, il danno, il nesso causale) [10]. In altre parole, la vittima deve fornire prova del fat-

---

[5] *Ibidem*, art. 1, par. 3.

[6] *Ibidem*.

[7] *Ibidem*, art. 1, par. 4-9.

[8] Ben descritte in dottrina da S. BRABANT, E. SAVOUREY, 'The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges since its Adoption', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 141-152.

[9] In tal senso si esprime, tra gli altri, C. MACCHI, *Business, Human Rights and the Environment: The Evolving Agenda*, The Hague, 2022, p. 98.

[10] S. BRABANT, E. SAVOUREY, 'The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges since its Adoption', cit., pp. 151-152.

to che il danno subìto sia conseguenza dell'omessa redazione o attuazione (o dell'inadeguatezza) del piano di vigilanza da parte dell'impresa obbligata.

Occorre infine dare conto che sono attualmente pendenti alcuni ricorsi promossi sulla base della normativa in questione, in particolare nei confronti delle società francesi *Total* e *EDF*. Il primo caso riguarda le violazioni connesse al cambiamento climatico in relazione all'emissione di gas serra, mentre il secondo caso riguarda la costruzione di un parco eolico in Messico e la tutela delle comunità indigene ivi residenti. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in primo grado e ritenuti ammissibili in sede d'appello dalla Corte d'Appello di Parigi [11].

Sulla scia dell'esperienza francese, nel 2021 anche la Germania si è dotata di una propria legge sulla regolamentazione della catena di approvvigionamento [12]. La norma ha una portata altrettanto ampia, poiché si applica alle imprese tedesche (o straniere che abbiano una "domestic branch") che impieghino almeno 3000 dipendenti (in una prima fase) e 1000 dipendenti (a partire dal 2024). La norma prevede per queste imprese un obbligo di *due diligence* in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e ambiente internazionalmente riconosciuti.

Il processo di *due diligence* è descritto attraverso la previsione di fasi di attività che richiamano ampiamente gli strumenti internazionali; vengono inoltre specificati criteri per valutare l'adeguatezza delle misure di adempimento dell'obbligo di *due diligence*, come la natura dell'attività dell'impresa, la capacità di influenzare l'impresa da cui deriva il rischio di violazione, la gravità della violazione (data dalla possibilità di ripristinare lo *status quo ante* e dalla probabilità del verificarsi della violazione stessa), la natura del contributo causale dell'attività d'impresa alla violazione [13]. Significativamente, tuttavia, la legge tedesca sembra restringere la portata della *due diligence* alla catena di fornitura, e non alla più ampia *value chain*: il riferimento ai partner commerciali diretti e indiretti, le cui attività sono incluse nella *due diligence*, sembra doversi leggere in senso letterale delle imprese coinvolte nella produzione dei beni [14]. Inoltre, la norma non introduce un mecca-

---

[11] CORTE D'APPELLO DI PARIGI, *Amnesty International France et al c. Totalenergies SE*, r.g. 23/14348, 18 giugno 2024; CORTE D'APPELLO DI PARIGI, *Union Hidalgo et al c. S.A. EDF– Électricité de France*, r.g. 21/22319, 18 giugno 2024.

[12] *Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten*, 16 luglio 2021, in *Bundesgesetzblatt Jahrgang* 2021, parte I n. 46, disponibile all'indirizzo http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf. Una traduzione non ufficiale in lingua inglese è disponibile all'indirizzo https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf?__blob=publicationFile&v=4.

[13] *Ibidem*, art. 3, comma 1-2.

[14] *Ibidem*, art. 2(5) e art. 2(7) e (8), che definiscono come fornitori diretti e indiretti le imprese la cui fornitura è necessaria per la produzione del bene o del servizio. Sui fornitori indiretti, peraltro, ai sensi del successivo art. 9, sembra doversi condurre un'analisi dei rischi solamente qualora vi siano una 'substantiated knowledge' di violazioni.

nismo *ad hoc* di responsabilità civile attivabile dalle vittime nei confronti delle imprese per ottenere un risarcimento dei danni conseguenti all'omissione del dovere di vigilanza. Viene anzi specificato che la violazione degli obblighi previsti dalla norma in questione non è fonte di responsabilità in sede civile [15].

Come è stato notato, l'intervenuta adozione della CSDDD comporterà un necessario adeguamento della normativa francese e tedesca ad oggi esistenti [16]. La portata della normativa europea, come si è visto nel capitolo precedente, è infatti significativamente più ampia della legge francese e tedesca qui analizzate. Ci limitiamo qui a segnalare due aspetti che ci sembrano particolarmente degni di nota. Innanzi tutto, pur con le limitazioni nella catena del valore *downstream*, la CSDDD prevede che la *due diligence* riguardi tutti gli attori della catena del valore e non solo i partner commerciali con cui l'impresa ha un rapporto commerciale stabile e (principalmente) diretto (c.d. *first tier supplier*). In secondo luogo, mentre la CSDDD espressamente richiama i concetti di 'causa, contributo e collegamento diretto' quali ipotesi rilevanti di coinvolgimento delle imprese sulla scia dei Principi Guida ONU, gli stessi non sono esplicitamente definiti nelle normative nazionali in esame, con il risultato che non vi è ad oggi chiarezza in merito alle azioni richieste alle imprese in caso di impatti negativi cui siano direttamente collegati.

Occorre dare atto che recentemente anche la Norvegia si è dotata di una legge in materia di *due diligence* delle imprese, chiamata *Transparency Act*, entrata in vigore il 1° luglio 2022 [17]. La legge si applica alle imprese di grandi dimensioni residenti in Norvegia e che operino sul mercano norvegese o straniero, oltre alle imprese straniere che operino sul mercato norvegese e che siano soggette a tassazione norvegese secondo la normativa nazionale [18]. A tali imprese è richiesto di condurre una *due diligence* conformemente alle Linee Guida OCSE, estesa all'intera catena di fornitura e ai business partner [19]. Pur contenendo alcuni spunti di interesse, come il diritto di accesso alle informazioni, la norma norvegese non risolve la questione dell'accesso ai rimedi, omettendo di prevedere una ipotesi di responsabilità civile attivabile dalle vittime [20].

---

[15] *Ibidem*, art. 3, comma 3.

[16] C. BRIGHT et al., 'A Comparative Analysis between the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and the French and German Legislation', in *Verfassungsblog*, 30 maggio 2024.

[17] *Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)*, LOV-2021-06-18-99, disponibile in lingua inglese all'indirizzo https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2021-06-18-99/§2.

[18] *Ibidem*, art. 2.

[19] *Ibidem*, art. 4.

[20] Sulla legge tedesca e norvegese si veda M. KRAJEWSKI, K. TONSTAD, F. WOHLTMANN, 'Mandatory Human Rights Due Diligence in Germany and Norway: Stepping, or Striding, in the Same Direction?', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 550-558. Per una descrizione puntuale del contenuto delle normative in questione ed un confronto tra le due si rinvia nuovamente a M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., pp. 84-89.

I Paesi Bassi hanno adottato nel 2019 la *Child Labour Due Diligence Law*, che mira nello specifico ad affrontare il problema del lavoro minorile nelle catene globali del valore[21]. Seppure ristretta dal punto di vista oggettivo, l'ambito di applicazione soggettivo è invece molto ampio, poiché si rivolge a tutte le imprese che vendono o forniscono prodotti o servizi a utilizzatori finali nei Paesi Bassi. La normativa non sembra tuttavia offrire rimedi efficaci per le vittime, che sono comunque tenute ad esperire prima un tentativo di composizione attraverso i rimedi forniti dall'impresa stessa[22]. La stessa peraltro è destinata ad essere superata da una normativa di più ampia portata che impone una HRDD a tutte le imprese, senza limiti sostanziali di settore operativo, né di violazione materiale. Infatti, nel marzo del 2021, è stata presentata da alcune parti politiche una proposta di legge per un *Responsible and Sustainable International Business Conduct Act*[23], successivamente rivista a fine 2022 alla luce dell'intervenuta adozione della proposta di Direttiva dell'Unione europea sul dovere di diligenza delle imprese. La proposta di legge olandese appare significativamente più allineata agli strumenti internazionali (e segnatamente ai Principi Guida ONU e alle Linee Guida OCSE) di quanto non lo sia la stessa CSDDD per come approvata nella sua versione finale[24].

Da ultimo, anche la Svizzera si è dotata di una normativa in tal senso, dopo il fallimento della proposta di legge sulla *Responsible Business Initiative*[25]. La norma, che consiste in una modifica del codice civile e penale, è limitata dal punto di vista dell'ambito di applicazione oggettivo ed anche soggettivo. Essa è rivolta solo alle imprese di grandi dimensioni che avranno obblighi di rendicontazione e obblighi di vigilanza attraverso processi di *due diligence* qualora operino nel mercato dei minerali provenienti di aree di conflitto o in settori ad alto rischio di sfruttamento del lavoro minorile.

---

[21] *Wet zorgplicht kinderarbeid* (Child Labour Due Diligence Law), disponibile all'indirizzo https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-401.html.

[22] S. DEVA, 'Mandatory Human Rights Due Diligence Laws in Europe', cit., p. 408.

[23] Proposta di legge *Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen*, Parlamento, sessione 2020-2021, 35 761, n. 2, 11 marzo 2021, disponibile all'indirizzo https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2021D09817. Una traduzione non ufficiale del documento in lingua inglese è disponibile all'indirizzo https://www.mvoplatform.nl/en/english-translation-of-the-bill-for-responsible-and-sustainable-international-business-conduct/.

[24] Per una disamina in merito alla portata della proposta di legge olandese rispetto alla normativa europea (ancorché in riferimento alla proposta e non alla Direttiva infine approvata), si veda il rapporto di OECD WATCH, *Strengthening Alignment between the Updated OECD Guidelines and Legislative Initiatives in the Netherlands and the EU*, ottobre 2023, disponibile all'indirizzo https://www.oecdwatch.org/strengthening-alignment-between-the-updated-oecd-guidelines-and-legislative-initiatives-in-the-netherlands-and-the-eu/.

[25] Sul punto si rinvia a N. BUENO, C. KAUFMANN, 'The Swiss Human Rights Due Diligence Legislation: Between Law and Politics', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 542-549.

La tendenza degli Stati europei di adottare leggi che impongano alle imprese una *due diligence* in materia di diritti umani alle proprie imprese potrebbe essere indicativa di un crescente *consensus* internazionale da parte degli Stati circa la necessità di prevenire e rimediare alle violazioni dei diritti umani lungo le catene globali del valore[26]. In altre parole, l'adozione di tali normative nazionali che, pur con le dovute differenze, per larga parte si ispirano ai Principi Guida ONU e alle Linee Guida OCSE potrebbe rispondere alla consapevolezza dell'emergente obbligo di prevenire e rimediare alle violazioni occorse nelle catene globali del valore governate dalle imprese che hanno la sede o il domicilio sul proprio territorio, per effetto dell'estensione in senso extraterritoriale degli obblighi degli Stati in materia di diritti umani.

Permangono tuttavia alcuni disallineamenti rispetto agli obblighi internazionali emergenti, come definiti nei capitoli precedenti. In un'ottica di tutela dei diritti umani nelle catene del valore basate su legami contrattuali, appare opportuno domandarsi se il criterio 'dimensionale' utilizzato (prevalentemente) per determinare i soggetti sottoposti agli obblighi di HRDD sia adeguato. Come già avanzato in altre considerazioni nel presente volume[27], le società che hanno il potere di determinare la governance contrattuale delle catene globali del valore sono spesso imprese di grandi dimensioni; ma non solo e non necessariamente. Sarebbe invece più opportuno e rispondente alla realtà avanzare riflessioni più profonde sulle catene globali del valore come rapporti di potere asimmetrici tra imprese, e quindi identificare le imprese 'apicali' come quelle che sono in grado di influenzare i comportamenti di altre imprese, incentivando o disincentivando le violazioni di diritti umani lungo le catene produttive. In altre parole, occorrerebbe che le norme in materia di HRDD, soprattutto nella loro applicazione, adottassero un criterio simile a quello previsto dai Principi Guida ONU, ritenendo rilevante anche il contributo o il mero collegamento diretto di un'impresa con un impatto negativo lungo la catena del valore che fosse conoscibile dall'impresa e che fosse prevenibile anche esercitando la giusta leva (*leverage*) su soggetti terzi.

Considerazioni diverse rispetto alla mera dimensione dell'impresa e alla sua posizione nella catena del valore sembrano emergere da alcuni recenti ricorsi in sede giurisdizionale. Infatti, in parallelo all'avanzamento sul piano legislativo, sembra emergere una prassi recente delle corti nazionali che tende a riconoscere la responsabilità delle società madri per le condotte delle sussidiarie all'estero; come si vedrà, tale evoluzione giurisprudenziale potrebbe essere in futuro estesa anche ai casi di responsabilità che coinvolgono le società apicali per le violazioni commesse dai *business partner* nelle proprie catene globali del valore. Ciò è pos-

---

[26] D. AUGENSTEIN, 'Home-State Regulation of Corporations', in M. GIBNEY et al. (eds), *The Routledge Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*, London, 2021, p. 285.

[27] Si rinvia a cap. 5, par. 6.6.

sibile considerando quale tratto distintivo del soggetto su cui ricade la responsabilità il controllo di fatto sulla catena del valore, cioè il potere di determinarne la *governance* traendone profitto[28]; tale caratteristica è propria tanto delle società che esercitano il controllo societario quanto di quelle che esercitano il controllo contrattuale dei partner commerciali.

2. La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore nella giurisprudenza statale

Come le norme nazionali che impongono alle imprese una *due diligence* in materia di diritti umani, così anche la prassi delle corti nazionali in merito alle violazioni dei diritti umani nelle catene globali del valore sembra aver risentito dell'influenza dei Principi Guida ONU e delle Linee Guida OCSE.

La giurisprudenza che è andata delineandosi può essere considerata come una tendenza degli Stati a voler prevenire le violazioni che occorrono lungo le catene globali del valore e garantire l'accesso alla giustizia per le vittime di tali violazioni, qualora siano coinvolte imprese costituite o domiciliate presso nel proprio territorio o nella propria giurisdizione. Tuttavia, la prassi degli Stati sembra essere frammentaria e, in ogni caso, non ancora idonea ad affrontare il tema delle catene globali del valore su base contrattuale.

Infatti, mentre le leggi nazionali non sembrano tenere in considerazione una nozione di *value chain* ampia, che includa anche una responsabilità diretta delle società apicali per le violazioni commesse da partner contrattuali cui hanno contribuito o su cui non hanno esercitato la dovuta influenza; dall'altro lato, i rimedi non hanno portato finora ad affermare una prassi significativa in materia di responsabilità delle società apicali per le violazioni commesse da partner commerciali[29].

Il corpus giurisprudenziale in seguito descritto è tuttavia destinato ad aumentare verosimilmente per l'effetto dell'entrata in vigore delle norme nazionali in materia di dovuta diligenza sopra descritte e ancor di più, in prospettiva, per effetto dell'attuazione negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea della Direttiva europea in materia di dovuta diligenza.

---

[28] In un'ottica di 'profit-risk liability' come proposto da P. DOWLING, 'Limited Liability and Separate Corporate Personality in Multinational Corporate Groups: Conceptual Flaws, Accountability Gaps, and the Case for Profit-Risk Liability', in L. ENNEKING et al. (eds), *Accountability, International Business Operations, and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains*, London, 2020, pp. 219-238.

[29] Su cui si veda *infra*, par. 3.2.

2.1. Il riconoscimento della responsabilità civile delle società madri per violazioni derivanti da condotte delle controllate

Le corti nazionali hanno visto, negli ultimi anni, un proliferare di cause volte a riconoscere e sancire l'esistenza di una responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani lungo le catene globali del valore. Le vittime hanno infatti iniziato ad utilizzare gli strumenti esistenti di diritto interno – e segnatamente i ricorsi per risarcimento danni in sede civile – al fine di ottenere rimedio per gli abusi subiti all'estero. I giudici nazionali investiti di tali ricorsi hanno talvolta affermato la propria competenza a giudicare della responsabilità delle società madri per le violazioni contestate.

Preliminarmente, è utile notare che la responsabilità delle società che controllano le catene globali del valore può essere di tipo diretto oppure indiretto [30]. La responsabilità delle società apicali in via diretta è quella che sembra riflettersi attualmente nelle normative nazionali sopra richiamate (seppure in via sub-ottimale rispetto alle previsioni dei Principi Guida ONU) ed anche alla base delle cause che sono state promosse in sede civile dinanzi ai giudici nazionali degli *home-States*. Tale responsabilità si basa sul fatto che esista un dovere della società madre o della società apicale di controllare le attività lungo le proprie catene globali del valore, incluse le attività dei partner commerciali, e di conseguenza che possa insorgere una responsabilità di quest'ultima in caso di omissione di tale controllo. La responsabilità per omesso controllo sembra quindi ad oggi la via più semplice per garantire una forma di rimedio alle vittime, perché, se applicata secondo gli standard dei Principi Guida ONU cioè imponendo alle imprese un controllo della filiera esteso, difficilmente consentirà alle imprese apicali di limitare la propria responsabilità sfruttando gli strumenti del diritto commerciale e societario esistenti.

Una responsabilità in via indiretta, invece, implicherebbe la responsabilità delle società apicali non per proprie condotte omissive rispetto al dovere di vigilare sulle azioni dei partner commerciali, ma per le condotte del partner commerciale attraverso un 'sollevamento' del velo contrattuale. Dovrebbe, in altri termini, potersi constatare che la condotta del partner commerciale è in realtà riconducibile ad una condotta della società apicale. Formalmente, occorrerebbe provare che la società apicale e i partner contrattuali sono in realtà la medesima entità, e che la formale separazione e il rapporto contrattuale siano utilizzati in forma abusiva. Tuttavia, tale seconda impostazione può essere particolarmente utile nel caso in cui la condotta della società apicale si configuri come un *contributo* all'impatto negativo, nel senso inteso dai Principi Guida ONU, includendosi in tale fattispecie le ipotesi di violazione che derivano da prassi commerciali

[30] Così D. PALOMBO, *Business and Human Rights: The Obligations of European Home States*, London, 2020, pp. 236-238.

non conformi a principi di 'responsible sourcing' [31]. La rilevanza del fenomeno è evidente, tanto che nella CSDDD il legislatore europeo ha menzionato le modifiche o i miglioramenti alle pratiche di acquisto tra le azioni che le imprese sono tenute ad adottare [32]. Come vedremo, alcuni casi sembrano adottare questo tipo di approccio.

Ad ogni modo, il principio della separazione formale tra le diverse entità che compongono i gruppi di società, che ha costituito per lungo tempo e tuttora lo schermo principale per le società madri nei confronti delle condotte delle sussidiarie, sta iniziando a vacillare di fronte alla prassi delle corti europee. Negli ultimi anni, una serie di ricorsi è stata presentata dinanzi ai giudici europei, in particolare inglesi e olandesi, da parte di vittime di violazioni dei diritti fondamentali avvenute in Stati terzi. I ricorrenti, in questi casi, chiedono il riconoscimento di una responsabilità della società madre per proprie azioni o omissioni in relazione ai danni patiti per le condotte di una sussidiaria. Nello specifico, si trattava di riconoscere l'esistenza di un *duty of care* della società madre, cioè un obbligo di agire con diligenza al fine di evitare danni prevedibili nei confronti di soggetti terzi, e di provare la sua violazione.

Nel riconoscere l'esistenza di un dovere in capo alle società madri di prevenire le violazioni conseguenti alle condotte delle sussidiarie, i giudici sembrano aver seguito due approcci [33]. Secondo un approccio 'classico', la società madre può essere responsabile solo in presenza di un grado di controllo di questa sulla sussidiaria tale per cui la seconda è praticamente priva di qualsiasi potere discrezionale e decisionale. Un secondo e più innovativo approccio si baserebbe invece sull'esistenza di una relazione speciale tra le due società, per cui ci si può legittimamente aspettare che la prima debba esercitare un controllo sull'attività delle seconde, tale per cui essa possa essere ritenuta responsabile in caso di omissione di detto controllo che abbia comportato danni.

Un primo punto di svolta nella giurisprudenza relativa alla responsabilità civile delle società madri per le violazioni commesse dalle controllate è costituito dalla decisione nel caso *Vedanta*. Il ricorso era promosso da un gruppo di cittadini dello Zambia nei confronti di *Vedanta Resources PLC*, società costituita nel Regno Unito, e la sua controllata *Konkola Copper Mines* (KCM), società costituita e operante in Zambia. I ricorrenti lamentavano di aver subito violazioni del

[31] Il tema interessa trasversalmente diversi settori produttivi, alcuni particolarmente noti in tal senso, come il settore tessile e dell'abbigliamento, su cui si veda il rapporto di FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE, CLEAN CLOTHES CAMPAIGN EUROPE, *Fast Fashion Purchasing Practices in the EU: Unfair Business Relations between Fashion Brands and Suppliers*, aprile 2023.

[32] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, in GUUE L del 5 luglio 2024, art. 10, comma 2, lett. d).

[33] C. BRIGHT, A. MARX, N. PINEAU, J. WOUTERS, 'Towards a Corporate Duty for Lead Companies to Respect Human Rights in Their Global Value Chains?', in *Business and Politics*, 2020, pp. 667-697, p. 674.

diritto alla salute e, più genericamente, un pregiudizio alla possibilità di coltivare le proprie terre dovuto all'inquinamento della falda acquifera in conseguenza dell'attività estrattiva. I convenuti, d'altro canto, eccepivano l'impossibilità di radicare la causa dinanzi alle corti inglesi, in quanto, nonostante l'articolo 4 del Regolamento Bruxelles I-bis preveda la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto è domiciliato, nel caso di specie tale previsione sarebbe stata utilizzata come un espediente per ottenere una decisione nei confronti di *KCM*. L'eccezione veniva respinta in via definitiva nella sentenza d'appello resa dalla Corte Suprema del Regno Unito il 10 aprile 2019[34].

Il caso merita di essere ricordato anche perché non solo la causa è stata ritenuta ricevibile dal punto di vista della giurisdizione, ma i giudici hanno colto l'occasione di avanzare alcune considerazioni nel merito del ricorso. L'ammissibilità del ricorso nei confronti di *Vedanta* derivava infatti da alcuni elementi di fatto, ritenuti rilevanti per stabilire l'esistenza di un dovere di vigilanza della società madre. Tra questi, ad esempio, il fatto che *Vedanta* avesse pubblicamente assunto l'onere della supervisione, dall'effettivo controllo e dalla supervisione delle operazioni della controllata, dall'interventismo che ha caratterizzato l'azione di *Vedanta* nei confronti della sua controllata e dalla conoscenza da parte di *Vedanta* della possibilità degli sversamenti e la loro pericolosità.

In particolare, la Corte affermava che il dovere di una società madre nei confronti di soggetti terzi che subiscono danni ad opera delle controllate dipende da "the extent to which, and the way in which, the parent availed itself of the opportunity to take over, intervene in, control, supervise or advise the management of the relevant operations (including land use) of the subsidiary. All that the existence of a parent subsidiary relationship demonstrates is that the parent had such an opportunity"[35]. In tale affermazione sembra quindi potersi leggere la circostanza che la formale relazione proprietaria esistente tra una controllante e la sua controllata non sia di per sé essenziale al fine di affermare l'esistenza di obblighi della prima nei confronti delle vittime della seconda. Sembra piuttosto che sia rilevante il fatto che una società abbia fruito dell'opportunità di intervenire e controllare l'operato di un'altra società, indipendentemente dalla relazione che ha consentito tale approccio. Se questa è l'interpretazione che si può dare al passaggio sopra richiamato, ci sembra di poter affermare che esso possa aprire la via per una responsabilità delle società che controllano la *governance* della propria catena del valore, anche in assenza di un rapporto di controllo proprietario.

Ancora, sulla rilevanza di come tale potere si estrinseca nei fatti o di come esso *potrebbe* estrinsecarsi nei fatti, la Corte afferma che "[E]ven where group-

[34] CORTE SUPREMA DEL REGNO UNITO, *Vedanta Resources PLC and Others v. Lungowe and Others*, [2019] UKSC 20.

[35] *Ibidem*, par. 49.

wide policies do not of themselves give rise to such a duty of care to third parties, they may do so if the parent does not merely proclaim them, but takes active steps, by training, supervision and enforcement, to see that they are implemented by relevant subsidiaries. Similarly, (…) the parent may incur the relevant responsibility to third parties if, in published materials, it holds itself out as exercising that degree of supervision and control of its subsidiaries, even if it does not in fact do so. In such circumstances its very omission may constitute the abdication of a responsibility which it has publicly undertaken" [36].

Oltre alla pronuncia nel caso *Vedanta*, due casi meritano di essere ricordati per le loro possibili implicazioni. La giurisprudenza probabilmente più rilevante per quanto qui ci interessa è infatti quella che si è sviluppata in relazione al contenzioso nei confronti della società *Shell* e della società sussidiaria operante in Nigeria *Shell Petroleum Development Company* (SPDC) [37]. I ricorsi in sede civile promossi dai ricorrenti erano volti all'accertamento e al risarcimento per le violazioni dei diritti umani delle comunità residenti nell'area del Delta del Niger interessata dalla presenza degli stabilimenti, in conseguenza dell'inquinamento delle acque e delle terre dovuto alla scarsa manutenzione degli oleodotti. Per fare ciò, i ricorrenti agivano sulla base del *tort law*, provando l'esistenza di un *duty of care* nei confronti dei ricorrenti, e la violazione dello stesso attraverso azioni o omissioni delle società madri [38].

In relazione a tale contesto fattuale, il 12 febbraio 2021 la Corte Suprema del Regno Unito adottava la decisione in appello nel caso Okpabi [39]. Il ricorso era stato promosso da un gruppo di cittadini nigeriani contro la società madre *Shell* e la *subsidiary* nigeriana SPDC, al fine di ottenere un risarcimento per i danni patiti a causa dell'inquinamento dovuto agli sversamenti. I ricorrenti chiedevano il riconoscimento di una responsabilità omissiva in capo alla società madre, per non aver adottato le misure necessarie per rimediare ai problemi strutturali delle operazioni delle proprie *subsidiary* nigeriane, di cui era a conoscenza. I giudici della Corte d'Appello, sulla base del c.d. *Caparo* test, definito nell'omonima sen-

[36] *Ibidem*, par. 53.

[37] C. BRIGHT, 'The Civil Liability of the Parent Company for the Acts or Omissions of Its Subsidiary: The Example of the *Shell* Cases in the UK and the Netherlands', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, Abingdon-New York, 2019, pp. 212-222; L.F. ENNEKING, 'Transnational human rights and environmental litigation: a study of case law relating to shell in Nigeria', in I. FEICHTER, M. KRAJEWSKI, R. ROESCH (eds), *Human Rights in the Extractive Industries*, 2019, Cham, pp. 511-551.

[38] Il *duty of care* consiste di fatto nel dovere di prevenire la condotta dannosa di un soggetto terzo, nel caso in questione di una controllata o di un business partner. Sui diversi *standard of care* nelle giurisdizioni europee si veda C. VAN DAM, 'Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms on the Role of Tort Law in the Area of Business and Human Rights', in *Journal of European Tort Law*, 2011, pp. 221-254, p. 236 e ss.

[39] CORTE SUPREMA DEL REGNO UNITO, *Okpabi and others (Appellants) v. Royal Dutch Shell Plc and another (Respondents)*, [2021] UKSC 3, decisione del 12 febbraio 2021.

tenza[40], ritennero insussistenti due delle tre condizioni necessarie per stabilire l'esistenza di obblighi della società madre nei confronti delle vittime delle proprie sussidiarie, cioè la prossimità e la ragionevolezza. Non vi era quindi, in pratica, un grado di controllo sufficiente tra la società madre e la sua controllata per stabilire l'esistenza di una relazione stretta tra la capogruppo e i ricorrenti né quindi sembrava ragionevole, ai giudici di primo grado, imporre tali obblighi alla capogruppo, anche in considerazione di una serie di circostanze fattuali[41]. La decisione della Corte d'Appello è stata ribaltata dalla Corte Suprema. Sulla base del precedente nel caso *Vedanta*, i giudici hanno affermato che l'esistenza di un dovere di vigilanza della società madre non è eccezionale, ma rientra nei normali principi della responsabilità extracontrattuale[42] e come tale non è connesso a parametri stringenti, ma può essere verificato in situazioni diverse. Tale dovere può peraltro derivare dal controllo effettivamente esercitato dalla società madre, ma anche dal fatto che questa abbia pubblicamente assunto l'impegno ad esercitare tale controllo.

Simile dal punto di vista fattuale, il caso noto come *Four Nigerian Farmers* contro *Shell*[43] è la prima pronuncia di una corte nazionale che ha portato ad una condanna della società madre per violazione del *duty of care* nei confronti delle vittime delle condotte della propria sussidiaria all'estero. I ricorrenti nel caso di specie convenivano in giudizio dinanzi ai giudici olandesi congiuntamente la società madre olandese e la controllata nigeriana SPDC. I giudici olandesi in sede di appello condannavano SPDC per i danni conseguenti agli sversamenti cui non aveva dato risposta adeguata attraverso l'installazione di un *leak detection system*, affermando che la società avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità solo provando che i danni fossero conseguenza di azioni di sabotaggio penalmente rilevanti. Ma soprattutto, la Corte rilevava anche una responsabilità della società madre, affermando l'esistenza di un *duty of care* nei confronti delle vittime, per non aver vigilato sulla controllata al fine di assicurare l'installazione del sistema di rilevazione delle perdite. Il tema rilevante è quindi che la società

---

[40] House of Lords, *Caparo Industries Plc v. Dickman*, [1990] 2 AC 605, decisione dell'8 febbraio 1990. Il test consiste nel valutare se il danno sia prevedibile, se ci sia un sufficiente nesso di prossimità tra ricorrenti e convenuti e la ragionevolezza della previsione di un obbligo dei convenuti nei confronti dei ricorrenti.

[41] Per una descrizione del caso si rinvia *ex multis* a C. BRIGHT, 'The Civil Liability of the Parent Company for the Acts or Omissions of Its Subsidiary: The Example of the Shell Cases in the UK and the Netherlands', cit., pp. 215 ss.

[42] CORTE SUPREMA DEL REGNO UNITO, *Okpabi and others (Appellants) v. Royal Dutch Shell Plc and another (Respondents)*, cit., par. 25 e par. 140-152.

[43] CORTE DISTRETTUALE DELL'AIA, *Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v. Shell*, sentenza del 29 gennaio 2021. Sulla sentenza in esame si vedano i commenti di L. ROORDA, 'Wading Through the (Polluted) Mud: the Hague Court of Appeals Rules on Shell in Nigeria', in *Rights as Usual*, 2 febbraio 2021, disponibile all'indirizzo www.rightsasusual.com; L. ROORDA, D. LEADER, 'Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability Back in Court', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 368-376.

madre non avrebbe utilizzato la propria posizione al fine di porre rimedio ad una violazione in essere di cui era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza [44]. Tuttavia, la corte collegava l'esistenza del *duty of care* non alla generale posizione della società madre e della conseguente capacità di intervenire, ma all'effettivo intervento di quest'ultima [45].

Il passaggio sembra cruciale al fine di ulteriori applicazioni, in senso estensivo. Similarmente alle considerazioni sopra svolte in relazione alla pronuncia nel caso *Vedanta*, si può ipotizzare che come *Shell* avrebbe dovuto utilizzare la propria posizione per imporre un intervento della propria sussidiaria al fine di risolvere gli sversamenti, così una società (apicale) che è in grado (in virtù della sua posizione) di imprimere un cambiamento nella condotta di un soggetto terzo dovrebbe avere l'obbligo di agire in tal senso, qualora sia a conoscenza delle violazioni ovvero di modificare le proprie pratiche che possano contribuire ad incentivare, motivare o facilitare la commissione di tali violazioni da parte dei partner commerciali. Ciò sarebbe peraltro coerente con le ipotesi di coinvolgimento rilevante delle imprese (di contributo e di utilizzo del *leverage*) previste dai Principi Guida ONU, che potrebbero quindi ben fondare un'interpretazione dei principi della responsabilità civile applicabili anche alle società apicali.

2.2. Una possibile responsabilità delle società apicali nelle catene globali del valore?

Come si è visto nel paragrafo precedente, il riconoscimento della responsabilità della società madre in relazione alle azioni della controllata è destinato a diventare oggetto di numerose cause con discrete possibilità di successo. La portata di tali cause è però ben più ampia e i casi con esito favorevole possono essere uno spunto per affermare la responsabilità delle società apicali nelle catene globali del valore per i danni arrecati da terzi sui cui non esercitano un controllo di tipo proprietario, ma di tipo meramente contrattuale [46]. Nonostante una prassi

---

[44] Così CORTE DISTRETTUALE DELL'AIA, *Four Nigerian Farmers and Milieudefensie v. Shell*, cit., par. 7.26: "RDS has been informed of this for quite some time (see legal ground 7.3). Nonetheless, *it did not rely on its authorities pursuant to the (indirect) share ownership of SPDC* and already specifically given substance to with its involvement in the area of LDS, although it – already on the basis of the documents exchanged in these proceedings – *has known or should have known* for quite some time that the lack of an LDS in the fairly probable event that a leakage shall (again) occur in the Oruma pipeline shall (can) have highly considerable adverse effects for Oguru, (the heirs of) Efanga and the other residents".

[45] Su tale limite e le sue implicazioni si veda M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., p. 288.

[46] Questo tipo di responsabilità è stata anche definita come *bystander responsibility*, cioè la responsabilità di chi non sia intervenuto per evitare l'evento dannoso pur essendo nella posizione di farlo. Così M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale*, cit., p. 291.

non ancora del tutto confortante, alcuni casi più recenti sembrano offrire uno spiraglio in tale direzione [47].

Il caso contro *KiK* è tra i più noti contenziosi in materia di catene globali del valore ad oggi giunti dinanzi a giudici europei [48]. La vicenda giudiziaria originava da un incendio avvenuto a Karachi in Pakistan, dove persero la vita centinaia di lavoratori impiegati negli stabilimenti produttivi dell'impresa tessile Ali Enterprises. I ricorrenti lamentavano che la società tedesca *Kik Textilien und Non-Food GmbH*, che acquistava circa il 75% dei prodotti di Ali Enterprises, fosse responsabile per non aver disposto le necessarie precauzioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'impresa pachistana. Il distributore tedesco *Kik* veniva quindi citato dinanzi al tribunale di Dortmund nel marzo 2015; tuttavia il caso non è mai giunto ad una pronuncia sul merito a causa della decorrenza dei termini di prescrizione.

Analogamente a quanto avvenuto nel rogo della *Ali Enterprises*, anche il noto incidente che ha coinvolto lo stabilimento *Rana Plaza* in Bangladesh ha dato il via ad una serie di ricorsi contro le imprese committenti che acquistavano i prodotti dalle società coinvolte nell'incidente. Nel caso *Das c. George Weston Limited* [49], i ricorrenti (vittime e parenti delle vittime) agivano contro la società *Loblaws*, retailer canadese che acquistava capi d'abbigliamento dalla società *Pearl Global Limited* che, a sua volta, subappaltava parte della produzione alle società *New Wave*, operanti nello stabilimento del Rana Plaza. Al momento dell'incidente, circa il 50% della produzione di queste ultime era destinata alla fornitura per *Loblaws* [50]. Il rapporto contrattuale diretto era dunque in essere unicamente tra *Loblaws* e *Pearl Global Limited*.

La causa, peraltro, veniva parallelamente rivolta anche a *Bureau Veritas*, società di *auditing* incaricata da *Loblaws* di effettuare gli auditing sociali sulle imprese operanti in Bangladesh, al fine di assicurare la compliance dei propri for-

---

[47] Rispetto a tali ipotesi si rinvia a C. TERWINDT, S. LEADER, A. YLMAZ-VASTARDIS, J. WRIGHT, 'Supply Chain Liability: Pushing the Boundaries of the Common Law?', in *Journal of European Tort Law*, 2017, pp. 261-296 e C. BRIGHT, A. MARX, N. PINEAU, J. WOUTERS, 'Towards a Corporate Duty for Lead Companies to Respect Human Rights in Their Global Value Chains?', cit. Per considerazioni in tal senso si vedano le conclusioni cui giunge G. CARELLA, 'Art. 19 della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law*: attuazione della responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale privato', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 169-186.

[48] TRIBUNALE REGIONALE DI DORTMUND, *Jabir et al v. KiK Textilien und Non-Food GmbH*, sentenza del 10 gennaio 2019. Per un commento sulla vicenda giudiziaria, ancorché precedente alla sua conclusione, si veda P. WESCHE, M. SAAGE-MAAß, 'Holding Companies Liable for Human Rights Abuses Related to Foreign Subsidiaries and Suppliers before German Civil Courts: Lessons from Jabir and Others v KiK', in *Human Rights Law Review*, 2016, pp. 370-385.

[49] CORTE D'APPELLO DELL'ONTARIO, *Das v. George Weston Limited*, 2018 ONCA 1053, sentenza del 20 dicembre 2018, reperibile all'indirizzo https://www.ontariocourts.ca/decisions/2018/2018ONCA1053.htm.

[50] *Ibidem*, par. 7.

nitori con i propri codici di condotta e i propri standard di *corporate social responsibility*. Poco prima dell'incidente *Bureau Veritas* aveva condotto le proprie attività di audit presso lo stabilimento del Rana Plaza, notando alcune non-compliance, cui tuttavia non era seguito alcun follow-up. La Corte d'Appello, confermando la pronuncia in primo grado, ha rigettato il ricorso.

Al di fuori del contesto europeo, occorre richiamare la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti resa nel 2021 nel caso *Nestlé USA c. Doe*[51], che si inserisce nel solco della giurisprudenza statunitense in materia di responsabilità delle imprese per violazioni dei diritti umani basata sull'utilizzo dell'Alien Tort Statute (ATS)[52]. Seppure non sia qui possibile richiamare l'intera giurisprudenza fondata su questo strumento, è utile ricordare che l'utilizzo dell'Alien Tort Statute (ATS) al fine di far valere le violazioni delle imprese, anche laddove gli eventi e i danni si siano verificati al di là del territorio statunitense, è stata a lungo dibattuto. In seguito al caso *Kiobel*[53], deciso nel 2013, è stata notevolmente ristretta la possibilità di utilizzare l'ATS come base per il contenzioso transnazionale in materia di impresa e diritti umani. La pronuncia aveva infatti limitato la possibilità di applicazione extraterritoriale della legislazione americana, e quindi anche dell'ATS, superabile solo all'esito del "touch and concern" test, ovverosia solo nei casi in cui il ricorso riguardasse il territorio degli Stati Uniti "with sufficient force".

Il caso di specie riguardava un ricorso sollevato da sei cittadini del Mali che sostenevano di essere stati vittime di traffico di esseri umani allo scopo di sfruttamento del lavoro minorile nelle coltivazioni di cacao della Costa d'Avorio, presso produttori che asseritamente producevano per la società *Nestlé*. Quest'ultima, secondo i ricorrenti, non dirigeva direttamente le attività in loco, ma supervisionava tali attività attraverso controlli periodici e l'assistenza tecnica e finanziaria ai fornitori. I ricorrenti sostenevano quindi che *Nestlé* avesse sistematicamente tratto un ingiusto vantaggio dalle violazioni dei diritti umani perpetra-

---

[51] CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI, *Nestlé USA, INC. v. Doe et al., n. 19-416*, sentenza del 17 giugno 2021. Per un commento alla sentenza in particolare in relazione al ruolo dei Principi Guida ONU, si rinvia a E. CORCIONE, 'The Role of Soft-Law in Adjudicating Corporate Human Rights Abuses: Interpreting the Alien Tort Statute in the Light of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *European Papers*, 2021, pp. 1293-1306.

[52] Su cui si veda ex multis, B. STEPHENS, 'The Rise and Fall of the Alien Tort Statute', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2022, pp. 46-62; D. PALOMBO, 'The US at the Margins of Business and Human Rights', in *International Community Law Review*, 2023, pp. 247-267; R. CHAMBERS, J. MARTIN, 'United States: Potential Paths Forward after the Demise of the Alien Tort Statute', in E. ARISTOVA, U. GRUŠIĆ (eds), *Civil Remedies and Human Rights in Flux: Key Legal Developments in Selected Jurisdiction*, Oxford, 2022, pp. 351-370.

[53] CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI, *Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co.*, 133 S.Ct. 1659 (2013). Sulla sentenza si veda N. BOSCHIERO, 'Corporate Responsibility in Transnational human Rights Cases. The U.S. Supreme Court Decision in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum', in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, pp. 249-291.

te lungo la catena del valore, ed in particolare rifornendosi di cacao a prezzi più bassi anziché utilizzare la propria leva economica per prevenire e cessare lo sfruttamento del lavoro minorile.

La Corte, ha qui specificato che test di collegamento con il territorio elaborato nella sentenza *Kiobel* ("touch and concern") necessario per superare l'eccezione di extraterritorialità non è soddisfatto né dalla mera presenza né da "general corporate activity" dell'impresa sul territorio statunitense – nemmeno se, come nel caso di specie, le decisioni degli *headquarters* possano avere profonde implicazioni sulla catena del valore a livello globale. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, prima ancora di una disamina nel merito, per non aver superato l'eccezione di extraterritorialità.

Anche il recente caso *Dyson* non è giunto ad una pronuncia nel merito. Il caso *Limbu c. Dyson Technology Ltd.*[54] era stato sollevato da 24 ricorrenti provenienti da Nepal e Bangladesh dinanzi ai giudici inglesi contro tre società parte del gruppo *Dyson*, due delle quali domiciliate nel Regno Unito e una in Malesia. I ricorrenti sostenevano di essere stati soggetti a lavoro forzato e pratiche di sfruttamento alle dipendenze di una società malese che produceva componenti per prodotti a marchio Dyson. Il caso è particolarmente importante perché riguarda la catena del valore della società Dyson, ed in particolare gli abusi commessi da un partner contrattuale con cui la società non aveva rapporti proprietari di tipo societario. Ciò a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento e l'influenza delle società apicali nei confronti dei partner commerciali è talvolta pari a quello delle società madri nei confronti delle sussidiarie.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha determinato un passo indietro anche sul fronte del riconoscimento della responsabilità delle società apicali lungo le catene globali del valore. Infatti, il Regolamento Bruxelles I-bis che, come si vedrà, consente di proporre ricorsi dinanzi ai giudici nazionali contro le società che hanno sede negli Stati membri, non è più applicabile al caso specie con la conseguenza che la dottrina del *forum non conveniens* ha nuovamente trovato spazio di applicazione. La corte inglese ha infatti rigettato il caso considerando che il foro appropriato per la causa fosse quello malese; la decisione però è stata oggetto di ricorso in appello ed è attualmente pendente.

Ad ogni modo, alcune questioni di questo caso sono particolarmente rilevanti. Il caso è stato costruito come una fattispecie di omissione da parte della società apicale, e di 'arricchimento senza giusta causa'. Per sostenere la loro posizione, i ricorrenti sostenevano che il gruppo *Dyson* esercitasse un controllo sulle opera-

---

[54] ALTA CORTE DI GIUSTIZIA DEL REGNO UNITO, *Limbu et al v. Dyson Technology et al*, [2023] EWHC 2592 (KB), 19 ottobre 2023. Sul caso si veda E. ARISTOVA, 'The Jurisdiction Puzzle: Dyson, Supply Chain Liability and Forum Non Conveniens', in *Conflict of laws*, 11 novembre 2023; E. BALDI, 'The Resurgence of the *Forum Non Conveniens* Doctrine in the English (post-Brexit) Jurisprudence with Respect to Transnational Litigation for Corporate Human Rights Violations: The *Dyson* Case', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2024, pp. 207-216.

zioni e sulle condizioni di lavoro delle società malesi, quindi sostanzialmente assimilando le ipotesi di responsabilità delle società apicali per le violazioni commesse dai partner contrattuali al pari di quelle che avvengono nei rapporti infragruppo.

Recentemente, vi sono state nuove pronunce e nuovi ricorsi che possono offrire spunti alternativi. Un caso potenzialmente interessante per configurare la responsabilità delle società apicali nelle catene globali del valore è il caso *Maran*, deciso nel 2021 dai giudici inglesi[55]. Il caso riguardava la responsabilità della società *Maran*, una società armatrice inglese, citata in giudizio dalla vedova di un operaio deceduto in un cantiere Bangladesh durante i lavori di demolizione e smaltimento di una nave. La ricorrente citava in giudizio *Maran* in quanto originario committente, anche se l'incarico di smaltimento era stato oggetto di successivi subappalti. Tra i motivi del ricorso vi era il fatto che *Maran* conoscesse le condizioni non rispettose dei diritti dei lavoratori in cui la demolizione avrebbe avuto luogo, anche in considerazione del (eccessivamente basso) prezzo cui l'incarico era stato affidato all'intermediario. Inoltre, sosteneva la ricorrente, *Maran* avrebbe potuto concludere la vendita per la demolizione a condizioni che avrebbero determinato la scelta di un subappaltatore verosimilmente più rispettoso dei diritti dei lavoratori[56]. La Corte di appello, nel caso di specie, ha affermato che le società che svolgono attività commerciali in contesti in cui è risaputo vi sia un alto rischio di violazioni dei diritti umani hanno un dovere di diligenza nei confronti dei terzi esposti a tali violazioni, anche se queste ultime sono materialmente conseguenza di condotte di altri soggetti.

Altre cause simili sono attualmente in corso e sembrano lasciar intravvedere uno spiraglio positivo. Il 25 giugno 2021 la *High Court of Justice* di Londra ha affermato la propria giurisdizione nel ricorso proposto da un gruppo di coltivatori di tabacco del Malawi contro le società del gruppo *British American Tobacco* e del gruppo *Imperial Tobacco*, importanti società inglesi nel settore del tabacco[57]. Il Malawi è uno dei primi cinque paesi per produzione di tabacco e si

[55] CORTE D'APPELLO DI INGHILTERRA E GALLES, *Begum v. Maran*, [2021] EWCA civ 326, sentenza del 10 marzo 2021. Il caso è assimilabile, per struttura, ad un precedente sollevato dinanzi ai giudici svedesi, in cui centinaia di ricorrenti cileni chiedevano alla società svedese Boliden il risarcimento dei danni provocati dalla società cilena *Promel* cui era stato appaltato lo smaltimento dei rifiuti. Il caso, tuttavia, non è stato deciso nel merito per intervenuta prescrizione. Si veda HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND, *Arica Victims v. Boliden Mineral AB*, sentenza del 27 marzo 2019.

[56] Si veda il riassunto dei fatti del caso e del giudizio in S. JOSEPH, J. KYRIAKAKIS, 'From Soft Law to Hard Law in Business and Human Rights and the Challenge of Corporate Power', in *Leiden Journal of International Law*, 2023, pp. 335-361.

[57] ALTA CORTE DI GIUSTIZIA DEL REGNO UNITO, *Milasi Josiya & 7,262 others v. British American Tobacco Plc. and others*, [2021] EWHC 1743 (QB), Case no. QB-2020-004542, decisione del 25 giugno 2021, reperibile all'indirizzo https://www.leighday.co.uk/media/gilaneyg/josiya-v-bat-judgment-final-24-jun-2021.pdf.

stima che in alcune regioni di maggiore coltivazione di tabacco trovi impiego una larga percentuale di minori. I ricorrenti, la maggior parte dei quali hanno affermato di essere stati oggetto di traffico di esseri umani e di aver lavorato nelle piantagioni di tabacco, sostengono che le società convenute abbiano facilitato e supportato il traffico di esseri umani e il lavoro forzato nelle piantagioni di tabacco, e che date le condizioni di impiego le società sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che esse avrebbero incentivato il lavoro minorile. Il ricorso è quindi basato sulla condotta negligente e sull'arricchimento ingiustificato delle società. Nella decisione, in merito all'arricchimento ingiustificato, si legge tra l'altro che "[I]t is alleged that the defendants *facilitated*, *assisted* and/or *encouraged* such unlawful, exploitative and dangerous conditions in order to acquire tobacco leaves at the lowest possible cost and to maximise their profits from the sale of cigarettes" [58]. La posizione dei ricorrenti riguardo alla condotta della società apicale in questo caso sembra richiamare il concetto di 'contributo' quale possibile coinvolgimento dell'impresa come definito dall'OCSE [59], secondo cui "un'impresa contribuisce a un impatto se le sue attività, congiuntamente alle attività di altre entità (…) causano, *facilitano* o *incentivano* un'altra entità a causare un impatto negativo" [60]. Secondo la guida dell'OCSE, inoltre, il contributo dell'impresa deve essere sostanziale, non trascurabile; la rilevanza del contributo in questo senso può desumersi da alcune condizioni fattuali, ad esempio: il grado con cui l'attività ha accresciuto il rischio del verificarsi dell'impatto negativo; il grado di prevedibilità dell'impatto; la misura in cui questo sia stato mitigato [61]. Anche queste condizioni sembrano richiamate nel ricorso in esame: i ricorrenti sostengono infatti che le società apicali convenute non solo sapessero delle condizioni in cui venivano prodotte le foglie di tabacco, ma anche che abbiano approfittato della posizione di debolezza dei propri partner commerciali, traendo un vantaggio ingiusto proprio da tali condizioni di produzione, dal momento che i bassissimi costi di fornitura erano possibili solo attraverso lo sfruttamento del lavoro forzato e minorile [62].

Come si è più volte detto, la natura di 'società apicale' dovrebbe intendersi alla luce del rapporto di potere rispetto alle altre imprese della catena del valore e dunque alla possibilità di influenzarne il comportamento. In tal senso, un altro gruppo di soggetti è particolarmente idoneo ad essere oggetto di questo tipo di responsabilità: le società che certificano il rispetto degli standard di tutela dei

---

[58] *Ibidem*, par. 5, enfasi aggiunta.

[59] Sulle tipologie di possibile coinvolgimento dell'impresa con riguardo al verificarsi di un impatto negativo si rimanda al capitolo 3, par. 3.5.2.

[60] OCSE, *Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile*, 2018, p. 69.

[61] *Ibidem*.

[62] ALTA CORTE DI GIUSTIZIA DEL REGNO UNITO, *Milasi Josiya & 7,262 others v. British American Tobacco Plc. and others*, cit., par. 5.

diritti umani da parte delle imprese [63]. Le responsabilità di tali soggetti sono state oggetto di dibattiti in dottrina e di ricorsi in sede civile basati tuttavia sulla tutela dei consumatori, dato il potere di questi soggetti di rilasciare "marchi" di sostenibilità [64]. Occorre tuttavia domandarsi se un approccio *human rights-based* sia una possibile chiave di lettura per responsabilizzare anche questi soggetti esterni alla filiera di produzione, distribuzione, commercializzazione in senso stretto, adottando un "all-actors approach" basato sugli standard dettati dai Principi Guida ONU. L'estensione della responsabilità per le violazioni dei diritti umani oltre ai vincoli proprietari del gruppo di società, infatti, può essere particolarmente evidente nell'ambito dei casi che coinvolgono soggetti che rientrano nella catena globale del valore nel senso più ampio del termine: i terzi certificatori. Uno spunto in tal senso può essere rinvenuto nella recente prassi dei Punti di Contatto Nazionali chiamati ad applicare le Linee Guida OCSE.

L'11 gennaio 2022 infatti il Punto di Contatto Nazionale (PCN) del Regno Unito ha adottato un *final statement* nel caso contro l'iniziativa multistakeholder Bonsucro [65], accendendo i riflettori anche sulle potenziali responsabilità di altri attori che possono svolgere un ruolo 'influente' nella catena globale del valore.

La vicenda da cui origina il caso Bonsucro riguarda una società tailandese, la Mitr Phol Co. Ltd (MP), operante in Cambogia attraverso alcune società controllate e membro di Bonsucro. Al fine di liberare le aree ottenute in concessione per la conduzione delle piantagioni di canna da zucchero, le imprese controllate da MP avrebbero eseguito violenti sfollamenti degli abitanti dei villaggi, portando a ulteriori violazioni dei diritti umani come arresti arbitrari da parte

---

[63] Della rilevanza dei *private sustainability standard systems* si è già detto nel cap. 3, par. 7.

[64] Si veda ad esempio il procedimento avviato da Corporate Accountability Lab contro Rainforest Alliance e Hershey Company ai sensi del Consumer Protection Act al fine di contrastare pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. CAL sostiene che i prodotti Hershey certificati Rainforest Alliance, e qualificati come "100% certified and sustainable" o "responsibly sourced" siano in realtà connessi alle strutturali violazioni del divieto di lavoro minorile e pratiche di sfruttamento lavorativo. *Corporate Accountability Lab c. The Hershey Company e The Rainforest Alliance Inc.*, Superior Court of the District of Columbia, Civil Division, caso n. 2021-CA-003981-B, 27 ottobre 2021. Il testo del ricorso depositato è disponibile all'indirizzo https://static1.squarespace.com/static/5810dda3e3df28ce37b58357/t/618167d28dd7f307c90da0e4/1635870679248/CAL+v.+Hersheys+and+RA_Stamped+Complaint.pdf. Il 20 giugno 2023 i giudici della Superior Court di Washington DC hanno archiviato il ricorso presentato da CAL per la parte relativa a Rainforest Alliance, lasciando proseguire il caso nei confronti di Hershey. I giudici statunitensi hanno infatti ritenuto di non avere giurisdizione *ratione personae* per pronunciarsi nei confronti dell'ong, a causa della carenza di collegamento tra le azioni di quest'ultima (il posizionamento del logo sui prodotti venduti nell'ambito territoriale) e la competenza territoriale del giudice.

[65] PCN Regno Unito, *IDI, EC and LICADHO v Bonsucro Ltd.*, final statement, 11 gennaio 2022, https://www.gov.uk/government/publications/idi-ec-and-licadho-complaint-to-uk-ncp-about-bonsucro-ltd/final-statement-idi-ec-and-licadho-complaint-to-uk-ncp-about-bonsucro-ltd. Per un commento sul caso e le sue implicazioni sia consentito rinviare a E. CORCIONE, 'In the Wake of Bonsucro: Multi-Stakeholder Initiatives and Third-Party Certifiers at the Test Bench of OECD National Contact Points', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 1-6.

delle forze locali. Nella sua dichiarazione finale, il PCN del Regno Unito ha affermato l'esistenza di un nesso tra il danno subito dai ricorrenti e Bonsucro in virtù del suo rapporto d'affari con MP e, per estensione, con le controllate di MP; di conseguenza, il coinvolgimento di Bonsucro poteva ricadere nell'ipotesi di collegamento diretto con le violazioni lamentate. In questo quadro, il PCN del Regno Unito ha ritenuto che proprio l'accesso ai vantaggi reputazionali legati ai marchi di sostenibilità conferisse a Bonsucro una leva considerevole sui suoi membri o aspiranti tali e, di conseguenza, il mancato esercizio di tale influenza abbia dato luogo ad una non conformità rispetto alle Linee Guida OCSE.

Il ragionamento seguito dal PCN nell'affermare l'esistenza di una potenziale influenza delle iniziative multistakeholder nei confronti degli aspiranti membri è potenzialmente applicabile ai terzi certificatori nei confronti delle società che aspirano ad ottenere una certificazione di sostenibilità sociale. Casi simili erano infatti stati portati all'attenzione dei PCN tedesco e italiano[66]; è quindi possibile che la stessa logica seguita dal PCN del Regno Unito in questo caso possa applicarsi a futuri casi che coinvolgano società di certificazione, allargando notevolmente il novero degli attori potenzialmente tenuti a dotarsi di processi di *due diligence*.

3. Osservazioni conclusive

La scarna giurisprudenza ad oggi esistente in materia di responsabilità delle società apicali nel contesto delle catene globali del valore contrattuali, ancor più che quella riguardante le società madri, è emblematica delle difficoltà che ancora permangono su questo fronte. Tuttavia, le corti chiamate ad applicare le norme sulla responsabilità extracontrattuale possono trarre spunto dai Principi Guida ONU per affermare nuovi *standard* di responsabilità, anche in applicazione delle future norme sulla responsabilità civile che recepiranno il contenuto della CSDDD negli Stati membri dell'Unione europea.

Una lettura della responsabilità civile delle società madri o delle società apicali come limitata a criteri di prossimità o di controllo in concreto rischia di incentivare dette società a ridurre i controlli lungo le catene globali del valore. Al contrario, il requisito della conoscenza o della conoscibilità del rischio da parte dell'impresa apicale dovrebbe essere letto come un dovere di quest'ultima, che potrà essere adempiuto adottando un processo di *due diligence* lungo l'intera catena globale del valore[67]. Questo implicherebbe anche un potenziale ricono-

[66] PCN Italia, *AEFFAA et al v RINA Services S.p.A.*, final statement, 9 dicembre 2020; PCN Germania, *ECCHR et al v TÜV Rheinland and TÜV India*, final statement, 26 giugno 2018.

[67] Di come tale requisito sia già richiesto alla luce dei principi che regolano la responsabilità per fatto illecito, si veda C. VAN DAM, 'Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms', cit., p. 245.

scimento di una responsabilità della società apicale per le violazioni commesse lungo la sua catena del valore, qualora attraverso richieste di volumi e costi incompatibili con i tempi di produzione possa incentivare o motivare i propri fornitori a violare diritti fondamentali. Considerato il potere contrattuale che le società apicali solitamente hanno nei confronti dei fornitori, prevenire le violazioni è parte del dovere di diligenza. Simili ragionamenti peraltro sono destinati a diventare addirittura superflui alla luce dei recenti sviluppi legislativi. La necessità di stabilire l'esistenza di un *duty of care* sarebbe infatti superabile dati gli obblighi imposti con la nuova CSDDD sulle società capogruppo rispetto alle condotte delle controllate [68].

Il discorso, tuttavia, non può limitarsi agli Stati europei che hanno già introdotto norme sulla *due diligence* obbligatoria o che le introdurranno in attuazione della CSDDD.

Ripercorrendo quanto visto nei capitoli precedenti, si può ipotizzare che una applicazione 'UNGPs-oriented' dei principi di responsabilità civile come sopra delineata sia non solo auspicabile, ma anche richiesta da una interpretazione evolutiva degli obblighi in materia di diritti umani gravanti sugli Stati. Come si è visto [69], infatti, recenti posizioni degli organi di monitoraggio delle Nazioni Unite e di alcune corti internazionali convergono sulla possibilità di ravvisare un obbligo di prevenzione laddove esista un controllo sulla c.d. *source of harm*. Nel caso di specie, tutti gli Stati di origine hanno tale controllo sulle società apicali, per il fatto che esse siano domiciliate o abbiano sede nello Stato in questione. Detti Stati sono quindi nella posizione di prevenire i danni commessi da queste ultime adottando idonee misure che impongano una *due diligence* lungo l'intera catena globale del valore sulla scorta di quanto previsto dal secondo pilastro dei Principi Guida ONU, che copra anche gli abusi commessi dai partner contrattuali quando le imprese abbiano contribuito o vi siano direttamente collegati per il tramite delle loro attività, prodotti o servizi.

[68] In tal senso si esprime A. BONFANTI, 'Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una Direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità', in *Jus*, 2022, pp. 205-329, p. 302.

[69] Si rimanda al cap. 4.

CONCLUSIONI

Dalle analisi svolte in questo volume, emerge con forza il disallineamento tra la realtà economica delle imprese che operano a livello transnazionale attraverso le catene globali del valore e il quadro giuridico esistente a livello internazionale. Tale disallineamento è ancora più evidente dal punto di vista normativo, se si considera che agli Stati non è fatto divieto di regolare la condotta extraterritoriale delle proprie imprese, ma al contempo non vi è alcun esplicito obbligo internazionale in tal senso.

Nella prospettiva di questo volume si è poi constatato come neppure vi siano obblighi espressi per gli Stati di costituzione delle società apicale di consentire l'accesso alla giustizia alle vittime di tali violazioni avvenute al di là dei propri confini per effetto delle condotte di imprese controllate o di partner commerciali delle proprie imprese.

Ci siamo quindi domandati se fosse possibile ricostruire obblighi internazionali degli Stati in termini di regolamentazione delle condotte delle proprie imprese e di accesso alla giustizia, per violazioni commesse nell'ambito delle catene globali del valore, fondati su un'interpretazione evolutiva e teleologicamente orientata del diritto esistente, anche alla luce degli strumenti non vincolanti in materia di *business and human rights*.

Per fare ciò è stato necessario chiarire cosa si intenda per extraterritorialità e se questo sia un concetto applicabile agli obblighi di proteggere nell'ambito dell'attività delle imprese. Dall'analisi svolta nel capitolo 3 è emerso che i trattati internazionali in materia di diritti umani non contengono (salvo rare eccezioni) riferimenti espliciti alla tutela dei diritti umani nel contesto dell'attività d'impresa, né quindi, *a fortiori*, nel contesto delle catene globali del valore, siano esse di natura proprietaria o contrattuale. L'applicazione dei trattati in materia di diritti umani in riferimento all'attività delle imprese è stata oggetto di diverse pronunce da parte delle corti regionali in materia di diritti umani, alcune delle quali hanno specificatamente preso in considerazione le implicazioni dell'economia globalizzata.

Proprio per l'assenza di previsioni esplicite, il contenuto degli obblighi positivi degli Stati nel contesto delle catene globali del valore necessita di essere ricavato altrimenti; in tal senso, come si è detto, gli strumenti non vincolanti in

materia di impresa e diritti umani sembrano offrire spunti per definire il contenuto di tali obblighi sostanziali. In particolare, il contenuto del secondo pilastro dei Principi Guida ONU, che prevede l'estensione della *due diligence* in materia di diritti umani delle imprese al possibile coinvolgimento di queste ultime attraverso il 'contributo' o il 'collegamento diretto' dovrebbe a nostro avviso sostanziare il contenuto dell'obbligo degli Stati di adottare un quadro legislativo idoneo a prevenire e punire le condotte abusive poste in essere da partner commerciali domiciliati all'estero occorse lungo le catene del valore controllate dalle proprie imprese, ovunque esse si siano verificate.

Ciò è possibile affermando, in via preliminare, l'esistenza della giurisdizione degli Stati su tali situazioni. Alcuni autori hanno sostenuto in dottrina che la possibilità e la capacità degli Stati di controllare l'attività delle proprie imprese operanti all'estero attraverso le catene globali del valore fonderebbe un obbligo degli Stati stessi di regolare dette condotte, estendendo la loro giurisdizione extraterritoriale. Se lo Stato ha una conoscenza sufficiente di ciò che accade nelle filiere, di conseguenza sottostà all'obbligo di prevenire e mitigare il rischio di violazioni extraterritoriali dei diritti umani, adottando tutte le misure necessarie al fine di prevenire e mitigare il rischio di tali violazioni. In mancanza, ciò si tradurrebbe in una violazione degli obblighi di *due diligence* dello Stato.

Oggi, tale consapevolezza da parte degli Stati è innegabile. Le testimonianze degli abusi sono tante e tali che appare ormai evidente che le violazioni dei diritti umani siano una componente strutturale della produzione globalizzata. La conduzione dell'attività d'impresa al di sotto degli standard di tutela dei diritti umani è peraltro ciò che consente alle imprese che controllano le filiere di incrementare i profitti, esternalizzando i costi. Ma è altrettanto evidente che i costi umani, sociali e ambientali della produzione non possono essere sopportati dagli Stati che accolgono le fasi più rischiose della produzione.

C'è un elemento di giustizia sostanziale che deve essere recuperato, anche nel rapporto tra Stati. L'ingiustificato arricchimento delle società apicali basato sullo sfruttamento di milioni di individui impiegati nella filiera si traduce in un vantaggio degli Stati di origine di questi ultimi, dove le imprese apicali hanno sede e dove tra l'altro contribuiscono attraverso il gettito fiscale. Occorre quindi pensare a soluzioni giuridiche che consentano di ricondurre l'esistente in un'ottica di giustizia redistributiva.

Questo discorso impone di ripensare alcuni dei capisaldi del diritto internazionale. In particolare, ripartendo dal concetto di giurisdizione. Come si è visto nel capitolo 4, la prassi degli organi di monitoraggio e la pronuncia della Corte interamericana dei diritti umani nel parere su ambiente e diritti umani, hanno aperto la via e consolidato il riconoscimento di un modello di giurisdizione extraterritoriale intesa come controllo sull'esercizio dei diritti; tale aper-

tura sembra invece osteggiata dalla Corte europea dei diritti umani, date anche le applicazioni potenzialmente molto ampie che un simile modello porta con sé. Pur consci di tali limiti, ci sembra di poter affermare che tale modello di estensione extraterritoriale della giurisdizione è ciò che più si avvicina alla tesi di fondo di questo volume, e cioè all'idea che gli *home States* delle grandi imprese debbano interessarsi (*rectius*, assumersi la responsabilità) dell'operato di queste ultime nel mondo, controllandone e limitandone gli impatti negativi, anche per ragioni di giustizia globale che non possono essere delegate *tout court* agli *host States*. La giurisdizione deve, quindi, essere funzionale a questo scopo.

In questo senso, appare opportuno supportare una progressione verso nozioni più funzionali e meno rigide di giurisdizione, che possano essere intese come strumento di *governance* e di coordinamento tra gli Stati, anche in prospettiva di offrire rimedi effettivi alle vittime delle violazioni dei diritti umani nelle catene globali del valore. Occorre quindi ripensare il concetto di giurisdizione come strumento che risponde alla responsabilità degli Stati per gli obblighi che questi hanno assunto a livello internazionale.

In concreto, quindi, tali obblighi si traducono nella necessità di regolare le condotte delle imprese che sono nella posizione di determinare un cambiamento a cascata su tutta la filiera e, qualora una violazione si verifichi, offrire strumenti di rimedio alle vittime. Per regolare efficacemente tale fenomeno occorre considerare le catene globali del valore come reti di imprese interconnesse, tali per cui ogni impresa può potenzialmente influire sulla condotta di un'altra e determinarne la volontà, la motivazione o la necessità di agire in contrasto con gli standard minimi di tutela dei diritti umani. La posizione 'apicale' delle imprese dipende quindi dall'asimmetria di potere nelle relazioni della catena del valore e dal profitto che talune traggono da tale squilibrio. È quindi necessario esigere che tutte le imprese che possono esercitare tale influenza per invertire questa tendenza, non solo quelle di grandi dimensioni, facciano la loro parte.

Per offrire rimedi efficaci è poi necessario che gli Stati che possono controllare le imprese che a loro volta determinano la *governance* della catena globale del valore, forniscano alle vittime la garanzia di un accesso alla giustizia, funzionale ad ottenere un risarcimento contro gli eventuali abusi.

Un esempio significativo che sembra poter andare in questa direzione è rappresentato dalla recente adozione della Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità nel contesto dell'Unione europea, analizzata nel capitolo 5. La scelta di proporre questa analisi si giustificava alla luce della portata di questa nuova disciplina. La Direttiva, oltre a introdurre a livello regionale obblighi di *due diligence* assimilabili (anche se non del tutto) a quelli ricostruiti alla luce della giurisprudenza in materia di diritti umani, ambisce a pro-

durre risultati su un piano più ampio, in ragione dei suoi attesi effetti extraterritoriali.

Risultati più frammentati si sono ricavati dallo studio della legislazione e della giurisprudenza nazionale dove, a fronte di positivi avanzamenti della disciplina dovuti, a nostro parere, a un'applicazione, talvolta implicita, da parte dei giudici degli standard internazionali in materia di *business and human rights*, si segnalano diverse tendenze conservatrici, specialmente per quanto riguarda l'estensione alle catene globali del valore contrattuali. L'indagine condotta nel capitolo 6, dunque, non può che condurre ad approdi interlocutori, giustificando ancora una volta la necessità di un'interpretazione evolutiva degli strumenti esistenti nel diritto internazionale.

Questo sforzo non può prescindere però da un cambio di passo delle stesse imprese. La questione ambientale è stata da tempo recepita nella *governance* d'impresa; è tempo che le imprese introiettino anche la tutela dei diritti umani. Come è stato notato in un recente rapporto del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani "a key challenge is that most financial actors fail to connect human rights standards and processes with ESG criteria and investment practices because of a prevailing lack of understanding in the sector that social criteria, and many environmental and governance indicators, reflect human rights issues" [1]. Questo cambio di rotta passa necessariamente attraverso una presa di coscienza delle storture delle catene globali del valore per come le conosciamo ora. L'arricchimento ingiustificato, su cui si basano alcune cause di risarcimento danni proposte in sede civile esaminate nel capitolo 6, è dato proprio dall'impunità delle imprese apicali conseguente ad una visione parcellizzata e statale della tutela dei diritti umani, che consente a queste ultime di frapporre fra sé e le violazioni i confini della giurisdizione.

La crescente consapevolezza da parte degli Stati della necessità di regolare le catene globali del valore può infine condurre ad una riflessione di prospettiva. La circostanza che gli Stati percepiscano l'esigenza di dotarsi di leggi sul controllo della sostenibilità delle filiere e che i giudici nazionali decidano sulle violazioni dei diritti umani occorse all'estero lungo le catene globali del valore può essere indicativo di una percepita necessità di rispondere a nuove istanze di giustizia globale.

Alla luce di ciò, non sembra azzardato affermare che si stia consolidando una *opinio necessitatis*, cioè la convinzione da parte di diversi Stati che una certa condotta sia politicamente, economicamente o moralmente necessaria [2]. La con-

---

[1] CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, *Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and transnational Corporations and other Business Enterprises*: *Investors, Environmental, Social and Governance Approaches and Human Rights*, UN Doc. A/HRC/56/55, 2 maggio 2024, par. 2.

[2] A. CASSESE, 'A Follow-Up: Forcible Humanitarian Countermeasures and *Opinio Necessitatis*', in *European Journal of International Law*, 1999, p. 797.

sapevolezza di una necessità sociale può essere infatti particolarmente rilevante nella formazione delle norme di diritto consuetudinario [3], finanche in mancanza di elementi coerenti nella prassi statale [4].

Di fronte alle sfide di cui si è discusso nel volume, la formazione di una nuova consuetudine dettata da esigenze di giustizia globale può essere funzionale a ritrovare un ruolo del diritto internazionale volto interrompere la perpetuazione del privilegio di pochi, ai danni di molti.

[3] Sul tema si veda M.H. MENDELSON, 'The Formation of Customary International Law', in *Collected Courses*, vol. 272, 1998, p. 268 ss.; M. IOVANE, 'Some Reflections on Identifying Custom in Contemporary International Law', in *federalismi.it*, 2018, pp. 2-23.

[4] Si veda la prassi citata in INTERNATIONAL LAW COMMISSION, *Report on Formation and Evidence of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/663, 17 maggio 2013, p. 131.

BIBLIOGRAFIA

ADINOLFI G., 'Gli obiettivi e la sfera di operatività degli accordi preferenziali dell'Unione europea', in G. ADINOLFI (a cura di), *Gli accordi preferenziali di nuova generazione dell'Unione europea*, Torino, 2021, pp. 3-32

ADINOLFI G., 'A Cross-Cutting Legal Analysis of the European Union Preferential Trade Agreements' Chapters on Sustainable Development: Further Steps Towards the Attainment of the Sustainable Development Goals?', in C. BEVERELLI, J. KURTZ, D. RAESS (eds), *International Trade, Investment, and the Sustainable Development Goals: World Trade Forum*, Cambridge, 2020, pp. 15-49

AGARWAL R., BAJADA C., GREEN R., SKELLERN K. (eds), *The Routledge Companion to Global Value Chains: Reinterpreting and Reimagining Megatrends in the World Economy*, London, 2021

ALSTON P., *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford, 2005

ALVAREZ J.E., 'Are corporations subjects of international law?', in *Santa Clara Journal of International Law*, 2011, pp. 1-36

AMOROSO D., 'Moving Towards Complicity as a Criterion of Attribution of Private Conducts: Imputation to States of Corporate Abuses in the US Case Law', in *Leiden Journal of International Law*, 2011, pp. 989-1007

ARISTOVA E., 'The Jurisdiction Puzzle: Dyson, Supply Chain Liability and Forum Non Conveniens', in *Conflict of laws*, 11 novembre 2023, disponibile all'indirizzo https://conflictoflaws.net/2023/the-jurisdiction-puzzle-dyson-supply-chain-liability-and-forum-non-conveniens/

ASEEVA A., *From Corporate Social Responsibility to Corporate Social Liability: A Socio-Legal Study of Corporate Liability in Global Value Chains*, Oxford, 2021

AUGENSTEIN D., 'Towards a New Legal Consensus on Business and Human Rights: a 10th Anniversary Essay', in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2022, pp. 35-55

AUGENSTEIN D., 'Home-State Regulation of Corporations', in M. GIBNEY et al. (eds), *The Routledge Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*, Abingdon-New York, 2021, pp. 284-298

AUGENSTEIN D., 'Torture as Tort? Transnational Tort Litigation for Corporate-Related Human Rights Violations and the Human Right to a Remedy', in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 593-612

AUGENSTEIN D., KINLEY D., 'When Human Rights Responsibilities Become Duties: the Extra-Territorial Obligations of States that Bind Corporations', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, Cambridge, 2013, pp. 271-294

BALDI E., 'The Resurgence of the Forum Non Conveniens Doctrine in the English (post-Brexit) Jurisprudence with Respect to Transnational Litigation for Corporate Human Rights Violations: The Dyson Case', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2024, pp. 207-216

BARNES M.M., *State-Owned Entities and Human Rights: The Role of International Law*, Cambridge, 2022

BARTELS L., 'The EU's Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects', in *European Journal of International Law*, 2014, 1071-1091

BAXI U., 'Geographies of Injustice: Human Rights at the Altar of Convenience', in C. SCOTT (ed.), *Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Human Rights Litigation*, London, 2001, pp. 197-212

BAXI U., 'Mass Torts, Multinational Enterprise Liability and Private International Law', in *Collected Courses*, vol. 276, 1999

BECKERS A., 'Global Value Chains in EU Law', in *Yearbook of European Law*, 2023, pp. 1-25

BENEDEK W., DE FEYTER K., MARRELLA F. (eds), *Economic globalization and human rights*, Cambridge, 2009

BENNET E.A., 'The Efficacy of Voluntary Standards, Sustainability Certifications, and Ethical Labels', in A. MARX, G. VAN CALSTER, J. WOUTERS, K. OTTEBURN, D. LICA (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022, pp. 177-204

BERKES A., *International Human Rights Law beyond State Territorial Control*, Cambridge, 2021

BERKES A., 'A New Extraterritorial Jurisdictional Link Recognized by the IACtHR', in *EJIL:Talk!*, 28 marzo 2018, disponibile all'indirizzo https://www.ejiltalk.org/a-new-extraterritorial-jurisdictional-link-recognised-by-the-iacthr/

BERKES A., 'Extraterritorial Responsibility of the Home States for MNCs' Violations of Human Rights, in Y. RADI (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Investments*, Cheltenham, 2018, p. 304-343

BERNAZ N., 'Conceptualizing Corporate Accountability in International Law: Models for a Business and Human Rights Treaty', in *Human Rights Review*, 2021, pp. 45-64

BERNAZ N., *Business and Human Rights: History, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap*, New York, 2017

BERNAZ N., 'Enhancing Corporate Accountability for Human Rights Violations: Is Extraterritoriality the Magic Potion?', in *Journal of Business Ethics*, 2013, pp. 493-511

BESSON S., 'Due Diligence and Extraterritorial Human Rights Obligations – Mind the Gap!', in *ESIL Reflections*, 2020, disponibile all'indirizzo https://esil-sedi.eu/esil-reflection-due-diligence-and-extraterritorial-human-rights-obligations-mind-the-gap/

BESSON S., 'La Due Diligence en Droit International', in *Collected Courses*, vol. 409, 2020

BESSON S., 'The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to', in *Leiden Journal of International Law*, 2012, pp. 857-884

BILCHITZ D., 'Corporate Obligations and a Treaty on Business and Human Rights: a Constitutional Law Model?', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Building a Treaty on Business and Human Rights: Context and Contours*, Cambridge, 2017, pp. 185-215

BILCHITZ D., 'The Necessity for a Business and Human Rights Treaty', in *Business and Human Rights Journal*, 2016, pp. 203-227

BIRCHALL D., 'Corporate Power over Human Rights: An Analytical Framework', in *Business and Human Rights Journal*, 6, 2021, pp. 42-66

BIRCHALL D., 'Any Act, Any Harm, to Anyone: the Transformative Potential of "Human Rights Impacts" under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *University of Oxford Human Rights Hub Journal*, 2019, pp. 99-121

BLUMBERG P.I., *The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate Personality*, Oxford, 1993

BLUMBERG P.I., 'Limited Liability and Corporate Groups', in *Journal of Corporation Law*, 1986, pp. 573-631

BONFANTI A., 'Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità', in *JUS*, 2022, pp. 295-329

BONFANTI A., 'Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato', in *Giornale del Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, 2021, pp. 369-390

BONFANTI A., 'ICT Companies' Responsibility to Respect Human Rights: Remarks in the Light of the EU General Data Protection Regulation', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, Abingdon-New York, 2019, pp. 168-180

BONFANTI A., *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente: profili di diritto internazionale pubblico e privato*, Milano, 2012

BONFANTI A., FASCIGLIONE M., 'La futura direttiva europea sulla *corporate sustainability due diligence*: un'introduzione', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 655-659

BONNITCHA J., MCCORQUODALE R., 'The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *European Journal of International Law*, 2017, pp. 899-919

BOONAERT E. et al., 'Carrots Rather Than Sticks: Governance of Voluntary Sustainability Standards and Farmer Welfare in Peru', in *Sustainable Development*, 2024, pp. 1-22

BORGIA F., *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Napoli, 2007

BOSCHIERO N., 'Corporate Responsibility in Transnational human Rights Cases. The U.S. Supreme Court Decision in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum', in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, pp. 249-291

BOSCHIERO N., 'L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 660-704

BOSCHIERO N., *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù: una valutazione alla luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell'agenda delle Nazioni Unite 2030*, Torino, 2021

BOSE D., 'Decentring Narratives around Business and Human Rights Instruments: an Example of the French Devoir de Vigilance Law', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 18-42

BRABANT S., SAVOUREY E., 'The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges since its Adoption', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 141-152

BRADFORD A., *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford, 2020

BRIGHT C., 'The Civil Liability of the Parent Company for the Acts or Omissions of Its Subsidiary: The Example of the Shell Cases in the UK and the Netherlands', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, 2019, Abingdon-New York, pp. 212-222

BRIGHT C., MACCHI C., 'Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation', in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights. Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020, pp. 218-247

BRIGHT C., MARX A., PINEAU N., WOUTERS J., 'Towards a Corporate Duty for Lead Companies to Respect Human Rights in Their Global Value Chains?', in *Business and Politics*, 2020, pp. 667-697

BRINKS D., DEHM J., ENGLE K., TAYLOR K. (eds), *Power Participation and Private Regulatory Initiatives: human rights under supply chain capitalism*, Philadelphia, 2021

BRINO V., '*Corporate sustainability due diligence*: quali implicazioni per i diritti dei lavoratori?', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 705-727

BRINO V., *Diritto del lavoro e catene globali del valore: la regolazione dei rapporti di lavoro tra globalizzazione e localismo*, Torino, 2020

BRUNÉE J., 'International Environmental Law and Community Interests: Procedural Aspects, in E. BENVENISTI, G. NOLTE (eds), *Community Interests Across International Law*, Oxford, 2018, pp. 151-175

BRUNO G., 'More 'Treaty Tantrums'or a Small Step Forward? The Eighth Session of the UN Open-ended Intergovernmental Working Group on Business and Human Rights', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 233-241

BUENO N., KAUFMANN C., 'The Swiss Human Rights Due Diligence Legislation: Between Law and Politics', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 542-549

BUENO N., BERNAZ N., HOLLY G., MARTIN-ORTEGA O., 'The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise', in *Business and Human Rights Journal*, 2024, pp. 1-7

BUHMANN K., 'Neglecting the Proactive Aspect of Human Rights Due Diligence? A Critical Appraisal of the EU's Non-Financial Reporting Directive as a Pillar One Avenue for Promoting Pillar Two Action', in *Business and Human Rights Journal*, 2017, pp. 23-45

BUTLER H.B., *The Economic Factor in International Affairs*, Manchester, 1939

CAFAGGI F., IAMICELI P., 'Unfair Trading Practices in Food Supply Chains: Regulatory Responses and Institutional Alternatives in the Light of the New Directive', in *European Review of Private Law*, 2019, pp. 1075-1113

CALAZANS E., *Private Military and Security Companies: the Implications under International Law of Doing Business in War*, Newcastle, 2016

ÇALI B., 'Has 'Control over Rights' Doctrine for Extra-Territorial Jurisdiction Come of Age? Karlsruhe, too, Has Spoken, Now It's Strasbourg's Turn', in *EJIL:Talk!*, 21 luglio 2020

CANNIZZARO E., *Diritto Internazionale*, sesta edizione, Torino, 2023

CANNIZZARO E., 'The EU's Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects: A Reply to Lorand Bartels', in *European Journal of International Law*, 2014, pp. 1093-1099

CANSACCHI G., *Le imprese multinazionali nel diritto internazionale*, Torino, 1974

CANTÚ RIVERA H., 'Binding Treaty Negotiations: Considerations on Legal Liability and Access to Justice', 20 ottobre 2022, disponibile all'indirizzo www.business-human rights.org

CAPONE F., 'Remedies', in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2020

CARBONE S.M., 'Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale', in S.M. CARBONE et al., *Istituzioni di Diritto Internazionale*, sesta edizione, Torino, 2021

CARELLA G., 'Art. 19 della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law*: attuazione della responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale privato', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 169-186

CARREAU D., MARRELLA F., *Diritto Internazionale*, seconda edizione, Milano, 2018

CARRILLO SANTARELLI N., *Direct International Human Rights Obligations of Non-State Actors: A Legal and Ethical Necessity*, Oisterwijk, 2017

CASSESE A., 'A Follow-Up: Forcible Humanitarian Countermeasures and *Opinio Necessitatis*', in *European Journal of International Law*, 1999

CATÀ BACKER L., 'Human Rights Responsibilities of State-Owned Enterprises', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2020, pp. 223-244

CHAMBERS R., BIRCHALL D., 'How European Human Rights Law Will Reshape U.S. Business', in *Hastings Business Law Journal*, 2024, pp. 3-57

CHAMBERS R., MARTIN J., 'United States: Potential Paths Forward after the Demise of the Alien Tort Statute', in E. ARISTOVA, U. GRUŠIĆ (eds), *Civil Remedies and Human Rights in Flux: Key Legal Developments in Selected Jurisdiction*, Oxford, 2022, pp. 351-370

CHAMBERS R., VASTARDIS A.Y., 'Overcoming the Corporate Veil Challenge: Could Investment Law Inspire the Proposed Business and Human Rights Treaty?', in *International and Comparative Law Quarterly*, 2018, pp. 389-423

CHETAIL V., 'The Legal Personality of Multinational Corporations, State Responsibility and Due Diligence: The Way Forward', in D. ALLAND, V. CHETAIL, O. DE FROUVILLE, J.E. VIÑUALES (eds), *Unity and Diversity of International Law: essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy*, Leiden, 2014, pp. 105-130

CHIMISSO D., SECK S.L., 'Human Rights Due Diligence and Extractive Industries', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2020, pp. 151-174.

CHIUSSI CURZI L., *General Principles for Business and Human Rights in International Law*, Leiden, 2020

CHOUDHURY B., 'Corporate Law's Threat to Human Rights: Why Human Rights Due Diligence Might Not Be Enough', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 180-196

CHOUDHURY B., 'Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Rights', in *International and Comparative Law Quarterly*, 2018, pp. 961-986

CLAPHAM A., *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford, 2006
CLAPHAM A., 'Revisiting Human Rights in the Private Sphere: Using the European Convention on Human Rights to Protect the Right of Access to the Civil Court', in C. SCOTT (ed.), *Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Human Rights Litigation*, London, 2001, pp. 513-535
CLAPP J., 'The Problem with Growing Corporate Concentration and Power in the Global Food System', in *Nature Food*, 2021, pp. 404-408
COLLINS H., 'Ascription of Legal Responsibility to Groups in Complex Patterns of Economic Integration', in *Modern Law Review*, 1990, pp. 731-744
CONDORELLI L., 'L'Imputation à l'État d'un Fait Internationalement Illicite : Solutions Classiques et Nouvelles Tendances', in *Collected Courses*, vol. 189, 1984
CONDORELLI L., DE SENA P., 'The relevance of the obligations flowing from the UN Covenant on Civil and Political Rights to US courts dealing with Guantánamo detainees', in *Journal of International Criminal Justice*, 2004, pp. 107-120
CONFORTI B., 'Reflections on State Responsibility for the Breach of Positive Obligations: The Case-Law of the European Court of Human Rights', in *Italian Yearbook of International Law*, 2003, pp. xix-10
COOMANS F., 'The Extraterritorial Scope of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Work of the United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights', in *Human Rights Law Review*, 2011, pp. 1-35
COOMANS F., KAMMINGA M.T. (eds), *Extraterritorial Applications of Human Rights Treaties*, Antwerp, 2004
CORCIONE E., 'In the Wake of Bonsucro: Multi-Stakeholder Initiatives and Third-Party Certifiers at the Test Bench of OECD National Contact Points', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 1-6
CORCIONE E., 'Disconnecting agricultural workers' exploitation from migration policies: a trend towards a business and human rights approach in the European Union', in *European Law Open*, 2022, pp. 699-710.
CORCIONE E., 'The Role of Soft-Law in Adjudicating Corporate Human Rights Abuses: Interpreting the Alien Tort Statute in the Light of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *European Papers*, 2021, pp. 1293-1306
CRAWFORD J., *Brownlie's Principles of Public International Law*, ottava edizione, Oxford, 2019

DA COSTA K., *The Extraterritorial Application of Selected Human Rights Treaties*, Leiden, 2012
DARCY S., 'The Elephant in the Room': Corporate Tax Avoidance and Business and Human Rights', in *Business and Human Rights Journal*, 2017, pp. 1-30
DE BRABANDERE E., 'Human Rights and International Investment Law', in KRAJEWSKI M., HOFFMANN R.T. (eds), *Research Handbook on Foreign Direct Investment*, Cheltenham, 2019, pp. 619-645
DE SCHUTTER O., 'Towards a New Treaty on Business and Human Rights', in *Business and Human Rights Journal*, 2016, pp. 41-67
DE SCHUTTER O. et al., 'Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of State in the Area of Economic Social and Cultural Rights', in *Human Rights Quarterly*, 2012, pp. 1084-1169

DE SCHUTTER O., *Transnational Corporations and Human Rights*, Oxford, 2006

DE SENA P., 'La «due diligence» et le lien entre le sujet et le risque qu'il faut prévenir: quelques observations', in S. CASSELLA (ed.), *Le standard de due diligence et la responsabilité internationale*, Paris, 2018, pp. 243-254

DE SENA P., 'The Notion of "Contracting Parties' Jurisdiction" Under Article 1 of the ECHR: Some Marginal Remarks on Nigro's Paper', in *Italian Yearbook of International Law*, 2010, pp. 75-82

DE SENA P., *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, Torino, 2002

DEN HEIJER M., LAWSON R., 'Extraterritorial Human Rights and the Concept of "Jurisdiction"', in M. LANGFORD, W. VANDENHOLE, M. SCHEININ, W. VAN GENUGTEN, *Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Cambridge, 2013

DECAUX E., 'The Impact of Individuals and Other Non-State Actors on Contemporary International Law', in R. PISILLO MAZZESCHI, P. DE SENA (eds), *Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law*, Cham, 2018, p. 3-16

DEPOORTER C., MARX A., 'Fostering Compliance with Voluntary sustainability Standards through Institutional Design: An Analytic Framework and Empirical Application', in *Regulation & Governance*, 2024

DEVA S., 'Mandatory Human Rights Due Diligence Laws in Europe: A Mirage for Rightsholder?', in *Leiden Journal of International Law*, 2023, pp. 389-414

DEVA S., 'BHOPAL: The Saga Continues 31 Years On', in D. BAUMANN-PAULY, J. NOLAN (eds), *Business and Human Rights from Principles to Practice*, New York, 2016, pp. 22-26

DOWLING P., 'Limited Liability and Separate Corporate Personality in Multinational Corporate Group: Conceptual Flaws, Accountability Gaps and the Case for Profit-Risk Liability', in L. ENNEKING, I. GIESEN, A.J. SCHAAP, C. RYNGAERT, F. KRISTEN, ROORDA L. (eds) *Accountability, International Business Operations and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains*, Londra, 2020, pp. 219-238

ENNEKING L.F., 'Transnational human rights and environmental litigation: a study of case law relating to Shell in Nigeria', in I. FEICHTER, M. KRAJEWSKI, R. ROESCH (eds), *Human Rights in the Extractive Industries*, 2019, Cham, pp. 511-551

ENNEKING L., GIESEN I., SCHAAP A.J., RYNGAERT C., KRISTEN F., ROORDA L. (eds) *Accountability, International Business Operations and the Law: Providing Justice for Corporate Human Rights Violations in Global Value Chains*, Londra, 2020

ESPA I., *Export Restrictions on Critical Minerals and Metals: Testing the Adequacy of WTO Disciplines*, Cambridge, 2015

FASCIGLIONE M., *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, Torino, 2024

FASCIGLIONE M., 'Another Step on the Road? Remarks on the Zero Draft Treaty on Business and Human Rights', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, pp. 629-662

FASCIGLIONE M., 'Enforcing the State Duty to Protect Under the UN Guiding Princi-

ples on Business and Human Rights: Strasbourg Views', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, Abingdon-New York, 2019, pp. 37-47

FELD L., 'A (Slight) Raise of the Bar: Due Diligence in the 2023 Update of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct', in *Nova Centre on Business, Human Rights and the Environment Blog*, 9 novembre 2023, disponibile all'indirizzo https://novabhre.novalaw.unl.pt/a-slight-raise-of-the-bar-due-diligence-in-the-2023-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct/.

FERIA-TINTA M., MILNES S., 'The Rise of Environmental Law in International Dispute Resolution: Inter-American Court of Human Rights Issues Landmark Advisory Opinion on Environment and Human Rights', in *EJIL:Talk!*, 26 febbraio 2018, disponibile all'indirizzo https://www.ejiltalk.org/the-rise-of-environmental-law-in-international-dispute-resolution-inter-american-court-of-human-rights-issues-landmark-advisory-opinion-on-environment-and-human-rights/

FOCARELLI C., *Diritto Internazionale*, quinta edizione, Milano, 2019

FOCARELLI C., *La persona umana nel diritto internazionale*, Bologna, 2013

FRANCIONI F., *Access to Justice as a Human Right*, Oxford, 2007

FRANCIONI F., 'Alternative Perspectives on International Responsibility for Hu man Rights Violations by Multinational Corporations', in W. BENEDEK, K. DE FEYTER, F. MARRELLA (eds), *Economic Globalisation and Human Rights*, Cambridge, 2007, pp. 245-265

FRANCIONI F., *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Milano, 1979

FRANCIONI F., RONZITTI N. (eds), *War by Contract: Human Rights, Humanitarian Law, and Private Contractors*, Oxford, 2011

FRANCIONI F., DUPUY P.M., PETERSMAN E.U. (eds), *Human Rights in International Law and Arbitration*, Oxford, 2009

FRANCIONI F., GESTRI M., RONZITTI N., SCOVAZZI T. (a cura di), *Accesso alla Giustizia dell'Individuo nel Diritto Internazionale e dell'Unione europea*, Milano, 2008

FRANZINA P., 'Il contenzioso civile transnazionale sulla *corporate accountability*', in M. FRULLI (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea, XXVI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione europea (Firenze 9-10 giugno 2022)*, Napoli, 2023, pp. 199-225

FRANZINA P., 'Il contenzioso civile transnazionale sulla *corporate accountability*', in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, pp. 828-853

FRANZINA P., 'The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction', in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward?*, Leiden-Boston, 2020, pp. 170-187

FUCHS D., KALFAGIANNI A., 'The Causes and Consequences of Private Food Governance', in *Business and Politics*, 2010, pp. 1-34

GALGANO F., *La Globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2009

G. GEREFFI, *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*, Cambridge, 2018, pp. 400-428

GEREFFI G., HUMPHREY J., STURGEON T., 'The Governance of Global Value Chains', in *Review of International Political Economy*, 2005, pp. 78-104

GEREFFI G., HUMPHREY J., KAPLINSKY R., STURGEON T.J., 'Introduction: Globalization, Value Chains and Development', in *IDS Bulletin*, 2001, pp. 1-8
GIBNEY M., 'The Historical Development of Extraterritorial Obligations', in M. GIBNEY et al. (eds), *The Routledge Handbook on Extraterritorial Human Rights Obligations*, Abingdon-New York, 2022, pp. 13-25
GIUFFRÈ M., 'A Functional-Impact Model of Jurisdiction: Extraterritoriality before the European Court of Human Rights', in *QIL-Questions of International Law*, 2021, pp. 53-80
GONDEK M., *The Reach of Human Rights in a Globalising World: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp, 2009
GRADO V., 'EU Approaches to 'Conflict Minerals': Are They Consistent with the UN/OECD Supply Chain Due Diligence Standards?', in A. BONFANTI (ed.), *Business and Human Rights in Europe: International Law Challenges*, Abingdon-New York, 2019, pp. 157-167
GRECO R., 'La Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra UE?', in *SIDIBlog*, 20 settembre 2024
GREPPI E., *I crimini dell'individuo nel diritto internazionale*, Torino, 2012

HERI C., 'On the *Duarte Agostinho* Decision', in *Verfassungsblog*, 15 aprile 2024, disponibile all'indirizzo https://verfassungsblog.de/on-the-duarte-agostinho-decision/
HIGGINS R., *Problems and Process: International Law and How We Use It*, New York, 1999
HOGAN B.F., REYES J., 'Downstream Human Rights Due Diligence: Informing Debate Through Insights from Business Practice', in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 434-440
HUNT J., 'Making the CAP Fit: Responding to the Exploitation of Migrant Agricultural Workers in the EU', in *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 2014, pp. 131-152

INGRAMS M.G., WILDE-RAMSING J., 'The State of Remedy under the OECD Guidelines: Understanding NCP Cases Concluded in 2017 Through the Lens of Remedy', in *OECD Watch Briefing Paper*, giugno 2018, disponibile all'indirizzo https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/State_of_Remedy_2018-06-15_final.pdf
IOVANE M., 'Some Reflections on Identifying Custom in Contemporary International Law', in *federalismi.it*, 2018, pp. 2-23

JÄGERS N., *Corporate Human Rights Obligations: in Search of Accountability*, Antwerpen, 2002
JÄGERS N., 'Access to Effective Remedy: The Role of Information', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2020, pp. 403-421
JOS J., 'Legal Waivers in Settlement Agreements: Implications on Access to Remedies in Business and Human Rights', in *Journal of Human Rights*, 2022, pp. 639-653
JOSEPH S., *Corporations and Transnational Human Rights Litigation*, London, 2004
JOSEPH S., KYRIAKAKIS J., 'From Soft Law to Hard Law in Business and Human Rights and the Challenge of Corporate Power', in *Leiden Journal of International Law*, 2023, pp. 335-361

KAMMINGA M.T., 'Company Responses to Human Rights Reports: an Empirical Analysis', in *Business and Human Rights Journal*, 2015, pp. 95-110
KAMMINGA M.T., ZIA-ZARIFI S. (eds), *Liability of Multinational Corporations under International Law*, Cambridge, 2000
KAPLINSKI R., 'Spreading the Gains from Globalization: What can be Learned from Value-Chain Analysis?', in *Problems of Economic Transition*, 2004, pp. 74-115
KLEIN N., *No Logo*, London, 2001
KRAJEWSKI M., TONSTAD K., WOHLTMANN F., 'Mandatory Human Rights Due diligence in Germany and Norway: Stepping, or Striding, in the Same Direction?', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 550-558
KRIEGER H., PETERS A., 'Due Diligence and Structural Change in the International Legal Order', in H. KRIEGER, A. PETERS, L. KREUZER (eds), *Due Diligence in the International Legal Order*, Oxford, 2020, p. 351-390
KULESZA L., *Due Diligence in International Law*, Leiden, 2016
KYRIAKAKIS J., *Corporations, Accountability and International Criminal Law*, Cheltenham, 2021

LA MANNA M., 'Residual Jurisdiction under the Brussels I bis Regulation', in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward?*, Leiden, pp. 140-158
LANDAU I., 'Human Rights Due Diligence and the Risk of Cosmetic Compliance', in *Melbourne Journal of International Law*, 20, 2019, pp. 1-27
LANGFORD M., VANDENHOLE W., SCHEININ M., VAN GENUGTEN W., 'Introduction: an Emerging Field', in M. LANGFORD et al. (eds), *Global Justice, State Duties: the Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Cambridge, 2013, pp. 3-31
LANOVOY V., 'Causation in the Law of State Responsibility', in *British Yearbook of International Law*, 2022
LATTY F., 'Actions and Omissions', in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (eds), *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, pp. 355-364
LAVRYSEN L., *Human Rights in a Positive State*, Antwerp, 2016
LEBARON G., 'Wages: An Overlooked Dimension of Business and Human Rights in Global Supply Chains', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 1-20
LEBARON G., LISTER J., DAUVERGNE P., 'Governing Global Supply Chain Sustainability through the Ethical Audit Regime', in *Globalizations*, 2017, pp. 958-975
LICHUMA C.O., '(Laws) Made in the "First World": A TWAIL Critique of the Use of Domestic Legislation to Extraterritorially Regulate Global Value Chain, in *Heidelberg Journal of International Law*, 2021, pp. 497-531
LICHUMA C.O., 'Centering Europe and Othering the Rest: Corporate Due Diligence Laws and Their Impacts on the Global South', in *Völkerrechtsblog*, 16 gennaio 2023
LIGUSTRO A., 'Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio', in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, pp. 393-420

MACCHI C., 'A Glass Half Full: Critical Assessment of EU Regulation 2017/821 on Conflict Minerals', in *Journal of Human Rights Practice*, 2022, pp. 270-290

MACCHI C., *Business, Human Rights and the Environment: The Evolving Agenda*, The Hague, 2022

MACCHI C., 'The Climate Change Dimension of Business and Human Rights: The Gradual Consolidation of a Concept of "Climate Due Diligence"', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 93-119

MANN F.A., 'The Doctrine of International Jurisdiction Revisited after Twenty Years', in *Collected Courses*, vol. 186, 1984

MARES R., 'The United Nations Draft Treaty on Business and Human Rights: an analysis of its emergence, development and potential', in A. MARX, G. VAN CALSTER, J. WOUTERS, K. OTTEBURN, D. LICA (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022, pp. 22-44

MARES R., 'Corporate Transparency Law: An Hollow Victory', in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2018, pp. 189-213

MARKS S., 'Exploitation as an International Legal Concept', in S. MARKS (ed.), *International Law on the Left: Re-Examining Marxist Legacies*, Cambridge, 2009, pp. 281-307

MARKS S., 'Human Rights and Root Causes', in *Modern Law Review*, 2011, pp. 57-78

MARONGIU BONAIUTI F., 'Art. 4 della risoluzione dell'*Institut de Droit International* su *Human Rights and Private International Law*: il *forum necessitatis* come strumento volto a garantire il diritto di accesso alla giustizia', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, pp. 307-325

MARRELLA F., 'The UN Guiding Principles on Business and Human Rights as an Evolving Regime: their Contribution to International Investment Law and Arbitration', in D. D'AMBRA, P. DUCOULOMBIER, G. ECKERT, J.P. JACQUÉ, P. WACHSMANN (eds), *Mélanges en l'honneur de Florence Benoît-Rohmer: les droits de l'homme, du Conseil de l'Europe à l'Union européenne*, Bruxelles, 2023, pp. 327-349

MARRELLA F., 'Protection Internationale des Droits de l'Homme et Activités des Sociétés Transnationales', in *Collected Courses*, vol. 385, 2017

MARRELLA F., 'Regolazione internazionale e responsabilità globale delle imprese transnazionali', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 229-258

MARTIN-ORTEGA O., 'Transparency and Human Rights in Global Supply Chains: from Corporate-Led Disclosure to a Right to Know', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2022, pp. 100-120

MAYER F., GEREFFI G., 'Regulation and Economic Globalization: Prospects and Limits of Private Governance', in G. GEREFFI (ed.), *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*, Cambridge, 2018, pp. 253-275

MCCORQUODALE R., *Business and Human Rights*, Oxford, 2024

MCCORQUODALE R., 'Human Rights Due Diligence Instruments: Evaluating the Current Legislative Landscape', in A. MARX, G. VAN CALSTER, J. WOUTERS, K. OTTEBURN, D. LICA (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022, pp. 121-142

MCCORQUODALE R., 'Sources and the Subjects of International Law: A Plurality of Law-Making Participants', in J. D'ASPREMONT, S. BESSON (eds), *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*, Oxford, 2017, pp. 749-766

MCCORQUODALE R., *International Law Beyond the State: Essays on Sovereignty, Non-State Actors and Human Rights*, London, 2011

MCCORQUODALE R., NOLAN J., 'The Effectiveness of Human Rights Due Diligence for Preventing Business and Human Rights Abuses', in *Netherlands International Law Review*, 2021, pp. 455-478

MCCORQUODALE R., SIMONS P., 'Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law', in *Modern Law Review*, 2007, pp. 598-625

MENDELSON M.H. 'The Formation of Customary International Law', in *Collected Courses*, vol. 272, 1998

METHVEN O'BRIEN C., 'Transcending the Binary: Linking Hard and Soft Law Through a UNGPs-Based Framework Convention', in *American Journal of International Law*, 2020, p. 186-191

METHVEN O'BRIEN C., 'The Home State Duty to Regulate the Human Rights Impacts of TNCs Abroad: A Rebuttal', in *Business and Human Rights Journal*, 2018, pp. 47-73.

MILANOVIC M., 'Jurisdiction, Attribution and Responsibility in *Jaloud*', in *EJIL:Talk!*, 11 dicembre 2014, disponibile all'indirizzo https://www.ejiltalk.org/jurisdiction-attribution-and-responsibility-in-jaloud/

MILANOVIC M., '*Al-Skeini* and *Al-Jedda* in Strasbourg', in *European Journal of International Law*, 2012, pp. 121-139

MILANOVIC M., *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford, 2011

MILANOVIC M., 'From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State Jurisdiction in Human Rights Treaties', in *Human Rights Law Review*, 2008, pp. 411-448

MILLER S., 'Revisiting Extraterritorial Jurisdiction: A Territorial Justification for Extraterritorial Jurisdiction under the European Convention', in *European Journal of International Law*, 2010, pp. 1223-1246

MINERVINI G., 'Extraterritorial Jurisdiction before the Human Rights Committee: First Considerations on S.A. and others v. Italy', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 575-598

MINERVINI G., 'Sulla recente prassi degli organi di monitoraggio dei diritti umani in tema di giurisdizione extraterritoriale', in *Sant'Anna Legal Studies*, STALS Research Paper 5/2022

MOLA L., PONCIBÒ C. 'Trade and UN SDGs 2030: The Interplay between Public International Law and Contract Law', in A. BAHRI, W. ZHOU, D. BOKLAN (eds), *Rethinking, Repackaging, and Recuing World trade Law in the Post-Pandemic Era*, Oxford, pp. 113-130

MORGERA E., *Corporate Accountability in International Environmental Law*, Oxford, 2009

MOWBRAY A.R., *The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford, 2004

MUCHLINSKI P., *Multinational Enterprises and the Law*, terza edizione, Oxford, 2021

MUCHLINSKI P., 'Limited liability and Multinational Enterprises: A Case for Reform?', in *Cambridge Journal of Economics*, 2010, pp. 915-928

MUCHLINSKI P., ARNOLD D.G., 'Sweatshops and Labour Law: the Ethical and Legal Implications of Ignoring Labour Law in Developing Countries', in *Business and Human Rights Journal*, 2024, pp. 1-20

MUIR WATT H., 'Private International Law Beyond the Schism', in *Transnational Legal Theory*, 2011, pp. 347-428.

MUNARI F., 'Do Environmental Rules and Standards Affect Firms' Competitive Ability?', in *European Papers*, 2019, pp. 207-224
MUNARI F., CARBONE S.M., 'Lo sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi internazionali e delle regole di diritto internazionale ad essi relative', in *Diritto del Commercio Internazionale*, 1999

NIGRO R., 'The Notion Of "Jurisdiction" In Article 1: Future Scenarios for The Extra-Territorial Application of the European Convention on Human Rights', in *Italian Yearbook of International Law*, 2010, pp. 9-30
NIJMAN J.E., *The Concept of International Legal Personality*, The Hague, 2004
NINO M., *Land Grabbing e sovranità territoriale in diritto internazionale*, Napoli, 2018
NOLAN J., 'Hardening Soft Law: Are the Emerging Corporate Social Disclosure Laws Capable of Generating Substantive Compliance with Human Rights?', in *Brazilian Journal of International Law*, 2018, pp. 65-84
NOLAN J., 'Rana Plaza: the Collapse of a Factory in Bangladesh and its Ramifications for the Global Garment Industry', in D. BAUMANN-PAULY, J. NOLAN (eds), *Business and Human Rights: from Principles to Practice*, New York, 2016, pp. 27-30
NOLAN J., 'The corporate responsibility to respect human rights: soft law or not law?', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Human Rights Obligations of Business Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, Cambridge, 2013, pp. 138-161
NOLAN J., FRISHLING N., 'Human Rights Due Diligence and the (over) Reliance on Social Auditing in Supply Chains', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), Research Handbook on Human Rights and Business, Cheltenham, 2020, pp. 108-129
NOLLKAEMPER A., 'Causation Puzzles in International Climate Litigation', in *Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper*, 2024-17
NOORTMANN M., REINISCH A., RYNGAERT C. (eds), *Non-State Actors in International Law*, London, 2015

ODDENINO A., 'La rilevanza dei codici di condotta nella regolamentazione dell'attività delle imprese multinazionali', in G. PORRO (a cura di), *Studi di diritto internazionale dell'economia*, Torino, 2006, pp. 61-80
OLLINO A., 'Qualche riflessione sul caso *Duarte Agostinho* e sulla nozione di giurisdizione come 'controllo sull'esercizio dei diritti umani', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2024
OLLINO A., 'A "Missed" Secondary Rule? Causation in the Breach of Preventive and Due Diligence Obligations', in K. GÁBOR, B. ÇALI, M. MILANOVIC (eds), *Secondary Rules of Primary Importance in International Law: Attribution, Causality, Evidence, and Standards of Review in the Practice of International Courts and Tribunals*, Oxford, 2022, pp. 105-123
OLLINO A., *Due Diligence Obligations in International Law*, Cambridge, 2022
OLLINO A., 'Reflections on the Advisory Opinion on Human Rights and the Environment and the Notion of Extraterritorial Jurisdiction', in *Die Friedens-Warte*, 2020, pp. 56-69
OPPENHEIM L., *International Law: A Treatise, Vol. I, Peace*, seconda edizione, Londra, 1912
ORAKHELASHVILI A., *Causation in International Law*, Cheltenham, 2022
OTTEBURN K., MARX A., 'Seeking remedies for corporate human rights abuses: what is

the contribution of OECD National Contact Points?', in A. MARX et al. (eds), *Research Handbook on Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022, pp. 229-253

PALCHETTI P., *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, Milano, 2007

PALOMBINO F.M., 'Revisiting the 'humanization of international law' argument through the lens of international investment law', in *Diritto del commercio internazionale,* 2020, pp. 745-750

PALOMBO D., 'The US at the Margins of Business and Human Rights', in *International Community Law Review*, 2023, pp. 247-267

PALOMBO D., 'Transnational Business and Human Rights Litigation: An Imperialist Project?', in *Human Rights Law Review*, 2022, pp. 1-25

PALOMBO D., *Business and Human Rights: The Obligations of European Home States*, London, 2020

PALOMBO D., 'National Contact Point: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)', in *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, 2019

PALOMBO D., 'The Duty of Care of the Parent Company: A Comparison between French Law, UK Precedents and the Swiss Proposals', in *Business and Human Rights Journal*, 2019, pp. 265-286

PARTITI E., VAN DER VELDE S., 'Curbing Supply-Chain Human Rights Violations Through Trade and Due Diligence. Possible WTO Concerns Raised by the EU Conflict Minerals Regulation, in *Journal of World Trade*, 2017, pp. 1043-1068

PERTILE M., 'Gli obblighi di diligenza delle imprese e i minerali provenienti da zone di conflitto: riflessioni sull'origine e sulla rilevanza del concetto di *conflict minerals*', in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2021, pp. 391-420

PERTILE M., *Diritto internazionale e rapporti economici nelle guerre civili*, Napoli, 2020

PERTILE M., *La relazione tra risorse naturali e conflitti armati nel diritto internazionale*, Padova, 2012

PERTILE M., 'On the Financing of Civil Wars through Natural Resources: Is There a Duty of Vigilance for Third States on the Activities of Trans-National Corporations?', in F. ROMANIN JACUR, A. BONFANTI, F. SEATZU (eds), *Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective*, Leiden, 2015, pp. 383-406

PISILLO MAZZESCHI R., *International Human Rights Law: Theory and Practice*, Torino, 2021

PISILLO MAZZESCHI R., 'Responsabilité de l'État pour Violation des Obligations Positives Relatives aux Droits de l'Homme', in *Collected Courses*, vol. 333, 2008

PISILLO MAZZESCHI R., 'The Due Diligence Rule and the Nature of the International Responsibility of States', in *German Yearbook of International Law*, 1992, pp. 9-51

PISILLO MAZZESCHI R., Due Diligence *e Responsabilità Internazionale degli Stati*, Milano, 1989

PISTOR K., *Il codice del capitale: come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza*, Roma, 2021

PONTE S., *Business, Power and Sustainability in a World of Global Value Chains*, London, 2019

RAIBLE L., 'Extraterritoriality Between a Rock and Hard Place', in *QIL-Questions of International Law*, 2021, pp. 7-29

RAIBLE L., *Human Rights Unbound: A Theory of Extraterritoriality*, Oxford, 2020
RAMASASTRY A., 'Corporate Social Responsibility versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability', in *Journal of Human Rights*, 2015, pp. 237-259
RATNER S.R., 'Introduction to the Symposium on Soft and Hard Law on Business and Human Rights', in *American Journal of International Law*, 2020, p. 165
RATNER S.R., 'Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility', in *Yale Law Journal*, 2001, pp. 443-545
ROMANIN JACUR F., BONFANTI A., SEATZU F. (a cura di), *Natural Resources Grabbing: An International Law Perspective*, Leiden, 2015
ROORDA L., 'Wading Through the (Polluted) Mud: the Hague Court of Appeals Rules on Shell in Nigeria', in *Rights as Usual*, 2 febbraio 2021, disponibile su www.rightsas usual.com
ROORDA L., LEADER D., 'Okpabi v Shell and Four Nigerian Farmers v Shell: Parent Company Liability Back in Court', in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 368-376
ROORDA L., RYNGAERT C., 'Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters', in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward*, Leiden-Boston, 2020, pp. 74-98
RUBIO J., YIANNIBAS K. (eds), *Human Rights in Business. Removal of Barries to Access to Justice in the European Union*, London, 2017
RUGGIE J., *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, New York, 2013
RUGGIE J.G., SHERMAN J.F., 'The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale', in *European Journal of International Law*, 2017, pp. 921-928
RUSSO D., *L'impresa come organo o agente di uno Stato nel diritto internazionale*, Napoli, 2023.
RYNGAERT C., *Selfless Intervention: Exercising Jurisdiction in the Common Interest*, Oxford, 2020
RYNGAERT C., 'EU Trade Agreements and Human Rights: from Extraterritorial to Territorial Obligations', in *International Community Law Review*, 2018, 374-393
RYNGAERT C., *Jurisdiction in International Law*, Oxford, 2015
RYNGAERT C., *Human Security and International Law: The Challenge of Non-State Actors*, Cambridge, 2014
RYNGAERT C., PARRISH A., 'Introduction to the Research Handbook on Extraterritoriality in International Law', in A. PARRISH, C. RYNGAERT (eds), *Research Handbook on Extraterritoriality in International Law*, Cheltenham, 2023, pp. 1-11

SACERDOTI G., 'Alternative all'arbitrato degli investimenti: protezione diplomatica e arbitrato interstatale', in D. MANTUCCI (diretto da), *Trattato di diritto dell'arbitrato. Vol. XIII – L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Napoli, 2020, pp. 1-29
SACERDOTI G., 'Le società e le imprese nel diritto internazionale: dalla dipendenza dallo Stato nazionale a diretti destinatari di obblighi e responsabilità internazionali', in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, pp. 109-122
SACERDOTI G., 'Barcelona Traction Revisited: Foreign-Owned and Controlled Companies in International Law', in Y. DINSTEIN, M. TABORY (eds), *International Law at a*

Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai Rosenne, Leiden-Boston, 1989, pp. 699-716

SACERDOTI G., 'Le imprese multinazionali in un mondo di Stati: aspetti giuridico-economici e problemi di politica legislativa', in *La Comunità Internazionale*, 1974, pp. 12-41

SALMINEN J., 'From Product Liability to Production Liability: Modelling a Response to the Liability Deficit of Global Value Chains on Historical Transformations on Production', in *Competition and Change*, 2019, pp. 420-438

SALMINEN J., 'Sustainability and the Move from Corporate Governance to Governance through Contract', in B. SJÅFJELL, C.M. BRUNER (eds), *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, Cambridge, 2019, pp. 57-70

SALMINEN J., RAJAVUORI M., 'Transnational Sustainability Laws and the Regulation of Global Value Chains: Comparison and a Framework for Analysis', in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2019, pp. 602-627

SALOMON M.E., 'Poverty, Privilege and International Law: The Millennium Development Goals and the Guise of Humanitarianism', in *German Yearbook of International Law*, 2008, p. X

SCHEBESTA H. et al., 'Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain: Regulating Right?', in *European Journal of Risk Regulation*, 2018, pp. 690-700

SCHEININ M., 'Just Another Word? Jurisdiction in the Roadmaps of State Responsibility and Human Rights', in M. LANGFORD, W. VANDENHOLE, M. SCHEININ, W. VAN GENUGTEN (eds), *Global Justice, State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Cambridge, 2013, p. 215

SCHÖNSTEINER J., 'Attribution of State Responsibility for Actions or Omissions of State-Owned Enterprises in Human Rights Matters', in *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 2019, pp. 895-936

SCOTT J., 'The Global Reach of EU Law', in M. CREMONA, J. SCOTT (eds), *EU Law Beyond EU Borders: The Extraterritorial Reach of EU Law*, Oxford, 2019, pp. 21-63

SEATZU F., 'Reconciling International Human Rights with International Trade', in I. BANTEKAS, M.A. STEIN (eds), *The Cambridge Companion to Business & Human Rights Law*, Cambridge, 2021, p. 22-40

SEATZU F., 'La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: i principi fondamentali', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, pp. 535-559

SENGUPTA A., 'Human Rights and Extreme Poverty', in *Economic and Political Weekly*, 2010, pp. 85-93

SHANY Y., 'Catching Up: The European Court of Human Rights Approximates its Approach to Extraterritorial Jurisdiction Over Digital Surveillance to That of the Human Rights Committee', in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2024, pp. 182-189

SHANY Y., 'The Extraterritorial Application of International Human Rights Law', in *Collected Courses*, 2020

SHANY Y., 'Taking Universality Seriously: A Functional Approach to Extraterritoriality in International Human Rights Law', in *The Law and Ethics of Human Rights*, 2013, pp. 47-71

SHAW M.N., *International Law*, ottava edizione, Cambridge, 2017

SHELTON D., *Remedies in International Human Rights Law*, Oxford, 2006

SILVA DE FREITAS E., KRAMER X., 'The Corporate Sustainability Due Diligence Directive: PIL and Litigation Aspects', in *Conflict of Laws*, 20 maggio 2024, reperibile all'indirizzo https://conflictoflaws.net/2024/the-corporate-sustainability-due-diligence-directive-pil-and-litigation-aspects/

SIMMA B., PULKOWSKI D., 'Of Planets and the Universe: Self-Contained Regimes in International Law', in *European Journal of International Law*, 2006, pp. 483-529

SIMONS P., 'The Value-Added of a Treaty to Regulate Transnational Organisations and Other Business Enterprises: Moving Forward Strategically', in S. DEVA, D. BILCHITZ (eds), *Building a Treaty on Business and Human Rights: Context and Contours*, Cambridge, 2017, pp. 48-78

SIMONS P., MACKLIN A., *The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights and the Home State Advantage*, London, 2014

SKINNER G., *Transnational Corporations and Human Rights: Overcoming Barriers to Judicial Remedy*, Cambridge, 2020

SKINNER G., MCCORQUODALE R., DE SCHUTTER O., *The Third Pillar. Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business*, dicembre 2023, consultabile on line all'indirizzo https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/04/the_third_pillar_-access_to_judicial_remedies_for_human_rights_violation.-1-2.pdf

SKOGLY S.I., 'Prevention is Better than a Cure: The Obligation to Prevent Human Rights Violations', in *Human Rights Quarterly*, 2024, p. 330-370

SKOGLY S., OSIM P., 'Jurisdiction– A Barrier to Compliance with Extraterritorial Obligations to Protect Against Human Rights Abuses by Non-State Actors?', in *Human Rights and International Legal Discourse*, 2019, pp. 99-130

SOBEL-READ K.B., 'Reimagining the Unimaginable: Law and the Ongoing Transformation of Global Value Chains into Integrated Legal Entities', in *European Review of Contract Law*, 2020, pp. 160-185

SOBEL-READ K.B., 'Global Value Chains: A Framework for Analysis', in *Transnational Legal Theory*, 2014, pp. 364-407

SPAGNOLO A., 'Attribuzione delle condotte e accertamento della giurisdizione in casi di violazioni di massa dei diritti fondamentali: sulla recente giurisprudenza della Corte europea', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, p. 690 ss.

SPERDUTI G., 'L'individu et le droit international', in *Collecte,* vol. 90, 1956

STABILINI A., 'La futura direttiva sulla *corporate sustainability due diligence*: profili di diritto societario', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, pp. 728-740

STEPHENS B., 'The Amorality of Profits', in *Berkeley Journal of International Law*, 2002, pp. 45-90

STEPHENS B., 'The Rise and Fall of the Alien Tort Statute', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2022, pp. 46-62

STOYANOVA V., *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries*, Oxford, 2023

STOYANOVA V., 'Causation Between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights', in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 309-346

STURGEON T.J., 'How Do We Define Value Chains and Production Networks', *IDS Bulletin*, 2001, pp. 9-18

SUDRE F., 'Les "obligations positives" dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme', in P. MAHONEY, F. MATSCHER, H. PETZOLD, L. WILDHABER (eds), *Protection des Droits de l'Homme : la Perspective Européenne*, Cologne, 2000, p. 1362 ss.
SZIGETI P., 'In the Middle of Nowhere: the Futile Quest to Distinguish Territoriality from Extraterritoriality', in D.S. MARGOLIES et al. (eds), *The Extraterritoriality of Law: History, Theory, Politics*, Abingdon-New York, 2019, pp. 30-49

TANZI A.M., *A Concise Introduction to International Law*, seconda edizione, Torino, 2022
TERWINDT C., LEADER S., YLMAZ-VASTARDIS A., WRIGHT J., 'Supply Chain Liability: Pushing the Boundaries of the Common Law?', in *Journal of European Tort Law*, 2017, pp. 261-296
TEUBNER G., 'The Many-Headed Hydra: Networks as Higher-Order Collective Actors', in J. MCCAHERY, S. PICCIOTTO, C. SCOTT (eds), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and the Dynamics of Regulation*, Oxford, 1995, pp. 41-60
TEUBNER G., 'Piercing the Contractual Veil? The Social Responsibility of Contractual Networks', in T. WILHELMSSON (ed.), *Perspectives of Critical Contract Law*, London, 1993, pp. 211-238
TOWNSEND P., *Poverty in the United Kingdom*, London, 1979
TRAMONTANA E., 'Multi-Stakeholder Initiatives and New Models of Co-Regulation in the Field of Business and Human Rights', in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020, pp. 145-170
TULLY S., *Corporations and International Lawmaking*, Leiden, 2007
TZEVELEKOS V., 'In Search of Alternative Solutions: Can the State of Origin Be Held Internationally Responsible for Investors' Human Rights Abuses that Are Not Attributable to It?', in *Brooklyn Journal of International Law*, 2010, pp. 155-231

VAN DAM C., 'Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms on the Role of Tort Law in the Area of Business and Human Rights', in *Journal of European Tort Law*, 2011, pp. 221-254
VAN HO T., 'Defining Relationships: "Cause, Contribute, and Directly Linked to" in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights', in *Human Rights Quarterly*, 2021, pp. 625-658
VANDENHOLE W., 'Beyond Territoriality: the Maastricht Principles on Extra-Territorial Obligations in the Area of Economic, Social and Cultural Rights', in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2011, 429-433
VANPEPERSTRAETE B., 'The Rana Plaza Collapse and the Case for Enforceable Agreements with Apparel Brands', in M. SAAGE-MAAß, P. ZUMBANSEN, M. BADER, P. SHAHAB (eds), *Transnational Legal Activism in Global Value Chains: The Ali Enterprises Factory Fire and the Struggle for Justice*, Cham, 2021, pp. 137-169
VELLANO M., 'Alla ricerca di un'etica globale nel diritto internazionale dell'economia', in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, 2017, pp. 929-936
VEZZANI S., 'Recenti Sviluppi in Tema di Applicazione Extraterritoriale delle Convenzioni Internazionali sui Diritti Umani', in *Rivista di diritto internazionale*, 2021, pp. 647-688

VEZZANI S., 'Considerazioni sulla Giurisdizione Extraterritoriale ai sensi dei Trattati sui Diritti Umani', in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, pp. 1086-1135

VIÑUALES J., 'A Human Rights Approach to Extraterritorial Environmental Protection? An Assessment', in N. BHUTA (ed.), *The Frontiers of Human Rights*, Oxford, 2016, p. 177 ss., pp. 188-189

VITERBO A., 'L'applicazione extraterritoriale del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: i Principi di Maastricht del 2011', in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, pp. 210-216

WALTER C., 'Subjects of International Law', in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007

WEISSBRODT D., 'Roles and Responsibilities of Non-State Actors', in D. SHELTON (ed.), *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*, Oxford, 2013, pp. 719-736

WESCHE P., SAAGE-MAAß M., 'Holding Companies Liable for Human Rights Abuses Related to Foreign Subsidiaries and Suppliers before German Civil Courts: Lessons from Jabir and Others v KiK', in *Human Rights Law Review*, 2016, pp. 370-385

WETTSTEIN F., 'The History of "Business and Human Rights" and Its Relationship with Corporate Social Responsibility', in S. DEVA, D. BIRCHALL (eds), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham, 2020, pp. 23-45

WILDE R., 'Dilemmas in Promoting Global Economic Justice through Human Rights Law', in N. BUTHA (ed.), *The Frontiers of Human Rights*, Oxford, 2016, pp. 127-176

WILDE R., 'Human Rights Beyond Borders at the World Court: The Significance of the International Court of Justice's Jurisprudence on the Extraterritorial Application of International Human Rights Law Treaties', in *Chinese Journal of International Law*, 2013, pp. 639-677

WINKLER M.M., *Imprese multinazionali e ordinamento Internazionale nell'era della globalizzazione*, Milano, 2008

WOUTERS J., CHANÉ A.L., 'Multinational Corporations in International Law', in N. MATH, A. REINISCH, C. RYNGAERT (eds), *Non-State Actors in International Law*, Londra, 2015, pp. 225-251

XENOS D., *The Positive Obligations of the State under the European Convention of Human Rights*, London, 2012

ZARRA G., 'International Investment Treaties as a Source of Human Rights Obligations for Investors', in M. BUSCEMI, N. LAZZERINI, L. MAGI, D. RUSSO (eds), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020, pp. 52-73

Finito di stampare nel mese di ottobre 2024
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

CENTRO INTERUNIVERSITARIO
SUL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ECONOMICHE

Collana di

DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

Volumi pubblicati

1. A. COMBA, *Lezioni di diritto internazionale monetario*, 2007, pp. X-114.
2. L. SCHIANO DI PEPE, *Inquinamento marino da navi e poteri dello Stato costiero. Diritto internazionale e disciplina comunitaria*, 2007, pp. XX-372.
3. I. QUEIROLO, *Le procedure d'insolvenza nella disciplina comunitaria. Modelli di riferimento e diritto interno*, 2007, pp. XVI-344.
4. F. SEATZU, *Il panel di ispezione della Banca Mondiale. Contributo allo studio della funzione di controllo nelle banche internazionali di sviluppo*, 2008, pp. XXXVI-452.
5. A. COMBA (a cura di), *Neoliberismo internazionale e global economic governance. Sviluppi istituzionali e nuovi strumenti. Seconda edizione*, 2013, pp. XIV-330.
6. C. TUO, *Il trasporto aereo nell'Unione europea tra libertà fondamentali e relazioni esterne. Diritto internazionale e disciplina comunitaria*, 2008, pp. XXIV-344.
7. M. VALENTI, *Gli standard di trattamento nell'interpretazione dei trattati in materia di investimenti stranieri*, 2009, pp. XVII-224.
8. G. VENTURINI (a cura di), *Le nuove forme di sostegno allo sviluppo nella prospettiva del diritto internazionale*, 2009, pp. XXVI-294.
9. L. CARPANETO, *Il diritto comunitario dei trasporti tra sussidiarietà e mercato. Il caso del trasporto ferroviario*, 2009, pp. XVI-368.
10. C. DORDI (a cura di), *The absence of direct effect of WTO in the EC and in other countries*, 2010, pp. XVIII-414.
11. M.E. DE MAESTRI, *Responsabilità civile e segnalamento satellitare tra diritto internazionale e diritto Ue. Problemi e prospettive*, 2011, pp. XIV-216.
12. S. CAFARO, *Il governo delle organizzazioni di Bretton Woods. Analisi critica, processi di revisione in atto e proposte di riforma*, 2012, pp. XII-244.
13. S. SILINGARDI, *Gli effetti giuridici della guerra sui rapporti economici e commerciali*, 2012, pp. XX-332.
14. G. ADINOLFI, M. VELLANO, *La crisi del debito sovrano degli Stati dell'area euro: profili giuridici*, 2013, pp. XX-244.

15. A. Lupone, C. Ricci, A. Santini (editors), *The right to safe food towards a global governance*, 2013, pp. XVI-520.
16. F. Vismara, *Lineamenti di diritto doganale dell'Unione europea*, 2016, pp. 304.
17. L. Manderieux, M. Vellano (sous la direction de), *Éthique globale, bonne gouvernance et droit international économique*, 2017, pp. XXIV-192.
18. S. Carrea, *Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT. Diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, 2017, pp. XVIII-318.
19. V. Rubino, *I limiti alla tutela del "Made in" fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, 2017, pp. XII-244.
20. A.G. Micara, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione europea*, 2018, pp. XII-292.
21. R. Cisotta, *L'Unione europea nel sistema delle relazioni economiche e monetarie globali. Un'indagine giuridica*, 2018, pp. XII-380.
22. L. Calzolari, *Il sistema di* enforcement *delle regole di concorrenza dell'Unione europea. Deterrenza, compensazione e tutela della struttura di mercato alla luce della dir. n. 2014/104/UE e della dir. (UE) n. 2019/1*, 2019, pp. XVI-344.
23. F. Vismara, *L'obbligazione doganale nel diritto dell'Unione Europea*, 2020, pp. VIII-184.
24. A. Viterbo, *Sovereign debt restructuring: the role and limits of public international law*, 2020, pp. XX-268.
25. A. Miglio, *Integrazione differenziata e principi strutturali dell'ordinamento dell'Unione europea*, 2020, pp. XIV-274.
26. G. Adinolfi (a cura di), *Gli accordi preferenziali di nuova generazione dell'Unione europea*, 2021, pp. XX-284.
27. F. Ferri, *Il bilanciamento dei diritti fondamentali nel mercato unico digitale*, 2022, pp. X-422.
28. F. Costamagna, *Diritti fondamentali e rapporti tra privati nell'ordinamento dell'Unione europea*, 2022, pp. X-262.
29. G. Adinolfi, A. Malatesta, M. Vellano (a cura di), *L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito*, 2022, pp. XXIV-344.
30. L. Mola, *La Carta sociale europea e il controllo internazionale sulla sua applicazione*, 2022, pp. XX-268.
31. L. Lionello, *L'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Significato, portata e resistenza alla sua applicazione*, 2024, pp. XVIII-334.
32. G. Minervini, *Shareholder Claims in International Law*, 2024, pp. XIV-274.
33. E. Corcione, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, 2024, pp. XVI-256.